



## Articolo 32

pubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

nesso trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il diritto al rispetto della persona

# dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

Numero 2 del 2025  
Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 5 del 26 Gennaio 2017  
Codice ISSN 2532-1862

# dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

La continua evoluzione del sistema sanitario impone al giurista un'analisi interdisciplinare in grado di intercettare le linee di tendenza, pur nel quadro dei principii organizzativi fondamentali.

La rivista *Diritto e salute*, con la direzione scientifica del prof. Giuseppe Morbidelli, nasce con l'obiettivo di segnalare ed approfondire i temi centrali emersi nella normativa, nella giurisprudenza e nella prassi, nazionali e sovranazionali, della *Health Care*.

Tutti i contributi pubblicati sono soggetti a referaggio anonimo.

**Direttore scientifico:** prof. Giuseppe Morbidelli

**Direttore responsabile:** prof. Luigi Principato

**Comitato di direzione:** prof.ssa Sara Landini, prof. Luigi Principato, prof. Andrea Simoncini, prof.ssa Vilma Pinchi, prof. Gian Aristide Norelli, prof.ssa Simona Viciani, dott.ssa Patrizia Pompei, dott.ssa Valentina Manuali, prof.ssa Marta Mengozzi, prof.ssa Albina Candian, prof.ssa Diana Cerini, dott. Carlo Masieri

**Comitato scientifico:** prof. Francesca Angelini, dott. Paolo Auriemma, prof. Andrea Maria Azzaro, prof. Francesca Carocchia, dott. Guido Carpani, prof. Edoardo Chiti, prof. Stefano Cognetti, prof. Nicola Corbo, prof. Mario Esposito, prof. Antonio Fici, prof. Francesco Longobucco, prof. Massimo Luciani, dott. Ernesto Lupo, prof. Luca Marafioti, prof.ssa Antonella Morana, dott.ssa Anna Moscarini, prof.ssa Anna Carla Nazzaro, prof.ssa Ida Nicotra, prof.ssa Ilaria Pagni, prof.ssa Sandra Passinhas, prof. André Gonçalo Dias Pereira, dott. Daniele Piccione, prof. Edoardo Carlo Raffiotta, prof. Miguel Sanchez Moron, prof. Gino Scaccia, prof. Oberdan Tommaso Scozzafava, prof. Alessandro Sterpa, prof. Giulio Vesperini, prof. Maurizio Benincasa, prof. Cristiano Cupelli, prof. Amalia Diurni, prof. Federico Ghera, prof. Andrea Longo, prof. Mario Savino, prof. Carlo Sotis, prof. Carlo Bottari.

**Consiglio di redazione:** prof. Domenico Porraro, dott. Massimo Togna, prof. Marco Rizzuti, dott. Antonio Nicodemo, prof. Fabrizia Covino, dott.ssa Emilia Giusti, dott. Paolo Provenzano, prof. Germán M. Teruel Lozano, prof.ssa Benedetta Liberali, dott. Boris Vitiello, prof. Antonio Pérez Miras, prof.ssa Silvia Romboli, dott. Paolo Colasante, dott. Andrea Pisani, dott. Angelo Raffaele Salerno, dott. Caterina Di Costanzo, dott.ssa Eugenia Jona, dott.ssa Daniela Marcello, dott. Leonardo Dani, dott. Giulia Biagioni, dott. Alessandro Fricano, dott. Lorenzo Rodio Nico, dott. Rodrigo Merayo Fernández, dott. Massimiliano Malvicini.

**Contatti:** redazione.dirittoesalute@gmail.com

**Fascicolo n. 2 del 2025**

## GIURISPRUDENZA E COMMENTI

Giorgia Pane, *Ambiente vs clima? La posizione della Corte europea sulla "Terra dei Fuochi" nel caso Cannavacciuolo e altri c. Italia.* p. 163

Lavinia Vizzoni, *Tra nomos e bios: la sentenza costituzionale n. 69 del 2025 e i confini dell'autodeterminazione procreativa monogenitoriale.* p. 179

Stefano Rossi, *Tra diritto e cura: la Corte costituzionale e il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico.* p. 197

Filippo Marchetti, *Trattamenti sanitari obbligatori e garanzie difensive: le coordinate della Corte costituzionale.* p. 211

Rebecca Girani, *La Corte costituzionale e l'art. 579 c.p.: alcune riflessioni a margine della sentenza n. 132 del 2025.* p. 229

## SAGGI

Alessandro Ferrara, *Health for sale. Reflections on ethics, law and welfare.* p. 241

Sara Landini, Emilia Giusti, Giulia Biagioni e Niccolò Pellini, *Per un diritto all'«indipendenza economica»: misure e strumenti innovativi di contrasto alla violenza economica femminile in Italia.* p. 259

Gregorio Pacini, *La vulnerabilità nel paradigma del diritto delle successioni: prospettive evolutive dell'attuale illusione della forma olografa testamentaria.* p. 281

## RECENSIONI

Marco Rizzuti, *Recensione a G. MARCHETTI, La volontà procreativa. Profili evolutivi nel fenomeno generativo naturale e medicalmente assistito, Bari, 2025,* p. 303



## **Ambiente vs clima? La posizione della Corte europea sulla “Terra dei Fuochi” nel caso *Cannavacciuolo e altri c. Italia*.**

**di Giorgia Pane\***

Abstract EN: The *Cannavacciuolo and Others v. Italy* judgment (ECtHR, 2025) marks the first finding of a violation of Article 2 ECHR—the right to life—in connection with large-scale environmental pollution. By recognising Italy’s failure to prevent the lethal effects of chronic exposure to toxic waste, the Court implicitly applied a precautionary approach, shifting from a reactive to a preventive understanding of human rights protection.

However, the decision also exposes structural limits. The Court maintained a restrictive view on associations’ standing and failed to adopt an ecosystemic understanding of environmental harm, continuing to separate pollution from climate-related risks. Drawing on the separate opinions and comparing the case to UN and Inter-American jurisprudence, the paper argues that the dual framework of Articles 2 and 8 remains conceptually and practically inconsistent. It concludes that *Cannavacciuolo* advances precaution but misses the opportunity to articulate a coherent, ecocentric model of human rights protection under the European Convention

Abstract IT: Il contributo analizza la recente sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia* della Corte europea dei diritti dell’uomo, primo caso in cui Strasburgo riconosce una violazione dell’articolo 2 CEDU in relazione ad episodi di grave inquinamento ambientale. La sentenza apre spazi interpretativi rilevanti sul legame tra diritto alla vita e tutela dell’ambiente, ma evidenzia al contempo alcune criticità sul piano dell’accesso alla giustizia, della legittimazione ad agire delle associazioni e dell’approccio sostanziale adottato. In particolare, il commento sottolinea l’occasione mancata da parte della Corte di adottare una prospettiva pienamente ecosistemica, limitandosi a un’integrazione dell’elemento ambientale che rimane ancorata a modelli individualistici. Alla luce della giurisprudenza europea e comparata – comprese le posizioni del Comitato ONU per i diritti umani e della Corte interamericana – il lavoro discute la possibilità di un’evoluzione del sistema CEDU verso un approccio coerente ai contesti di degrado ambientale.

---

\* Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Università degli studi di Milano.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La sentenza della Corte EDU nel caso *Cannavacciuolo e altri c. Italia*. – 3. Quale futuro per la giurisprudenza ambientale della Corte europea? – 4. Conclusioni.

### 1. Introduzione.

La sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 30 gennaio 2025, rappresenta una decisione di rilievo nel panorama giurisprudenziale europeo in materia ambientale. La Corte, ricorrendo allo strumento della sentenza pilota, per la prima volta riconosce una violazione dell'articolo 2 CEDU in relazione a una situazione di esposizione cronica all'inquinamento, configurando la protezione del diritto alla vita in un contesto di degrado ambientale sistemico. In un momento storico in cui i danni ambientali e climatici si presentano come sfide interconnesse, la pronuncia solleva interrogativi rilevanti sul ruolo del diritto regionale europeo dei diritti umani nella tutela contro rischi ambientali diffusi, incerti e potenzialmente irreversibili.

Il presente commento intende analizzare la portata e i limiti della decisione della Corte, muovendo da una riflessione su alcuni rilevanti aspetti procedurali e sostanziali. In tal senso, si esamina la questione dello *status di vittima* e della *legittimazione delle associazioni*, alla luce dell'interpretazione restrittiva adottata dalla Corte. In secondo luogo, si legge la pronuncia in termini innovativi per quanto attiene all'elaborazione giurisprudenziale del principio di precauzione, come suggerito da una parte della dottrina<sup>1</sup>, che intravede nella sentenza una potenziale apertura verso la tutela dei diritti umani in presenza di rischi ambientali incerti ma gravi.

In chiave critica, si affronta poi la complessa articolazione tra casi ambientali e casi climatici, anche alla luce delle opinioni concorrenti in calce alla sentenza. Il presente commento si concentra in particolare su due profili della decisione: la distinzione – giuridicamente controversa – tra danno ambientale e cambiamento climatico, e il rapporto tra la tutela del diritto alla vita ex articolo 2 e quella, più flessibile, garantita dall'articolo 8 della Convenzione. I riferimenti alla giurisprudenza di altre corti regionali dei diritti umani, come quella interamericana, hanno valore comparativo e servono a evidenziare i limiti strutturali dell'approccio della Corte europea, più che a proporre un modello alternativo in senso stretto.

---

<sup>1</sup> C. HERI, *Vindicating the ECtHR Role in Environmental Matters: Cannavacciuolo and Others v. Italy*, in *Strasbourg Observers*, 11 marzo 2025; S. ZIRULIA, *A New Step in the Greening of the Right to Life. The ECtHR Judgment on the Land of Fires*, in *Verfassungsblog*, 20 febbraio 2025; K. HAMANN, *Cannavacciuolo and Others v. Italy: Towards Applying a Precautionary Approach to the Right to Life*, in *EJIL:Talk!*, 5 marzo 2025.

Attraverso questa analisi, si intendono mettere in luce non solo gli sviluppi giurisprudenziali segnati dal caso *Cannavacciuolo*, ma anche i limiti strutturali che ancora caratterizzano l'approccio della Corte europea alle sfide ambientali contemporanee.

## **2. La sentenza della Corte EDU nel caso *Cannavacciuolo e altri c. Italia*.**

La sezione che segue si propone di analizzare gli snodi principali della sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, soffermandosi tanto sui profili procedurali quanto su quelli sostanziali. Particolare attenzione sarà dedicata ai punti in cui la Corte europea dei diritti umani si colloca in linea di continuità con il proprio orientamento precedente nonché ai passaggi in cui si registrano elementi di discontinuità o potenziale evoluzione rispetto alla giurisprudenza consolidata in materia di diritti umani e tutela dell'ambiente.

### **A. La questione della legittimazione ad agire delle associazioni.**

In via preliminare, la Corte ha analizzato l'ammissibilità del ricorso, concentrando la sua riflessione sull'eventuale riconoscimento del *locus standi* alle cinque associazioni ambientaliste coinvolte. Tale profilo si intreccia con la più ampia tematica dell'accesso alla giustizia ambientale, tradizionalmente soggetto a un'interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza europea.

Sotto questo aspetto, la Corte ha riaffermato un'impostazione prudente, negando alle associazioni ricorrenti la possibilità di essere qualificate come "vittime" ai sensi dell'articolo 34 CEDU. Essa ha ritenuto che non fossero soddisfatti i criteri stringenti elaborati nella propria giurisprudenza per il riconoscimento dello status di "vittima indiretta", richiamando implicitamente la distinzione fra diritti individuali e interessi collettivi<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Il sistema europeo ha finora adottato un approccio molto restrittivo in materia di legittimazione attiva, strettamente connessa allo status di vittima. Possono accedere al contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo solo soggetti – quasi esclusivamente persone fisiche – che rivestano una posizione sostanziale di titolari di diritti. Ai sensi dell'art. 34 CEDU, la Corte ha individuato tre categorie di vittime: dirette, indirette e potenziali. Partendo dalla prima categoria, le vittime "dirette" sono coloro che risultano «personalmente lesi da una presunta violazione» da parte dello Stato (Corte europea dei diritti umani, *Karner c. Austria*, ricorso n. 40016/98, sentenza del 23 luglio 2003, par. 25). Le vittime "indirette" sono soggetti non direttamente colpiti dalla violazione, ma che ne subiscono le conseguenze o hanno un interesse personale e legittimo a vederla cessare (Corte europea dei diritti umani, *Vallianatos e altri c. Grecia*, ricorsi nn. 29381/09 e 32684/09, sentenza del 7 novembre 2013, par. 47). Infine, la categoria delle vittime "potenziali" si riferisce a quei soggetti che forniscono «prove ragionevoli e convincenti» circa l'alta probabilità di una violazione futura che li riguarderebbe personalmente (per tutti, Corte europea dei diritti umani, *Case of Centre for Legal Resources on Behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania*, ricorso n. 47848/08, sentenza del 17 luglio 2014, par. 101). Sul punto, si veda anche A. MARICONDA, *Victim*

Questa impostazione risulta particolarmente restrittiva se confrontata con la recente apertura mostrata nel caso *KlimaSeniorinnen c. Svizzera*, in cui la Corte ha riconosciuto la legittimazione dell'associazione ricorrente in ragione delle "specific features of climate change"<sup>3</sup>, valorizzando l'impossibilità per le singole associate di agire individualmente ed evidenziando il nesso sistemico e intergenerazionale proprio dei danni climatici. Nella sentenza *Cannavacciuolo*, al contrario, la Corte dichiara espressamente di non ritenere applicabile tale approccio, sottolineando che la controversia non riguarda il cambiamento climatico ma una situazione di inquinamento locale e circoscritto<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda gli individui, la sentenza si è inserita nel solco tracciato dal precedente *Cordella e altri c. Italia*, in cui erano stati ammessi i ricorsi di soli sette fra i ventinove ricorrenti individuali, richiedendo che i ricorrenti dimostrassero un legame sufficientemente diretto con l'area di esposizione<sup>5</sup>. Tale chiusura era stata successivamente superata dalla sentenza *Pavlov e altri c. Russia*, nella quale la Corte affermava che il criterio della residenza era solo uno tra i fattori da tenere in considerazione nella valutazione dell'ammissibilità di un ricorso<sup>6</sup>. Da questo punto di vista, la sentenza in esame sembra manifestare un ritorno verso un approccio più tradizionale all'ammissibilità.

Nella sua opinione concorrente, il giudice Krenc – pur concordando con l'esito finale della decisione – ha criticato apertamente l'incoerenza della

---

*Status of Individuals in Climate Change Litigation before the ECtHR*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 3, 2023, 260 ss.

<sup>3</sup> Corte europea dei diritti umani, *VereinKlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera* [GC], ricorso n. 53600/20, sentenza del 9 aprile 2024, par. 498-499. Occorre evidenziare come in quel contesto, le singole ricorrenti abbiano tentato la via dell'azione individuale. Tuttavia, la Corte EDU ha rigettato il ricorso sulla base della necessità di provare un che la vittima sia «subject to a high intensity of exposure to the adverse effects of climate change» e che vi sia «a pressing need to ensure the applicant's individual protection» (par. 487). Sul punto si vedano R. LUPORINI, *Victim Status and Locus Standi Before the European Court of Human Rights in Climate Change Cases: Where Next?*, in *The European Convention of Human Rights Law Review*, 2025, p. 1 ss.; C. HERI, *Climate-Related Vulnerabilities and the European Court of Human Rights: Reimagining Victim Status through Intersectional Thinking*, in *Leiden Journal of International Law*, 2025, p. 1 ss.; L. ACCONCIAMESSA, *Non aprite quella porta: status di vittima e legittimazione ad agire davanti alla Corte europea dei diritti umani in materia climatica*, in *I diritti dell'uomo*, 2025, p. 503 ss.

<sup>4</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, cit., par. 220-222. Sul punto si veda anche *infra* sezione B del presente contributo.

<sup>5</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cordella e altri c. Italia*, ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15, sentenza del 24 gennaio 2019, par. 103-109. In questo caso la Corte aveva escluso 19 dei 180 ricorrenti in ragione del fatto che essi non vivevano nelle città classificate come ad "alto rischio ambientale".

<sup>6</sup> Corte europea dei diritti umani, *Pavlov e altri c. Russia*, ricorso n. 31612/09, sentenza del 11 ottobre 2022. Sul punto si veda anche E. KRAJNYÁK, *Up in Smoke? Victim Status in Environmental Litigation before the ECtHR*, in *EJIL:Talk!*, 14 marzo 2025.

giurisprudenza della Corte su questo punto<sup>7</sup>. Egli ha sottolineato come in molti ordinamenti nazionali le associazioni abbiano piena legittimazione ad agire in materia ambientale, in ragione del carattere diffuso e collettivo degli interessi ambientali. Impedire sistematicamente a tali soggetti di accedere alla Corte vanifica, a suo giudizio, gli sforzi nazionali e internazionali per garantire un accesso effettivo alla giustizia ambientale<sup>8</sup>. Krenc mette inoltre in evidenza i vantaggi pratici delle azioni associative, quali l'efficienza procedurale, l'economia di risorse giudiziarie, la maggiore efficacia nella rappresentazione degli interessi diffusi e la coerenza con il principio di sussidiarietà<sup>9</sup>. A suo avviso, in virtù del principio in base al quale l'accesso alla giustizia deve essere "pratico ed effettivo" e non meramente teorico, come affermato dalla stessa Corte EDU nella sua giurisprudenza, sarebbe opportuno ripensare le barriere procedurali poste contro le azioni promosse davanti alla Corte EDU dalle organizzazioni della società civile.

Pur ribadendo la distinzione tra il piano processuale della legittimazione ad agire e quello sostanziale dello status di vittima, il giudice Krenc lancia un monito alla Corte: una chiusura eccessiva nei confronti delle associazioni ambientali rischia di limitarne il ruolo di "cani da guardia" dell'interesse pubblico e di svuotare di contenuto l'effettività della protezione convenzionale in materia ambientale.

### **B. Inquinamento ambientale e approccio precauzionale.**

Dal punto di vista sostanziale, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto una violazione dell'articolo 2 della CEDU, per quanto attiene agli obblighi positivi ivi contenuti. È la prima volta che la Corte riconosce una violazione dell'articolo 2 per un caso di inquinamento ambientale su larga scala<sup>10</sup>.

In particolare, la Corte ha riconosciuto che lo Stato italiano non ha assolto adeguatamente all'obbligo positivo di salvaguardare la vita dei cittadini esposti ai gravissimi effetti dell'inquinamento nella "Terra dei Fuochi"<sup>11</sup>. Tale obbligo, come richiamato dai giudici coerentemente con la giurisprudenza costante

---

<sup>7</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, cit., Opinione concorrente del giudice Krenc, par. 10.

<sup>8</sup> *Idem*, par. 11.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> In altre circostanze la Corte europea aveva applicato l'articolo 2 per violazioni *connesse* all'ambiente, ma si trattava per lo più di disastri ambientali (Corte europea dei diritti umani, *Öneryıldız c. Turchia*, ricorso n. 48939/99, sentenza del 30 novembre 2004, sulla responsabilità dello Stato per i decessi causati da un'esplosione di metano; Corte europea dei diritti umani, *Budayeva e altri c. Russia*, ricorsi nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02, 15343/02, sentenza del 20 marzo 2008, sulla responsabilità dello Stato per la manutenzione inadeguata di un'infrastruttura di difesa contro le colate di fango e per l'omessa istituzione di un sistema di allerta).

<sup>11</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, cit., parr. 390-391.

della Corte, si applica *a fortiori* in presenza di attività intrinsecamente pericolose, come quella consistente nella raccolta e smaltimento dei rifiuti<sup>12</sup>. In termini ancora generali, si ricorda che l'attivazione degli obblighi positivi ai sensi dell'articolo 2 presuppone un rischio alla vita connotato da elementi rigorosi di gravità e prossimità, conformemente ai criteri consolidati nella propria giurisprudenza. Infatti, tale rischio dev'essere *reale e imminente* per far scattare l'applicabilità dell'articolo 2. Sulla base di una giurisprudenza consolidata, i due requisiti si dettagliano nella maniera seguente: "reale" è un rischio «serious, genuine and sufficiently ascertainable», mentre la "imminenza" si ricava dalla prossimità temporale e/o fisica<sup>13</sup>. In questo senso, la Corte sembra ampliare in modo sottile ma significativo la nozione di imminenza, includendovi anche i rischi ambientali di tipo cronico e progressivo.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che lo Stato fosse pienamente a conoscenza del livello di inquinamento nella "Terra dei Fuochi" e delle sue possibili conseguenze sulla salute pubblica. Il carattere delittuoso delle attività che hanno originato tale situazione – per quanto rilevante ai fini del contesto fattuale – non attenua, ma anzi rafforza l'obbligo dello Stato di predisporre adeguati meccanismi di prevenzione e controllo<sup>14</sup>. La difficoltà di contrastare condotte criminali, osserva la Corte, non può giustificare l'inerzia amministrativa. In tal senso, il rischio è considerato sia reale che imminente.

La pronuncia introduce, in questo quadro, un elemento di novità rilevante. Al paragrafo successivo, e rievocando apertamente l'approccio precauzionale<sup>15</sup>, afferma che in ragione del fatto che il rischio era noto da molto tempo, la circostanza che non ci fosse certezza scientifica riguardo alle conseguenze che tale inquinamento avrebbe avuto sulla salute delle persone che abitavano in quella zona non è sufficiente ad esimere lo Stato dal suo

---

<sup>12</sup> Corte europea dei diritti umani, *Öneryıldız c. Turchia*, cit., par. 71.

<sup>13</sup> Si veda Corte europea dei diritti umani, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., parr. 511-12, e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Talvolta considerata un principio, talaltra un approccio, la precauzione è definita dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio nella maniera seguente: «In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale». Sul punto si vedano, *inter alia*, N. DE SADELEER, *Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules*, 2<sup>nd</sup> edition, Oxford, 2002; L. PINESCHI, "I principi del diritto internazionale dell'ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela dell'ambiente come common concern", in R. FERRARA, M. A. SANDULLI (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Milano, 2014, 93 ss. Sullo status consuetudinario del principio di precauzione, Tribunale internazionale del diritto del mare, *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area*, Parere consultivo del 1° febbraio 2011 (cd. *Seabed Mining Opinion*).

dovere di agire<sup>16</sup>. Si tratta di una applicazione del principio precauzionale mancata nei casi climatici del 2024 e precedentemente menzionata dalla Corte solo brevemente nel caso *Tătar c. Romania*<sup>17</sup>.

Sull'adeguatezza delle misure prese dallo Stato italiano, pur riconoscendo gli sforzi delle autorità italiane e tenendo conto della complessità delle attività di valutazione d'impatto ambientale, la Corte ha tuttavia sottolineato come lo strumento previsto per l'espletamento di tale valutazione sia stato adottato con ritardo e che, a otto anni dalla sua entrata in vigore, non fosse ancora stata effettuata alcuna valutazione per alcuni dei terreni individuati, mentre i progressi relativi ad altri risultavano estremamente lenti<sup>18</sup>. Infatti, secondo la documentazione presentata dal Governo, nel 2021 vi erano ancora aree rientranti nelle categorie di rischio identificate per le quali i test si trovavano in una fase preliminare, nonché altre aree per le quali non erano ancora stati avviati né la classificazione né i test.

A questo riguardo, la Corte ritiene che le autorità non abbiano agito con la diligenza loro richiesta in relazione alla loro competenza.

La Corte ha inoltre criticato l'assenza di un approccio sistematico e coordinato nell'identificazione e nel monitoraggio dell'inquinamento ambientale<sup>19</sup>, e ha rilevato l'assenza di una strategia di comunicazione pubblica adeguata e accessibile sui rischi per la salute, ritenendo insufficienti le iniziative frammentarie intraprese<sup>20</sup>.

Particolarmente rilevante è il fatto che informazioni chiave, già comunicate al Parlamento nel 1997, siano rimaste coperte dal segreto di Stato fino al 2013<sup>21</sup>, nonostante il principio secondo cui gli Stati devono garantire l'accesso effettivo alle informazioni ambientali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di trasparenza<sup>22</sup>. La Corte ha dunque concluso che l'Italia ha violato l'articolo 2 CEDU per non aver agito con la dovuta diligenza nel contenere il rischio ambientale e nell'assicurare un'informazione adeguata alla

---

<sup>16</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, cit., par. 391.

<sup>17</sup> Corte europea dei diritti umani, *Tătar c. Romania*, ricorso n. 67021/01, sentenza del 27 gennaio 2009, par. 120: «[...] En ce sens, la Cour rappelle l'importance du principe de précaution (consacré pour la première fois par la Déclaration de Rio), qui "a vocation à s'appliquer en vue d'assurer un niveau de protection élevée de la santé, de la sécurité des consommateurs et de l'environnement, dans l'ensemble des activités de la Communauté"». Sul punto si veda anche K. HAMANN, *Cannavacciuolo and Others v Italy: Towards Applying a Precautionary Approach to the Right to Life*, in *EJIL:Talk!*, 5 marzo 2025.

<sup>18</sup> *Idem*, par. 403.

<sup>19</sup> *Idem*, par. 398-410.

<sup>20</sup> *Idem*, par. 454-457.

<sup>21</sup> *Idem*, par. 458.

<sup>22</sup> Si vedano, *ex multis*, Corte europea dei diritti umani, *Guerra e altri c. Italia*, ricorso n. 14967/89, sentenza del 19 febbraio 1998; Corte europea dei diritti umani, *Brincat e altri c. Malta*, ricorsi nn. 60908/11 e altri, sentenza del 24 luglio 2014.

popolazione esposta<sup>23</sup>. Ha considerato assorbito il punto sulla violazione dell'articolo 8 CEDU.

Un ulteriore elemento distintivo della sentenza è la sua qualificazione come “sentenza pilota”, la prima in materia ambientale<sup>24</sup>. Tale procedura – utilizzata di norma per affrontare problemi strutturali o sistemici che generano ricorsi seriali – è stata adottata in considerazione del carattere persistente e diffuso della crisi della “Terra dei Fuochi”. In questo senso, la Corte EDU, pur ribadendo il carattere essenzialmente dichiarativo delle proprie pronunce, ha ritenuto opportuno indicare alcune misure generali che lo Stato dovrebbe adottare per rispondere in modo sistemico al fenomeno della “Terra dei Fuochi”<sup>25</sup>. Anzitutto, ha sollecitato l'elaborazione di una strategia complessiva, coordinata a tutti i livelli istituzionali, che integri le misure esistenti o previste, comprensiva di: mappatura e bonifica dei siti contaminati, valutazione dell'impatto sanitario, gestione del rischio e repressione dei reati ambientali<sup>26</sup>. Inoltre, ha raccomandato l'istituzione di un meccanismo indipendente di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle misure, con partecipazione della società civile e pubblicazione trasparente dei risultati<sup>27</sup>.

Il riconoscimento di questa dimensione “sistemica” distingue la pronuncia da casi precedenti come i casi *Cordella* e *KlimaSeniorinnen*, nei quali la Corte aveva evitato di attivare il meccanismo pilota: nel primo caso, a causa delle “complessità tecniche” delle misure necessarie<sup>28</sup>; nel secondo, similmente, rimarcando «the complexity and the nature of the issues involved, the Court is

---

<sup>23</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, cit., par. 465.

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento della Corte, la procedura di “sentenza pilota” (*pilot judgment procedure*) è utilizzata per individuare e affrontare violazioni strutturali o sistemiche che generano un numero elevato di ricorsi simili. La prima applicazione risale al caso *Broniowski c. Polonia* [GC], ricorso n. 31443/96, sentenza del 22 giugno 2004, relativo alla restituzione di beni, ed è stata successivamente impiegata in materie eterogenee, tra cui condizioni carcerarie e durata irragionevole dei procedimenti, ma mai prima d'ora in ambito ambientale. Sul punto si vedano A. CANNONE, *La sentenza “Cannavacciuolo e altri c. Italia” del 2025 e il ricorso alla procedura di sentenza pilota in caso di violazioni di tipo sistemico in materia ambientale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2025, p. 393 ss.; J. SOMMARDAL, *A Landmark Judgment: Three Crucial Aspects of Cannavacciuolo and Others v. Italy*, in *ECHR Blog*, 4 febbraio 2025. Per un'analisi di tali procedure, si veda F. PALOMBINO, *La «procedura di sentenza pilota» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, 91 ss.

<sup>25</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, cit., parr. 493 ss.

<sup>26</sup> *Idem*, parr. 494-498. Tale strategia dovrà prevedere scadenze temporali chiare e un'allocazione delle risorse coerente. La Corte ha sottolineato l'importanza della **bonifica immediata** delle aree inquinate e la necessità di dati aggiornati e centralizzati, superando la frammentarietà che aveva ostacolato anche le indagini parlamentari.

<sup>27</sup> *Idem*, parr. 499-500. Sul punto, ha ribadito la violazione dell'obbligo di informazione ambientale, invitando lo Stato a creare una **piattaforma pubblica e accessibile** che raccolga tutte le informazioni relative al fenomeno e alle azioni intraprese.

<sup>28</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cordella e altri c. Italia*, cit., par. 180.

unable to be detailed or prescriptive as regards any measures to be implemented in order to effectively comply with the present judgment»<sup>29</sup>. Tale scelta suggerisce un'evoluzione nella consapevolezza istituzionale della Corte rispetto alla necessità di affrontare i danni ambientali non come eventi isolati, ma come manifestazioni di un deficit strutturale di governance e di tutela dei diritti.

Tale pronuncia rappresenta, almeno in apparenza, un passo inedito nella giurisprudenza della Corte, segnando la prima volta in cui l'esposizione ambientale cronica viene direttamente collegata al diritto alla vita e in cui il principio precauzionale trova un'applicazione esplicita nel contesto della Convenzione. Il ragionamento della Corte sembra infatti tenere conto dei rischi ambientali non solo in chiave reattiva, ma anche preventiva, riconoscendo la rilevanza di esposizioni prolungate e di incertezze scientifiche. Si potrebbe intravedere, in ciò, l'avvio di un potenziale cambio di paradigma nella giurisprudenza ambientale della Corte: una tutela dei diritti umani che non si fonda più esclusivamente su danni accertati, ma che si apre a minacce sistemiche, latenti e complesse. Tale evoluzione, pur non rappresentando una novità assoluta nel sistema della Convenzione – dove un simile approccio è già stato adottato in ambiti come la violenza domestica o la prevenzione del terrorismo<sup>30</sup> – assume qui rilievo specifico, in quanto estende la logica precauzionale al campo dei rischi ambientali diffusi. Tuttavia, resta da chiedersi se tale apertura sia sufficiente a superare i limiti strutturali dell'approccio finora dominante, ancora fortemente incentrato sull'individuo e privo di un'autentica prospettiva ecosistemica.

### **3. Quale futuro per la giurisprudenza ambientale della Corte europea?**

Alla luce di queste aperture interpretative, resta tuttavia necessario interrogarsi in modo critico sul futuro della giurisprudenza ambientale della Corte europea. In particolare, due nodi appaiono centrali: da un lato, le persistenti ambiguità e difficoltà applicative connesse al diritto alla vita, soprattutto in contesti di esposizione ambientale cronica e rischi sistemici; dall'altro, la distinzione – sempre più fragile, anche alla luce degli sviluppi scientifici e teorici – fra protezione dell'ambiente e tutela del clima.

#### **A. Ambiente e diritto alla vita in Europa e altrove<sup>31</sup>.**

---

<sup>29</sup> Corte europea dei diritti umani, *VereinKlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, cit., par. 657.

<sup>30</sup> Corte europea dei diritti umani: *Opuz c. Turchia*, ricorso n. 33401/02, sentenza del 9 giugno 2009; *Kurt c. Austria* [GC], ricorso n. 62903/15, sentenza del 15 giugno 2021; *Osman c. Regno Unito*, ricorso n. 23452/94, sentenza del 28 ottobre 1998; *Finogenov e altri c. Russia*, ricorsi nn. 18299/03 e 27311/03, sentenza del 20 dicembre 2011.

<sup>31</sup> L'analisi comparata della giurisprudenza di altre corti e organi internazionali consente di valutare la coerenza sistemica e l'evoluzione del diritto alla vita in chiave ambientale. Essa è

La giurisprudenza della Corte EDU in materia ambientale si è storicamente sviluppata in maniera particolarmente prolifica sotto l'ombrello dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare, piuttosto che attraverso l'articolo 2, che impone una soglia probatoria più elevata.

Già nel caso *Guerra e altri c. Italia*<sup>32</sup>, la Corte europea ravvisava una violazione dell'articolo 8 a causa degli effetti diretti delle emissioni tossiche sulla vita privata degli abitanti di Manfredonia, sottolineando il profilo procedurale delle violazioni legate all'ambiente, ovvero l'obbligo positivo dello Stato di fornire informazioni chiare e tempestive alla popolazione in merito ai rischi derivanti da un impianto chimico nelle vicinanze. Successivamente, nel caso *Tătar c. Romania*<sup>33</sup>, la Corte confermava l'importanza dell'accesso all'informazione ambientale nei casi ad alto rischio, richiamando esplicitamente i principi del diritto internazionale dell'ambiente: la Dichiarazione di Stoccolma, la Dichiarazione di Rio, la Convenzione di Aarhus e la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia. In questa pronuncia, la Corte affermava che, per attivare gli obblighi positivi degli Stati, non è necessario dimostrare un nesso causale diretto e rigoroso, ma è sufficiente accertare un rischio grave e sostanziale<sup>34</sup>. Tale criterio della prevedibilità del rischio si riflette anche nella giurisprudenza sul diritto alla vita (articolo 2), dove in più occasioni la Corte ha sottolineato il dovere degli Stati di predisporre piani adeguati ad evitare la perdita di vite umane in caso di incidenti prevedibili<sup>35</sup>.

L'articolo 2, pur offrendo una protezione più pregnante, comporta l'onere di superare una soglia più alta in termini probatori, come confermato anche dalla giurisprudenza dei *treaty bodies* delle Nazioni Unite. A titolo esemplificativo, nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda* il Comitato per i diritti umani ha affrontato per la prima volta in modo diretto la connessione tra cambiamento climatico e diritto alla vita<sup>36</sup>. L'autore del ricorso, cittadino del Kiribati, aveva richiesto lo status di rifugiato in Nuova Zelanda in quanto l'innalzamento del livello del mare rendeva la sua isola d'origine inabitabile. Sebbene il Comitato avesse riconosciuto la concretezza dei rischi ambientali legati al cambiamento climatico, non ha accolto il ricorso, ritenendo che il pericolo di un danno irreparabile non fosse sufficientemente imminente (entro 10-15 anni), e

---

particolarmente utile nel commento alla sentenza *Cannavacciuolo*, che cita esplicitamente il caso *Portillo Cáceres* e richiama la giurisprudenza interamericana quale riferimento interpretativo.

<sup>32</sup> Corte europea dei diritti umani, *Guerra e altri c. Italia*, cit.

<sup>33</sup> Corte europea dei diritti umani, *Tătar c. Romania*, cit.

<sup>34</sup> *Idem*, par. 107.

<sup>35</sup> Si vedano i già citati Corte europea dei diritti umani, *Budayeva c. Russia*, cit.; e Corte europea dei diritti umani, *Öneryıldız c. Turchia*, cit.

<sup>36</sup> Comitato per i diritti umani, *Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda*, comunicazione n. 2728/2016, decisione del 24 ottobre 2019 (UN Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016).

dunque non superasse la soglia richiesta dall'articolo 6 del Patto sui diritti civili e politici (ICCPR)<sup>37</sup>. Il diritto alla vita in relazione al cambiamento climatico è stato quindi evocato ma non applicato, a causa della mancata sussistenza di un danno grave e immediato.

In senso evolutivo, pur mantenendosi nei confini dettati dai casi di inquinamento, nel caso *Cannavacciuolo e altri c. Italia* la Corte EDU ha ritenuto superata la soglia dell'articolo 2, accertando una violazione del diritto alla vita per l'esposizione degli abitanti della Terra dei Fuochi a rischi letali, rafforzando così l'approccio precauzionale in parte emerso in giurisprudenza. Tale impostazione è coerente con l'evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani, come testimoniato dal caso *Portillo Cáceres e altri c. Paraguay* – citato dalla Corte europea nel caso in esame – nel quale il Comitato per i diritti umani riconosceva una violazione del diritto alla vita in relazione all'inquinamento ambientale provocato dall'uso massiccio di pesticidi da parte di aziende agricole industriali<sup>38</sup>. In quel caso, il Comitato riscontrava altresì una violazione dell'articolo 17 del Patto (diritto alla vita privata e familiare), in linea con le pronunce della Corte EDU, sottolineando come la perdita di un familiare si connettesse anche alla perdita di accesso alle risorse naturali da cui gli autori traevano sostentamento<sup>39</sup>.

Una simile evoluzione si riflette nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani, che con il Parere consultivo OC-23/17 ha sancito l'esistenza di un diritto autonomo a un ambiente sano, distinto dal contenuto ambientale derivante dalla protezione di altri diritti<sup>40</sup>. In questo parere, la Corte ha riconosciuto che le componenti della natura possono essere tutelate in quanto portatrici di un interesse giuridico proprio, in considerazione della loro importanza «to the other living organisms with which we share the planet that also merit protection in their own right»<sup>41</sup>. Tale approccio è stato ribadito nel caso *La Oroya c. Perú*, dove la Corte ha individuato tanto i componenti procedurali (accesso all'informazione, partecipazione, accesso alla giustizia) quanto quelli sostanziali (aria, acqua, cibo, ecosistemi, clima sicuri) del diritto a un ambiente sano, riaffermando l'obbligo degli Stati di proteggere la natura non solo per la sua utilità per gli esseri umani, ma anche per il valore intrinseco che essa possiede<sup>42</sup>. In questo

---

<sup>37</sup> *Idem*, par. 9.11.

<sup>38</sup> Comitato per i diritti umani, *Portillo Cáceres e altri c. Paraguay*, comunicazione n. 2751/2016, decisione del 20 settembre 2019 (U.N. Doc. CCPR/C/126/D/2751/2016).

<sup>39</sup> *Idem*, par. 7.8.

<sup>40</sup> Corte interamericana dei diritti umani, *The Environment and Human Rights (State Obligations in Relation to the Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity – Interpretation and Scope of Articles 4(1) and 5(1) of the American Convention on Human Rights)*, Parere consultivo OC-23/17 del 15 novembre 2017.

<sup>41</sup> *Idem*, par. 62.

<sup>42</sup> Corte interamericana dei diritti umani, *Case of La Oroya Population v. Peru*, sentenza del 27 novembre 2023, par. 118.

caso, la Corte ha anche evidenziato l'applicazione di standard rafforzati di diligenza, specie quando la tossicità delle sostanze impiegate è consolidata, principi adottati in parte anche nella sentenza *Cannavacciuolo*<sup>43</sup>.

### **B. L'opportunità mancata per un approccio ecosistemico.**

Sebbene la sentenza in esame si configuri come un indubbio passo in avanti della giurisprudenza della Corte EDU in materia ambientale, permangono tuttavia degli aspetti critici che avanzano una ricostruzione del ragionamento della Corte ancora legato a principi individualistici e derivativi del rapporto tra diritti umani e ambiente. Alcuni di questi aspetti sono già stati menzionati in relazione al *locus standi* e allo status di vittima delle associazioni, ma una riflessione complessiva può essere fatta anche sull'approccio che i giudici di Strasburgo adottano in relazione agli standard "sostanziali".

In questa prospettiva, l'opinione concorrente del giudice Krenc, già richiamata in precedenza, assume rilievo non tanto per la sua portata innovativa, quanto per la chiarezza con cui mette in discussione la distinzione artificiosa operata dalla Corte tra *inquinamento ambientale* e *cambiamento climatico*. Ad avviso del giudice, entrambi i fenomeni coinvolgono il diritto a un ambiente sano e condividono caratteristiche comuni quali la diffusività, l'incertezza scientifica e la portata intergenerazionale, che ne rendono inopportuna una separazione concettuale<sup>44</sup>. Krenc richiama inoltre la Dichiarazione di Reykjavík del 2023, la quale sottolinea la necessità di risposte integrate alla crisi ecologica globale – comprendente cambiamento climatico, inquinamento e perdita di biodiversità – in un'ottica coerente con la protezione dei diritti umani<sup>45</sup>.

In questo senso, occorre richiamare l'opinione parzialmente concorrente del giudice Serghides e la sua teoria di un "sub-diritto" all'ambiente sano. Tale ricostruzione trova un primo riferimento nell'opinione concorrente del giudice Serghides a margine del caso *Pavlov e altri c. Russia*, dove egli aveva sostenuto l'esistenza di un sub-diritto all'ambiente sano ricompreso nell'articolo 8 CEDU, facendo leva sull'interpretazione dinamica della Convenzione, secondo la dottrina del "living instrument" e quella degli obblighi positivi<sup>46</sup>.

Nella successiva opinione (parzialmente) concorrente in *Cannavacciuolo*, egli estende tale sub-diritto anche all'articolo 2, affermando implicitamente la

---

<sup>43</sup> *Idem*, par. 333 ss.

<sup>44</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, cit., Opinione concorrente del giudice Krenc, par. 6 ss.

<sup>45</sup> *Idem*, par. 7. La Dichiarazione è consultabile al seguente indirizzo [www.edoc.coe.int](http://www.edoc.coe.int).

<sup>46</sup> Corte europea dei diritti umani, *Pavlov e altri c. Russia*, cit., Opinione concorrente del giudice Serghides.

sua natura trasversale<sup>47</sup>. Tuttavia, tale impostazione solleva rilevanti perplessità teoriche: non è sostenibile che un sub-diritto possa radicarsi contestualmente in norme con soglie applicative e requisiti probatori profondamente diversi. Se, infatti, si ammette che l'articolo 2 "assorba" le violazioni più gravi dell'articolo 8, si rischia di rendere inapplicabile la componente ambientale proprio in quei contesti in cui la flessibilità interpretativa dell'articolo 8 è invece cruciale per affrontare la complessità e la gradualità del danno ecologico. Al contrario, l'articolo 2, con i suoi standard di "rischio reale e imminente", difficilmente si presta a catturare l'essenza sistemica e intertemporale delle lesioni ambientali.

Come rilevato anche nella decisione al caso *Kyrtatos c. Grecia*, neppure l'articolo 8 riconosce un diritto autonomo a un ambiente salubre. Proprio questa ambiguità mostra, a parere di chi scrive, la necessità di un quadro concettuale più coerente, capace di superare la frammentazione interpretativa e di evitare il ricorso a costruzioni teoriche ibride o forzate. L'assenza, nella CEDU, di una norma equivalente all'articolo 26 della Convenzione americana – che consente alla Corte interamericana di ricavare un diritto autonomo a un ambiente sano – non esclude tuttavia la possibilità di un'evoluzione *interna* della giurisprudenza europea verso un approccio ecosistemico, inteso non come nuova categoria di diritto, ma come *metodo interpretativo* capace di valorizzare la dimensione collettiva e intertemporale delle lesioni ambientali.

La sentenza *Cannavacciuolo*, come evidenziato anche dal giudice Krenc, non fornisce una spiegazione convincente circa la presunta differenza tra danni da inquinamento ambientale e quelli derivanti dal cambiamento climatico. L'approccio ecosistemico, che li considera manifestazioni interconnesse di una crisi comune, è assente dalla motivazione della Corte, che continua invece a trattare queste categorie separatamente.

In definitiva, due considerazioni si impongono. In primo luogo, si può riconoscere, con il giudice Serghides, che l'articolo 8 CEDU – nella sua interpretazione evolutiva – sia ormai generalmente inteso come comprensivo di una componente ambientale, nella misura in cui la degradazione dell'ambiente incide sulla vita privata e familiare delle persone, sulla loro salute e sul loro benessere. Tuttavia, estendere questa componente anche all'articolo 2, come proposto nell'opinione parzialmente concorrente in *Cannavacciuolo*, risulta teoricamente problematico e sistematicamente incoerente. L'articolo 2, che tutela il diritto alla vita, si fonda su standard di applicazione più rigidi e stringenti, incentrati sul rischio "reale e imminente" per la sopravvivenza dell'individuo. A parere di chi scrive, l'inserimento del sub-diritto ambientale in questa disposizione rischia non solo di generare confusione interpretativa, ma anche di creare una soglia probatoria troppo elevata per la tutela effettiva delle situazioni ambientali più complesse, che

---

<sup>47</sup> Corte europea dei diritti umani, *Cannavacciuolo e altri c. Italia*, cit., Opinione parzialmente concorrente parzialmente dissenziente del giudice Serghides.

raramente si traducono in danni immediati o diretti, ma si manifestano invece in forma diffusa, progressiva e intergenerazionale. In questo senso, l'idea di un sub-diritto "trasversale" o indistinto tra l'articolo 2 e l'articolo 8 indebolisce, piuttosto che rafforzare, la protezione dei diritti umani in chiave ambientale, svuotando di significato la specificità funzionale di ciascuna norma.

In definitiva, la pronuncia offre un importante laboratorio per riflettere sulla compatibilità di un approccio ecosistemico con l'attuale architettura della CEDU. Tale approccio non implicherebbe necessariamente l'introduzione di un diritto autonomo all'ambiente salubre – soluzione che molti Stati membri continuano a osteggiare – ma una diversa modalità di lettura sistemica della Convenzione. L'ambiente, in questa prospettiva, non è soltanto lo sfondo delle violazioni dei diritti umani, bensì il tessuto connettivo da cui tali diritti traggono significato e condizioni di effettività.

Riconoscere questa interdipendenza non comporta una rivoluzione normativa, ma un'evoluzione interpretativa coerente con la tradizione del "living instrument": un'interpretazione capace di far fronte alla crisi ecologica globale senza tradire, ma anzi rinnovare, la vocazione originaria della Convenzione alla tutela effettiva della vita e della dignità umana.

#### **4. Conclusioni.**

La sentenza *Cannavacciuolo e altri c. Italia* costituisce un passaggio significativo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia ambientale, ma lascia aperte diverse questioni cruciali. Da un lato, il riconoscimento della qualità di vittima in capo ai ricorrenti rappresenta un'evoluzione positiva nel contesto delle violazioni ambientali diffuse, superando in parte le rigidità precedenti. Tuttavia, l'esclusione di coloro che non vivono nelle aree considerate "a rischio" pone altrettanta criticità. Inoltre, il rigetto della legittimazione delle associazioni evidenzia una continua resistenza della Corte ad accogliere pienamente la dimensione collettiva e rappresentativa della tutela ambientale. Questo aspetto si ricollega alla persistente – e ingiustificata – differenziazione fra i casi ambientali e i casi climatici.

Infatti, sebbene il riconoscimento della violazione dell'articolo 2 rifletta una evoluzione verso un approccio precauzionale del rapporto fra diritto alla vita e diritti ambientali, il mancato riconoscimento del *locus standi* alle associazioni e il fatto che l'articolo 8 sia stato ritenuto assorbito dall'articolo 2 impedisce alla Corte di sviluppare in modo più articolato il potenziale evolutivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare in chiave ambientale.

Da questo punto di vista, la sentenza *Cannavacciuolo* si ferma a metà strada. Pur riconoscendo la gravità del degrado ambientale e adottando la forma della sentenza pilota per gestire una situazione di rischio diffuso e strutturale, la Corte non abbandona la logica dell'interferenza individuale. Ciò riflette una

tensione di fondo tra due esigenze contrapposte: da un lato, l'evoluzione verso un diritto vivente più sensibile alla complessità sistemica della crisi ecologica; dall'altro, la necessità di evitare un incremento incontrollato dei ricorsi, che spiega la prudenza nel riconoscere legittimazione ad attori collettivi e nell'ampliare la portata degli obblighi positivi.

In conclusione, la sentenza *Cannavacciuolo* si presenta come innovativa su alcuni punti – l'approccio precauzionale e il riconoscimento del legame esistente fra diritto alla vita e situazioni di inquinamento grave e strutturale – ma tradisce ancora un approccio frammentario e individualistico alla tutela ambientale nel quadro europeo.



## **Tra *nomos* e *bios*: la sentenza costituzionale n. 69 del 2025 e i confini dell'autodeterminazione procreativa monogenitoriale.**

**di Lavinia Vizzoni\***

Abstract EN: Judgment No. 69 of 22 May 2025 of the Constitutional Court addresses the issue of access to assisted reproductive technologies (ART) by single women, confirming the legitimacy of the restriction laid down in Article 5 of Law No. 40 of 2004, which limits access to heterosexual couples, both married or cohabiting. In declaring the constitutional challenges unfounded, the Court reaffirms the legislature's discretion in defining the prerequisites for access to ART and identifies the interest of the future child – interpreted through the lens of the precautionary principle – as an intrinsic limit to individual procreative self-determination. The paper offers a critical analysis of the decision, highlighting its tensions with other contemporary rulings (in particular, Judgment No. 68 of 2025 concerning intentional same-sex parenthood) and with the broader jurisprudential evolution that has progressively expanded reproductive freedoms. The reflection ultimately focuses on the peculiar features of this “denied singularity,” underscoring the persistent asymmetry between the “hyper-protection” of the potential child and the recognition of the plurality of family models, which has already been widely affirmed in contemporary private and constitutional law.

Abstract IT: La sentenza n. 69 del 22 maggio 2025 della Corte costituzionale affronta il tema dell'accesso alle tecniche di PMA da parte della donna *single*, confermando la legittimità della limitazione prevista dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004 alle sole coppie eterosessuali, coniugate o conviventi. Nel dichiarare l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte, la Corte riafferma la discrezionalità del legislatore nella definizione dei presupposti di accesso alla PMA e individua nell'interesse del futuro nato – declinato in chiave di principio di precauzione – un limite intrinseco all'autodeterminazione procreativa individuale.

Il contributo analizza criticamente la decisione, evidenziando le tensioni con altre pronunce coeve (in particolare la sentenza n. 68 del 2025 in tema di genitorialità intenzionale omosessuale) e con l'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato le libertà procreative. La riflessione si sofferma infine sulle peculiarità di questa “singolarità negata”, mettendo in

---

\* Professoressa associata di Diritto Privato, Università di Pisa.

luce la persistente asimmetria tra la “iper-tutela” del minore potenziale e il riconoscimento della pluralità dei modelli familiari, già ampiamente avvenuto nel diritto privato e costituzionale contemporaneo.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il *decisum* all’interno del quadro normativo di riferimento. – 3. Le peculiarità della “singolarità” negata. – 4. L’antinomia delle sentenze “gemelle diverse” nn. 68 e 69 del 2025. – 5. Dal miglior interesse del minore al miglior modello genitoriale: prospettive critiche sull’esclusione della monogenitorialità elettiva. – 5.1 L’iper-rilievo del *best interest of the child*. – 6. Conclusioni: fra necessità di riassetto sistematico e prospettive future.

### 1. Premessa.

Con la sentenza n. 69 del 22 maggio 2025<sup>1</sup>, la Corte costituzionale è tornata a confrontarsi con le intricate questioni, al contempo giuridiche ed etiche, che da tempo animano il dibattito sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), soffermandosi, in questa occasione, sul profilo specifico concernente la possibilità di accesso alle relative tecniche da parte della donna non coniugata e priva di un *partner*.

La pronuncia – la quale, lo si anticipa sin da subito, all’esito al giudizio, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo esame – si inserisce nel solco delle decisioni con cui il Giudice delle leggi, pur non disconoscendo l’evoluzione del costume sociale e il mutamento dei modelli familiari, continua a presidiare l’impianto normativo della legge 19 febbraio 2004, n. 40, attraverso una lettura costituzionalmente orientata ma rispettosa dell’opzione legislativa di fondo<sup>2</sup>. Ne discende il peculiare interesse

---

<sup>1</sup> Il cui testo integrale è reperibile nel sito ufficiale della Consulta: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>2</sup> Fra queste, v. Corte cost., 8. maggio 2009, n. 151, in *Fam. e dir.*, 2009, 761 ss., che ha dichiarato l’illegittimità del limite di tre embrioni e dell’obbligo di unico impianto, restituendo al medico la valutazione clinica del caso, con nota di M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale interviene con autorevolezza sul trasferimento di embrioni e tutela della salute della donna*, e ancora Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, I, 548 ss., con nota di I. BARONE, *Fecondazione eterologa e coppie di donne: per la consulta il divieto è legittimo*, e in *Resp. civ. e prev.*, 2020, 430 ss., con nota di R. FADDA, *Il conflitto assiologico nella l. 40/2004 tra morale kantiana e diritto alla procreazione*: in questa occasione la Consulta ha ribadito il principio della bigenitorialità inteso come connotato dalla diversità sessuale della coppia richiedente l’accesso alla PMA, e ha sollecitato il Parlamento a intervenire sul tema, pur senza dichiarare incostituzionali i relativi divieti. Si tratta peraltro di un esito poi sovvertito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2025, coeva a quella in commento, su cui v. *infra*, par. 4.

Quelle qui ricordate sono pronunce nelle quali la Corte ha progressivamente rimodulato, senza tuttavia sovvertire l’impianto della legge n. 40 del 2004, mantenendo un approccio di equilibrio tra libertà procreativa e tutela del minore, e mantenendo un approccio prudente,

dell'arresto in esame non solo per il contenuto del *decisum*, ma anche per la sua collocazione nel più ampio itinerario giurisprudenziale volto a bilanciare le istanze individuali di autodeterminazione procreativa con la tutela dell'interesse del nascituro<sup>3</sup>.

La decisione impone, pertanto, non soltanto una puntuale analisi delle argomentazioni addotte dalla Corte, ma anche una riflessione di carattere sistemico, specie in relazione ad altre pronunce che, pur riferite a fattispecie differenti ma contigue, hanno progressivamente ridisegnato i confini della libertà procreativa e del diritto alla genitorialità, nel contesto di un faticoso dialogo tra diritto, scienza ed etica.

L'ordinanza di rimessione, adottata dal Tribunale di Firenze il 4 settembre 2024, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui tale norma circoscrive l'accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi di fatto. Il giudice rimettente fondava la questione sull'asserita violazione dei principi di libertà e di autodeterminazione procreativa, nonché del principio di eguaglianza sanciti dagli artt. 2, 3 e 13 Cost., prospettando altresì un contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutelano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il principio di non discriminazione.

Nel motivare la propria decisione, la Corte costituzionale ha riaffermato la piena discrezionalità del legislatore nella conformazione dei presupposti di accesso alle tecniche di PMA, ritenendo che la scelta di riservare tale accesso alle coppie bigenitoriali non si ponga in irragionevole contrasto con i parametri costituzionali evocati. Al contempo, la Corte ha ribadito che la libertà procreativa, pur costituendo una delle espressioni più pregnanti

---

evidenziando come la materia implichi scelte etiche non costituzionalmente vincolate e pertanto riservate al legislatore.

Per un riepilogo efficace sulle articolate vicende giurisprudenziali che hanno investito la legge sulla PMA, v. G. DI ROSA, *Il primo ventennio della legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 1494 ss. specie 1500 ss.

<sup>3</sup> Sui vari profili problematici inerenti il nascituro, *in primis* il riconoscimento della relativa soggettività, cfr. *ex multis*, L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, 1, I, *Norme, soggetti e rapporto giuridico*, Torino, 1987, 90 ss., F. GAZZONI, *Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, 176 ss., P. ZATTI, *Questioni della vita nascente*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI, (a cura di), *Il governo del corpo*, II, in *Trattato di biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, 1307 ss., C.M. BIANCA, *Il problema dell'aborto: interessi tutelati e scelte sociali*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 225 ss., P. ZATTI, *Quale statuto per l'embrione?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, 463 ss., ID., *La tutela della vita prenatale: i limiti del diritto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, II, 154 ss., G. OPPO, *Procreazione assistita e sorte del nascituro*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 104 ss., F.D. BUSNELLI, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 533 ss., G. VILLANACCI, *Il concepito nell'ordinamento giuridico. Soggettività e statuto*, Napoli, 2006, 87 ss., F. D. BUSNELLI, *Cosa resta della legge 40. Il paradosso della soggettività del concepito*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 465 ss., e più di recente, S. P. PERRINO, *Gli statuti giuridici degli embrioni umani. Nel processo della vita nascente*, Pisa, 2024, 111 ss.

dell'autodeterminazione personale, non può ritenersi assoluta, ma deve essere esercitata entro i limiti derivanti dalla necessità di tutela di altri interessi di rilievo costituzionale, tra cui, in particolare, quello del futuro nato.

L'arresto in esame si colloca, pertanto, nel punto d'incontro – e talvolta di tensione – fra due linee fondamentali dell'evoluzione costituzionale recente: da un lato, l'affermazione crescente dei diritti individuali in materia di vita privata e familiare; dall'altro, la persistente esigenza di preservare un quadro valoriale che attribuisca particolare rilievo alla dimensione relazionale e alla responsabilità genitoriale quali fattori essenziali per la tutela del minore.

## **2. Il *decisum* all'interno del quadro normativo di riferimento.**

Il contesto legislativo all'interno del quale si colloca la pronuncia in commento è noto: la legge del 19 febbraio 2004, n. 40 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita") rappresenta il perno normativo italiano in materia di PMA.

Lo stesso *iter* formativo della legge n. 40 del 2004 fu particolarmente impegnativo e dibattuto e l'impianto di fondo che venne adottato in seguito alla sua approvazione involgeva scelte particolarmente incisive sulla materia, basate anche su opzioni assai rigide<sup>4</sup>.

Tuttavia, il suddetto quadro, sebbene così originariamente declinato, è, negli anni, diventato breccia per far filtrare all'interno dell'ordinamento istanze sociali rinnovate e sempre più diffuse, solitamente legate a intenti di realizzare progetti procreativi diversi da quelli ipotizzati dal legislatore del 2004, inclusa l'instaurazione di legami di genitorialità disgiunti dalla sussistenza del vincolo biologico<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> V. G. FERRANDO, *La nuova legge in materia di procreazione medicalmente assistita: perplessità e critiche*, in *Corr. giur.*, 2004, 810 ss. Non si tratta comunque di opinione unanime. Sul punto v. U. SALANITRO, *Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, in *Commentario al codice civile*, dir. da E. GABRIELLI, *Della famiglia*, IV, *Leggi collegate*, a cura di L. BALESTRA, Torino, 2010, *Sub artt. 1-3*, 513 ss., secondo il quale la normativa sulla PMA "si rivela di rigore incerto: a fronte di enunciati di principio di apparente rigidità, le singole regole si presentano come il frutto di compromessi, più o meno ragionevoli, volti a riconoscere spazi di libertà che sembrerebbero altrimenti preclusi". Più in generale, sulla contraddittorietà delle scelte espresse dal legislatore con l'emanazione della l. n. 40 del 2004, v. ancora ID, *La disciplina della filiazione da procreazione medicalmente assistita*, in A.A. V.V., *Annali del Seminario giuridico*, Catania, 2004, 255 ss.

<sup>5</sup> V. soprattutto C. Cost. 8 maggio 2009 n. 151, in *Corr. giur.*, 2009, 1213 ss., con nota di G. FERRANDO, *Diritto alla salute della donna e tutela degli embrioni: la Consulta fissa nuovi equilibri*, e in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, p. 475 ss., con commento di R. VILLANI, *Procreazione assistita e Corte costituzionale: presupposti e conseguenze (dirette e indirette) del recente intervento della Consulta sulla disciplina della legge n. 40/04*. Tale decisione, operando una lettura correttiva di alcune previsioni della legge 40, ha tentato di individuare un miglior bilanciamento tra la tutela dell'embrione e i diritti della paziente.

Non stupisce affatto che già all'indomani della sua emanazione, la legge fu oggetto di cinque *referendum* abrogativi<sup>6</sup>, e poi di una pluralità di interventi delle Corti superiori in chiave tendenzialmente correttiva e limitativa dei molteplici vincoli sanciti dalla controversa legge, ispirati alla necessità di bilanciare più equamente i diritti dell'embrione con quelli della paziente che si sottoponga alle tecniche in questione<sup>7</sup>.

Effettivamente, l'impianto della legge 40 era inizialmente concepito e declinato in chiave fortemente medica, curativa, di trattamento sanitario praticabile in favore di coppie eterosessuali afflitte da sterilità o infertilità, come d'altronde rilevato dalla Corte stessa nella decisione in esame<sup>8</sup>: non a caso, il censurato art. 5 richiede che l'accesso alle tecniche sia riservato proprio alle "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi", precludendolo così alle persone singole.

La Corte costituzionale, pur riconoscendo che la libertà di autodeterminazione orientata alla genitorialità costituisce una delle espressioni più pregnanti del diritto inviolabile alla libera esplicazione della personalità di cui all'art. 2 Cost., e che tale libertà attiene alla sfera più intima e identitaria della persona, ha tuttavia ribadito che essa non si estende in modo illimitato, soprattutto laddove il suo esercizio presupponga l'intervento di pratiche mediche idonee a incidere direttamente sul processo di formazione della vita.

---

Altra decisione particolarmente significativa, nel solco individuato, è Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162, in *Corr. giur.*, 2014, 1062 ss., con nota di G. FERRANDO, *La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione "eterologa"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 802 ss., con nota adesiva di ID, *Autonomia delle persone e intervento pubblico nella riproduzione assistita. Illegittimo il divieto di fecondazione eterologa*, nonché in *Eur. dir. priv.*, 2014, 1117 ss., con nota critica di C. CASTRONOVO, *Fecondazione eterologa: il passo (falso) della Corte costituzionale*. Tale decisione, nel percorso di ridefinizione dei confini della l. n. 40 del 2004, rappresenta la svolta più significativa poiché ammette un ampliamento della sfera di libertà procreativa, seppur solo all'interno della coppia eterosessuale, ribadendo la centralità della "duplicità genitoriale".

Sulla caduta del divieto di fecondazione eterologa cfr. anche G. BALDINI, *Cade il divieto di pma eterologa: prime riflessioni sulle principali questioni*, in *Vita not.*, 2014, 675 ss., S. TONOLO, *Il diritto alla genitorialità nella sentenza della Corte costituzionale che cancella il divieto di fecondazione eterologa: profili irrisolti e possibili soluzioni*, in *Riv. dir. int.*, 2014, 1123 ss., G. D'AMICO, *La sentenza sulla fecondazione "eterologa": il peccato di Ulisse*, in *Quaderni cost.*, 2014, 665 ss., e altresì le riflessioni in chiave più ampia di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Dove ci porta il piano inclinato delle procreazioni*, in *Riv. Aiaf*, 2015.

<sup>6</sup> E. LAMARQUE, *I referendum sulla legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Fam. dir.*, 2005, 195 ss.

<sup>7</sup> Cfr. A. CARRATO, R. DE ROSA, *La procreazione medicalmente assistita nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità*, in *Corr. giur.*, 2021, 937 ss.

<sup>8</sup> V. specie punto 6.1 della decisione in commento.

In altri termini, la Consulta nega che sussista un diritto soggettivo assoluto a procreare, ossia un diritto a carattere generalizzato a divenire genitori attraverso qualsivoglia mezzo tecnico o medico disponibile.

Il nucleo ermeneutico della pronuncia si concretizza, pertanto, nella riaffermazione del margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nella definizione delle condizioni soggettive di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tale discrezionalità consente al legislatore di conformare la disciplina in modo da contemperare le libertà individuali con la tutela di valori di pari rango costituzionale.

In questa prospettiva, la scelta normativa di non ammettere un progetto genitoriale che, *ab origine*, comporti l'esclusione della figura paterna non è stata ritenuta dalla Consulta manifestamente irragionevole né sproporzionata. La preclusione all'accesso della donna singola alla PMA si configura, dunque, come una limitazione effettiva della libertà di autodeterminazione procreativa, ma comunque conforme ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La Corte ha altresì giustificato tale opzione alla luce del principio di precauzione, inteso come strumento volto ad assicurare al nascituro le condizioni familiari ritenute, nella valutazione del legislatore, più idonee a garantire al minore un equilibrato sviluppo psico-fisico e relazionale. In tale quadro, l'interesse del futuro nato assurge pertanto a limite intrinseco e insuperabile – salvo diverso intervento legislativo – all'autodeterminazione procreativa della donna non inserita in una coppia.

### **3. Le peculiarità della “singolarità” negata.**

È di immediata evidenza che la sentenza n. 69 del 2025 apra ad una serie di articolati interrogativi, che impongono riflessioni di più ampio respiro sulle sue implicazioni sistemiche e, in generale, sui possibili futuri sviluppi della materia.

Il nascere per consenso dell'aspirante coppia genitoriale concretizza ormai un paradigma consolidato, alternativo ed equiparato alla nascita biologica<sup>9</sup>; d'altronde è evidente che il legame di sangue avesse perso ogni rilievo nell'instaurazione del rapporto di filiazione già con la disciplina sull'adozione di minori contenuta nella nota l. n. 184 del 1983<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Parla, in chiave anche critica, di “monopolio riconosciuto all'elemento volontaristico/consensualistico, rispetto al dato della derivazione biologica”, A. SPADAFORA, *La genitorialità responsabile, l'empito copernicano e l'eliocentrismo minorile*, in *Dir. fam. pers.*, 2025, 323. Sull'accresciuto rilievo del consenso nella generazione v. inoltre A. ASTONE, *Procreazione medicalmente assistita e dinamiche del consenso. (Riflessioni a margine di corte cost. 24 luglio 2023 n. 161)*, in *Dir. fam. pers.*, 2024, 705 ss.

<sup>10</sup> In tema di adozione, v. *ex multis*, G. FERRANDO, *L'adozione ordinaria: problemi, prospettive e ipotesi sistematiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, 480 ss., L. ROSSI CARLEO, *L'adozione e gli istituti di assistenza ai minori*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1982,

Il quesito di fondo che è stato in questa occasione portato all'attenzione della Consulta è se si possa nascere per mera volontà, autodeterminata, di una sola persona. Si tratta pertanto di interrogarsi su quali peculiarità separino questa ipotesi dall'opzione in cui la volontà procreativa provenga da due aspiranti genitori, e soprattutto se, visto il mancato accoglimento della Corte, sia giustificato mantenere una differenziazione a seconda che la figura genitoriale sia duplice ovvero singola.

*In primis* si osserva che i pur inevitabili richiami alla discrezionalità legislativa contenuti nella decisione, appaiono, per vero, più di convenienza che dai risvolti effettivi, poiché, come noto, in altri contesti, dove si è trattato di infrangere le barriere della legge 40, la Consulta ha assunto posizioni ben più progressiste, manifestando atteggiamenti decisamente meno subordinati verso il ruolo del legislatore, e consentendo pieno accesso nel nostro ordinamento a modelli familiari consistentemente distanti da quello formato da una coppia eterosessuale coniugata<sup>11</sup>.

E in generale, la decisione in commento appare scarsamente condivisibile per una pluralità di ragioni.

La prima ragione è di facile individuazione e si rinviene nelle recenti pronunce, della stessa Consulta, che hanno invece consentito a pieno titolo, seppur in contesti differenti ma non meno delicati di quello qua in considerazione, l'instaurazione di un rapporto monogenitoriale.

Il riferimento è all'impianto embrionale *post mortem*, e in particolare alla fattispecie in cui sia una donna rimasta vedova nelle more della sottoposizione alle tecniche di PMA a richiedere comunque l'impianto dell'embrione già creato e crioconservato<sup>12</sup>. In proposito, già nel 2019 la Corte di cassazione ha riconosciuto lo *status* di figlio "postumo" nei casi in cui il padre deceduto, prima

---

23 ss., G. CATTANEO, voce *Adozione*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., I, Torino, 1987, 94 ss., A. TRABUCCHI, voce *Adozione*, I, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, 1 ss., M. DOGLIOTTI, voce *Adozione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2004, 1 ss., G. BONILINI, M. BOSELLI, *L'adozione dei minori di età*, in *Trattato di diritto di famiglia*, dir. da G. Bonilini, 2<sup>a</sup> ed., III, *La filiazione e l'adozione*, Torino, 2022, 507 ss.

<sup>11</sup> Basti considerare la stessa C. Cost. n. 68 del 22 maggio 2025, su cui v. *infra*, par. seguente.

<sup>12</sup> In generale, sul tema, ancora ampiamente dibattuto, v. l'approfondita analisi di L. DANI, *La regolamentazione post mortem degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, Napoli, 2024, 265 ss. e ID, *Continuità degli affetti, procreazione medicalmente assistita post mortem e destinazione postuma delle cellule riproduttive* in M. CALDIRONI, S. P. PERRINO (a cura di), *The family (r)evolution. Insights into rising parenthood issue*, Modena, 2025, 223 ss. V. inoltre le considerazioni di G. MARCHETTI, *La volontà procreativa. Profili evolutivi nel fenomeno generativo naturale e medicalmente assistito*, Bari, 2025, 105 ss., M. RIZZUTI, *Procreazione postuma e diritti umani*, in *Dir. succ. fam.*, 2023, 1122 ss. e A. MORACE PINELLI, *La filiazione da p.m.a. e gli spinosi problemi della maternità surrogata e della procreazione «post mortem»*, in *Foro it.*, 2019, 3352 ss.

della morte, avesse espresso il consenso all'uso *post mortem* del suo seme crioconservato<sup>13</sup>.

Si tratta ormai di un assunto piuttosto consolidato: d'altronde la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 161 del 2023<sup>14</sup> ha affrontato il tema della fecondazione a seguito di separazione dal partner, stabilendo che il consenso prestato non può essere revocato se non a precise condizioni e dunque l'impianto dell'embrione può essere ottenuto dalla donna separata, confermando così esiti già raggiunti dalla giurisprudenza di merito<sup>15</sup>.

È innegabile comunque che le due fattispecie presentino una diversa connotazione ontologica e giuridica. La donna che diviene vedova o si ritrovi *single* successivamente alla fecondazione si trova, infatti, in una condizione biologicamente ed assiologicamente distinta rispetto a quella della donna che,

---

<sup>13</sup> V. Cass. 15 maggio 2019 n. 13000, che ha affrontato per la prima volta il tema della fecondazione omologa *post-mortem* in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, con nota di M. FACCIOLO, *La condizione giuridica del soggetto nato da procreazione assistita post mortem*, 196 ss., e in *Dir. fam. pers.*, 2019, 1143 ss., con nota di F. ZAPPATORE, *Fecondazione omologa c.d. post mortem: regole e principi di determinazione dello status filiationis in una recente pronuncia di legittimità*. In tale pronuncia la Corte di legittimità ha statuito che sussiste l'obbligo per l'ufficiale di stato civile di rettificare l'atto di nascita del figlio nato da procreazione medicalmente assistita, che riporti solo il cognome della madre, quando vi sia prova del legame biologico e del consenso prestato dal marito alla conservazione e all'utilizzazione del seme dopo la morte del padre. Sul punto, v. anche A. MENDOLA, *Inediti modelli di genitorialità nella fecondazione post mortem (nota a Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 13000)*, in *Riv. it. med. leg.* 2019, 1614 ss.

<sup>14</sup> V. Corte Cost., 24 luglio 2023, n. 161, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1269 ss., con le note critiche di M. D'AMICO, B. LIBERALI, *La tutela della "corporalità" e dell'"investimento fisico ed emotivo" femminili: una scelta davvero a tutela della donna?*, *ivi*, II, 1348 ss. e di E. QUADRI, *Impianto di embrioni crioconservati e sopravvenuti mutamenti della situazione esistenziale delle parti*, *ivi*, II, 1353 ss., nonché in *Giur. it.*, 2023, 2028 ss., con nota di F. COLELLA, *La non irragionevolezza della irrevocabilità del consenso dell'uomo alla PMA resiste alla prova dei mutamenti del quadro normativo e della sopravvenuta crisi della coppia*.

<sup>15</sup> V. M. DE PAMPHILIS, *Il diritto dell'embrione all'impianto tra consenso informato e genitorialità (nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, ord. 25 novembre 2020 e Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, ord. 27 gennaio 2021)*, in *Fam. dir.* 2021, 1048 ss. In tali pronunce di merito, nel bilanciamento tra il diritto della donna a non perdere la *chance* della maternità e quello dell'uomo a non vedersi imposta la paternità, il Tribunale ha reputato preminente il primo. In tema, cfr. anche M. FACCIOLO, *La procreazione assistita post mortem tra divieti normativi, soluzioni giurisprudenziali e prospettive di riforma della l. n. 40/2004*, in *Riv. biodiritto*, 2021, 27 ss. e A. ORESTANO, *Procreazione medicalmente assistita - procreazione assistita, crisi della coppia e revoca del consenso all'impianto dell'embrione*, in *Giur. it.*, 2021, 2610 ss.

È pur vero che si osserva come vi sia una parte della giurisprudenza di merito che si sta orientando in senso opposto a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nel 2023. Si fa riferimento essenzialmente a Trib. Brindisi, 30 aprile 2024, ord., con nota di Z.E. ZIADE, *Una sentenza controcorrente in tema di P.M.A. e crisi della coppia. La centralità del consenso informato*, in questa *Rivista*, 2025, 136 ss. e a Trib. Siena, 27 giugno 2024, ord., il cui testo è reperibile in [www.biodiritto.org](http://www.biodiritto.org) e su cui v. G. SAVI, *P.M.A.: il consenso informato viziato per carenze informative, gli embrioni crioconservati e la revoca del consenso*, in *Fam. e dir.*, 2024, 1002 ss.

priva *ab origine* di un partner, richieda l'attivazione autonoma di un percorso procreativo. Nel primo caso, l'embrione è già venuto ad esistenza e, in quanto tale, impone l'attivazione di una certa tutela; nel secondo, invece, la protezione si orienta verso un embrione meramente potenziale, con il rischio – come si vedrà – di una eccessiva compressione dell'autodeterminazione femminile a vantaggio di un bene ancora solo eventuale<sup>16</sup>.

Senza voler entrare nel merito dell'ampia questione – in cui rimangono peraltro molti interrogativi irrisolti, fra cui quelli inerenti la possibilità per la donna vedova di ottenere la fecondazione, ossia la creazione stessa dell'embrione dopo la morte del partner<sup>17</sup>, e ancora quelli relativi alle ipotesi in cui il consenso del partner maschile venga in effetti revocato – l'impianto dell'embrione già creato prima del decesso del partner, in presenza di un consenso dello stesso preventivo e non revocato ha raggiunto ormai una certa uniformità di vedute, tanto che nelle nuove linee guida del Ministero della Salute, emanate nel 2024, è stato previsto espressamente il c.d. *post-mortem embryo transfer*, cioè l'impianto dell'embrione anche se il partner è deceduto, a condizione che fosse stato da questi prestato un valido consenso preventivo<sup>18</sup>.

Ora, pur tentando di non banalizzare la questione, è manifesto che la donna vedova, così come la donna separata, rivestano condizioni fattuali, e in parte anche anagrafiche e giuridiche del tutto analoghe a quelle della donna *single*<sup>19</sup>; eppure a determinate condizioni alla vedova o alla separata l'accesso alla PMA è consentito, mentre analoga possibilità è stata negata alla donna priva di partner.

Ancora, su un terreno diverso, ma che involge forse in misura persino maggiore le esigenze di tutela del minore, non si può non osservare che l'adozione internazionale da parte di persone singole è oggi consentita nell'ordinamento italiano in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 21 marzo 2025, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del divieto di accesso all'adozione internazionale per i soggetti

---

<sup>16</sup> V. *infra*, par. 5.1.

<sup>17</sup> In proposito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 14 settembre 2023, casi nn. 22296/20 e 37138/20, Baret e Caballero c. Francia, in *Recueil Dalloz*, 2024, 146 ss., con osservazioni di A.B. CAIRE, *La reviviscence européenne de la casuistique: la Cour de Strasbourg face au cas limite de la procréation post mortem patris*, ha dichiarato che la Francia non ha violato l'art. 8 CEDU nel sancire un divieto di trasferimento transfrontaliero dei gameti del marito defunto: si tratta di un'opzione rientrante infatti tra le scelte discrezionali del legislatore che non eccedono il libero apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla Convenzione. Per un'approfondita analisi in chiave comparatistica sul tema della fecondazione *post mortem*, cfr. C. ALVIGGI ET AL., *Dalle tecniche di preservazione della fertilità all'utilizzo con finalità riproduttiva post mortem di embrioni e gameti crioconservati. L'esperienza giuridica italiana, francese e spagnola a confronto*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2024, 72 ss.

<sup>18</sup> Sul rilievo del consenso cfr. in particolare G. MARCHETTI, *La volontà procreativa*, cit., 109 ss.

<sup>19</sup> Per un'analisi comparatistica, specie con riferimento al modello spagnolo, in tema di fecondazione postuma, v. ancora G. MARCHETTI, *La volontà procreativa*, cit., 112 ss.

non coniugati, sancendo così il superamento di una discriminazione fondata proprio sullo stato civile dell'adottante<sup>20</sup>: è appena il caso di osservare, in proposito, che tale decisione contiene riferimenti generici all'adozione della persona singola, indipendentemente dal relativo sesso di appartenenza. E ancora, in nome del principio di uguaglianza si intravedono agilmente approdi ulteriori: in tal senso, non è arduo prevedere l'estensione di siffatto accesso anche nell'ambito delle pratiche di adozione nazionale.

Allo stato attuale, si riscontra dunque una diversità di trattamento – secondo la Consulta non irragionevole né ingiustificata, e comunque sostanzialmente rientrante nell'ambito della discrezionalità legislativa – a carico della donna senza partner che in autonomia desidera sottoporsi a procedure di PMA. Tale difformità di trattamento appare, per vero, alla luce di quanto anticipato, quanto meno contraddittoria rispetto ad altre vicende che si sono concluse con l'assecondamento dei desideri di maternità di donne altrettanto non coniugate né conviventi.

E, come meglio si approfondirà, non vale in un certo senso a “salvare” la decisione neppure l'invocata valorizzazione dell'interesse del minore e la conseguente elevazione del modello bigenitoriale al rango di contesto privilegiato per la nascita e la crescita di un ipotetico, futuro bambino. In effetti, nella vicenda oggetto della decisione in esame, si riscontra una vera e propria “singolarità” negata tramite l'adozione di una soluzione che, nel panorama giurisprudenziale attuale, appare peculiare e di certo non esente da profili criticabili.

---

<sup>20</sup> Come noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, ha dichiarato incostituzionale l'art. 29 *bis*, 1° c., della legge 184/1983, nella parte in cui si escludono le persone singole dalla possibilità di adottare un minore straniero. La Corte ha sancito che tale esclusione si pone in contrasto con gli art. 2 e 117, 1° c., Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. La Consulta ha osservato come il legislatore, preveda effettivamente delle specifiche ipotesi – *ex art. 25, commi 4 e 5 ed ex art. 44, comma 3 della medesima legge* – in cui ammette l'adozione della persona singola, riconoscendone quindi “l'attitudine (...) a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso del minore”. La pronuncia è pubblicata in *Resp. civ. previd.*, 2025, 1211 ss., con commento di R. FADDA, *L'adozione (per ora) internazionale del single e la forza riformatrice del best interest of the child*, in *Giur. it.*, 2025, 2008 ss., con commento di I.L. NOCERA, *Adozione del single: il primato dell'idoneità adottiva sul tipo familiare*, e in *IUS Famiglie*, 24 marzo 2025, con nota di A. FIGONE, *Anche i single posso accedere all'adozione internazionale di minori d'età: lo dice la Corte costituzionale*.

Va comunque osservato che la decisione n. 69 del 2025 cita, nelle sue argomentazioni, l'opinione presentata ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dal Centro studi “Rosario Livatino”, il quale pone in luce la differenza tra la situazione dell'adozione e quella della PMA da parte di persone singole: “mentre nel caso dell'adozione il minore è già nato e si tratta di porre rimedio a una situazione di difficoltà, nel caso delle tecniche procreative un bambino deve ancora nascere, rendendo comprensibile la preoccupazione del legislatore di garantirgli le migliori condizioni di partenza possibili” (punto 12 della sentenza).

#### 4. L'antinomia delle sentenze "gemelle diverse" nn. 68 e n. 69 del 2025.

L'analisi della sentenza n. 69/2025 si arricchisce di ulteriori significati se posta in rapporto dialettico con la coeva sentenza n. 68, depositata anch'essa il 22 maggio 2025<sup>21</sup>.

L'accostamento tra le due pronunce rivela, per vero, una coincidenza solo *ratione temporis* e *ratione materiae*, poiché entrambe si pronunciano lo stesso giorno sulla legge 40, ma l'analisi dei relativi contenuti mostra l'emersione di una vera e propria antinomia assiologica che conferma, in un certo senso, la suddetta peculiarità, da declinarsi soprattutto in chiave critica, della decisione in commento.

La sentenza n. 68/2025 – originata anch'essa da un'ordinanza di remissione toscana<sup>22</sup> – ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 40/2004 nella parte in cui precludeva alla madre intenzionale, partner della madre biologica in una coppia omosessuale femminile, il riconoscimento dello *status* di figlio per il nato da PMA eterologa praticata legalmente all'estero<sup>23</sup>.

In questo caso, la Corte ha posto al centro l'interesse del minore già nato, il noto *best interest of the child* ad avere uno *status* giuridico stabile e certo, nei confronti di chi, indipendentemente dal dato biologico, ha manifestato ed esercitato una volontà genitoriale responsabile, in applicazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost<sup>24</sup>. La tutela riguarda dunque la realtà di un legame affettivo e di cura già esistente e la decisione segna, in tale prospettiva, un passaggio decisivo nell'avanzamento della tutela a favore della c.d. "genitorialità intenzionale" quale espressione del diritto all'autodeterminazione personale in materia procreativa<sup>25</sup>.

Al contrario, come già ricordato, la sentenza n. 69 del 2025 non è intervenuta sulle condizioni di accesso alla PMA includendovi la donna *single*, ma ha scelto di far prevalere l'interesse del futuro concepito e la *discretio* del legislatore nel preferire, *a priori*, un assetto bigenitoriale, giustificando la restrizione come esercizio del principio di precauzione.

<sup>21</sup> Molto critica, in merito alla dissonanza fra i contenuti delle due pronunce coeve, la posizione di M. DI MASI, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*, in *Quest. giust.*, 2025.

<sup>22</sup> Su cui v. il commento di F. LINARDI, *L'iscrizione delle due madri nell'atto di nascita del minore nato da PMA eterologa di nuovo all'attenzione della Corte costituzionale*, in *Fam. dir.*, 2025, 50 ss.

<sup>23</sup> Sul punto v. ancora G. MARCHETTI, *La volontà procreativa*, cit., 68 ss.

<sup>24</sup> Si ricorda che un ruolo centrale nella vicenda è stato indubbiamente svolto dall'iniziativa "Affermazione costituzionale" promossa da Rete Lenford-Avvocatura per i diritti LGBTI+, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

<sup>25</sup> Sulla genitorialità sociale v. A. M. LECIS COCCO ORTU, *L'obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni*, in *GenIus*, 2019, 68 ss. e C. FAVILLI, *Stato filiale e genitorialità sociale: dal fatto al rapporto*, in *Giur. it.*, 2022, 312 ss.

Da qui l'effetto paradossale di trovarsi di fronte a due sentenze gemelle ma dai contenuti profondamenti divergenti: l'ordinamento italiano è obbligato sì ad occuparsi delle conseguenze della monogenitorialità biologica omosessuale conseguente alla PMA eterologa praticata all'estero, in nome della tutela del minore già nato, tuttavia non è tenuto ad aprire l'accesso alla monogenitorialità *single* programmata sul territorio nazionale.

Ne consegue che il diritto alla genitorialità viene a conformarsi diversamente a seconda delle situazioni in gioco: da un lato è diritto da salvaguardare in maniera assoluta, riguardo al rapporto di filiazione già in essere, instaurato da una coppia dello stesso sesso tramite eterologa praticata all'estero. Il che è perfettamente coerente con una concezione della genitorialità fondata sull'atto di autoresponsabilità di chi ha dato avvio al progetto procreativo; progetto condiviso da due figure genitoriali, che siano di sesso diverso o meno<sup>26</sup>.

Dall'altro lato, tuttavia, il diritto alla genitorialità regredisce quasi ad una mera aspirazione, relativamente ad una filiazione solo potenziale, corrispondente alle intenzioni procreative di una donna *single*.

Un'analisi comparata degli esiti, tra loro diversi e forse persino incoerenti, raggiunti dalla Corte nelle sentenze n. 68 e n. 69 del 2025 pone dunque in evidenza come la Consulta abbia adottato una prospettiva quantomeno parziale, tracciando percorsi non omogenei in materia di riconoscimento della filiazione e di accesso alla genitorialità.

##### **5. Dal miglior interesse del minore al miglior modello genitoriale: prospettive critiche sull'esclusione della monogenitorialità elettiva.**

Tornando precipuamente alla decisione in commento, si è detto che in essa la Corte ha stabilito che l'interesse del futuro nato può ritenersi meglio tutelato in un contesto biparentale; o meglio tale valutazione operata dal legislatore non è da considerarsi censurabile. Viene dunque individuata una condizione socio-familiare di partenza reputata "la migliore possibile" per il minore: al miglior interesse del bambino viene fatto corrispondere un modello familiare ritenuto a sua volta migliore.

È però da tenere ben presente che la tutela si rivolge, nella fattispecie in esame, ad un minore meramente potenziale, ossia ad un concepimento programmato: siamo in presenza della manifestazione della mera intenzione genitoriale di una donna *single*.

Eppure, l'interesse del minore viene invocato come principio superiore che si traduce in dispositivo escludente rispetto alla donna *single* stessa, in nome di un non meglio precisato "principio di precauzione" che – dovendo garantire

---

<sup>26</sup> Sul consenso al progetto comune di "cogenitorialità" in chiave comparatistica, v. M.G. STANZIONE, *Filiazione e "genitorialità". Il problema del terzo genitore*, Torino, 2011, 226 ss.

al futuro nascituro le migliori condizioni possibili corrispondenti ad una famiglia bigenitoriale – conduce, paradossalmente, a prediligere la non nascita dello stesso.

Il *best interest of the child*<sup>27</sup> produce in sostanza l'effetto di precludere la nascita di un bambino, pur desiderato da una donna senza partner.

Se l'intenzione procreativa è espressa da una donna *single*, il bilanciamento dei diritti in gioco si risolve a favore della seguente opzione: è preferibile che il figlio, per quanto desiderato, non venga proprio ad esistenza poiché se nascesse non si troverebbe all'interno del modello familiare ritenuto preferibile dal legislatore, nell'ambito di una valutazione discrezionale non censurata dalla Consulta.

Così parafrasata, la posizione assunta dalla Corte non va certo esente da rilievi critici.

La sentenza n. 69 del 2025, escludendo la donna *single* dall'accesso alla PMA, non si è infatti limitata a tutelare l'assetto bigenitoriale in nome del principio di precauzione e del superiore interesse del minore, ma ha di fatto avallato un paradigma di accesso alla genitorialità che si configura, in un certo senso, "a tutele graduate".

Sicuramente, la volontà procreativa delle coppie sterili o infertili è legittima: il relativo progetto genitoriale è meritevole di tutela perché mirato a sanare una disfunzione riproduttiva per raggiungere il modello familiare ottimale, quello biparentale (art. 5, l. 40/2004).

A ciò si aggiunga la tutela, raggiunta, pur a seguito di un percorso non univoco<sup>28</sup>, tramite la ricordata sentenza 68 del 2025, in favore del nato a

---

<sup>27</sup> La letteratura è in materia è molto vasta. Senza pretesa di esaustività, e anche con diversi accenti, cfr. E. QUADRI, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Fam. dir.*, 1999, 80 ss., L. LENTI, «*Best interests of the child*» o «*best interests of children*»? in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 157 ss., ID, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 86 ss., V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 405 ss., E. BIVONA, *Diritto vigente e diritto vivente nell'affidamento dei figli*, in *Famiglia*, 2022, 803 ss., G. RECINTO, *Il superiore interesse del minore tra prospettive interne "adultocentriche" e scelte apparentemente "minorecentriche" della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2017, I, 3669 ss., L. LENTI, R. CATERINA, *La famiglia*, in *Trattato del diritto privato* dir. da S. MAZZAMUTO, Torino, 2022, 19 ss., M. DOGLIOTTI, *Protezione dei minori, diritto interno, giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 420 ss.

Con particolare riguardo al *best interest* rapportato alla tutela della salute del minore, v. A. BUCELLI, *I dilemmi del fine vita in età neonatale*, in ID (a cura di), *Identità e salute del minore*, Pisa, 2019, 35 ss., specie 50 ss. e R. CATERINA, *I minori e il corpo*, in *Giur. it.*, 2021, 1510 ss.

<sup>28</sup> V. la nota Cass., Sez. un., 30 dicembre 2022 n. 38162, che tuttavia riguardava la diversa ipotesi di maternità surrogata, in *Fam. dir.*, 2023, 408 ss., con nota introduttiva di M. SESTA e note di commento di G. RECINTO, *Le "istruzioni" per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità* e di M. DOGLIOTTI, *Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale? Commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n. 1230.*

Cfr. inoltre in prospettiva critica G. FERRANDO, *Lo stato del bambino che nasce da maternità surrogata all'estero. I "piccoli passi" delle sezioni unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 377 ss.;

seguito di PMA eterologa praticata da coppie *same sex*, il cui progetto procreativo, una volta finalizzato, comporta comunque l'inserimento in una famiglia con due figure genitoriali.

Nessuna tutela sembra invece meritare la volontà della donna *single* poiché il relativo progetto mira a dare vita a una monogenitorialità programmaticamente definita, reputata non rispondente al miglior interesse di un (potenziale) minore.

Il paradosso già accennato risiede nella circostanza per cui l'ordinamento italiano riconosce e tutela la monogenitorialità acquisita: oltre ai casi recenti e particolari già ricordati<sup>29</sup>, basti pensare alle più semplici, eppure diffuse, situazioni di vedovanza, separazione, divorzio della coppia genitoriale, e persino adozione in casi particolari operata da un unico soggetto<sup>30</sup>.

Nessuno spazio di tutela residua però per la monogenitorialità elettiva, pur nell'ormai consolidata pluralità dei modelli familiari<sup>31</sup>. La sentenza n. 69 finisce così per corroborare la concezione, d'altronde già espressa dal legislatore nell'art. 5 della l. n. 40 del 2004, per cui la condizione di singolarità rappresenta uno stato di minor valore, o comunque integra un potenziale rischio da prevenire per il nascituro, nonostante essa sia pienamente riconosciuta e tutelata in tutte le altre fasi della vita familiare.

Su un versante più empirico, non sono da trascurare peraltro ulteriori effetti distorsivi che la decisione in commento risulta idonea a concretizzare, quanto meno in via indiretta. Si fa riferimento *in primis*, alla legittimazione di un sistema a due velocità, in cui chi ha le risorse economiche sufficienti, una sorta di "elite procreativa" accede alla PMA della *single* all'estero e rientra in Italia, potendo contare sulla tutela dei diritti del minore già nato, mentre chi non dispone di tali risorse è costretto a rinunciare al progetto monogenitoriale,

---

e in chiave adesiva M. SESTA, *La maternità surrogata: il perfetto equilibrio delle Sezioni unite*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 387 ss., nonché M. BIANCA, *Le Sezioni Unite e i figli nati da maternità surrogata: una decisione di sistema. Ancora qualche riflessione sul principio di effettività nel diritto di famiglia*, in *giustiziainsieme.it* e G. BALLARANI, *Le frontiere del desiderio di genitorialità. A margine dei recenti arresti in materia di gestazione per altri*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, 781 ss.

<sup>29</sup> V. *supra*, par. 3.

<sup>30</sup> Sull'adozione in casi particolari, v., tra altri, M. BESSONE, G. FERRANDO, voce *Minori e maggiori di età* (adozione dei), in *Noviss. dig. it.*, App., V, Torino, 1984, 82 ss., P. MOROZZO DELLA ROCCA, *L'adozione dei minori e l'affidamento familiare*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, III, *Filiazione e adozione*, dir. da G. Ferrando, Bologna, 2007, 587 ss., E. URSO, *L'adozione in casi particolari*, *ivi*, 765ss., N. CIPRIANI, *Adozione in casi particolari*, in *Famiglia, Enc. dir., I Tematici*, IV, dir. da F. MACARIO, Torino, 2022, 25 ss.

<sup>31</sup> In proposito, v. G. FERRANDO, *Stato unico di figlio e varietà di modelli familiari*, in *Fam. dir.*, 2015, 952 ss. e E. AL MUREDEN, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Rass. Forense*, 2014, 291 ss.

analogamente a quanto d'altronde avveniva già prima che la PMA di tipo eterologo fosse legittimamente praticabile anche nell'ordinamento italiano<sup>32</sup>.

La questione non riguarda soltanto l'eguaglianza formale sancita dall'art. 3 Cost., ma anche la reale possibilità di esercitare i diritti fondamentali garantiti dall'art. 2 Cost., che rischiano di tradursi in privilegi riservati a chi dispone di maggiori risorse economiche. La Corte, pur avendo la possibilità di correggere tale squilibrio, ha scelto di rinviare la soluzione al legislatore, con il risultato di mantenere in essere – seppure indirettamente – una vera e propria manifestazione di diseguaglianza derivante dalla discrezionalità politica.

### 5.1 L'iper-rilievo del *best interest of the child*.

Nella pronuncia in commento, la Corte fa espresso riferimento al principio, ormai divenuto canone ermeneutico di portata generale, del *best interest of the child*.

La sua evocazione, tuttavia, assume nel caso di specie una valenza particolarmente problematica, poiché l'interesse in questione non concerne un minore attuale, bensì un soggetto meramente potenziale. La donna *single* che accede a tecniche di procreazione medicalmente assistita potrebbe, infatti, non conseguire lo stato di gravidanza, ovvero non portare a termine quest'ultima con esito favorevole.

Si tratta, pertanto, di una situazione nella quale il minore è solo *in fieri*, un concepito eventuale, sicuramente privo di qualsivoglia soggettività giuridica.

In tale prospettiva, si impone una riflessione sui limiti temporali e sistematici entro i quali il principio del *best interest of the child* possa esplicare efficacia, e sulla legittimità di una sua applicazione estensiva a realtà puramente potenziali.

È, peraltro, pacifico che il diritto minorile contemporaneo sia strutturato secondo una prospettiva marcatamente paidocentrica, nella quale il minore rappresenta il baricentro assiologico e decisionale di ogni intervento che lo riguardi<sup>33</sup>. L'evoluzione del sistema, segnata da un progressivo superamento

---

<sup>32</sup> Tale disparità di trattamento dal punto di vista economico era già stata messa in luce dall'ordinanza di remissione del giudice fiorentino, tuttavia, la Consulta ha ritenuto che «La lamentata diversità di trattamento non è imputabile alla disciplina statale censurata, ma è semmai la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole. Questa Corte ha già in passato evidenziato che, in assenza di altri vulnere costituzionali, «il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero non può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione». Diversamente, «la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia» (sentenza n. 221 del 2019)». V. punto 12 della pronuncia n. 69.

<sup>33</sup> Emblematico in proposito, M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell'attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2021, 763 ss. Cfr. anche G. CARAPEZZA FIGLIA, *Prospettiva "paidocentrica" e attuazione dei doveri genitoriali nella nuova giustizia familiare*, in *Fam dir.*, 2024, 107 ss.

dell'impostazione adultocentrica tradizionale, ha condotto a consolidare nell'interesse del minore il criterio direttivo dell'azione giuridica, da accertarsi in concreto e da valorizzarsi sia nell'ambito familiare sia, più in generale, in ogni contesto relazionale o istituzionale che lo coinvolga<sup>34</sup>.

Tuttavia, come autorevole dottrina ha opportunamente osservato, il principio del superiore interesse del minore non può essere eretto a super-principio dotato di efficacia assorbente e destinato a prevalere in ogni circostanza su altri valori costituzionalmente rilevanti. Pur costituendo l'epicentro di un sistema che riconosce al minore una considerazione prioritaria, esso non può assurgere a "formula magica"<sup>35</sup> idonea a legittimare qualsivoglia scelta compiuta in nome del minore. L'interesse del minore non può dunque divenire "interesse tiranno"<sup>36</sup>, destinato a comprimere indiscriminatamente altre situazioni soggettive tutelate, poiché anche queste concorrono, in diversa misura, alla realizzazione della dignità complessiva della persona umana, principio cardine dell'ordinamento costituzionale<sup>37</sup>.

Nel caso di specie, peraltro, l'interesse del minore evocato non assume i tratti di un interesse attuale, ma si proietta in una dimensione meramente prospettica e ipotetica.

Si pone, dunque, l'interrogativo circa la legittimità di un'estensione così ampia dei confini della tutela, tale da ricomprendere un soggetto la cui esistenza è ancora meramente eventuale.

---

<sup>34</sup> In generale, sulle categorie della "nuova" dogmatica minorile v. R. SENIGAGLIA, *I principi e le categorie del diritto civile minorile*, in A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA (a cura di) *Diritto civile minorile*, Napoli, 2024, 25 ss.

<sup>35</sup> La suggestiva definizione in termini di «formula magica» del *best interest of the child* si deve a F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1463. Lo stesso A. mette in guardia sull'utilizzo della clausola generale di tutela dei *best interests of the child*, la quale, "di per sé confusa e ambigua" rivelerebbe «un profilo sconcertante: quello di servire da immagine pietosa e irresistibile, e al tempo stesso da complemento inesorabile e vincente, di uno dei più inquietanti nuovi 'dogmi': il c.d. diritto alla genitorialità, che si esprime in una libera 'autodeterminazione procreativa', 1447. Sulla stessa linea v. anche L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, cit., 87 il quale osserva come la clausola generale in questione presenti una particolarità rispetto alle altre clausole generali, coincidente con la sua attitudine ad assumere "un connotato fortemente eversivo nel caso (...) in cui l'interpretazione dell'interesse del minore orientata entri in conflitto con il principio di legalità: accoglierla può infatti facilmente portare a mantenere in vita situazioni di fatto consolidate, formatesi in conseguenza della condotta illegale di un adulto; nei fatti, dunque, a premiare tale condotta", nonché M. DI MASI, *Maternità surrogata: dal contratto allo "status"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 634, secondo il quale «l'ambivalenza del *best interest of the child* (...) si mostra (...) strumento quanto mai complesso e volubile». Sull'ambiguità e sulla multifunzionalità dell'utilizzo del criterio del preminente interesse del minore cfr. inoltre M. ACIERNO, *Il mantra del preminente interesse del minore*, in *Quest. giust.*, 2019, 93 ss.

<sup>36</sup> Come ammonisce G. RECINTO, *Le istruzioni per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità*, pubblicato in *Fam. dir.*, 2023, 433.

<sup>37</sup> Esempio in tal senso A. SPADAFORA, *Irriducibilità del totalitarismo "minoricentrico"?*, in *Fam. dir.*, 2023, 456 ss.

La questione si rivela di particolare complessità se si considera che, una volta venuto a esistenza, il minore nato in un contesto di monogenitorialità non incontra, né sul piano normativo né su quello assiologico, ostacoli alla piena tutela del proprio *status*. Ne risulta un'evidente asimmetria valutativa: ciò che l'ordinamento riconosce come pienamente lecito *post factum* non sembra ammettersi *ante factum*, laddove il riferimento è a un concepito solo potenziale.

Tale discrasia, lungi dall'essere meramente teorica, incide sul modo stesso di intendere la funzione del principio del *best interest of the child*, che non può essere esteso sino al punto di fondare la tutela di interessi ancora privi di rilevanza giuridica effettiva.

## **6. Conclusioni: fra necessità di riassetto sistematico e prospettive future.**

Cercando di individuare qualche profilo di chiusura della riflessione condotta, si osserva come la sentenza in commento si collochi in continuità con quel filone giurisprudenziale che, pur avendo progressivamente riconosciuto un ampliamento dell'autonomia individuale in materia procreativa, continua a muoversi entro un paradigma di fondo ancorato alla dimensione bigenitoriale.

In tale prospettiva, la libertà di autodeterminazione della persona singola incontra un limite strutturale, identificato nell'interesse del futuro nato, (iper)tutelato "*ex ante*" pur in presenza di una mera volontà procreativa.

Peraltro, continuando a negare tutela alla monogenitorialità elettiva, emerge una disomogeneità di trattamento poiché, come visto, l'ordinamento riconosce e tutela pienamente le ricordate forme di genitorialità monogenitoriale maturate *post factum*.

Ne risulta un assetto normativo a tutele differenziate, nel quale la legittimazione della genitorialità sembra dipendere più dal momento in cui il progetto prende forma, e dal numero dei genitori coinvolti, che non dalla qualità del legame affettivo e relazionale che ne costituisce la sostanza: una vera e propria asimmetria difficilmente conciliabile con la prospettiva personalistica dell'art. 2 Cost. e con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., che finisce per privilegiare il modello familiare bigenitoriale delineato dal legislatore, non valorizzando invece la concreta idoneità educativa e relazionale del contesto di crescita del minore.

L'impiego del *best interest of the child* come parametro di legittimità si traduce, nella prospettiva accolta dalla Corte, non in un effettivo strumento di tutela del minore, ma quasi in un criterio di selezione preventiva dell'idoneità genitoriale. L'interesse del concepito – quale bene da proteggere anche in via anticipata e potenziale – diviene così un limite all'esercizio della libertà procreativa, trasformando un principio di garanzia in un meccanismo di esclusione. Si manifesta con forza, in tal modo, quella tensione irrisolta tra

*nomos e bios*, tra la regola e la vita, che torna a sfidare il diritto contemporaneo ogni volta che esso tenta di normare l'esperienza umana più elementare eppure anche complessa: quella generativa<sup>38</sup>.

La giurisprudenza costituzionale, che ha spesso in arresti precedenti progressivamente limato le rigidità della legge n. 40 del 2004, in questa occasione sembra invece trattenersi invocando la discrezionalità legislativa, di fronte a un profilo che richiederebbe tuttavia un intervento particolarmente deciso.

Non è escluso che gli sviluppi futuri possano passare attraverso un duplice percorso. Da un lato, si potrebbe ipotizzare un riordino normativo volto a ristabilire coerenza tra le diverse configurazioni della genitorialità: un esito quanto mai auspicabile, ma di altrettanto difficile realizzazione, stante la persistente reticenza del legislatore a re-intervenire in materia. Dall'altro lato, si può immaginare l'apertura di un rinnovato dialogo con le Corti sovranazionali, nell'ambito del quale verificare se la libertà procreativa possa essere intesa come espressione del diritto all'identità personale e alla vita familiare sancito dagli artt. 7, 9 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>39</sup>.

In conclusione, la monogenitorialità elettiva – oggi esclusa dal perimetro della tutela giuridica – si candida a divenire terreno di prova per misurare la capacità dell'ordinamento di superare un modello statico, ispirato a un'iperprotezione del minore anche solo potenziale, e di aprirsi, invece, a un paradigma che riconosca pienamente la pluralità delle forme familiari e delle relazioni affettive già pienamente diffuse nella società contemporanea.

---

<sup>38</sup> V. le riflessioni di ampio respiro di S. RODOTÀ, *L'uso umano degli esseri umani*, in *Micromega*, 2015, 121 ss.

<sup>39</sup> Non a caso la vicenda sottesa alla pronuncia in esame non appare ancora conclusa, proprio poiché in essa si è inserita una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rigettata e poi reclamata. Al momento il reclamo è pendente.

## **Tra diritto e cura: la Corte costituzionale e il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico.**

**di Stefano Rossi\***

**Abstract EN:** The essay comments on Constitutional Court ruling no. 76/2025 on compulsory psychiatric treatment, highlighting the critical issues of current procedural and process guarantees. The Court affirmed the need to ensure effective recourse and a personal hearing for the person concerned, bringing compulsory health treatment (Tso) back within the limits of Articles 13 and 32 of the Constitution. The decision marks an innovative step: the basis for the measure is not the collective interest, but the protection of individual health, with the apparent risk of paternalistic tendencies. The essay offers a critical reading of this approach, highlighting the centrality of dignity and self-determination even in the context of mental illness.

**Abstract IT:** Il saggio commenta la sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale sul trattamento sanitario obbligatorio psichiatrico, che ne ha messo in luce le criticità delle garanzie procedurali e processuali. La Corte ha affermato la necessità di assicurare un ricorso effettivo e l'audizione personale dell'interessato, riconducendo il Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) entro i confini degli artt. 13 e 32 Cost. La decisione segna un passaggio innovativo: il fondamento della misura non è l'interesse collettivo, ma la tutela della salute individuale, con l'apparente rischio di derive paternalistiche. Il saggio propone una lettura critica di tale impostazione, evidenziando la centralità della dignità e dell'autodeterminazione anche nel contesto della malattia mentale.

**Sommario:** 1. Un'ordinanza di matrice costituzionale – 2. Il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico: una svolta beneficiarista? – 3. La forma si fa sostanza: sulle garanzie procedurali e processuali. – 4. Conclusioni.

---

\* Avvocato, Dottore di ricerca in diritto pubblico e tributario nella dimensione europea – Università degli studi di Parma.

### 1. Un'ordinanza di matrice costituzionale.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 24124/2024<sup>1</sup>, ha sollevato questione di costituzionalità avente ad oggetto il contrasto tra la disciplina procedurale in materia di trattamento sanitario obbligatorio (artt. 33, 34 e 35, l. 23 dicembre, n. 833) e il diritto di difesa declinato nel diritto all'informazione tempestiva e al ricorso effettivo, ricostruiti con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 2, 3, 13, 24 e 111 Cost., nonché a quelli euroconvenzionali di cui agli artt. 6 e 13 della Cedu.

L'incidente di costituzionalità emerge nell'ambito di un procedimento scaturito da un ricorso contro il provvedimento di Tso convalidato dal giudice tutelare. Con un unico motivo di ricorso in Cassazione sono state declinate eccezioni *in procedendo* ed *in iudicando*. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, si lamenta innanzitutto la mancata notificazione del provvedimento emanato dal sindaco, nonché dell'ordinanza di convalida adottata dal giudice tutelare, oltre all'omissione dell'audizione da parte del giudice prima dell'emissione del provvedimento di convalida. Sul piano del merito, si contestava la mancanza dei presupposti per disporre il trattamento sanitario obbligatorio, segnalando in particolare l'omissione di qualsivoglia tentativo di acquisire il consenso preventivo al trattamento, nell'ottica della cosiddetta "alleanza terapeutica", prima di ricorrere a misure coercitive.

La Corte di cassazione opera una digressione sul diritto alla salute e sui trattamenti sanitari obbligatori fornendo una cornice concettuale alla sua analisi. In questo senso si ricorda come il diritto alla salute, riconosciuto e tutelato all'art. 32 Cost., garantisca un insieme variegato di posizioni giuridiche soggettive<sup>2</sup>, il che esprime una complessità riflessa anche attraverso il paradigma del diritto fondamentale alla salute, a cui è correlata la qualificazione della salute come interesse della collettività a che tutti i suoi componenti godano del miglior stato di benessere possibile a mezzo della predisposizione da parte dello Stato delle strutture e dei presidi sanitari più adeguati. L'interesse collettivo rappresenta un limite esterno, e non interno, al

---

\*Avvocato, Dottore di ricerca in diritto pubblico e tributario nella dimensione europea – Università degli studi di Parma

<sup>1</sup> Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2024, n. 24124. Su cui A. SCALERA, *La Cassazione solleva la questione di costituzionalità della legge sui T.S.O.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 1, 53 ss.; E. DALY, *Trattamento sanitario obbligatorio e diritto di difesa [Cass., I sez. civ., ord. 9 settembre 2024, n. 24124]*, in *Corti Supreme e Salute*, 2024, 3, 887 ss.

<sup>2</sup> La letteratura giuridica su questi temi è molto ampia. Senza pretesa di completezza: L. CARLASSARE, *L'art. 32 cost. e il suo significato*, in R. Alessi (a cura di), *L'amministrazione sanitaria italiana*, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Vicenza, 1967, 105 ss.; D. VINCENZI AMATO, *Art. 32, 2° co.*, in G. Branca (a cura di) *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1976, 175 ss.; M. LUCIANI, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Diritto e società*, 1980, 769 ss.; D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici*, Milano, 2002; E. CAVASINO, *La flessibilità del diritto alla salute*, Napoli, 2012.

diritto individuale, ovvero una barriera che ne circoscrive l'ampiezza senza tuttavia condizionarne il godimento. Peraltro, secondo la lettura ormai consolidata della dottrina<sup>3</sup> e della giurisprudenza costituzionale<sup>4</sup>, l'imposizione di un determinato trattamento sanitario, stabilito per legge, risulta legittima solo quando sia in gioco non soltanto la salute del singolo in quanto tale, ma anche, e direttamente, l'interesse collettivo alla salute.

Soltanto per queste ragioni ed in questi limiti è consentito, dunque, al legislatore imporre limitazioni al diritto del singolo ad autodeterminarsi in tema di salute, dovendo altrimenti trovare assoluta applicazione «il diritto di ciascuno a decidere da sé stesso su come, quando e soprattutto se curarsi, e quindi anche il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, e di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato»<sup>5</sup>.

Come sottolinea la Corte, nell'ambito della salute mentale, tali principi debbono essere declinati in termini peculiari tenendo conto, da un lato, del grado di capacità che può esprimere la persona, ovvero se la sua determinazione sia libera o condizionata dalla patologia che la affligge e, dall'altro, depurando il discorso da qualsivoglia riferimento, anche implicito, alla presunta pericolosità sociale del sofferente psichico che verrebbe a giustificare misure preventive.

Delineata la cornice dei principi, i giudici di legittimità svolgono una ricostruzione della normativa dettata dagli artt. 33, 34 e 35 legge n. 833/1978 e del relativo meccanismo procedimentale atto all'adozione di una misura coattiva che può essere disposta anche senza il consenso informato del paziente, ove, a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere. Si tratta di un dispositivo riconducibile ai trattamenti sanitari coattivi, il quale è volto a proteggere la salute della persona mediante una temporanea ed eccezionale limitazione del diritto di autodeterminazione sanitaria, determinata da una condizione patologica o, più precisamente, di alterazione psichica e attuata con coercizione sul corpo del paziente.

A fronte, dunque, di una restrizione pur parziale e transitoria della capacità di agire, accompagnata da una coazione fisica che mette in gioco diritti fondamentali, diviene necessario disporre un accertamento giurisdizionale dotato delle opportune garanzie, che non si traduca, in termini minimalisti, in un controllo giudiziario esterno della sola valutazione medica.

---

<sup>3</sup> L. CARLASSARE, *L'art. 32 cost. e il suo significato*, cit., 110 ss.; D. VINCENZI AMATO, *Art. 32, 2° co., cit.*, 174 ss.; M. LUCIANI, *Salute I) Diritto alla salute – dir. cost.*, in Enc. giur., Roma, 1991, 9-10.

<sup>4</sup> In particolare Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307.

<sup>5</sup> Cass. civ., ord. n. 24124/2024, §. 3.2 che richiama Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748; Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2014, n. 4460.

In questa prospettiva, la questione di fondo emergente dall'ordinanza – anche in termini di non manifesta infondatezza della questione – è il *vulnus* al diritto ad un ricorso effettivo che si manifesta laddove il Tso venga disposto e convalidato senza che il paziente riceva tempestiva e personale comunicazione dei provvedimenti, e senza che sia obbligatoria la sua audizione da parte del giudice tutelare. L'assenza di un obbligo di informativa diretta all'interessato determina infatti un paradosso: il soggetto, pur privato della libertà, può ignorare la natura giuridica del provvedimento, le sue ragioni e le modalità per proporre reclamo, con l'effetto di snaturare l'opposizione prevista dall'art. 35 L. 833/1978 in un rimedio solo nominale, privo di utilità concreta. Allo stesso modo, l'attuale disciplina, non prevedendo garanzie procedurali minime di partecipazione del paziente alla fase decisoria, sacrifica quel diritto all'ascolto riconosciuto nel frangente più incisivo della compressione della libertà personale<sup>6</sup>.

L'esigenza di assicurare la tutela del diritto alla salute, anche mediante interventi caratterizzati da urgenza, deve comunque essere attuata nel pieno rispetto della dignità della persona, il che esclude forme di compressione del principio del contraddittorio, così come del correlato diritto dell'interessato a prendere parte, nei limiti consentiti dalle proprie condizioni psico-fisiche, ai processi decisionali concernenti il proprio percorso terapeutico.

Per concludere sul punto, si può sostenere che l'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione si caratterizzi per un impianto argomentativo di ampiezza e profondità tale da travalicare la mera funzione di filtro processuale per assumere tratti tipici di una vera e propria disamina di costituzionalità. Sembra emergere una dinamica peculiare, in cui l'organo rimettente, pur restando formalmente nei confini della propria competenza, finisce per orientare in maniera significativa l'esito del successivo scrutinio di legittimità costituzionale.

## **2. Il trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico: una svolta beneficalista ?.**

La salute mentale, e in particolare la condizione giuridica delle persone affette da malattia mentale, costituisce un osservatorio privilegiato per analizzare e far emergere, con le risorse che la prospettiva costituzionalistica ci offre, le contraddizioni ancora insite nell'ordinamento, la difficoltà di declinare entro forme di tutela effettiva determinati diritti, ma anche le linee evolutive, nel campo dei diritti civili e sociali, che hanno inteso restituire dignità sociale ai sofferenti psichici.

Come rammenta il giudice costituzionale, la legge n. 180/1978, poi confluita nella l. n. 833/1978, ha introdotto un autentico mutamento paradigmatico, di

---

<sup>6</sup> In dottrina A.M. VECCHIETTI, *Salute mentale e riforma sanitaria*, Milano, 1983, 117 s.; S. ROSSI, *La salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo costituzionale*, Milano, 2015, 320.

natura tanto culturale quanto normativa<sup>7</sup>. L'ordinamento italiano ha abbandonato l'istituzione manicomiale – luogo emblematico di segregazione e di mera custodia – decretandone la definitiva chiusura e, al contempo, affermando – attraverso una visione innovativa, orientata alla cura, alla presa in carico terapeutica e alla piena inclusione sociale – il primato della persona rispetto alla patologia che la affligge<sup>8</sup>.

I trattamenti sanitari obbligatori trovano una disciplina compiuta negli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833/1978, laddove il primo ribadisce la regola, già costituzionalizzata, della volontarietà del trattamento, mentre le due ultime disposizioni dettano la specifica regolamentazione del procedimento per l'applicazione dei trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di ricovero ospedaliero e i relativi strumenti di garanzia amministrativa e giurisdizionale. In tale contesto il diritto alla salute entra in rotta di collisione con la libertà individuale, dando vita ad una situazione aporetica nella quale reciprocamente l'attuazione del primo viene a limitare l'espansione della seconda e viceversa.

Nell'affrontare il problema della compatibilità al dettato costituzionale delle condizioni che consentono l'imposizione dei trattamenti sanitari (ovvero il ricovero coatto in ospedale) contro la volontà dell'interessato, la Corte ribadisce che le garanzie dell'art. 32, co. 2, Cost. debbono sommarsi a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona<sup>9</sup>. Se infatti la salute è anche diritto di libertà non vi è da stupirsi che in essa sia incorporata quella garanzia che è propria dell'*habeas corpus*, ovvero quella sfera di autodeterminazione che diviene «*la vera matrice dei singoli diritti personali*»<sup>10</sup>, declinati nei termini di un'affermazione della sovranità della persona su sé stessa.

Si viene in tal modo a stabilizzare una prospettiva<sup>11</sup> che, avendo progressivamente superato la logica che assorbiva la scelta esclusivamente entro il circuito dell'art. 32 Cost., riconosce il ruolo e le garanzie delineate all'art. 13 Cost. in grado di integrare la storica nozione di limite ai poteri, propria della tradizione dell'*habeas corpus*, con quella che ne afferma la sovranità della persona su sé stessa.

Se «la riconducibilità del trattamento sanitario coattivo alle garanzie congiunte degli artt. 13 e 32 Cost. determina il carattere eccezionale

---

<sup>7</sup> L. BRUSCUGLIA, *Commentario alla legge 13 maggio 1978, n. 180*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1979, 186 s.; E. CAVASINO, *Trattamenti sanitari obbligatori*, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di Diritto Pubblico*, VI. Giuffrè, Milano, 2006, 5959 ss.

<sup>8</sup> D. PICCIONE, *Il pensiero lungo: Franco Basaglia e la Costituzione*, Merano, 2013, 15 ss.

<sup>9</sup> Corte cost., 27 gennaio 2022, n. 22, §. 5.3.1. In dottrina S. PANUNZIO, *Trattamenti sanitari obbligatori e costituzione*, in *Dir. soc.*, 1979, 889 s.

<sup>10</sup> F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. soc.*, 1982, 10-12.

<sup>11</sup> Come da giurisprudenza consolidata Corte cost., 27 giugno 1968, n. 74; Corte cost., 28 marzo 1973, n. 29; Corte cost., 20 aprile 1978, n. 46; Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 471.

dell'istituto e ne illumina la ragion d'essere»<sup>12</sup>, allora proprio l'incidenza sulla libertà personale giustifica la natura residuale – ovvero la sua applicazione in casi circoscritti e come *extrema*, ossia nell'osservanza del principio del minor sacrificio necessario – del trattamento sanitario coercitivo per malattia mentale, che trova ulteriore conferma nell'applicazione delle garanzie dettate dall'art. 13 Cost., nel cui contesto l'autorità giudiziaria si trova a dover vagliare la conformità del trattamento non solamente ai criteri dettati dalla legge, ma anche alla finalità/limite prioritario di tutela della persona.

Tuttavia la vera novità, che emerge dalla sentenza, si rinviene nella ridefinizione degli addendi del bilanciamento nel caso di Tso psichiatrico, laddove se ne traccia il confine «sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l'esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall'altro, che giustifica in via d'eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica»<sup>13</sup>.

Le finalità che legittimano il trattamento sanitario coattivo trovano quindi la loro ragion d'essere essenzialmente nell'art. 32 Cost., ma in una lettura che oblitera la salute come interesse della collettività per valorizzare una versione beneficiarista della salute individuale, che porta la discussione sul piano dell'etica normativa, al confronto tra principio di autonomia e beneficiarità.

Questa prospettiva ermeneutica sembra operare un *overruling* rispetto alla consolidata interpretazione dell'art. 32 Cost, fatta propria dalla dottrina<sup>14</sup> come dalla giurisprudenza costituzionale<sup>15</sup>, secondo cui il bilanciamento nei rapporti di forza, inevitabilmente asimmetrici, tra individuo e collettività legittima l'imposizione di un determinato trattamento sanitario, stabilito per legge, solo quando sia in gioco non soltanto la salute del singolo in quanto tale, ma anche – direttamente, concretamente e attualmente – l'interesse collettivo alla salute, ovvero l'interesse di altre persone in adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà sanciti nell'art. 2 Cost<sup>16</sup>.

La formula secondo cui «l'art. 32 Cost., pertanto, costituisce insieme causa e limite del trattamento sanitario coattivo, che non trova giustificazione se non nella cura della persona interessata»<sup>17</sup> sintetizza la svolta interpretativa

---

<sup>12</sup> Corte cost., n. 76/2025, §. 4. Su questo P. VERONESI, *I Trattamenti Sanitari Obbligatorii, ovvero del circoscritto limite della libertà di salute*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2021, 4, 249 ss.

<sup>13</sup> Corte cost., n. 76/2025, §. 3.

<sup>14</sup> L. CARLASSARE, *L'art. 32 della Costituzione e il suo significato*, cit., 110 ss.; D. VINCENZI AMATO, *Art. 32, 2° co., cit.*, 174 ss.; M. CARTABIA, *La giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana*, in *Quad. cost.*, 2012, 456 ss.

<sup>15</sup> In particolare Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258; in senso analogo Corte cost., 18 aprile 1996, n. 118; Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307.

<sup>16</sup> R. BALDUZZI, *Salute (Diritto alla)*, in S. Cassese (dir. da), *Dizionario di diritto pubblico*, VI, Milano, 2006, 5395 s.

<sup>17</sup> Corte cost., n. 76/2025, §. 4.3.

proposta dalla Corte che configura il diritto alla salute come strumento giuridico di tutela di un interesse individuale al proprio benessere, anche laddove l'interesse collettivo non sia direttamente o immediatamente coinvolto.

In questa prospettiva si valorizza la lettura congiunta dei due commi dell'art. 32 Cost., da cui emerge come il diritto alla salute sia, in primo luogo, una posizione soggettiva che la comunità è chiamata non solo a rispettare in negativo (impedendo ingerenze indebite), ma anche a promuovere in positivo, attraverso interventi legislativi e politiche pubbliche. Se ne desume che la legge può individuare i casi nei quali la tutela della salute, pur essendo diritto dell'individuo, si traduce in obblighi o trattamenti sanitari obbligatori, giustificati dalla necessità di temperare l'interesse individuale della persona con la struttura di valore da salvaguardare che è la persona stessa<sup>18</sup>.

A fronte di questa possibile interpretazione delle scarse considerazioni espresse nella sentenza qui annotata, si possono prospettare alcune considerazioni critiche che si incentrano sulla statuizione per cui il trattamento sanitario coattivo in ambito psichiatrico «non trova giustificazione se non nella cura della persona interessata».

Così come l'assoggettare una persona ad una misura di carattere sanitario per perseguire l'esclusivo interesse della collettività comporterebbe comunque una strumentalizzazione del soggetto verso finalità ad esso ultronee, riducendolo ad un mezzo o, ancor peggio ad un oggetto, in aperto contrasto

con il principio personalistico affermato in Costituzione, l'alternativa – che tratteggia la tutela della salute come diritto del singolo che la comunità ha il dovere non solo di rispettare ma anche di promuovere anche mediante trattamenti obbligatori – finisce per riesumare un preteso dovere di curare per la società e di farsi curare per il singolo<sup>19</sup>.

La prospettiva delineata, sebbene sorretta da finalità solidaristiche meritevoli di attenzione, non può ritenersi condivisibile se formulata senza esplicitarne i limiti. Essa, infatti, rischia di tradursi in una surrettizia sostituzione della libera autodeterminazione individuale con le valutazioni discrezionali dell'autorità pubblica circa la nozione di benessere della persona e, più in generale, circa la definizione di ciò che debba intendersi come *best interest* dell'individuo. Una simile impostazione, oltre a sollevare interrogativi in ordine alla compatibilità con il principio personalista e con la centralità della

---

<sup>18</sup> C. CASTRONOVO, *Dignità della persona e garanzie costituzionali nei trattamenti sanitari obbligatori*, in *Jus*, 1990, 193 s.; F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002, 248; A. RUGGERI, *Autodeterminazione (principio di)*, in *Digesto, disc. pubbl.*, VIII Agg., 2021, 1 s.

<sup>19</sup> In questo senso E. CAPIZZANO, *Vita e integrità fisica (diritto alla)*, in *Noviss. Dig. it.*, XX, 1975, 1007 s.; P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Atti di disposizione del corpo e tutela della persona*, Napoli, 1983, 141 ss., spec. 147.

dignità umana, può condurre ad un'eterogenesi dei fini: nell'intento di tutelare la persona, si finirebbe per comprimere proprio quella libertà di scelta che rappresenta presupposto essenziale dell'autentico sviluppo individuale.

Infatti a fronte di un dissenso del paziente, per quanto irragionevole, nessuna disposizione costituzionale autorizza ad ignorare tale volontà o consente di intervenire coattivamente, in virtù di un principio di solidarietà interpretato in termini imperiali, per evitare un danno grave alla persona, fosse anche il rischio di morte (o di subire gli effetti alteranti di una malattia mentale); rischio quest'ultimo che non si trasforma quindi in un limite negativo al criterio della volontarietà dei trattamenti. Nessuna legge, v'è da aggiungere, prevede un trattamento sanitario obbligatorio nel caso in cui il rifiuto di cure implichi una rinuncia alla vita, e quindi ancor meno nell'ipotesi in cui il paziente non corra nemmeno tale rischio.

Ciò pone in evidenza un nodo di coerenza interna: da un lato, la Corte costituzionale ha più volte ribadito, anche con l'ordinanza n. 207/2018<sup>20</sup>, che il paziente ha il diritto di rifiutare o interrompere cure necessarie alla sopravvivenza, riconoscendo in sostanza la libertà di lasciarsi morire come espressione dell'autodeterminazione terapeutica e della dignità della persona, dall'altro viene ad ammettere la possibilità di imporre coattivamente trattamenti psichiatrici per il solo bene del sofferente psichico. Se nel campo delle patologie somatiche la salute non è considerata bene indisponibile in capo al singolo ma ambito di scelta individuale, tanto da consentire il rifiuto di interventi salvavita, appare arduo spiegare perché, nella dimensione psichiatrica, lo Stato possa sostituirsi alla volontà dell'individuo e imporre un trattamento volto esclusivamente a realizzare un interesse definito come "suo proprio".

Alla luce di quanto sopra argomentato, sarebbe stato maggiormente coerente con l'impianto costituzionale se la Corte avesse precisato che, espletate tutte le attività necessarie a porre l'individuo nelle condizioni di esprimere un consenso realmente informato al trattamento sanitario, l'esecuzione coattiva di quest'ultimo avrebbe potuto essere legittimamente disposta esclusivamente qualora il medico avesse accertato che la patologia in atto avesse inciso in modo tale da compromettere la capacità del soggetto di comprendere la propria condizione e di assumere decisioni consapevoli in merito.

Concludendo, la Corte ha tentato di offrire una possibile risposta ad una criticità strutturale della disciplina che legittima l'imposizione del trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico, risposta che tuttavia, da un lato, elude la necessità di uno sforzo interpretativo ed argomentativo atto a costruire i termini di un corretto bilanciamento in quel settore, dall'altro, si mostra carente – pur nel suo carattere stentoreo – laddove la prospettiva

---

<sup>20</sup> Corte cost., ord. 21 novembre 2018, n. 208, §. 8.

beneficialista o paternalista, accolta dalla Corte, potrebbe essere tollerata ove venisse arricchita da garanzie atte a farne vettore assiologicamente nel riconoscimento della primazia della «struttura morale del[la persona], con la rappresentazione della sua umanità, con l'immagine che ha di sé e che vuole lasciare: in una parola, con la sua dignità»<sup>21</sup>.

### **3. La forma si fa sostanza: sulle garanzie procedurali e processuali.**

Il giudice delle leggi, nella sentenza in commento, ha ricordato che l'art. 24 Cost. consacra il diritto di azione e di difesa in giudizio come garanzia fondamentale di ogni cittadino, ma ciò non significa che l'accesso alla giurisdizione debba avvenire sempre nelle medesime forme e con identici effetti. Il legislatore – che gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali – ben può subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purchè tali vincoli non si traducano in ostacoli insormontabili o in difficoltà eccessive tali da svuotare di contenuto il diritto di difesa. In altre parole, l'art. 24 Cost. non impone un modello unico ed invariante di tutela, ma richiede che ogni disciplina garantisca un effettivo accesso al giudice<sup>22</sup>.

A fronte della discrezionalità del legislatore nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, l'art. 35 della legge n. 833/1978 configura una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio, nella misura in cui, su provvedimenti amministrativi che pregiudicano in maniera incisiva la libertà personale e quella di autodeterminazione, la persona interessata non è messa nelle condizioni di conoscere il provvedimento e di partecipare al processo di convalida giurisdizionale.

L'art. 24 Cost., nell'attribuire a tutti la possibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, così come di ricevere comunicazione dei relativi atti, esige che qualunque sia la situazione soggettiva da tutelare, il cittadino possa farla valere<sup>23</sup>. Le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, non possono per ciò stesso essere private dei diritti costituzionali, in violazione del principio personalista e del principio della pari dignità sociale espressi dagli artt. 2 e 3, 1° co., Cost.

In questo quadro la riaffermazione della centralità della persona ha costretto ad un ripensamento anche delle strutture e degli istituti normativi volti a tutelare – anziché contenere o segregare in modo autoritario – i soggetti

---

<sup>21</sup> C. CASONARO, *Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione*, in *Quad. cost.*, 2008, 3, 548.

<sup>22</sup> Corte cost., 13 dicembre 2019, n. 271; Corte cost., 14 luglio 2017, n. 199; Corte cost., 3 marzo 2016, n. 44.

<sup>23</sup> A. POLICE, *Art. 24*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Costituzione commentata*, I, Torino, 2006, 50; P. PERLINGIERI, F. CRISCUOLO, *Art. 24*, in P. Perlingieri, *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, 2001, 131 ss.; L. P. COMOGLIO, *Commento all'art. 24 Cost.*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Rimini, 1981, 2 ss.; M. NIGRO, *Giustizia amministrativa*, Bologna, 1976, 85 ss.; E. Allorio, *L'ordinamento giuridico nel prisma dell'accertamento giudiziale*, Milano, 1957, 25 ss.

vulnerabili, riorientandone teleologicamente il verso in vista delle loro esigenze concrete, dei loro bisogni, al rispetto della loro dignità in un'ottica di promozionalità dei diritti.

Sul piano sostanziale, il frutto di queste scelte è l'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto con la legge n. 6/2004, che si connota come nuova forma di protezione comprensiva e morbida del soggetto debole, la quale, nel rifiutare la logica ghezzante dell'infermità mentale tipica dell'interdizione, adatta gli strumenti giuridici alle (residue) capacità fisiche ed intellettuali, alle aspirazioni e ai bisogni concreti dell'amministrato nel contesto di un progetto di sostegno esistenziale. L'attenzione del legislatore si concentra quindi sui bisogni concreti della persona non autosufficiente, al fine di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo sul piano esistenziale e l'effettività di esercizio dei diritti.

Sul piano processuale, in termini corrispondenti, la disciplina relativa alla capacità di agire nel processo si fonda sull'esigenza di coniugare, da un lato, la tutela del soggetto incapace e, dall'altro, la finalità di non comprimere preventivamente la sua capacità processuale, se non a seguito di un accertamento adeguato delle sue condizioni personali, da svolgersi in relazione al complesso degli interessi coinvolti nel giudizio<sup>24</sup>.

In definitiva, nel difficile equilibrio tra il diritto dell'incapace a un giusto processo e quello a non essere privato della capacità processuale senza previo accertamento delle sue condizioni, sia il giudice costituzionale che il legislatore hanno attribuito tendenziale prevalenza al primo, preservando il principio secondo cui la capacità processuale permane intatta fino all'adozione di un provvedimento che limiti la capacità legale di agire.

La partecipazione al processo, in quanto volta a consentire nel contraddittorio la formazione del convincimento del giudice, non può sicuramente subire limitazione, in particolare laddove il procedimento sia preordinato alla tutela della libertà personale<sup>25</sup>. Si tratta di un principio espresso dal giudice costituzionale<sup>26</sup>, già nella vigenza della legge Giolitti, laddove – dando atto che il provvedimento di ricovero coattivo si inquadrava tra quelli restrittivi della libertà personale – rilevava come il combinato disposto tra gli artt. 1 e 2 della legge n. 36/1904 venisse a ledere le garanzie prescritte ai sensi dell'art. 24 Cost., nella misura in cui la procedura, svolta in camera di consiglio dal tribunale ai fini dell'adozione del provvedimento di internamento definitivo, non consentiva all'infermo di seguire e contestare l'istruttoria processuale nell'esercizio del suo diritto di difesa.

---

<sup>24</sup> Si veda in ambito civile, Corte cost., 27 luglio 2023, n. 168; in ambito penale, Corte cost., 7 aprile 2023, n. 65.

<sup>25</sup> Corte cost., 6 giugno 1973, n. 74.

<sup>26</sup> Corte cost., 20 giugno 1968, n. 74; sulle garanzie nel ricovero in via provvisoria Corte cost., 15 luglio 1976, n. 223

Proprio in virtù dell'art. 24 Cost, la comunicazione all'interessato del provvedimento sindacale con cui viene disposto un trattamento sanitario obbligatorio, così come la notificazione del correlato decreto motivato emesso dal giudice tutelare, devono essere comunque assicurate, senza che la condizione di eventuale incapacità naturale in cui versa il soggetto possa costituire un ostacolo o giustificare omissioni. Tali adempimenti, infatti, pur confrontandosi con lo stato di temporanea compromissione della capacità di intendere e di volere dell'interessato, restano funzionali alla salvaguardia delle garanzie costituzionali di difesa e al principio del contraddittorio, i quali trovano il loro pieno completamento nell'audizione personale del soggetto avanti al giudice tutelare in sede di convalida.

Come sancito dalla sentenza in commento la comunicazione all'interessato del provvedimento sindacale, così come del decreto di convalida, sono condizione indefettibile per la legittimità della misura, costituendo presidio di legalità e trasparenza. Tuttavia, la peculiare condizione soggettiva della persona sottoposta a Tso pone un problema ulteriore: l'alterazione psichica, anche momentanea, può compromettere la capacità di comprendere il significato delle notifiche ricevute. Di fronte a tale difficoltà, la mera comunicazione formale, pur necessaria, rischia di assumere carattere meramente rituale, incapace di assicurare l'effettiva partecipazione dell'interessato al procedimento e, quindi, la reale tutela del suo diritto di difesa. È in questo snodo che si coglie la distinzione tra garanzia formale e sostanziale: mentre la prima si esaurisce nella notifica dell'atto, la seconda richiede che la persona sia posta in condizione di comprendere e interloquire, per quanto possibile, con l'autorità. Solo in tal modo il principio del contraddittorio e quello di effettività della difesa – sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. – trovano piena realizzazione.

In tale prospettiva si colloca il ruolo centrale dell'audizione dell'interessato da parte del giudice tutelare prima della convalida che è finalizzato in primo luogo a verificare in concreto la sussistenza dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento. La lacuna normativa emergente dalla legge n. 180/1978, stante la natura tecnica delle valutazioni sottese al trattamento coattivo in degenza ospedaliera, portava a «ridurre la funzione di convalida del giudice tutelare alla dimensione puramente formale del controllo esteriore, della "conta dei documenti"; senza possibilità alcuna di verifica nel merito dei presupposti dell'urgenza terapeutica, della sua correlazione alla diagnosi prospettata, dell'impraticabilità di percorsi extraospedalieri. [Sicché] la garanzia giurisdizionale dell'*habeas corpus* ne resta svilita, si decolora in un vuoto esercizio di burocrazia»<sup>27</sup>.

L'incontro personale consente, infatti, di superare l'eventuale barriera comunicativa derivante dalla condizione psichica, permettendo al giudice di

---

<sup>27</sup> E. CARBONE, *Habeas corpus e sofferenza psichica: riflessioni di un giudice tutelare*, in *Dir. fam.*, 2005, 2, 611 ss., specie 615.

verificare direttamente la situazione clinica e la capacità di comprensione del soggetto. L'obiettivo dell'ascolto è pertanto quello di valutare le condizioni concrete della persona, di ricostruire le sue relazioni con l'ambiente di vita e con le persone che la circondano, così da restituire al giudice un quadro che integri la dimensione sanitaria con quella sociale ed esistenziale.

Non diversamente da quanto previsto nei procedimenti di interdizione e inabilitazione (art. 419, primo comma, c.c.) e in quello di amministrazione di sostegno (art. 407, secondo comma, c.c.), l'audizione nel caso di convalida del Tso rappresenta quindi un momento qualificato di emersione dei bisogni e delle richieste della persona fragile, permettendo al giudice di valutare non solo le condizioni cliniche ma anche l'esistenza di reti familiari e sociali di sostegno.

Dopo la pubblicazione della sentenza in commento, le sezioni volontaria giurisdizione di numerosi tribunali hanno adottato apposite direttive<sup>28</sup> volte a dare attuazione alla pronuncia costituzionale, o meglio a dettagliarne i contorni applicativi. Si evidenziano prassi diversificate, soprattutto in relazione all'audizione del paziente in sede di convalida del Tso, che ne valorizzano la modalità di svolgimento da remoto. La scelta dell'audizione da remoto presenta evidentemente profili di particolare delicatezza in una materia, ove è in gioco una restrizione della libertà personale fondata su presupposti clinici e valutazioni tecnico-giuridiche peculiari che il giudice deve vagliare, ponendosi come garante ultimo contro arbitrii e indebite compressioni dei diritti fondamentali. La delicatezza e l'importanza dell'audizione nel procedimento di convalida del Tso esigerebbero pertanto la presenza fisica del giudice, perché solo il contatto diretto consente di assumere una decisione che incide sulla dignità e sull'autodeterminazione della persona con la pienezza delle garanzie processuali previste dall'ordinamento.

In definitiva, il controllo giurisdizionale sul Tso non può arrestarsi al riscontro formale dei presupposti medico-legali, ma deve tradursi in una funzione di garanzia sostanziale sotto tutti i profili, capace di integrare valutazione clinica e considerazione della persona nella sua interezza. Solo così il giudice tutelare può adempiere alla sua funzione di custode della libertà personale, trasformando un adempimento burocratico in una tutela effettiva della dignità e dei diritti fondamentali.

#### **4. Conclusioni.**

La sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale pare aver ridisegnato la mappa dei confini mobili tra libertà personale sancita dall'art. 13 Cost. e il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., ridefinendo il fondamento stesso del

---

<sup>28</sup> Tra i molti, Trib. Bologna, 31 maggio 2025; Trib. Taranto, 4 giugno 2025, prot. 2219; Trib. Bari, 5 giugno 2025, prot. 4802; Trib. Lanciano, 9 giugno 2025, prot. n. 885-U; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 5 giugno 2025, prot. 1341; Trib. Nuoro, 5 giugno 2025.

trattamento sanitario obbligatorio in ambito psichiatrico. La Corte ha infatti sottolineato che la misura coattiva non può trovare ragione unicamente nella tutela del sofferente psichico, persona tributaria di diritti inviolabili e di una dignità non sacrificabile. Tale impostazione, se da un lato restituisce centralità all'individuo, dall'altro rischia di alimentare derive paternalistiche, trasformando il principio di beneficiabilità in uno strumento in grado di surrogare alla volontà del paziente quella dell'autorità. Si tratta di un percorso che andrà pertanto affrontato evitando che la retorica della protezione si traduca in disciplinamento autoritativo e, diversamente, valorizzando la cura come strumento di restituzione di capacità, di inclusione e di dignità.



## **Trattamenti sanitari obbligatori e garanzie difensive: le coordinate della Corte costituzionale.**

**di Filippo Marchetti\***

**Abstract EN:** This paper examines Judgment no. 76 of 2025 issued by the Italian Constitutional Court concerning compulsory medical treatment (TSO). Following a brief reconstruction of the case and the terms in which the question of constitutionality was framed, attention is directed to the current regulatory framework. The discussion then turns to the reasoning put forth by the judges of the Constitutional Court, who reaffirmed the centrality of the right of defence and the need for stringent substantive and procedural scrutiny over the imposition of compulsory medical measures. In conclusion, some reflections are offered on the commendable coherence of the principles articulated by the Court, while at the same time highlighting the potential operational difficulties arising from the new obligations imposed on the guardianship judge.

**Abstract IT:** Il presente scritto analizza la sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale in tema di trattamenti sanitari obbligatori (TSO). Premessa una breve ricostruzione del caso concreto e dei termini in cui viene declinata la questione di legittimità, l'attenzione viene diretta verso l'attuale assetto normativo. Si ripercorrono, quindi, gli argomenti spesi dai giudici di palazzo della Consulta, che hanno riaffermato la centralità del diritto di difesa e la necessità di un controllo rigoroso, sia sostanziale che procedurale, sull'imposizione dei trattamenti sanitari coattivi. In conclusione, si esprimono alcune riflessioni sull'apprezzabile coerenza dei principi enunciati dalla Corte, a cui si giustappone tuttavia la segnalazione delle possibili difficoltà applicative dei nuovi obblighi imposti al giudice tutelare sul piano operativo.

**Sommario:** 1. La vicenda. – 2. La questione sollevata dal giudice *a quo*. – 3. Il quadro normativo di riferimento: lacune informativo-partecipative. – 4. Gli argomenti della Corte e la declaratoria di illegittimità costituzionale. – 5. Alcune considerazioni di sintesi a margine della pronuncia: tra solidità dei principi e fragilità nella gestione pratica.

---

\* Ricercatore di diritto processuale penale, Università degli Studi di Pavia.

### 1. La vicenda.

La questione di legittimità costituzionale decisa dai giudici di Palazzo della Consulta, con la sentenza in commento, si iscrive in una vicenda giudiziaria relativa all'applicazione di un trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978.

Più in particolare, il caso prende avvio dall'adozione della misura da parte del sindaco di Caltanissetta a carico di una donna, la quale – secondo la ricostruzione effettuata dalla magistratura ordinaria, così come riportata nella pronuncia in rivista – aveva posto in essere comportamenti tali da far ritenere soddisfatti i requisiti di applicabilità del trattamento per malattia di mente in condizioni di degenza ospedaliera: si trattava, nello specifico, dell'assunzione di dosi eccessive di psicofarmaci e della manifestazione di intenti suicidari, accompagnate da agiti pericolosi, quali lo sporsi dal parapetto di un ponte<sup>1</sup>.

A tal punto, il Tribunale nisseno convalidava il provvedimento con decreto, nei confronti del quale veniva proposto – dopo le dimissioni dall'ospedale – ricorso dinanzi al medesimo organo e, successivamente, gravame presso la Corte d'Appello competente. Disattese, in ambedue le sedi, le argomentazioni dell'interessata, il procedimento giungeva alla Corte di cassazione.

Queste, in estrema sintesi, le ragioni di doglianza, trasfuse in un unico motivo di impugnazione. Anzitutto, si contestava – sul piano procedurale – la regolarità dell'*iter*, giacché alla ricorrente sarebbe stata negata la conoscenza tempestiva del provvedimento del sindaco, così come la notificazione – per vero non dovuta *ex lege* – dell'ordinanza di convalida; circostanza, quest'ultima, che, a sua volta, avrebbe determinato l'impossibilità di esercitare il proprio diritto a un ricorso effettivo, *ex art. 13 CEDU*, volto a impedire l'eventuale convalida da parte del giudice tutelare o, quantomeno, a ottenere la sospensione della misura. Oltre a ciò, si rilevava, da un lato, come l'intempestiva conoscenza della decisione del sindaco avesse impedito di avvedersi della mancanza in atti della relazione medica sulla quale si fondava il provvedimento stesso e, dall'altro, che siffatta questione non avrebbe potuto essere sollevata durante il procedimento di convalida, non essendo la ricorrente mai stata sentita dal giudice tutelare.

---

<sup>1</sup> Per una più precisa ricostruzione dei fatti posti a fondamento del provvedimento applicativo del trattamento sanitario forzoso si rinvia all'ordinanza di rimessione (pubblicata, con n. 207, in Gazz. Uff., 1° serie speciale, n. 46 del 13 novembre 2024): Cass. Civ., sez. I, ord., 9 settembre 2024, n. 24124, in [www.ius.giuffrefl.it](http://www.ius.giuffrefl.it), 11 ottobre 2024, con osservazioni di A. LESTINI, *Audi alteram partem e procedimenti di T.S.O.: un principio immanente?*; in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), 9 settembre 2024, con commento di L. BIARELLA, *La Cassazione rimette alla Consulta le norme del TSO in condizione di degenza ospedaliera*; in *Corti supreme e salute*, 3, 2024, 887 ss., con nota di E. DALY, *Trattamento sanitario obbligatorio e diritto di difesa*; e in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2025, 43 ss., con commento di A. SCALERA, *La Cassazione solleva la questione di costituzionalità della legge sui T.S.O.*

Sotto il profilo sostanziale, si sosteneva l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del TSO, avendo la donna manifestato intenti suicidari solo come mezzo di pressione nei confronti delle figlie, con le quali era in lite<sup>2</sup> (affermazione – secondo l'impostazione trasfusa nel ricorso – riscontrabile attraverso l'acquisizione delle prove richieste dall'interessata).

Per tali ragioni si concludeva con la richiesta di dichiarazione di nullità e inefficacia del trattamento obbligatorio<sup>3</sup>.

Vale la pena, a questo punto, segnalare come le argomentazioni appena riportate siano state oggetto di difformi valutazioni da parte dell'Avvocatura di Stato e della Procura generale. La prima, infatti, oltre a eccepire la difformità dell'atto di impugnazione rispetto allo schema di cui all'art. 366 c.p.c., deduceva l'assenza di spiegazioni circa la decisività della istruttoria omessa, sottolineando altresì, per un verso, come la Corte d'Appello, dopo aver valutato le risultanze probatorie, fosse pervenuta a una decisione di merito non sindacabile in sede di legittimità e, per l'altro, come l'attuale quadro normativo dovesse ritenersi conforme alla Carta fondamentale, poiché garantiva un vaglio giurisdizionale della misura, che risponde alla necessità di tutelare in via d'urgenza chi versa nelle condizioni patologiche previste dalla legge n. 833 del 1978 e rifiuta le cure.

La seconda, invece, sosteneva, in via subordinata rispetto all'istanza di rigetto del ricorso, che la disciplina in materia di trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera, quale misura privativa della autodeterminazione in tema di cure mediche e della libertà personale, non rispettasse gli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché l'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedeva che l'ordinanza con la quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio sia notificata all'interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l'avviso che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del giudice entro le 48 ore successive, e nella parte in cui non prevede che la ordinanza di convalida del giudice tutelare sia notificata all'interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l'avviso che può presentare ricorso.

## **2. La questione sollevata dal giudice *a quo*.**

Raccogliendo le suggestioni offerte dalla Procura generale, la I Sezione della Corte di cassazione ha proposto questione di legittimità costituzionale

---

<sup>2</sup> Analogamente, nel ricorso si nega che la donna si sia mai sporta dal ponte e che abbia assunto quantità non adeguate di psicofarmaci, che, invece, sarebbero stati utilizzati solo per mantenere meglio il controllo di sé.

<sup>3</sup> All'interno del ricorso, viene anche contestata la decisione, dei giudici di merito, di dichiarare il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, sul presupposto che l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio; secondo la ricorrente, inoltre, avrebbe errato il giudicante nel non rilevare il conflitto di interessi tra la stessa e il sindaco, dal momento la prima è dipendente comunale.

degli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all'art. 117 Cost. con riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, sotto un duplice profilo: per un verso, la censura si appunta sulla parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all'interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l'avviso che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e che l'interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del suddetto provvedimento, nonché di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida. Per l'altro, viene predicata l'incompatibilità con la Carta fondamentale, nella misura in cui non si prevede che la ordinanza motivata di convalida del giudice sia tempestivamente notificata all'interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l'avviso che può presentare ricorso, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978.

Riguardo alla rilevanza della *quaestio*, i giudici di Piazza Cavour non hanno avuto dubbi nell'affermare che delle disposizioni censurate debba farsi applicazione nel caso concreto, e che di ciò si debba dare conto nel percorso motivo diretto verso la decisione, considerato che la questione della conformità della disciplina vigente al livello di garanzie, convenzionali e costituzionali, in tema di difesa tempestiva e diritto a un ricorso effettivo del soggetto sottoposto a TSO rappresenta un passaggio fondamentale per il vaglio della bontà delle opposte tesi della ricorrente, da un lato, e dell'Avvocatura di Stato, dall'altro.

Sul piano, invece, della non manifesta infondatezza, la valutazione della Corte ha mosso dall'inquadramento del TSO entro la categoria delle misure, non solo obbligatorie, ma anche coercitive, vale a dire quelle in relazione alle quali il destinatario può essere costretto con la forza a sottoporvisi, con il limite del rispetto della persona. Ne deriva la necessità che la relativa disciplina si ponga in linea con i dettami degli artt. 13, 24, 32, 111 Cost., 6 e 13 CEDU (in virtù dell'art. 117 Cost.).

Secondo il Supremo Collegio, se è possibile sostenere che gli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 rispettino il combinato disposto degli artt. 13 e 32 Cost., con riferimento alla riserva di legge e di giurisdizione, al rispetto delle scadenze temporali prescritte nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 3 Cost. e al bilanciamento di valori tra salute individuale e collettiva<sup>4</sup>, altrettanto non è

---

<sup>4</sup> Come riconosciuto dalla Corte costituzionale, nell'ambito di un giudizio *de legitimitate legum* relativo alla disciplina delle vaccinazioni pediatriche, la limitazione della libertà di autodeterminazione in ambito sanitario, implicita nell'esecuzione coattiva di un trattamento, può considerarsi legittima, ex art. 32 Cost., se supera un vaglio inteso, fra l'altro, a verificare «se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri»: così Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5, in *Giur. cost.*, 1, 2018, 38 ss., con nota di C. PINELLI, *Gli obblighi di vaccinazione fra*

consentito fare per quanto riguarda gli altri parametri evocati, e in particolare quelli di cui agli artt. 24 e 111 Cost. In questa prospettiva, si sottolinea, nello specifico, come non sia adeguatamente salvaguardato il diritto alla tutela giurisdizionale, che – nello specifico caso qui in esame – si rivela di particolare importanza, considerata la portata invasiva del trattamento: il *deficit*, in altri termini, atterrebbe – secondo questo schema di pensiero – anzitutto all’informazione in ordine all’adozione del provvedimento e alle ragioni che lo sostengono, in chiave strumentale all’effettivo esercizio delle prerogative partecipative nel contesto del procedimento che conduce a una decisione restrittiva della libertà personale<sup>5</sup>. In relazione a quest’ultimo profilo, poi, si avvertirebbe – sempre secondo questa impostazione – un’ulteriore discrasia, avendo il legislatore previsto un momento di ascolto nella fase medica pre-ricovero, ma non nei successivi passaggi amministrativi e giurisdizionali, quasi che «non fosse altrettanto importante dare spazio alle opinioni e difese dell’interessato anche in tale sede e prima che il trattamento sia imposto ed eseguito»<sup>6</sup>.

Analoghe considerazioni vengono spese anche con riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU<sup>7</sup>, là dove si dubita che la disciplina nazionale rispetti le caratteristiche

---

*pretese violazioni di competenze regionali e processi di formazione dell’opinione pubblica*; Corte cost., 2 giugno 1994, n. 214, *ivi*, 1994, 1800; Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, in *Foro Amm.*, 1991, 640.

Analogamente, presso la dottrina assolutamente maggioritaria, risulta pacifico che l’applicazione di un trattamento sanitario obbligatorio, oltre che a rispondere a una finalità esclusivamente terapeutica, debba realizzare un equilibrio fra i due aspetti (prerogativa individuale e interesse collettivo) del diritto di cui all’art. 32 Cost.: per un verso, assicurare la salute del singolo interessato e, per l’altro, scongiurare situazioni di pericolo per la salute degli altri consociati. In tal senso, P. BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 386; L. CONTE, *I diritti fondamentali*, in *Trattato di diritto costituzionale italiano*, diretto da Cavino – Imarisio, v. VIII, Napoli, 2025, 349; A. LORENZETTI, *I diritti della sfera sociale*, in *Trattato di diritto costituzionale*, a cura di Benvenuti – Bifulco, v. III. *I diritti e i doveri costituzionali*, Torino, 2022, 264; D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici*, Milano, 2002, 176; S.P. PANUNZIO, *Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni)*, in *Dir. soc.*, 1979, 875 ss.; A. SIMONCINI – E. LONGO, *Commento all’art. 32 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco – Celotto – Olivetti, v. III, Torino, 2006, 667; C. TRIPODINA, *Commento all’art. 32 Cost.*, in *Commentario breve alla Costituzione*<sup>2</sup>, a cura di Bartole – Bin, Padova, 2008, 331.

<sup>5</sup> La tesi trova, peraltro, riscontro nelle riflessioni della dottrina processual-penalistica, là dove individua nel diritto all’informazione una precondizione della difesa processuale. Sul punto, fra gli altri, S. CIAMPI, *L’informazione dell’indagato nel procedimento penale*, 2010, Milano, 84 ss.; P. DI RONZA, *Partecipazione e difesa dell’imputato nel processo penale*, Napoli, 1978, *passim*; G. FOSCHINI, *L’imputato: studi*, Milano, 1956, 25; V. GAROFOLI, *Gli avvertimenti processuali come strumento di tutela*, Milano, 1983, *passim*; V. GREVI, «Nemo tenetur se detegere». *Interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, 1972, 112 ss.

<sup>6</sup> Cass. Civ., sez. I, ord., 9 settembre 2024, n. 24124, cit., *Diritto* § 4.9.

<sup>7</sup> Vale la pena rammentare come l’art. 13 CEDU non imponga sempre la garanzia di una tutela di tipo giurisdizionale; tuttavia, qualora venga in rilievo una questione di competenza dell’autorità giudiziaria, quest’ultimo non offre indicazioni precise, assumendo, piuttosto, i

della tutela giurisdizionale, *sub specie* di rimedio effettivo, individuate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel «diritto di richiedere la tutela di un giudice a fronte di qualsiasi atto lesivo dei diritti e delle libertà riconosciuti dall'ordinamento, e che il rimedio giurisdizionale sia effettivo, vuoi nel senso che deve essere giuridicamente idoneo a consentire la riparazione, ma anche nel senso che deve trattarsi di un rimedio praticabile, vale a dire soggetto a condizioni che non rendano il suo esercizio impossibile o assai difficile»<sup>8</sup>.

### 3. Il quadro normativo di riferimento: lacune informativo-partecipative.

Per una più agevole comprensione degli snodi argomentativi della sentenza in commento, si ritiene necessaria una breve esposizione del quadro normativo rilevante, accompagnata da un richiamo, parimenti cursorio, alle critiche che, nel corso degli anni, sono state formulate intorno alla disciplina del TSO sotto il profilo procedimentale.

Come è noto, la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale si è evoluta di pari passo con l'abbandono del paradigma giuridico-psichiatrico<sup>9</sup> incentrato sull'accostamento dalla persona affetta da disturbi psichici alla tematica della pericolosità sociale, dominante nei primi anni del XX secolo, in favore dell'accoglimento di una concezione eminentemente terapeutico-riabilitativa<sup>10</sup>. Il distacco dall'originaria matrice

---

tratti di «una più generale estrinsecazione del diritto di accesso a un giudice, già autonomamente sancito dall'art. 6 comma 1 Cedu»: così F. CASSIBBA, *Commento all'art. 13 CEDU, in Corte di Strasburgo e giustizia penale*<sup>2</sup>, a cura di Ubertis - Viganò, Torino, 2022, 403; in argomento anche A. DI STEFANO, *Art. 13 CEDU, in Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di Bartole - De Sena - Zagrebelsky, Padova, 2012, 480; M. GIALUZ, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento interno*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, 2019, 75 ss.

<sup>8</sup> Cass. Civ., sez. I, ord., 9 settembre 2024, n. 24124, cit., *Diritto* § 5.1., ove si richiama Corte eur., Grande Camera, 23 febbraio 2017, Ricorso n. 43395/09, *De Tommaso c. Italia*, consultabile al seguente indirizzo: [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

<sup>9</sup> In argomento si vedano, da diversi punti di vista, V. COSTA, *Teorie della follia e del disturbo psichico*, Brescia, 2017, *passim*; M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, 1976, *passim*.

<sup>10</sup> Come sottolineato in dottrina, il modo di considerare i malati di mente e la loro cura da un «problema di pubblica sicurezza passò a essere problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente»: così G. DODARO, *Il problema della legittimità giuridica dell'uso della forza fisica o della contenzione meccanica nei confronti del paziente psichiatrico aggressivo o a rischio suicidario*, in *Riv. it. med. leg.*, 6, 2011, 1484. Analogamente, M. CAREDDA, *Trattamenti sanitari obbligatori e contenzione meccanica in psichiatria. Una comparazione fra Paesi Europei*, in *Dirittifondamentali.it*, 2, 2019, 11; M. COLUCCI - P. DI VITTORIO, *Franco Basaglia*, Milano, 2001, 299; L. MEZZETTI - A. ZAMA, voce *Trattamenti sanitari obbligatori*, in *Dig. pub.*, v. XV, Torino, 1999, 337 ss.

securitaria si coglie, con particolare nitore, con l'approvazione della l. n. 180 del 1978<sup>11</sup>, con la quale – innovando grandemente rispetto a quanto previsto dalla l. n. 36 del 1904 e dal relativo regolamento, r.d. n. 615 del 1909<sup>12</sup> – si sono gettate le fondamenta della disciplina attualmente vigente che, per quanto qui interessa, è rappresentata dagli artt. 33, 34 e 35 l. n. 833 del 1978<sup>13</sup>.

Pertanto, oggi, si prevede la possibilità di ordinare, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, accertamenti e trattamento sanitari obbligatori nei confronti di un soggetto affetto da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici non accettati dall'infermo, e sempre che non vi siano condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere (artt. 33, comma 3 e 34, comma 4 l. n. 833 del 1978).

*L'iter* procedurale segue un tracciato scandito da più tappe. Esso prende avvio con una proposta motivata da parte di un medico, che deve essere convalidata da parte di un altro sanitario, appartenente all'unità sanitaria locale. A ciò segue la decisione del sindaco del comune di residenza dell'interessato, nella sua qualità di autorità sanitaria, che, adottata con ordinanza entro 48 ore dalla convalida della proposta, deve dare conto – con adeguata motivazione – della sussistenza dei requisiti di applicabilità.

A questo punto, il provvedimento sindacale deve essere notificato, insieme con l'atto propositivo e con quello di convalida, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza, entro le 48 ore successive al

---

Nella giurisprudenza costituzionale, posizione analoga è assunta in Corte cost., 19 aprile 2019, n. 99, in *Giur. cost.*, 2, 2019, 1088 ss., con commento di F. SIRACUSANO, *Il "reo folle" davanti al Giudice delle leggi: la Corte costituzionale supplisce all'ostinata inerzia del legislatore*; Corte cost., 2 marzo 1988, n. 211, *ivi*, 1988, 795 ss.

Per approfondimenti in materia si rinvia, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, alla dottrina citata nella nota n. 4 e a E. DALY, *Profili costituzionali dei trattamenti medico-psichiatrici*, Pisa, 2024, *passim*; A. PIZZI, *Malattie mentali e trattamenti sanitari*, Milano, 1978, 3 ss.

<sup>11</sup> Per un commento alla legge indicata nel testo, si veda L. BRUSCUGLIA, *Legge 13 maggio 1978, n. 180 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1979, 176 ss.

<sup>12</sup> Tra i presupposti di applicazione del ricovero manicomiale, ai sensi della l. n. 36 del 1904, figurava, accanto all'alienazione, anche la pericolosità sociale del soggetto. Di qui la bifunzionalità della misura, di cura, da un lato, e di custodia, dall'altro. In tal senso, D. VINCENZI AMATO, *Il 2° comma dell'art. 32*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, *Rapporti etico-sociali*, Bologna, 1976, 168.

<sup>13</sup> Sull'evoluzione della disciplina, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, si vedano, fra gli altri, P. CAPOTI, *Misure di prevenzione e trattamenti sanitari*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da Rodotà-Zatti, *La responsabilità in medicina*, a cura di Belvedere-Riondato, Milano, 2011, 1256 ss.; A.A. NEGRONI, *Profili costituzionali del trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale*, Genova, 2015, 149 ss.; D. RODRIGUEZ, *Considerazioni in tema di TSO a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24124 del 2024*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2025, 168 ss.; A.M. VECCHIETTI, *Salute mentale e riforma sanitaria*, Milano, 1983, *passim*.

ricovero<sup>14</sup>. L'autorità giudiziaria, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco, il quale, in caso di mancata convalida, dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio. A chiusura della disciplina, si prevede che chi è sottoposto alla misura, o chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare<sup>15</sup>.

Ora, la scansione procedimentale poc'anzi richiamata presenta, già *ictu oculi*, alcuni profili chiaroscurali in relazione alle garanzie informative e partecipative riconosciute all'interessato.

Riguardo al primo aspetto, la dottrina che più si è occupata del tema non ha mancato di sottolineare la distonia, rispetto alla necessità di assicurare la possibilità di un'efficace strategia reattiva, dell'assenza di alcuna comunicazione al destinatario, da cui deriva un ostacolo, sia alla «conoscenza del contenuto dell'atto (diagnosi, requisiti del ricovero, luogo di cura indicato, medici proponente e convalidante)»<sup>16</sup>, sia alla valutazione circa l'opportunità di presentare opposizione al sindaco o ricorso al tribunale<sup>17</sup>. Tanto che si è proposto, in via interpretativa, di ritenere il giudice obbligato, pur in assenza di indicazioni esplicite da parte della legge, a comunicare all'infermo il provvedimento convalidato per consentirgli di richiederne copia e per conoscere i motivi che lo sorreggono<sup>18</sup>.

Rispetto al secondo profilo, non è sfuggito ai primi commentatori il *deficit* di tutela del diritto di difesa, rappresentato, nello specifico, dalla mancanza dell'obbligo per l'autorità giudiziaria di sentire l'interessato o di forme di

---

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 33 l. n. 833 del 1978, peraltro, sono previste alcune garanzie di contesto. In questo senso, infatti, si precisa che, nel corso del trattamento psichiatrico forzoso, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. D'altra parte, si stabilisce che chiunque possa rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio; e sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Sul punto, in dottrina, A. PIZZI, *Malattie mentali e trattamenti sanitari*, cit., ; G. PELAGATTI, *I trattamenti sanitari obbligatori*, Roma, 1995, 148 ss.

<sup>15</sup> Contro i provvedimenti emessi dal Tribunale è poi prevista la possibilità di proporre reclamo, ex art. 739, comma 2 c.p.c., dinanzi alla Corte d'Appello; mentre contro le decisioni di quest'ultima è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., in virtù della loro incidenza sulla libertà personale.

<sup>16</sup> A.M. VECCHIETTI, *Salute mentale e riforma sanitaria*, cit., 126; nonché, in termini non dissimili, E. DALY, *Profili costituzionali dei trattamenti medico-psichiatrici*, cit., 137; S. ROSSI, *La salute mentale tra libertà e dignità*, Milano, 2015, 320.

<sup>17</sup> Analogamente, A.M. VECCHIETTI, *Salute mentale e riforma sanitaria*, cit., 126.

<sup>18</sup> In tal senso G.L. FONTANA, *Commento all'art. 35 l. 23 dicembre 1978, n. 833*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1979, 1268.

partecipazione attiva dello stesso al procedimento che precede la convalida<sup>19</sup>. Si tratta, peraltro, di un problema non nuovo, se è vero che già la l. n. 36 del 1904 nulla prevedeva al riguardo, suscitando più di una riserva. Sul punto è, come noto, intervenuta a più riprese la Corte costituzionale, che ha riconosciuto la violazione dell'art. 24, comma 2 Cost. da parte della disciplina allora vigente, in un primo momento, là dove – nel sancire che la decisione giudiziale fosse adottata in camera di consiglio – ammetteva che il ricovero definitivo potesse essere ordinato sul fondamento di istruttorie che all'infermo non era consentito seguire o contestare<sup>20</sup> e, una seconda volta, ove non permetteva la difesa del medesimo nel procedimento che si svolgeva innanzi all'autorità amministrativa, nonché innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso l'ordinanza pretorile, ai fini dell'emissione del provvedimento di ricovero in via provvisoria di un alienato o di un presunto alienato in manicomio<sup>21</sup>.

Si deve, altresì, agli stessi giudici di Palazzo della Consulta la formulazione del principio secondo cui, benché sia possibile che, in talune eventualità, l'interessato non sia in grado di provvedere personalmente alla propria difesa, ciò non significa che la prerogativa di cui all'art. 24, comma 2 Cost. non debba essere comunque assicurata «a chi si trova invece in condizione di provvedervi non ostante la infermità, e che, in ogni caso, quel diritto non possa essere salvaguardato con provvedimenti di protezione, emessi di ufficio dal Tribunale avendo riguardo alle circostanze del caso»<sup>22</sup>, non essendo all'uopo sufficiente il mero riferimento al potere di acquisire informazioni, poiché esso non implica, di necessità, il dovere «di contestare all'infermo l'istruttoria acquisita e di ammetterlo ad una difesa anche ai fini dell'acquisizione di eventuali prove nuove o contrarie».

Secondo parte della dottrina, risulta evidente come i medesimi argomenti possano valere, *mutatis mutandis*, con riferimento alla fase procedimentale che precede la convalida, così come disegnata dalla l. n. 833 del 1978, dal momento che a disposizione dell'infermo è previsto il solo strumento, di natura impugnatoria, del ricorso al Tribunale<sup>23</sup>.

Quest'ultimo rimedio, peraltro, costituirebbe, secondo alcuni autori, un'arma spuntata, e come tale non conforme alla garanzia di cui all'art. 13 CEDU, per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, si rileva come, in assenza di terzi interessati, l'infermo – ristretto in un reparto ospedaliero e, sovente, sottoposto a contenzione fisica o farmacologica – difficilmente potrebbe adire

---

<sup>19</sup> Cfr. G.L. FONTANA, *Commento all'art. 35 l. 23 dicembre 1978, n. 833*, cit., 1267; A.A. NEGRONI, *Profili costituzionali del trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale*, cit., 123 ss.; A.M. VECCHIETTI, *Salute mentale e riforma sanitaria*, cit., 127.

<sup>20</sup> Corte cost., 20 giugno 1968, n. 74, *Considerato in diritto* § 5, consultabile su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>21</sup> Corte cost., 3 agosto 1976, n. 223, in *Foro it.*, 1976, I, 2297.

<sup>22</sup> Corte cost., 20 giugno 1968, n. 74, cit., *Considerato in diritto* § 5, da cui è tratta anche la citazione successiva.

<sup>23</sup> E. DALY, *Trattamento sanitario obbligatorio e diritto di difesa*, cit., 896.

il Tribunale prima delle dimissioni, dovendosi, pertanto, accontentare di «una tutela oggettivamente tardiva, attraverso la quale è possibile al massimo chiedere una declaratoria simbolica (perché pronunciata a procedura ormai terminata) di illegittimità del decreto di convalida del giudice tutelare e un eventuale risarcimento dei danni»<sup>24</sup>. Più in generale, si è sostenuto come tale controllo giurisdizione pienamente inteso<sup>25</sup>, ma realizzato solo *a posteriori*, non sia in grado di assicurare la tutela dei diritti nell'immediatezza del ricovero, vale a dire nel momento in cui potrebbe essere più efficace<sup>26</sup>.

Alle osservazioni critiche appena richiamate, si accompagna la censura mossa alla disciplina del trattamento sanitario obbligatorio, *ex art.* 33 ss. l. n. 833 del 1978, da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene inumane e degradanti del Consiglio d'Europa nel suo rapporto relativo all'anno 2023. In quella sede, si sono stigmatizzati, tanto l'uso di un procedimento eccessivamente standardizzato e ripetitivo, quanto la prassi seguita dai giudici tutelari, che non incontrerebbero mai i pazienti di persona<sup>27</sup>.

#### **4. Gli argomenti della Corte e la declaratoria di illegittimità costituzionale.**

Il ragionamento seguito dalla Corte muove dall'inquadramento del trattamento psichiatrico forzoso entro la categoria degli atti limitativi della libertà personale motivati da ragioni di salute e, conseguentemente, entro il cono applicativo del combinato disposto degli artt. 13 e 32, comma 2 Cost.

Da questa impostazione, peraltro da tempo accolta e ribadita dai giudici di Palazzo della Consulta<sup>28</sup>, discendono precise conseguenze sul piano strutturale

---

<sup>24</sup> E. DALY, *Trattamento sanitario obbligatorio e diritto di difesa*, cit., 897.

<sup>25</sup> Analogamente, C. CASTRONOVO, *Dignità della persona e garanzie costituzionali nei trattamenti sanitari obbligatori*, in *Jus*, 1990, 186 ss.

<sup>26</sup> In questo senso, E. DALY, *Trattamento sanitario obbligatorio e diritto di difesa*, cit., 900; A. SCALERA, *La Cassazione solleva la questione di costituzionalità della legge sui T.S.O.*, cit., 60.

Più in generale, sul tema dell'effettività della tutela giurisdizionale, V. ANDRIOLI, *La tutela giurisdizionale dei diritti nella Costituzione della Repubblica italiana* (1954), ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, v. I, Milano, 2007, 7; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, v. I, Napoli, 1935, 39 ss.; I. PAGNI, voce *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enc. dir.*, Ann., v. X, Milano, 2017, 355 ss.

<sup>27</sup> Così, il *Report to the Italian Government on the periodic visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 28 March to 8 April 2022*, 7 ss., consultabile al seguente indirizzo: [www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2022-periodic-visit-to-italy](http://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-cpt-publishes-report-on-its-2022-periodic-visit-to-italy).

<sup>28</sup> In tal senso, fra le altre, Corte cost., 27 gennaio 2022, n. 22, in *Giur. cost.*, 1, 2022, 307 ss.; Corte cost., 27 dicembre 2018, n. 250, *ivi*, 6, 2018, 2771 ss., con commento di A. MARANDOLA, *Aumento della pericolosità sociale: la proporzionalità e l'adeguatezza ammettono il semplice*

e teleologico. In questa prospettiva, infatti, si sostiene che il TSO debba assumere i tratti dell'istituto di natura eccezionale, e come tale applicabile solo in chiave di *extrema ratio* e nel rispetto dei limiti della proporzionalità fra esigenze di salute, da un alto, e tutela della dignità della persona, dall'altro, dovendosi pertanto privilegiare – ove possibile – forme di adesione consensuale all'intervento medico.

Sempre in conformità a questo schema di pensiero, l'imposizione, anche coattiva, di un trattamento sanitario dovrebbe rispondere a finalità esclusivamente terapeutiche, trovando legittimazione solo a' termini dell'art. 32 Cost. Ne deriva che esso non potrebbe prendere di mira scopi securitari, e dunque di difesa sociale, in vista dei quali sono preposti congegni di diversa natura, quale, solo per fare un esempio, la misura di sicurezza dell'assegnazione a una REMS.

Entrando più direttamente nello specifico della *quaestio de legitimitate legum*, il percorso argomentativo si dirige verso il diritto di difesa, ex art. 24 Cost. Al riguardo, si sostiene – correttamente – che il legislatore gode di ampi margini discrezionali nella forgiatura e nel riconoscimento delle prerogative difensive, salvo il limite rappresentato dalla necessità di evitare che la loro fruizione sia compressa in maniera ingiustificata.

Impostata la questione in questi termini, la Corte ha buon gioco ad affermare che la disciplina procedimentale del TSO, nella parte in cui nega – nella fase precedente la convalida giurisdizionale – la comunicazione all'infermo dell'atto sindacale (e, in quella successiva, la notifica di quello convalidato), non rispetta il contenuto minimo della garanzia costituzionale senza alcuna solida ragione giustificativa. Nessun pregio viene, infatti, riconosciuto alla tesi secondo cui l'alterazione psico-fisica in cui versa l'interessato determini un ostacolo alla sua capacità di comprendere il

---

*“irrigidimento” della misura di sicurezza; Corte cost., 13 luglio 2017, n. 179, ivi, 4, 2017, 1666 ss.; Corte cost., 20 giugno 1968, n. 74, cit.*

In dottrina, le posizioni sono più articolate dal momento che, alla tesi incline a ritenere che ai trattamenti sanitari coattivi si applichi il combinato disposto di cui agli artt. 13 e 32 Cost. (sostenuta, fra gli altri, da M. COSIMO D'ARRIGO, voce *Salute (diritto alla)*, in *Enc. dir., Agg., v. V*, Milano, 2001, 1028; E. DALY, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge Basaglia. I problemi aperti dalla “nuova” procedura di TSO tra garanzie per il paziente e criticità organizzative*, in *Rivista AIC*, 3, 2025, 218; D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana*, cit., 189; A. PACE, voce *Libertà personale (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., v. XXIV*, Milano, 1974, 296; A. SANTOSUOSSO – M. TOMASI, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, Milano, 2021, 51 ss.; C. TRIPODINA, *Commento all'art. 32 Cost.*, cit., 332), si contrappone un orientamento, che sostiene che gli artt. 13 e 32 Cost. disciplinino fattispecie tra loro distinte: il campo applicativo del primo, in particolare, coprirebbe soltanto l'area delle questioni di ordine e sicurezza pubblica, mentre l'art. 32 Cost. sarebbe dedicato al diritto alla salute, e dunque ai trattamenti sanitari, anche forzosi (così G. AMATO, *Art. 13*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, *Rapporti civili*, Bologna, 1976, 5; V. CRISAFULLI, *In tema di emotrasfusioni obbligatorie*, in *Dir. soc.*, 1, 1982, 564; D. VINCENZI AMATO, *Il 2° comma dell'art. 32*, cit., 169; L. ELIA, *Libertà personale e misure di prevenzione*, Milano, 1962).

contenuto del provvedimento impositivo, rendendo inutile la sua comunicazione. Ciò in quanto, secondo questo punto di vista, è da escludersi che le persone possano essere private delle garanzie costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica. Affermazione, quest'ultima, che, oltre a rinvenire salde fondamenta nei principi di personalità e di pari dignità sociale, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., troverebbe avallo nella disciplina dedicata alla capacità processuale nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazione di sostegno, in cui, come è noto, l'interdicendo, l'inabilitando e il potenziale destinatario della misura dell'amministrazione di sostegno possono stare in giudizio e compiere autonomamente i relativi atti procedurali<sup>29</sup>.

Ne deriva, per tornare al rito di cui agli artt. 33, 34 e 35 l. n. 833 del 1978, che non vi sarebbe alcuna motivazione per negare all'infermo la comunicazione del provvedimento impositivo del sindaco e la notificazione del decreto di convalida adottato dal giudice.

A tal punto, però, la Corte non può fare a meno di ammettere che l'alterazione psichica che affligge l'interessato potrebbe pregiudicare una conoscenza realmente consapevole del contenuto delle comunicazioni, a cui si è appena accennato. Di qui, l'assunto secondo cui tale attività comunicativa non può ritenersi sufficiente, ma deve essere accompagnata – per un'effettiva garanzia dei diritti – dall'audizione personale a opera del giudice tutelare, da condursi prima della convalida nel luogo in cui si trova l'infermo: adempimento, che – in quest'ordine di idee – è preordinato a tre finalità distinte, ma accomunate da un'unitaria matrice di tutela<sup>30</sup>.

All'ascolto diretto dell'interessato da parte dell'autorità giudiziaria viene, anzitutto, riconosciuto un ruolo centrale al fine di consentire un vaglio accurato circa la sussistenza dei presupposti sostanziali del trattamento.

Da un secondo angolo di visuale, esso permette di verificare il rispetto del divieto di violenza fisica e morale nei confronti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, ai sensi dell'art. 13, comma 4 Cost.

---

<sup>29</sup> La sentenza in commento da, peraltro, conto di come, di recente, il legislatore ordinario abbia confermato la scelta di consentire l'autodifesa della persona che versa in situazione di incapacità naturale, attraverso l'approvazione del D. Lgs. n. 149 del 2022, in tema di procedimento dinanzi al Tribunale delle per le persone, i minorenni e le famiglie, così come risulta dagli artt. 473-bis.55 e 473-bis.58 c.p.c.

<sup>30</sup> I giudici di Palazzo della Consulta ricordano, inoltre, come l'audizione da parte del giudice tutelare sia stata ritenuta di fondamentale importanza anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, sebbene in una pronuncia di inammissibilità per mancato esaurimento dei rimedi interni, ha sostenuto che l'adempimento sarebbe strumentale a un'accurata valutazione dello stato di salute del soggetto. In tal senso Corte eur., sez. II, 8 ottobre 2013, Ricorso n. 25367/2011, *Azenabor c. Italia*.

In dottrina, al riguardo, A. GALLUCCIO, *Profili specifici sull'art. 8*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., 338 ss.

La garanzia di un'audizione personale risulta, infine, di particolare importanza per le persone in stato di fragilità, come l'interessato sottoposto a trattamento psichiatrico forzoso, consentendo all'organo giurisdizionale l'adozione – ove opportuno, anche alla luce delle condizioni familiari e sociali del soggetto – delle appropriate misure di protezione predisposte dall'ordinamento (quali l'interlocuzione con i servizi sociali ovvero l'investitura del pubblico ministero perché promuova la procedura di adozione dell'amministrazione di sostegno), oppure di provvedimenti informali, ispirati alla medesima logica protettiva. Anche in questo caso, si nota come la soluzione si ponga in linea con le opzioni normative fatte dal legislatore in materie dedicate alla tutela della fragilità, e nello specifico nell'ambito delle procedure di inabilitazione, interdizione e di nomina di un amministratore di sostegno, in cui è prescritto l'ascolto diretto dell'interessato (artt. 407, comma 2 e 419, comma 1 c.c.), da intendersi a guisa di adempimento strettamente legato da un nesso funzionale alle *rationes* sottese agli istituti: detto in altri termini, l'adempimento risulta strumentale all'apprezzamento delle concrete e attuali condizioni di menomazione fisica o psichica della persona e alla perimetrazione delle misure di protezione sulle sue esigenze specifiche.

A conclusione dell'*iter* interpretativo seguito, i giudici di Palazzo della Consulta, quasi a volersi mettere al riparo da possibili obiezioni circa la difficoltà di procedere all'audizione nel rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento sindacale, ribadiscono che l'ossequio a tale scansione temporale, per quanto stringente, non possa mai giustificare un affievolimento delle garanzie difensive relative a un controllo giurisdizionale effettivo sul provvedimento *de libertate*<sup>31</sup>.

Per tutte queste ragioni, la Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità dell'art. 35 l. n. 833 del 1978, là dove non prevede che il provvedimento del sindaco sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente; nella parte in cui non prevede che l'infermo sia sentito dal giudice tutelare e che il decreto di convalida sia notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente<sup>32</sup>.

## **5. Alcune considerazioni di sintesi a margine della pronuncia: tra solidità dei principi e fragilità nella gestione pratica.**

---

<sup>31</sup> Tesi già sostenuta dalla Corte costituzionale con riferimento al procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera *ex art. 13, comma 5-bis D. Lgs. n. 286 del 1998*: così Corte cost., 15 luglio 2004, n. 222, in *Giur. cost.*, 4, 2004, 2340 ss.

<sup>32</sup> Ai sensi dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, la declaratoria di illegittimità costituzionale viene estesa – sussistendo identità di *ratio* – anche all'art. 35, comma 4 l. n. 833 del 1978, lì dove non prevede che siano comunicati alla persona interessata o al suo legale rappresentante, se esistente, i provvedimenti di proroga del trattamento inizialmente disposto.

Pare giunto il momento per qualche riflessione conclusiva. Orbene, la sentenza che si annota non si presta a inquadramenti unilaterali, come dimostrato dal fatto che la stessa ha suscitato reazioni diverse e finanche di segno opposto, sia tra i giuristi, sia tra gli esponenti delle professioni medico-sanitarie<sup>33</sup>.

Lasciando da parte le critiche mosse alla Corte costituzionale sul piano del metodo, per lo più incentrate sull'allargamento del perimetro della *quaestio* rispetto al quesito formulato dall'autorità giudiziaria rimettente<sup>34</sup>, in questa sede si prenderanno in considerazione quei possibili profili critici, che attengono, per un verso, alle enunciazioni di principio e, per l'altro, alla gestione pratica dei nuovi incombenti posti a carico dei soggetti coinvolti nel procedimento applicativo di cui agli artt. 33 e ss. l. n. 833 del 1978.

Riguardo al primo corno della questione, non si può fare a meno di registrare l'assestamento del *dictum* su di un livello di garanzia per le prerogative individuali particolarmente alto, sia sul piano informativo, sia su quello partecipativo. Se, in relazione alle comunicazioni oggi prescritte a favore dell'infermo sottoposto a trattamento coattivo, la soluzione adottata dalla Corte può dirsi, alla luce anche del dibattito dottrinale *in subiecta materia*, imposta dalla necessità di tutelare della dignità della persona, che, da un lato, postula il diritto per quest'ultima di conoscere i provvedimenti che la riguardano (specialmente se possono essere eseguiti forzosamente), e implica, dall'altro, la necessità di assicurare – in chiave strumentale – la fruibilità dei rimedi previsti dall'ordinamento, è sul versante del contraddittorio che si avverte un salto di qualità.

In effetti, i giudici di Palazzo della Consulta, soprattutto in passato, non sempre hanno optato per l'individuazione di un preciso modulo procedimentale, idoneo a soddisfare le prerogative di partecipazione del soggetto interessato, *ex art. 24 Cost.* Se si pone attenzione ad alcune pronunce – per vero, ormai risalenti – relative all'esercizio del diritto di difesa in contesti procedimentali concernenti materie incidenti sulla libertà personale, quali quello diretto all'adozione delle decisioni di proroga dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305 c.p.p.<sup>35</sup>, e il reclamo contro comportamenti

---

<sup>33</sup> In proposito si veda la sintesi offerta da F. DURBANO, *Tso e la sentenza che di fatto ha spaventato molti*, in [www.quotidianosanità.it](http://www.quotidianosanità.it), 4 giugno 2025.

<sup>34</sup> Per l'approfondimento di questo profilo si rinvia a A. SCALERA, *La sentenza della Corte costituzionale sui T.S.O.: un caso di ultrapetizione necessaria?*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 1° luglio 2025.

<sup>35</sup> Il riferimento è a Corte cost., 15 settembre 1995, in *Dir. pen. proc.*, 1, 1996, 59 ss., con commento di A. BERNASCONI, *Proroga della custodia cautelare ed effettività del contraddittorio*. Più in generale, sul tema del contraddittorio nel procedimento cautelare *de libertate, ex multis*, A. DE CARO, *Libertà personale e sistema processuale penale*, Napoli, 2000, 156 ss.; M.L. DI BITONTO, *Libertà personale dell'imputato nel "giusto processo"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-3, 2007, 865 ss.; M. GIANGRECO, *Il contraddittorio anticipato e la libertà su cauzione*, Napoli, 2024, 20 ss.; L. GIULIANI, *Autodifesa e difesa tecnica nei procedimenti de libertate*, Padova, 2012, 76 ss.; V.

dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti<sup>36</sup>, ci si accorge di come le soluzioni ivi adottate siano state nel segno di una maggiore flessibilità, vale a dire dell'impossibilità di indicare *a priori* lo schema procedimentale più adatto, rimettendo tale compito alla prassi e al legislatore, nell'ambito delle rispettive competenze.

Pertanto, la presa di posizione della Corte, con la sentenza che si commenta, non può che essere salutata con favore, là dove contribuisce – con forza – a rinsaldare l'idea che la tutela giurisdizionale non è tale solo perché amministrata dall'autorità giudiziaria, ma deve anche essere condotta attraverso un *iter* rispettoso di alcune garanzie procedurali, quali la possibilità per i soggetti interessati di contraddire efficacemente e personalmente prima della decisione<sup>37</sup>.

Un altro aspetto di pregio può essere colto nella polifonia funzionale attribuita all'audizione da parte del giudice tutelare che, come si è visto, nel ragionamento trasfuso nella pronuncia qui in esame, si arricchisce di connotati anche di tutela e di presa in carico del soggetto fragile, attraverso l'esercizio di poteri ufficiosi, volti alla protezione dell'interessato. Al variegato mosaico già composto dalla Corte, si può forse aggiungere una tessera, che – rimasta nascosta nelle pieghe della motivazione – risulta comunque in linea con la

---

GREVI, *Garanzie difensive e misure cautelari personali*, in *Il diritto di difesa dalle indagini preliminari ai riti alternativi*, Milano, 1997, 93 ss.; A. MARANDOLA, *L'interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posticipato all'anticipazione delle tutele difensive*, Padova, 2006, 28 ss.; F. PERONI, *Davvero superfluo l'interrogatorio di garanzia, in caso di cautela adottata in sede d'appello?*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2021, 60 ss.; G. SPANGHER, *Evoluzione e involuzione del sistema cautelare*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, v. I, a cura di Corso-Peroni, Piacenza, 2010, 797 ss.; nonché, volendo, F. MARCHETTI, *La partecipazione della persona offesa dal reato al procedimento cautelare de libertate*, Bari, 2024, 129 ss.

<sup>36</sup> Il richiamo è a Corte cost., 11 febbraio 1999, n. 26, in *Dir. pen. proc.*, 7, 1999, 850 ss., con nota di F. DELLA CASA, *Un importante passo verso la tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto*.

<sup>37</sup> Nella prospettiva indicata nel testo, sorge un interrogativo circa la *vis expansiva* che potrebbe essere esercitata dalla pronuncia in rivista. Si allude alla possibilità che lo standard di tutela minimo in questa occasione individuato venga applicato anche ad altri procedimenti relativi a materie incidenti sulla libertà personale, quale, per fare un esempio, quello relativo alla convalida giurisdizionale del provvedimento assunto dal questore, contenente l'ordine di comparire all'ufficio di polizia durante l'orario di svolgimento delle competizioni sportive, prescrizione accessoria al c.d. Daspo, ex art. 6 l. n. 401 del 1989. Posto che la Corte costituzionale ha già sostenuto che l'atto in questione è idoneo a incidere sul diritto di cui all'art. 13 Cost. (Corte cost., 30 maggio 1996, n. 193, in *Cass. pen.*, 1996, 3246 ss.), le garanzie oggi assicurate alla persona interessata – possibilità di presentazione di memorie personalmente o a mezzo del difensore al giudice per le indagini preliminari competente, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis l. n. 401 del 1989) – potrebbero risultare inadeguate, se non accompagnate dalla facoltà di essere sentiti, a soddisfare l'art. 24 Cost.

Vero è che, nel caso del c.d. Daspo, non si discute di una misura coattiva, vale a dire eseguibile con l'uso della forza; tuttavia, tale circostanza non sembra idonea, di per sé sola, a determinare un affievolimento dello statuto costituzionale del diritto di difesa nei procedimenti *de libertate*. Sul tema del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, da ultimo, B. TONOLETTI, voce *Ordine e sicurezza pubblica*, in *Enc. dir.*, I Tematici, v. III, Milano, 2022, 807 ss.

matrice teleologica, a cui oggi è ricondotto l'istituto. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità che l'autorità giudiziaria, avvedendosi, nel corso dell'ascolto dell'interessato, che quest'ultimo non ha piena contezza del suo *status* giuridico e delle ragioni poste alla base del provvedimento restrittivo, meglio precisi o spieghi i contenuti della misura, contribuendo – per quanto possibile – a ingenerare una conoscenza effettiva e non solo formale dell'atto.

Venendo al secondo profilo di indagine, la necessaria visione panottica oggi richiesta al giudice tutelare ha, però, alcune controindicazioni pratiche. Essa, infatti, impatta, in modo significativo, sull'organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella procedura di TSO<sup>38</sup>.

Non è un caso, pertanto, che si registri la presenza di differenti approcci da parte di diversi Tribunali sul tema della gestione dei nuovi adempimenti assegnati al giudice tutelare<sup>39</sup>.

Così, in alcune sedi giudiziarie, si è stabilito – per mezzo dello strumento delle linee guida o delle direttive – che l'ascolto dell'interessato prima della convalida avvenga attraverso un collegamento audiovisivo a distanza (ai sensi degli artt. 127-*bis* c.p.c. e 196-*duodecies* disp. att. c.p.c.)<sup>40</sup>, secondo un'opzione

---

<sup>38</sup> Si tenga presente che, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Salute, relative all'anno 2023, i trattamenti sanitari coattivi sono stati 4879. Si veda in tal senso, il *Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM). Anno 2023*, disponibile al seguente indirizzo: [www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6\\_2\\_2\\_1.jsp?lingua=italiano&id=3502](http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3502).

<sup>39</sup> Per quanto riguarda, invece, i compiti delle autorità sanitarie, si è osservato che i servizi di psichiatria e le aziende sanitarie dovranno adottare prassi e protocolli operativi in grado di fare comprendere al paziente, in modo chiaro, le motivazioni del trattamento. Operazione che, sovente, non risulta possibile codificare, visto che la capacità decisionale e la comprensione di procedure complesse possono variare di molto in ragione dell'acutezza del quadro clinico o essere compromesse – secondo ricerche condotte mediante strumenti standardizzati – fino al 70% nelle fattispecie di psicosi conclamata. I risultati riferiti sono riportati dal commento redazionale: *Corte Costituzionale e TSO: nuove garanzie*, 28 luglio 2025, a opera della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, disponibile all'indirizzo [www.simlaweb.it/corte-costituzionale-e-tso-nuove-garanzie/#criticita-residue-e-prospettive-de-iure-condendo](http://www.simlaweb.it/corte-costituzionale-e-tso-nuove-garanzie/#criticita-residue-e-prospettive-de-iure-condendo).

Per le medesime ragioni, a opinione di alcuni primi commentatori, un miglior punto di equilibrio fra le istanze contrapposte avrebbe potuto essere individuato – con riferimento ai compiti del giudice tutelare – nell'obbligatorietà dell'audizione, ma solo se richiesta del destinatario della misura (o, eventualmente, del suo legale rappresentante): così A. SCALERA, *La sentenza della Corte costituzionale sui T.S.O.*, cit.

<sup>40</sup> TRIBUNALE DI IVREA, *Linee guida a seguito di tavolo di confronto interistituzionale sul trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera*, 4 luglio 2025 ([www.tribunaleivrea.it/allegatinews/A\\_72406.pdf](http://www.tribunaleivrea.it/allegatinews/A_72406.pdf)); TRIBUNALE DI LANCIANO, *Corte Costituzionale sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, pubblicata nella G.U. del 4/06/2025. Disposizioni urgenti in materia di richiesta di convalida e di prolungamento di Trattamento Sanitario Obbligatorio*, 9 giugno 2025 ([www.tribunalelanciano.it/allegatinews/A\\_71960.pdf](http://www.tribunalelanciano.it/allegatinews/A_71960.pdf)).

di *Realpolitik* che, pur probabilmente dettata dai carichi di lavoro degli uffici<sup>41</sup>, apre le porte al rischio di fenomeni (anche incolpevoli) di burocratizzazione dell'adempimento<sup>42</sup>. Sono, pertanto, da preferire le soluzioni messe in campo da altri Tribunali, in cui la regola viene individuata nell'audizione nel luogo in cui si trova l'infermo, salva la possibilità di procedervi a distanza in alcuni casi eccezionali<sup>43</sup>, quali, solo per fare qualche esempio, l'ipotesi in cui il ricovero avvenga fuori dalla circoscrizione del Tribunale e non sia ragionevolmente possibile procedere *in loco* entro i termini di legge, o ricorrano specifiche ragioni sanitarie debitamente attestate dalla autorità sanitaria (norme epidemiologiche, rischio sanitario) che non consentano contatti con personale diverso da quello ospedaliero.

Infine, risulta apprezzabile, e nient'affatto scontata, visto che la Corte costituzionale non ha affrontato esplicitamente il punto, la previsione – contenuta in alcune delle linee guida fino a ora adottate – della necessaria presenza di un interprete qualora l'infermo non conosca o non parli la lingua

---

<sup>41</sup> Oltre a quanto riferito nel testo, vale la pena sottolineare come la scelta di procedere, in prima battuta, con l'audizione da remoto, non solo si pone contro l'indicazione della Corte costituzionale, secondo cui essa deve tenersi nel luogo di ricovero, ma anche col dato sistematico. In questa prospettiva, va ricordato come l'art. 473-bis.54 c.p.c. (applicabile, *ex art.* 473-bis.58 c.p.c., anche all'amministrazione di sostegno) stabilisca, con riferimento al procedimento di inabilitazione o interdizione, che l'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolga in presenza, salvo che i soggetti appena citati non possano comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale possa arrecare loro grave pregiudizio; nel qual caso il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirli nel luogo in cui si trovano. Solo in via ulteriormente gradata, e quindi residuale, valutata ogni circostanza, il giudicante può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

<sup>42</sup> Al fine di evitare gli effetti distorsivi indicati nel testo, alcuni autori hanno sottolineato come «ogniquale volta nell'audizione da remoto vengano sollevati problemi da parte della persona sottoposta a TSO oppure si manifestino elementi dai quali si possano evincere condizionamenti esterni rispetto all'audizione dell'infermo, il giudice tutelare dovrà recarsi in Spdc per accertarsi di persona e *in loco* delle condizioni materiali in cui si svolge il trattamento»: così E. DALY, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge Basaglia. I problemi aperti dalla "nuova" procedura di TSO tra garanzie per il paziente e criticità organizzative*, cit., 222.

A riprova della necessità, per il giudice tutelare, di procedere a un'audizione *de visu*, si può qui ricordare il monito formulato dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani ODV, secondo cui si è registrata la presenza di casi in cui le persone sottoposte a TSO sarebbero state sedate o indotte ad assumere sostanze psicotrope poco prima dell'incontro, compromettendo la loro capacità di espressione e comprensione. Per la segnalazione di questa e di altre pratiche chiaroscurali: [www.cedu.org/tso/trattamento-sanitario-obbligatorio#sentenza-consulta](http://www.cedu.org/tso/trattamento-sanitario-obbligatorio#sentenza-consulta).

<sup>43</sup> TRIBUNALE DI TRANI, *Direttiva urgente sul trattamento sanitario obbligatorio*, 5 giugno 2025 ([www.tribunale-trani.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/direttiva\\_urgente\\_TSO\\_prot\\_1439-25\\_u..pdf](http://www.tribunale-trani.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/direttiva_urgente_TSO_prot_1439-25_u..pdf)); TRIBUNALE DI NUORO, *Direttiva urgente sul trattamento sanitario obbligatorio*, 4 giugno 2025 ([www.tribunale.nuoro.it/allegatinews/A\\_71905.pdf](http://www.tribunale.nuoro.it/allegatinews/A_71905.pdf)).

italiana<sup>44</sup>, dal momento che la garanzia dell'assistenza linguistica si pone in posizione pregiudiziale rispetto a un'effettiva ed efficace partecipazione alla procedura<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> In tal senso, TRIBUNALE DI TRANI, *Direttiva urgente sul trattamento sanitario obbligatorio*, 5 giugno 2025, cit., 4.

<sup>45</sup> Sul tema, con specifico riferimento al procedimento penale, M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, Milano, 2018, *passim*.

## **La Corte costituzionale e l'art. 579 c.p.: alcune riflessioni a margine della sentenza n. 132 del 2025.**

**di Rebecca Girani\***

Abstract EN: The paper aims to analyze the recent ruling No. 132 of 2025 in which the Constitutional Court rejected the questions of constitutional legitimacy proposed by the referring judge.

Abstract IT: Il contributo si propone di analizzare la recente pronuncia n. 132 del 2025 con cui la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale proposte dal giudice rimettente.

Sommario: 1. La questione sollevata dal giudice rimettente. – 2. La decisione della Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 2025. – 3. Alcune riflessioni sulle motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento. – 4. Il rischio della *slippery slope*. – 5. La preoccupante assenza di qualsiasi riferimento alle cure palliative. – 6. Che fare, dunque?

### **1. La questione sollevata dal giudice rimettente.**

Il giudizio *a quo* verteva tra M.S., affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, e il Presidente del Consiglio dei Ministri e altri. La prima aveva proposto innanzi al Tribunale di Firenze ricorso per provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, al fine di sentire accertare, previa eventuale rimessione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 579 c.p., la sussistenza, in capo alla stessa ricorrente, del diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalità eteronoma e dunque da parte del personale sanitario.

Nell'ambito di quel procedimento, il Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 579 c.p., con ordinanza n. 97 del 2025, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui la disposizione penalistica non esclude la

---

\* Dottore di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Bologna.

punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2, legge del 22 dicembre 2017 n. 219, «attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l'assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia, o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole».

In particolare, il giudice *a quo* ha affermato che il giudice civile è «giudice naturale dei diritti soggettivi», tenuto a «garantire la tutela e l'effettività dei diritti fondamentali». Partendo dal(l'errato) presupposto in base al quale sarebbe presente nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto soggettivo per il paziente che si trova nelle condizioni indicate dalla Consulta ad essere aiutato nel suicidio, ossia un "diritto di autodeterminazione del malato, comprendente anche il suicidio assistito", il giudice rimettente ha ipotizzato che anche per l'omicidio del consenziente, reato previsto dall'art. 579 c.p., si riproponesse il *vulnus* emendato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019, in merito all'aiuto al suicidio, punito dall'art. 580 c.p.

Secondo il tribunale fiorentino, l'art. 579 c.p. si sarebbe posto in contrasto con l'art. 3 Cost. «per la irragionevole disparità di trattamento che determina tra situazioni sostanzialmente identiche». Infatti, ad avviso del giudice di merito, «il diritto all'autodeterminazione del paziente viene a essere condizionato da un fatto (possibilità di autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale, dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalità di manifestarsi della malattia e dalla sua progressione». Al fine di superare l'asserito contrasto, sarebbe dunque da riconoscere, ad avviso del giudice rimettente, una circoscritta area di non punibilità anche nell'ipotesi di omicidio del consenziente, di cui all'art. 579 c.p.

## **2. La decisione della Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 2025**

Con la sentenza n. 132 del 2025, la Corte costituzionale, dopo aver dichiarato prive di fondamento le plurime eccezioni di inammissibilità proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità sollevata dal giudice rimettente sull'art. 579 c.p.

Ad avviso della Consulta, il Tribunale di Firenze non avrebbe motivato in maniera «né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un

dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l'uso degli arti». Infatti, il giudice *a quo* si sarebbe limitato a recepire, nell'ordinanza di remissione, la constatazione dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, la quale, tramite l'ente regionale di supporto tecnico-amministrativo aveva constatato che sarebbe stata assente sul mercato una strumentazione idonea, ma che si era già pubblicato un avviso di consultazione di mercato, finalizzata – quest'ultima – a individuare potenziali fornitori. Seconda la Consulta, invece, le verifiche sul punto avrebbero richiesto il coinvolgimento di organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l'Istituto superiore di sanità, che è l'organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale.

Il Tribunale di Firenze avrebbe, dunque, errato nel non approfondire il tema della reperibilità di strumenti di autosomministrazione per persone tetraplegiche e nell'arrestarsi al piano dell'azione di un ente locale di committenza. Ciò emergerebbe, ad avviso della Consulta, in modo ancora più chiaro se si considera che proprio la questione decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019 aveva ad oggetto un caso di suicidio assistito, realizzato in Svizzera, da persona affetta da tetraplegia, mediante l'attivazione con la bocca di uno stantuffo che aveva consentito l'infusione nelle vene del farmaco letale.

La Corte costituzionale afferma che proprio il mancato approfondimento in ordine alla reperibilità di strumenti di autosomministrazione per soggetti tetraplegici rischia di ledere l'autodeterminazione della paziente, «la quale, ove tali dispositivi esistessero, e potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati al suo stato di sofferenza, avrebbe diritto ad avvalersene»<sup>1</sup>.

I Giudici delle Leggi hanno poi specificato che, con riguardo alla procedura di aiuto al suicidio, «deve [...] affermarsi che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni da questa Corte indicate nella sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – ovvero, l'esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli – ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l'ausilio nel relativo impiego».

---

<sup>1</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 132 del 2025, punto 4.2 in diritto. Il testo della decisione è reperibile in [cortecostituzionale.it](http://cortecostituzionale.it).

### 3. Alcune riflessioni sulle motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 2025

La Corte, pur con una sentenza di inammissibilità, pare essere andata oltre la propria giurisprudenza precedente.

A ben vedere, a partire dall'ordinanza n. 207 del 2018<sup>2</sup> e dalla successiva sentenza n. 242 del 2019<sup>3</sup>, in relazione all'incriminazione dell'istigazione e

---

<sup>2</sup> Corte cost., ordinanza n. 207 del 2018, disponibile all'indirizzo ufficiale <https://www.cortecostituzionale.it/>. L'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale è stata oggetto di moltissimi commenti. *Ex multis*, si vedano AA.VV., "Questioni di fine vita". Dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 alla ordinanza della Corte costituzionale nel caso Cappato, in *Giurisprudenza penale web*, 2019, 1-bis; AA.VV., *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale (Atti del seminario, Bologna 2018. Interventi di A. Morrone, G. Di Cosimo, A. Arcuri, M. Mocchegiani, I. Pellizzone, A. Pugiotto, F. Rescigno, P. Veronesi)*, in *Forum di Quaderni Costituzionale. Rassegna*, 2018, 10; AA.VV., *Il Caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, in (a cura di) F.S. MARINI, C. CUPELLI, con prefazione di F. VIGANÒ, Napoli, 2019; AA.VV., *Autodeterminazione e aiuto al suicidio*, (a cura di) G. FORNASARI, L. PICOTTI, S. VINCIGUERRA, Padova, 2019; AA.VV., *Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto?*, (a cura di) M. RONCO, Torino, 2019; U. ADAMO, *In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l'abbrivio di un dibattito parlamentare*, in *Diritti Comparati*, 23 novembre 2018; S. CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell'anima: la richiesta di assistenza a morire e l'aiuto al suicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 14 marzo 2019; F. CONSULICH, *Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2019, 101 ss.; L. D'AVACK, *L'aiuto al suicidio medicalizzato sotto il controllo della Corte Costituzionale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2019, 1707 ss.; M. DONINI, *Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire. L'opzione "non penalistica" della Corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6, 2018, 2855 ss.; L. EUSEBI, *Regole di fine vita e poteri dello stato: sulla ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 27 marzo 2019; G. GENTILE, *Il caso Cappato e il diritto a morire (senza soffrire)*, in *Archivio penale*, 7 novembre 2018; D. PULITANÒ, *A prima lettura. L'aiuto al suicidio dall'ordinanza n. 207/2018 alla sentenza n. 242/2019*, in *Giurisprudenza penale web*, 6 dicembre 2019; A. VALLINI, *Morire è non essere visto: la Corte costituzionale volge lo sguardo sulla realtà del suicidio assistito*, in *Diritto penale e processo*, 2019, 805 ss.

<sup>3</sup> Corte cost., sent. n. 242 del 24 settembre 2019, disponibile all'indirizzo ufficiale <https://www.cortecostituzionale.it/>. Con riferimento alla sentenza, tra i commenti si segnalano: R. BIN, *"Tanto tuonò che piovve". Pubblicata finalmente la sentenza sull'aiuto al suicidio ("Caso Cappato")*, in *laCostituzione.info*, 22 novembre 2019; S. CANESTRARI, *Una sentenza "inevitabilmente infelice": la "riforma" dell'art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale*, in G. D'ALESSANDRO, O. DI GIOVINE (a cura di), *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Torino, 2020, 77 ss.; ID., *Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale*, Bologna, 2021, recensito da P. VERONESI, in *Studium Iuris*, 3, 2022, 390 ss, e V. MANES, N. RECCHIA, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 3, 2021, 921 ss., altresì da F. LAZZERI, in *Sistema Penale*, 6 settembre 2021 e da R. GIRANI, in *Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica*, 2, 2021, 189 ss.; S. CORBETTA, *Caso "DJ Fabo": le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale*, in *Quotidiano giuridico*, 25 novembre 2019; C. CUPELLI,

dell'aiuto al suicidio, la Corte costituzionale ha affermato che dall'art. 2 Cost. si ricava «il preciso dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo»<sup>4</sup> e che «dall'art. 2 Cost. discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire»<sup>5</sup>. Inoltre, la libertà di autodeterminazione non è assoluta, ma nel nostro ordinamento deve necessariamente essere bilanciata con altri beni di rango costituzionale. La fattispecie dell'art. 580 c.p. è dunque «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema ed irreparabile come quella del suicidio». Tuttavia, preso atto dell'esistenza di casi complessi e peculiari, il giudice delle leggi ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. per violazione degli artt. 2, 13 e 32, co. 2, Cost., con riferimento specifico ed esclusivo all'aiuto al suicidio prestato a pazienti che, in alternativa, potrebbero lasciarsi morire mediante la rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 5, legge n. 219 del 2017. Dunque, la Consulta si è sempre limitata ad individuare una circoscritta area di non punibilità con riferimento all'ambito di applicazione dell'art. 580 c.p. e a dettare conseguentemente delle condizioni, al ricorrere delle quali l'eventuale condotta posta in essere non è punibile.

Dunque, il suicidio assistito non costituisce un diritto. La giurisprudenza costituzionale si è limitata a prevedere esclusivamente una circoscritta area di non punibilità per le ipotesi tassativamente individuate, segnatamente quelle «situazioni inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza

---

*Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa*, in *Sistema penale*, 12, 2019, 33 ss.; L. EUSEBI, *Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019. A prima lettura*, in *Corti supreme e salute*, 2, 2019, 193 ss.; G. FLORA, *Una domanda a Ferrando Mantovani. A proposito della sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato*, in *disCrimenOpinioni*, 30 ottobre 2019; F. GIUNTA, *L'insostenibile sofferenza del vivere. Le motivazioni della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (sent. 242/2019)*, in *disCrimenFocus*, 25 novembre 2019; M.B. MAGRO, *Finevita: la Consulta indica quando non è punibile l'aiuto al suicidio*, in *Quotidiano giuridico*, 25 novembre 2019; A. NICOLUSSI, *Lo sconfinamento della Corte costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti salva-vita alla eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente assistito*, in *Corti supreme e salute*, 2, 2019, 201 ss.; M. ROMANO, *Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia, dopo le pronunce della Corte costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2019, 1793 ss.; A. RUGGERI, *Rimosso senza indugi il limite di discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in *Giustiziainsieme*, 27 novembre 2019; C. TRIPODINA, *La "circoscritta area" di non punibilità di aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata*, in *Corti supreme e salute*, 2019, 2, 217 ss.; sia, infine, consentito il rimando a R. GIRANI, *Dalla teoria alla pratica: perplessità in merito all'aiuto al suicidio in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019*, in *Sanità Pubblica e Privata*, 3, 2020, 41 ss.

<sup>4</sup> Corte cost., ord. n. 207 del 2018, cit.

<sup>5</sup> Corte cost., sent. n. 242 del 24 settembre 2019, cit.

medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali»<sup>6</sup>.

Anche nella sentenza n. 50 del 2022<sup>7</sup> la Corte costituzionale afferma chiaramente che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost. nonché, in modo esplicito, dall'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali «è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono [...] all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana in quanto presupposto per l'esercizio di tutti gli altri». Anche nella successiva sentenza n. 135 del 2024 viene ribadito il medesimo concetto.

Altresì, con la recentissima sentenza n. 66 del 2025<sup>8</sup> la Consulta ha da ultimo riaffermato che dal principio personalista di cui all'art. 2 Cost. si ricava «il preciso dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo», specificando tra l'altro che il coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale risponde alla necessità di garantire «un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti» al fine di evitare abusi a danno di persone deboli e vulnerabili. Infatti, «persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine» potrebbero essere «facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare, magari per ragioni di personale tornaconto, all'esecuzione di una loro scelta suicidaria».

Diversamente, con la sentenza in commento – avente, peraltro, formalmente ad oggetto l'art. 579 c.p. – il Giudice costituzionale sembra riconoscere un vero e proprio diritto, in virtù del quale, al ricorrere delle predette condizioni, sorgerebbe in capo al Servizio Sanitario nazionale un preciso dovere di

---

<sup>6</sup> Corte cost., sent. n. 242 del 24 settembre 2019, cit.

<sup>7</sup> Con cui la Corte costituzionale, nel corso del giudizio di ammissibilità del proposto referendum abrogativo inerente all'art. 579 c.p., ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell'ipotizzata abrogazione, non sarebbe stata preservata la necessaria tutela minima della vita umana, in quanto «il vigente quadro normativo già opera un bilanciamento tra i due diversi valori (tutela del bene della vita e rispetto della autodeterminazione)». Infatti, non sarebbe stata possibile la mera estensione della giurisprudenza costituzionale sul suicidio assistito all'omicidio del consenziente ai sensi dell'art. 579 c.p., dovendosi «pur sempre introdurre necessari adattamenti [...] atti a consentire di non annullare la differenza della presente figura di reato rispetto a quella prevista dall'art. 580 c.p.».

<sup>8</sup> Per un primo commento, sia consentito rinviare a R. Girani, *Il requisito della «dipendenza da trattamenti di sostegno vitale» nel suicidio medicalmente assistito: la Corte costituzionale conferma il proprio orientamento e rinnova il monito al legislatore*, in questa *Rivista*, 1, 2025.

attivarsi al fine di realizzare le condizioni materiali necessarie per porre in essere il suicidio medicalmente assistito<sup>9</sup>.

#### 4. Il rischio della *slippery slope*

Il caso specifico posto a base della sentenza consente di proporre un'ulteriore riflessione in merito all'argomento del c.d. pendio scivoloso o *slippery slope*, in base al quale ammettere, accettare e praticare un'azione desiderabile o neutra genera logicamente e inevitabilmente conseguenze indesiderate. Impedire l'azione originaria, che sarebbe in linea di principio giustificabile, evita che, successivamente, si debbano affrontare conseguenze negative e non volute.

La dolorosa situazione posta al centro del caso concreto vedeva la paziente affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo primario, con completa tetraparesi spastica e dipendente dall'ausilio di terze persone per le attività quotidiane. La commissione multidisciplinare nominata dall'Asl aveva, in un primo momento, espresso un parere negativo perché la paziente non risultava essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Solo in un secondo momento, a seguito della sentenza n. 135 del 2024 della Corte costituzionale<sup>10</sup>, l'azienda sanitaria aveva rivisto la propria posizione, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza in merito al requisito della sussistenza di un trattamento di sostegno vitale, esprimendo alla fine parere positivo. L'Asl tuttavia aveva comunque rifiutato di procedere con l'assistenza al suicidio, sostenendo che tutti i relativi adempimenti – l'acquisto del farmaco e della strumentazione, l'individuazione del medico, ecc. – dovessero essere a carico della ricorrente, mentre quest'ultima, a fronte dell'assenza sul mercato di «strumentazione medica» richiedeva in via d'urgenza l'accertamento del diritto all'autodeterminazione terapeutica mediante la somministrazione del farmaco per via endovenosa da parte del suo medico di fiducia.

Occorre dunque chiedersi se non si corra il rischio che la Corte costituzionale stia procedendo lungo la c.d. china scivolosa, tanto più se si considera l'elevata attività di produzione giurisprudenziale che – pur in assenza di una legge sul tema – ha prima definito una circoscritta area di non punibilità dell'art. 580 c.p. al ricorrere di specifiche condizioni con la sentenza n. 242 del 2019, poi ha reinterpretato se stessa allargando le maglie del requisito della sussistenza di un trattamento di sostegno vitale con la sentenza

---

<sup>9</sup> F.G. CAMPODONICO, *Fine vita e suicidio medicalmente assistito: dalla sentenza n. 242 del 2019 alla recentissima sentenza n. 132 del 2025. Tra (presunti) diritti, perdurante necessità di tutela degli individui fragili e vulnerabili, possibili interventi legislativi e rischio di un progressivo deterioramento costituzionale*, in *Federalismi*, 30, 2025, 118 ss.

<sup>10</sup> Corte cost., sent. 18 luglio 2024, n. 135. Sulla decisione v. R. GIRANI, *Il silenzio del legislatore e l'ulteriore pronuncia della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio: un chiarimento in merito alla portata del requisito della «dipendenza da trattamenti di sostegno vitale»*, in questa Rivista, 3, 2024.

n. 135 del 2024, e ora addirittura ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità sollevata dal giudice rimettente in merito all'omicidio del consenziente sulla base della carenza di motivazione, lasciando dunque aperta la questione – nel merito – della possibile estensione della circoscritta area di non punibilità anche nell'ipotesi di omicidio del consenziente, di cui all'art. 579 c.p.

Diversamente, si ritiene che sia necessaria sul tema la costruzione di argini tanto robusti da impedire lo scivolamento lungo il pendio inclinato. A tal fine, si auspica che il Legislatore italiano – e non la Corte costituzionale – si impegni nella costruzione di tali argini, non limitandosi ad elaborare criteri di ampia interpretazione, ma impegnandosi nella definizione di specifici requisiti.

In questo senso, si deve rilevare che è stato recentemente adottato a maggioranza dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali del Senato, con il voto contrario delle opposizioni, un testo base in materia di fine vita<sup>11</sup>.

Rinviando ad un'altra sede l'analisi più dettagliata del disegno di legge, si può qui rilevare che il testo afferma chiaramente il carattere inviolabile e indisponibile del diritto alla vita; estromette dal procedimento il Servizio Sanitario Nazionale; prevede la necessità che la richiesta di suicidio provenga da una persona inserita nel percorso di cure palliative e tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali; prevede che la sussistenza delle condizioni da cui dipende la non punibilità siano accertate, tramite un parere obbligatorio, dal Comitato Nazionale di Valutazione di cui all'art. 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, introdotto dall'art. 4 dello stesso disegno di legge<sup>12</sup>.

Appare interessante notare come il testo base abbia sollevato forti critiche anche da parte della comunità medico-scientifica. In particolare, la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), nel Comunicato del 16 luglio 2025, ha evidenziato – tra le altre cose – come il testo limiti la libertà di scelta del paziente e rischi di snaturare la missione delle cure palliative stesse, che devono essere offerte, non imposte<sup>13</sup>.

Il dibattito nazionale è poi stato – ed è tuttora – accompagnato dal tentativo di alcune Regioni di colmare il vuoto legislativo con iniziative locali<sup>14</sup>,

---

<sup>11</sup> <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=55303>.

<sup>12</sup> Per una prima analisi critica del disegno di legge si veda A. MASSARO, *Il nuovo disegno di legge in materia di suicidio medicalmente assistito: come può uno scoglio arginare il mare?*, in *Giur. pen. web*, 7-8, 2025, 1 ss.

<sup>13</sup> Il comunicato è consultabile all'indirizzo ufficiale <https://www.sicp.it/informazione/comunicati/2025/07/legge-fine-vita-sicp-e-fcp-pacchetto-di-emendamenti-al-testo-unificato/>.

<sup>14</sup> Ad esempio, la Toscana ha approvato la legge n. 16 del 2025 con cui si disciplinano le modalità organizzative per l'accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito, ai sensi e per l'effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024. La promulgazione della legge è stata in un primo momento sospesa per effetto di un ricorso presentato dall'opposizione al collegio di garanzia statutaria, il quale, tuttavia, lo ha respinto

sollevando importanti interrogativi in merito alla ammissibilità o meno, dal punto di vista costituzionale, di un intervento regionale sul fine vita<sup>15</sup>.

Il cammino normativo della disciplina del suicidio assistito in Italia è dunque ancora in fase di costruzione.

### **5. La preoccupante assenza di qualsiasi riferimento alle cure palliative**

Un ulteriore elemento appare da sottolineare.

Nella sentenza in commento non compare alcun riferimento alle cure palliative, nonostante nel caso concreto la possibilità, riconosciuta dal legislatore di essere accompagnati nel morire con la sedazione palliativa profonda, nelle condizioni indicate all'art. 2, c. 2, della legge del 2017, non fosse stata accolta dalla paziente «perché non aderente alle [...] opinioni personali».

La scelta della Corte costituzionale di non prendere posizione sul punto si pone in controtendenza rispetto alla propria precedente giurisprudenza.

La Consulta, già nell'ordinanza n. 207 del 2018, aveva riconosciuto la necessità di adottare opportune cautele affinché, nell'applicazione pratica, l'opzione della somministrazione dell'aiuto al suicidio non avesse come conseguenza il rischio di una prematura rinuncia da parte delle strutture sanitarie a mettere il paziente nella concreta possibilità di accedere a cure palliative, ove idonee a eliminare la sua sofferenza.

Anche nella sentenza n. 242 del 2019 i giudici hanno sottolineato la centralità delle cure palliative, facendo esplicito riferimento al Parere del Comitato nazionale per la bioetica del 18 luglio 2019, intitolato "Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito"<sup>16</sup>.

---

in data 13 marzo 2025. Successivamente, il Presidente della Regione Toscana ha promulgato la legge regionale in parola. Quest'ultima attualmente è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri ed è ora pendente il giudizio di fronte alla Corte costituzionale.

<sup>15</sup> Sul tema, si vedano, con punti di vista differenti, P.F. BRESCIANI, *Sull'idea di regionalizzare il fine vita. Uno studio su autonomia regionale e prestazioni sanitarie eticamente sensibili*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2024; A. CANDIDO, *Il fine vita tra Stato e Regioni*, in *Giur. Cost.*, 3, 2024, 997, secondo cui consentire alle regioni di legiferare significherebbe lasciare alle regioni la concreta estensione dei casi di esimente penale; C. CARUSO, *Al servizio dell'unità. Perché le Regioni possono disciplinare (con limiti) l'aiuto al suicidio*, in *Piemonte Autonomie*, 1, 2024, 16 ss.; A. COSTANTINI, *Il soccorso di necessità delle regioni in materia di morte medicalmente assistita. I confini penalistici di un intervento costituzionalmente ammissibile*, in *Legislazione Penale*, 15 marzo 2025; L. CHIEFFI, *Suicidio assistito in Italia tra aperture giurisprudenziali e persistenti impedimenti nelle concrete prassi*, in *Rivista AIC*, 1, 2024, 392 che qualifica come «inopportuna» l'iniziativa intrapresa da alcune regioni nel silenzio del legislatore statale; M.G. NACCI, *Il contributo delle regioni alla garanzia di una morte dignitosa. Note a margine di due iniziative legislative regionali in tema di suicidio medicalmente assistito*, in *Riv. del Gruppo di Pisa*, 1, 2023; G. RAZZANO, *La legge della regione Toscana sul suicidio assistito: regionalismo differenziato «in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale»*, in *Giur. Cost.*, 2, 2025, 560 ss.

<sup>16</sup> Nel Parere si sottolinea all'unanimità che l'offerta effettiva di cure palliative e di terapia del dolore, oggi, sconta molti ostacoli e difficoltà. Soprattutto, sono problematiche la

Nella successiva sentenza n. 135 del 2024, la Corte costituzionale aveva affermato chiaramente che, in ogni caso, è dovere della Repubblica «assicurare a questi pazienti tutte le terapie appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze determinate dalle patologie di cui sono affetti», oltre ad «assicurare loro ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale, psicologica»<sup>17</sup>. Si era ribadito anche che «deve essere confermato lo stringente appello, affinché, sull'intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010»<sup>18</sup>. In particolare, ci si riferisce all'esigenza di garantire al paziente un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative previste dalla legge n. 38 del 2010. Queste ultime assumono un ruolo centrale se si considera che tali trattamenti, ove idonei a eliminare la sofferenza, spesso si prestano a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi alla vita<sup>19</sup>.

Con la sentenza n. 66 del 2025, la Corte costituzionale ha ribadito che «assume grande importanza la concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative, che configura un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente» e ancora che «il contatto con sanitari e con una struttura effettivamente in grado di assicurare la tempestiva attivazione di terapie palliative può garantire il diritto dei pazienti a ricevere informazioni complete sul loro percorso di cura e permettere a ogni persona l'opportunità di confrontarsi con la malattia e con l'ultimo tratto del cammino di vita in maniera dignitosa e libera da sofferenze, anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito».

Alla luce delle recenti sentenze sul tema, appare dunque peculiare che nella sentenza n. 132 del 2025 la Consulta abbia deciso di non inserire alcun riferimento alle cure palliative.

## 6. Che fare, dunque?

In primo luogo, occorre ribadire chiaramente che non esiste ad oggi, nel nostro ordinamento, un diritto al suicidio assistito, ma solo una scriminante

---

disomogeneità territoriale del sistema sanitario nazionale e la mancanza di una formazione specifica nell'ambito delle professioni sanitarie. Il parere è disponibile al sito ufficiale <https://bioetica.governo.it/it/>.

<sup>17</sup> Corte cost., sent. 135 del 2024, pt. 7.2 del *Considerato in diritto*.

<sup>18</sup> Corte cost., sent. 135 del 2024, pt. 10 del *Considerato in diritto*.

<sup>19</sup> Ciò viene sostenuto dalla Corte cost., sent. 242 del 2019, pt. 5 del *Considerato in diritto*.

penale. Tanto meno esiste un diritto all'eutanasia, che presupporrebbe un diritto costituzionale a darsi la morte<sup>20</sup>.

Ulteriormente, appare necessario rimarcare con forza la distinzione tra due concetti: il suicidio assistito e l'eutanasia.

Si ritiene non condivisibile quanto affermato nell'ordinanza di remissione: «è vero che la condotta materiale di aiuto al suicidio e quella di causare materialmente la morte sono diverse, tuttavia, la distinzione [...] può risultare piuttosto tenue, né assume un rilievo pregnante in relazione al diritto di autodeterminazione esercitato dal malato».

Dal punto di vista giuridico, mentre la prima condotta rientra nella sfera di applicazione dell'art. 580 c.p., la seconda condotta è inquadrabile nella fattispecie dell'art. 579 c.p., rubricato «Omicidio del consenziente».

Nel suicidio assistito, il personale medico si limita a prescrivere e porgere il prodotto letale, mettendo a disposizione il farmaco, ed è necessario che l'ultima azione sia posta in essere dal paziente in autonomia.

Nel secondo caso, invece, il medico somministra attivamente il farmaco su libera richiesta del soggetto consapevole e informato con lo scopo di provocare la morte immediata del richiedente. Il fine è anticipare la morte su richiesta per liberare il richiedente da una situazione di sofferenza.

Dunque, il confine tra l'aiuto al suicidio e l'omicidio del consenziente viene tradizionalmente rinvenuto sul piano causale. In particolare, la misura dell'apporto causale della vittima consente di qualificare la sua morte come suicidio, e non come omicidio.

Come affermato dal Comitato Nazionale per la Bioetica, «la linea di discriminazione tra le due diverse figure criminose ex art. 579 c.p. e ex art. 580 c.p. consiste, dunque, nel fatto che l'ultimo atto causativo della morte sia compiuto da un terzo o invece dal paziente, e ciò determina una rilevanza decisiva sul piano della responsabilità penale con una diminuzione della pena». Vi è, infatti, una differenza significativa tra l'azione o l'omissione di un singolo volta ad agevolare i propositi distruttivi che il malato autonomamente porta a realizzazione (assistenza al suicidio) e l'azione o l'omissione di un singolo che invece direttamente cagiona la morte di un uomo (omicidio del consenziente). Tanto è vera tale distinzione che anche il legislatore non solo l'ha riconosciuta, prevedendo due diverse fattispecie di reato in due distinti articoli del codice penale, ma ha anche ritenuto di sanzionare più gravemente la seconda posizione rispetto alla prima.

In conclusione, a fronte dello sviluppo dell'inarrestabile giurisprudenza costituzionale su un tema tanto complesso come il fine vita, si auspica un intervento chiarificatore da parte del legislatore nazionale in merito alla possibile introduzione di una disciplina *ad hoc* dell'assistenza medica a morire, che, distinguendo chiaramente tra aiuto al suicidio ed eutanasia, elabori chiare

---

<sup>20</sup> F. VIGANÒ, *Diritti fondamentali e diritto penale al congedo dalla vita: esperienze italiane e straniere a confronto*, in *Sistema penale*, 2023, 15 ss.

procedure e requisiti di validità. Ciò potrà avvenire attraverso un'opera di bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione della persona malata e il diritto a una tutela effettiva dei pazienti in condizione di sofferenza<sup>21</sup>, che solo quel dialogo pacato e ragionato, senza inutili clamori, tra prospettive giuridico-culturali opposte può garantire, per addivenire a un risultato condiviso e duraturo<sup>22</sup>, come è accaduto in occasione dell'approvazione della legge n. 219 del 2017.

---

<sup>21</sup> In questo senso si veda altresì S. CANESTRARI, *Il principio dell'intangibilità del corpo: riflessioni penalistiche sull'habeas corpus contemporaneo*, in *Sistema Penale*, 28 aprile 2025, spec. 11 ss.

<sup>22</sup> Sul punto, si veda D. PULITANÒ, *Problema penale e problemi della laicità*, in S. CANESTRARI; L. STORTONI, (a cura di), *Valori e secolarizzazione nel diritto penale*, Bologna, 2009, 204.

## Health for sale. Reflections on ethics, law and welfare.

di **Alessandro Ferrara\***

**Abstract EN:** The article analyses how bodies become economic resources at the intersection of ethics, biolaw and welfare. Using autonomy, beneficence, non-maleficence and justice as analytical anchors, it highlights the structural tension between unpaid donations and the marketisation of derivatives across biotech value chains. In light of the new EU SoHO Regulation (2024/1938)—which reaffirms voluntary unpaid donation and allows financially neutral compensation—the paper advances a fair-value framework: supply-chain transparency, safeguards against vulnerability/coercion, solidarity-based pricing of derivatives, national self-sufficiency plans, and social-return mechanisms. The aim is to reconcile human dignity, distributive justice and health-system sustainability — not by “pricing the body” but by equitably governing the value that flows from it.

**Abstract IT:** L'articolo esamina la trasformazione dei corpi in risorse economiche alla luce dell'intreccio tra etica, biodiritto e welfare. Muovendo dai principi di autonomia, beneficenza, non maleficenza e giustizia, il saggio mostra la tensione strutturale tra conferimenti gratuiti e commercializzazione dei derivati lungo la filiera biotecnologica. Alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1938 sulle SoHO, che riafferma la donazione volontaria e non retribuita e ammette compensazioni finanziariamente neutrali, si propone un framework di *fair value*: trasparenza economica, presidi contro vulnerabilità/coercizioni, politiche dei prezzi solidaristiche e piani di autosufficienza, con meccanismi di ritorno sociale. L'obiettivo è garantire il rispetto della dignità, giustizia distributiva e sostenibilità dei sistemi sanitari, senza “dare un prezzo al corpo” ma governando equamente il valore generato.

**Summary:** 1. The new market for bodies. – 2. An interdisciplinary reflection. – 3. Bioethical foundations for the body market. – 4. The SoHO market: between intangible/cognitive and material/productive contributions. – 5. Conclusions.

---

\* PhD in Theory of Law and European Economic and Legal Order at Magna Graecia University of Catanzaro.

### **1. The new market for bodies.**

Over the last few decades, production processes and, in some respects, reproductive processes have undergone a profound reconfiguration, largely determined by advances in biotechnology applied to health. This transformation has necessitated a conceptual revision of the notion of the commodification of biology, which has become increasingly articulated and complex. In this context, the concept of biocapital takes on particular significance.<sup>1</sup>

The emergence of new forms of production has given rise to an economic system based on biotechnological mobilisation and the availability of a wide range of biological resources: from genetic information to gametes, from umbilical cords to pluripotent stem cells, to cryopreserved tissues. This framework, made possible by technical progress and the dynamics of globalisation, has fuelled the rapid expansion of a multi-million-pound market populated by multiple actors (doctors, lawyers, intermediaries, pharmaceutical companies), requiring, precisely because of its scope and impact, an in-depth reflection on bio-law accompanied by targeted legislative measures.

However, this growth raises important ethical and legal questions, especially in relation to the protection of human dignity, anchored in the principles of the Oviedo Convention<sup>2</sup> and the Charter of Fundamental Rights of the European Union<sup>3</sup>.

The intertwining of the exploitation and commercialisation of biological resources, the emergence of new economic interests and relentless technological innovation are testing the effectiveness of traditional biolaw instruments. There are those who believe that these instruments are gradually losing their regulatory capacity in relation to the critical issues posed by biocapital, proving inadequate to govern the growing intersection between the market and corporeality. The crucial issue concerns the governance of the relationship between bodies and the market, often marked by ambivalence and inconsistency, not least because of the difficulty of asserting the principle of individual self-determination in this area.

---

<sup>1</sup> According to Mario Turrini's definition, biocapital represents a new form of capital generated by the translation of life itself into information or generative capacity. See M. TURRINI, *Biotechnologie, salute e lavoro clinico*, in M. TURRINI (ed.), *Biocapitale*, Ombre Corte, 2011, 9.

<sup>2</sup> Article 21, in fact, unequivocally states that «The human body and its parts shall not, as such, give rise to financial gain». Convention on Human Rights and Biomedicine, Art. 21, <https://rm.coe.int/168007cf98> (accessed on 15/10/2025).

<sup>3</sup> Art. 3, CDFUE, «1. Everyone has the right to their physical and mental integrity. 2. In the field of medicine and biology, the following must be respected in particular: the free and informed consent of the person concerned, in accordance with the procedures laid down by law; the prohibition of eugenic practices, in particular those aimed at selecting persons; the prohibition of making the human body and its parts as such a source of financial gain; the prohibition of the reproductive cloning of human beings».

From a broader perspective, some of the literature has highlighted how the end of Fordism has led, since the end of the 20th century, to a post-Fordist system with more flexible, precarious and outsourced work. This transition has made previously marginal dimensions economically relevant, in particular the relational and bodily dimensions of work<sup>4</sup>. The twentieth century brought the production process into the body, circulating organs, blood and cell lines outside the body itself, undermining the Marxian distinction between living and inert<sup>5</sup>. In this sense, neoliberalism tends to dissolve the boundaries between production and reproduction, work and life, market and biological matter, recognising a growing economic value in biological and generative functions<sup>6</sup>.

In this scenario, it becomes essential to question in depth how economic transactions involving the human body intertwine with the relevant legal framework, a framework that often reveals contradictions and structural fragilities. It is, in fact, regulatory options that shape the ways in which value is extracted from bodies in the contemporary economy. Among the most important issues—which deserve broader discussion—is the tendency of biolaw to predominantly value cognitive and intangible contributions, often to the benefit of pharmaceutical companies, private clinics, and other operators in the biotechnology supply chain, at the expense of the material and productive dimension embodied by citizens' biological contributions.

In short, the current regulatory framework allows for the collection of biological material free of charge, in line with ethical and legal principles aimed at preventing the direct commodification of the body. However, once these materials undergo valorisation processes thanks to the technical, scientific and organisational contribution of the actors in the supply chain—intermediaries, laboratories, private healthcare facilities, companies—they often re-enter the economic circuit according to commercial logic, becoming goods sold for a fee. These dynamics highlight a structural tension: the gratuitousness of the initial gesture coexists with the subsequent placing of the transformed products on the market, raising ethical and legal questions about the legitimacy of such practices and the protection of the people involved.

The sequence of free collection, industrial exploitation and commercialisation therefore calls for critical reflection on the dialectic between ethics, bioethics and regulation. The gap between the initial phase of donation, often motivated by solidarity and collective interest, and the

---

<sup>4</sup> See B. CASALINI, *Il femminismo e le sfide del neoliberismo (Feminism and the challenges of neoliberalism)*, Rome, 2018, 106; C. MARAZZI, *Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell'economia e i suoi risvolti sulla politica (The place of socks. The linguistic shift in economics and its implications for politics)*, Bellinzona, 1999, 48.

<sup>5</sup> M. COOPER, WALDBY, *Global Bio-Work: Bodies and New Labour*, Rome, 2015, 37

<sup>6</sup> M. COOPER, *Life as Surplus Value: Biotechnology and Capital in the Age of Neoliberalism*, Seattle, 2008, 31.

subsequent pricing of the product highlights the urgent need to rethink criteria of distributive justice and guarantees of individual rights in the management of biological resources.

In this debate, ethics — as an examination of the principles that guide action — and bioethics — specifically concerned with the moral implications of the life sciences— are at the centre of a multi-layered discussion that touches on the value of dignity and the balance between private interests and the common good. A crucial question concerns the legitimacy of private appropriation of biological materials and the possibility of drawing clear boundaries between lawful scientific exploitation and the violation of fundamental rights.

In this perspective, the principle of self-determination takes on decisive importance: the right of each individual to dispose of their own body and its components cannot be assessed solely from a legal point of view, but must be placed within a broader ethical horizon, capable of grasping the implications of placing value on human life. Today's biotechnologies, in fact, transform the biological into an economic object, making the boundary between the body as the holder of rights and the body as a source of value increasingly blurred.

These considerations highlight the risk that the current regulatory framework — still linked to the premises of biolaw developed before the biotechnological revolution — may prove inadequate to govern emerging processes, fuelling imbalances between those who contribute their biological heritage and those who capitalise on the economic returns. Faced with these critical issues, a renewed examination of ethical and bioethical foundations is essential in order to guide regulatory choices and ensure a balance between scientific progress, individual rights and social justice.

The issue of the exploitation of biological resources and its intertwining with biotechnology cannot be separated from the welfare state, traditionally responsible for ensuring equitable access to essential goods — including health — and to the biological resources necessary for treatment and research. As already noted, the current model presents a paradox: while harvesting often takes place free of charge, industrial processing places the product in a paid circuit, making it accessible primarily to those with greater resources. This can lead to increased inequality, with a gap between those who make parts of their bodies available and those who benefit from biotechnological innovations in a system that tends to reward private capital more than the redistribution of the value generated.

This highlights the need for a critical assessment of the relationship between bioethics and welfare: the regulation of biomedicine should aim not only to protect individual rights, but also to ensure a more equitable public management of biological resources. Ethically conscious regulation should ensure that the benefits of innovation are not solely translated into private profits, but are reinvested in healthcare welfare systems capable of redistributing the fruits of research in a fair and egalitarian manner.

## 2. An Interdisciplinary Reflection.

Does it make sense to talk about ethics when discussing law and welfare? The question is far from obvious, because it forces us to question the relationship between moral principles and legal and social structures, and how regulatory choices shape the distribution of resources and opportunities in the community. Ethics—from the Greek *éthos*—is the branch of philosophy that investigates what is right and how human beings should act in their relationships with others, seeking a balance between individual and common interests. It attributes normative status to behaviours, distinguishing between right and wrong, lawful and unlawful actions, and does not merely describe existing values: it critically examines their foundations, asking why an act is considered right or wrong and whether moral norms should be anchored to universal principles or reformulated in the light of new contexts and knowledge. Unlike morality—a historically and culturally situated set of precepts on 'what to do'—ethics investigates the 'why' and 'how' of that doing.

In the theoretical landscape, different approaches coexist: utilitarianism (or consequentialism)<sup>7</sup>, which evaluates the correctness of an action based on its outcomes and the maximisation of collective benefit; deontology, which recognises moral duties independent of consequences<sup>8</sup>; and the ethics of care, which focuses on relationships, responsibility, empathy and solidarity<sup>9</sup>. These principles are not abstract: they translate into fields of application—from business ethics to finance, from the ethics of technology and artificial intelligence to professional and labour ethics—in which responsibility, transparency, privacy, fair pay, security and dignity<sup>10</sup>.

Ethics is therefore an unavoidable component of the world of work and welfare, because it directly affects lives, relationships and the distribution of goods and opportunities. Welfare, understood as a set of public, employer or social measures for the well-being and protection of citizens, is intertwined with one of the cornerstones of public ethics: distributive justice, i.e. the criteria for the equitable distribution of resources—from equality to merit—and opportunities.

To clarify the relationship between ethics, bioethics, work and welfare, it should be remembered that bioethics examines the ethical, legal and social implications of life sciences and medicine: from biomedical research to genetic engineering, from biotechnology to contemporary dilemmas on self-

---

<sup>7</sup> See J. BENTHAM, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Mineola, 2007.

<sup>8</sup> See M. KORSGAARD, *Kant: Groundwork of the Metaphysics of Morals*, in M. GREGOR, and J. TIMMERMANN (trans.), Cambridge, 2012.

<sup>9</sup> See C.F. GILLIGAN, *In a Different Voice*, Cambridge, 1982.

<sup>10</sup> See, among others, and without claiming to be exhaustive: S. RACHELS, *The Elements of Moral Philosophy*, Columbus, 2023; P. SINGER, *Practical Ethics*, Cambridge, 2011; H. SIDGWICK, *The Methods of Ethics*, Indianapolis, 1981.

determination, dignity and fundamental rights. Bioethics questions, among other things, the donation and use of body parts, assisted reproduction and gamete donation, end-of-life care, clinical and pharmacological experimentation, proposing regulatory models that protect people and distribute the benefits of science and technology fairly.

This link is not theoretical: it affects the political and legislative choices that shape society. The growing intersection between the market, the body and biotechnology require ethically based regulations that guarantee fundamental rights and prevent life from becoming a commodity reserved for those who can afford it. A provocative question helps to focus on the problem: is it lawful to sell a kidney? In most countries, the answer is no, in line with the principle that the human body cannot be traded; however, there are legal systems—such as Iran—where the sale of kidneys is legal and regulated<sup>11</sup>. While the WHO promotes a framework based on altruistic donation, this exception shows how the regulatory framework effectively determines who sells, who buys and under what conditions: in market contexts, sellers often come from economically vulnerable groups, while buyers have greater resources, with obvious repercussions in terms of inequality<sup>12</sup>.

There are also areas where the boundary between donation and market is more blurred. In blood and plasma donation, for example, the EU and Italy adopt voluntary and unpaid models, while in other countries — such as the United States — plasma remuneration is legal and supports a multi-billion-dollar industry. Whenever a good or service is exchanged for financial compensation, a market is created; when the object of exchange has a large-scale impact — biological tissues, blood, oocytes, surrogacy — bioethical scrutiny becomes essential. If there is a market for bodies or bodily functions, we must first establish its legitimacy and then define the moral principles that should govern it: how far can the logic of free trade go? What limits are insurmountable?

Hence the intertwining of market ethics, bioethics and biolaw: each context requires a specific analysis that brings together economic, legal and moral dimensions. Welfare also comes into play in this dynamic, because philosophers and sociologists have interpreted gratuitousness and altruism in donations (blood, tissues, organs in systems that regulate them as gifts) as the building blocks of the welfare state. Giving, in the Maussian sense, is not mere individual generosity: it is a principle of cohesion and reciprocity that forms the basis of social bonds<sup>13</sup>. If public health and welfare are based on this logic,

---

<sup>11</sup> The government supervises the process through organisations such as the Charity Association for the Support of Kidney Patients (CASKP) and the Charity Foundation for Special Diseases (CFSD), which operate under the control of the Ministry of Health.

<sup>12</sup> N. SCHEPER-HUGHES, *The Global Traffic in Human Organs*, in *Current Anthropology*, 2000, 200.

<sup>13</sup> M. MAUSS, *Essay on the Gift: Forms and Reasons for Exchange in Archaic Societies*, in *L'Année Sociologique*, 1925, 40–50.

the transition from free access to the commodification of biological resources raises crucial questions: what happens to solidarity? Can welfare still guarantee equity and distributive justice?

These questions remain open and show why the bioethical discourse is central not only in medicine and law, but also in public policy and models of social justice: at stake is not only individual protection, but the very form of coexistence and the stability of the solidarity pact that underpins welfare.

### 3. Bioethical foundations for the body market.

As mentioned, the intertwining of bioethics, biolaw and the main issues of social justice and welfare requires case-by-case assessments. The neoliberal drive to exploit biological resources can result in exploitation and damage to dignity, but the ethical outcome is not uniform: selling blood or plasma, donating an organ or surrogacy are situations that share a reference to the body, but are not morally equivalent. Hence the need to establish theoretical criteria that will guide the analysis of surrogacy, gametes and blood, justifying different outcomes depending on the case.

The most influential model internationally remains that of Beauchamp & Childress, which articulates bioethical judgement around four principles: autonomy, beneficence, non-maleficence and justice<sup>14</sup>.

Autonomy refers to the freedom to dispose of one's own body as an expression of the principle of self-determination<sup>15</sup>; in our legal system, it is supported by Articles 2 and 13 of the Constitution and Article 8 of the ECHR on respect for private and family life. Self-determination presupposes a conscious subject free from coercion and is the basis for large areas of health protection<sup>16</sup>. In the clinical setting, this translates into informed consent, which requires complete and comprehensible information and the effective possibility of accepting or refusing treatment<sup>17</sup>. At the same time, scientific

<sup>14</sup> T. BEAUCHAMP, J. CHILDRESS, *Principles of Medical Ethics*, Oxford, 1979.

<sup>15</sup> On the principle of self-determination, see: A. GUSMAI, *Il diritto all'autodeterminazione: una libertà "perimetrata" dal sapere scientifico? (The right to self-determination: a freedom 'bounded' by scientific knowledge?)*, in *Dirittifondamentali.it*, Issue 1, 2019; S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale? (Self-determination: a constitutional right?)*, in C. NAVARINI (ed.) *Autonomia e Autodeterminazione. Profili Etici, Bioetici e Giuridici*, Rome, 2011, 82; L. ANTONINI, *L'autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, in F. D'AGOSTINO (ed.), *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?* Milano, 2012.

<sup>16</sup> A.G. GRASSO, *Per un'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di maternità surrogata*, Milano, 2018, 159; S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, Report presented at the IV Sublacense laboratory on The family community and end-of-life choices, 2009, 1.

<sup>17</sup> Article 1 of Law No. 219/2017 (entitled '*Provisions on informed consent and advance treatment provisions*'), in recognising the inter-constitutional status of the right to self-determination by virtue of Articles 2, 13 and 32 of the Constitution and Articles 1, 2 and 3 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union' (paragraph 1), specifies: «every

progress is reshaping the scope of choices, expanding opportunities and pushing back the boundaries of autonomy over one's own body<sup>18</sup>, with all the related limitations<sup>19</sup>: in this sense, scientists are becoming 'architects' of human potential, rewriting the «script of life»<sup>20</sup> beyond the natural history traditionally recounted by law and religion<sup>21</sup>.

One (liberal) line of thought argues that, as long as the interests of third parties are not harmed, everyone can pursue their own life project according to their own convictions<sup>22</sup>. To be genuine, however, autonomy requires authenticity (decisions that are truly one's own and not directed by others) and awareness (understanding of the consequences)<sup>23</sup>. Alongside this, some approaches to relational autonomy invite us to consider people's social context (class, gender, ethnicity, etc.), albeit with the caveat—raised by various critics—that autonomy should not depend more on relationships than on the person<sup>24</sup>. The result is a contextualised idea of autonomy: not reducible to the social, but also not intelligible without it.

---

person has the right to know their health conditions and to be informed in a comprehensive, up-to-date and understandable manner about the diagnosis, prognosis, benefits and risks of the diagnostic tests and medical treatments indicated, as well as about possible alternatives and the consequences of any refusal of medical treatment and diagnostic tests or of waiving them» (trans by the author). The text even states that «they may refuse to receive all or part of the information or indicate family members or a person they trust to receive it and give consent on their behalf if the patient so wishes» (trans by the author). In this case, «the refusal or waiver of information and any indication of a representative shall be recorded in the medical record and in the electronic health file» (paragraph 3). Awareness of this principle and its importance have led to DATs being understood as the logical outcome of informed consent.

<sup>18</sup> A. GUSMAI, *The right to self-determination: a freedom 'bounded' by scientific knowledge?*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2019, 5

<sup>19</sup> There are several limits imposed on the right to dispose of one's own body. These include the prohibition of organ trading, M.J. RADIN, *Contested Commodities: The Trouble with Trade in Sex, Children, Body Parts, and Other Things*, Cambridge, 1996; extreme bodily modifications, J. HABERMAS, *The Future of Human Nature*, Cambridge, 2003; and the possibility of experimenting on oneself, H. JONAS, *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*, Chicago, 1979

<sup>20</sup> For further information on 'natural history' before the advent of biology, see M. FOUCAULT, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*, Milan, 1967, 143 ff.

<sup>21</sup> Z. BAUMAN, *Mortality, Immortality and Other Life Strategies*, Bologna, 2012, 124 ff., recalling how in the pre-modern phase (before the emergence of legal positivism) it was religion that constructed the meaning of the concept of human life and, consequently, influenced the very content of the rights of freedom (including, of course, the right to self-determination).

<sup>22</sup> See H. JACKSON, *Regulating Reproduction: Law, Technology and Autonomy*, Oxford, 2001, 2. Autonomy is also defined as 'the prerogative of the individual to live her own life, in accordance with her own values and desires: to live by her own lights'.

<sup>23</sup> E. NELSON, *Law, Policy and Reproductive Autonomy*, Oxford, 2013, 12.

<sup>24</sup> For an overview of theories opposed to the idea that informed consent can be equated with the principle of autonomy, see S. DODDS, *Choice and control in feminist bioethics*, in C. MACKENZIE AND N. STOLJAR (eds), *Relational Autonomy: Feminist Perspective on Autonomy, Agency and the Social Self*, Oxford, 2000, 213.

At the same time, other authors argue that this understanding of the principle of autonomy has its roots in liberalism and, while on the one hand it requires the state not to interfere with individuals' free decisions, on the other hand it requires the state to take action to enable all individuals to make those decisions freely and fairly. Underlying this concept is the idea that, in order to truly guarantee autonomy of choice, the state must intervene to limit external interference in decision-making.

The state, therefore, has the task of «levelling the playing field»<sup>25</sup> within which the decision is made in order to truly ensure autonomy of choice.

For some<sup>26</sup>, autonomy is always influenced by social factors, race, gender, class, etc., but according to others, if interpreted in this way, the concept of autonomy would tend more towards the concept of relationship than of person, implying that if an individual falls within certain types of relationships, then they can be considered truly autonomous, otherwise their autonomy would be inexorably undermined<sup>27</sup>.

On the one hand, some critical currents of liberalism propose a more restricted and minimal notion of autonomy; on the other hand, a broader and more comprehensive view of reproductive autonomy is considered by many to be more realistic and preferable from a normative point of view<sup>28</sup>. At the same time, numerous feminist theories observe that, in many concrete situations, women's decision-making capacity is severely restricted, if not entirely absent<sup>29</sup>. This comparison reveals a concept of autonomy that is both gradual and contextual: not based solely on the social dimension, but necessarily attentive to the way in which society affects individual choices<sup>30</sup>. The protection of self-determination also involves safeguarding the dignity of the person — even with regard to potentially self-harming choices — with specific attention to vulnerable individuals.

For a decision to be truly free, information must be clear and complete, and external influences must be minimised as much as possible. The protection of self-determination always implies the safeguarding of dignity — even with regard to self-harming choices — with particular attention to vulnerable

---

<sup>25</sup> D.E. ROBERTS, *Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty*, New York, 1997, 150-201, 23.

<sup>26</sup> C. MACKENZIE, N. STOLJAR, *Introduction: Autonomy Reconfigured* in C. MACKENZIE, N. STOLJAR (eds), *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency and the Social Self*, New York, 2000, 4.

<sup>27</sup> E. NELSON, *op. cit.* 23.

<sup>28</sup> H. JACKSON, *Regulating Reproduction: Law, Technology and Autonomy*, Oxford, 2001, 293.

<sup>29</sup> Some feminist theories argue that even consenting to infertility treatments may, in some contexts, carry a risk of social stigma due to particular pressure to become a parent. See J.C. CALLAHAN, D. E. ROBERTS, *A Feminist Social Justice Approach to Reproduction-assisting Technologies: A Case Study on the Limits of Liberal Theory*, in *Ky LJ*, 84, 1997, 1197-1227.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

individuals. For a choice to be truly free, complete and comprehensible information is required, and external pressures must be minimised.

The principle of beneficence expresses the moral duty to act in the patient's best interests and is divided into two parts. On the one hand, there is positive beneficence, which requires promoting well-being and pursuing the best outcome for the person; on the other hand, there is the dimension of utility, which requires choosing the intervention that maximises benefits in relation to costs. The latter also includes prevention and, where possible, the removal of harm, acting as an operational extension of beneficence and allowing for a balanced risk-benefit assessment in clinical decisions. This gives rise to rules such as the protection of the rights of others, the prevention of potential harm, the elimination of harmful conditions, support for people with disabilities and the duty to provide assistance.

Alongside beneficence, the principle of non-maleficence (the well-known *primum non nocere*) prohibits causing harm. In biomedicine, harm is not only physical: it can be psychological, social or damaging to dignity. For this reason, the principle supports practical prohibitions against killing, inflicting pain or suffering, compromising physical or cognitive abilities, humiliating individuals and depriving them of goods essential to their well-being. Together, beneficence and non-maleficence guide scientific and technological innovations towards the common good, excluding paths that harm those involved.

When progress broadens the range of choices, this expansion must take place with respect for already acquired rights: the extension of individual freedoms cannot result in violations against third parties. Consequently, a personal decision is legitimate only if it is beneficial to those concerned and not harmful to others.

The principle of justice requires that healthcare resources be allocated fairly and proportionally, ensuring that everyone has access to the highest level of care realistically available, avoiding discrimination and unjustified inequalities<sup>31</sup>. Philosophically, justice has been interpreted in several traditions: utilitarianism<sup>32</sup> aims to maximise overall well-being; egalitarianism advocates equal distribution except in reasonable circumstances. Rawls proposes justice as fairness: behind the veil of ignorance, only inequalities that improve the condition of the most disadvantaged are acceptable<sup>33</sup>. From a global perspective, Amartya Sen shifts the focus from resources to capabilities,

---

<sup>31</sup> N. DANIELS, *Just Health*, Cambridge, 2008, 35.

<sup>32</sup> J. BENTHAM, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1789, 92; J.S. MILL, *Utilitarianism*, in *Fraser's Magazine*, 1861, 27.

<sup>33</sup> J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Cambridge, 1979, 65.

i.e. the actual opportunities to access health and well-being: justice is also measured in terms of real possibilities<sup>34</sup>.

However, the general principles of bioethics should not be considered absolute, but rather 'penultimate principles' or '*prima facie*' principles<sup>35</sup>, until they conflict with other principles, forcing a priority assessment of the values to be protected. For this very reason, Article 26 of the *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*, adopted by UNESCO on 19 October 2005, emphasises that bioethical principles must be considered complementary and interdependent, and that each principle must be interpreted in the context of the others, according to criteria of proportionality and appropriateness to the circumstances<sup>36</sup>.

This perspective highlights that justice in the field of bioethics cannot be limited to a rigid and uniform criterion of resource distribution, but must take into account the complexity of concrete situations, the social and economic context, and the actual conditions of individuals.

#### **4. The SoHO market: between intangible/cognitive and material/productive contributions.**

For some time now, various markets have developed for body parts that can be separated from the body itself and sold, sometimes free of charge, sometimes for a fee.

On this point, the new *Regulation on standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application*, which was published in the Official Journal of the EU in June 2024 and will apply from 7 August 2027, is of fundamental importance.

The regulation aims to regulate all stages of the donation of substances of human origin from the moment of donation, preservation, storage, distribution and application to humans, in order to increase safety, efficacy and protection standards for all parties involved.

The recitals of the regulation set out some essential principles underlying our reasoning

Article 3 of the Charter prohibits making the human body and its parts as such a source of financial gain. The use of financial incentives for SoHO donations can have an impact on the quality and safety of SoHO, posing risks to the health of both SoHO donors and recipients and therefore to the protection of human health. Without affecting the responsibilities of the Member States for the definition of their health policy, and for the organisation and delivery of health services and medical care, SoHO donation should be voluntary and unpaid, and be founded on the principles of altruism of the SoHO

---

<sup>34</sup> A. SEN, *The Idea of Justice*, Cambridge, 2009, 253.

<sup>35</sup> W.D. ROSS, *The Right and the Good*, Oxford, 1930, 19–36.

<sup>36</sup> UNESCO, *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*, 2005, art. 26.

donor and solidarity between donor and recipient. Such solidarity should be built from the local and regional levels up to the national and Union levels, aiming for self-sufficiency of critical SoHO, and spreading the responsibility for donation evenly across the Union population to the extent possible. Voluntary and unpaid SoHO donation contributes to the respect for human dignity and to protecting the most vulnerable persons in society. It also contributes to high safety standards for SoHO and therefore to the protection of human health, increasing public trust in donation systems.<sup>37</sup>

After affirming the essential principle of the free transfer of substances of human origin and the need for there to be no financial incentives for donors in order to increase the quality and safety of the donation process, the regulation seeks to provide criteria for distinguishing between financial compensation that may or may not constitute an incentive that could influence the donor's freedom of choice and, consequently, their autonomy.

It is recognised, including by the Council of Europe Committee on Bioethics [...] that while financial gain should be avoided, compensation should be able to be acceptable to prevent SoHO donors being financially disadvantaged by their donation. Therefore, compensation to remove any such risk is deemed appropriate as long as it endeavours to guarantee financial neutrality and does not result in a financial gain for the SoHO donor or constitute an incentive that would cause a SoHO donor to not disclose relevant aspects of their medical or behavioural history or to donate in any way that could pose risks to their own health and to that of prospective recipients, in particular by donating more frequently than is allowed. It should be possible for compensation to consist of the reimbursement of expenses incurred in connection with SoHO donation or of making good of any losses, preferably based on quantifiable criteria, associated with the donation of SoHO. Whatever the form of compensation, including through financial and non-financial means, compensation schemes should not result in competition between SoHO entities for SoHO donors, including cross-border competition and in particular between SoHO entities collecting SoHO for different purposes, such as the manufacture of medicinal products versus human application as a SoHO preparation. The setting of an upper limit for compensation at national level and the application of compensation that is financially neutral for the SoHO donor have the effect of removing any incentive for SoHO donors to donate to one SoHO entity rather than another, significantly mitigating the risk that compensation differences

---

<sup>37</sup> Regulation (EU) 2024/1938 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application and repealing Directives 2002/98/EC and 2004/23/EC, par. (57). Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1938> (last accessed on 10/10/2025).

might result in competition between SoHO entities, in particular between public and private sectors<sup>38</sup>.

At EU level, there is a general ban on trade in tissues, blood and cells: these materials can therefore only be donated free of charge, for altruistic reasons.

The issue of compensation for SoHOs raises ethical and legal questions similar to those that have arisen in relation to surrogacy. In many jurisdictions that only allow reimbursement of expenses, egg donation risks becoming, in effect, a financial incentive, with sums ranging from approximately £700 to £1,300; where sale is legal (e.g. the United States and Canada), compensation can be as high as \$50,000.

The different levels of invasiveness must also be considered: female donation involves hormonal stimulation, repeated ultrasound monitoring and surgical extraction under anaesthesia, factors that explain the higher compensation compared to male gamete donation.

Despite the risks and critical issues, the global market for medically assisted reproduction is estimated to be worth around \$30 billion in 2023, with projections of growth to \$50 billion by 2030.

In Italy, Law 40/2004 originally prohibited heterologous ART, but following Constitutional Court ruling 162/2014, access was granted to couples who 'have been diagnosed with a condition that causes absolute and irreversible sterility or infertility'<sup>39</sup>. However, Italian clinics, which do not recognise compensation for donors, purchase up to 98% of gametes from abroad and offer assisted fertilisation services for a fee, creating a market distortion where the supplier of reproductive material cannot benefit from any financial compensation, unlike intermediaries and holders of intangible/cognitive value.

A similar argument applies to blood donation.

In the European Union, donation must be free and based on altruistic motives; nevertheless, in some countries (Germany, Austria, the Czech Republic, Hungary), indirect benefits—such as vouchers or shopping vouchers—are provided to encourage participation, and these are the only

---

<sup>38</sup> *Ibidem*, par (58).

<sup>39</sup> In its subsequent ruling no. 162 of 2014, the Italian Constitutional Court declared the ban on heterologous fertilisation (contemplated in Article 4, paragraph 3, of Law no. 40 of 2004) to be unlawful, on the grounds that it conflicted with the fundamental freedom of self-determination of the individual (referred to in Articles 2, 3 and 31 of the Constitution), which includes, among other things, the choice to become parents and start a family, a right that it would be unreasonable not to recognise for infertile couples (given that scientific progress now makes it possible to satisfy this right). The lifting of this ban was also justified by the protection of the right to mental and physical health (provided for in Article 32 of the Constitution), which would not have been guaranteed if psychological suffering had been caused to those couples who would have been excluded from recourse to a technique which, admitted in other countries, like homologous fertilisation, is primarily aimed at resolving reproductive problems caused by an irreversible pathological state of infertility.

European contexts in which the supply of blood and plasma exceeds demand. In contrast, plasma donations are remunerated in the United States, fuelling a market with an annual turnover far greater than that of assisted reproduction.

Europe has a deficit of around 35% between the need for and availability of blood/plasma, which are crucial for life-saving therapies and *plasma-derived medicinal products* (PDMPs). As a result, European blood banks purchase supplies from the US and Canada, where plasma collection is remunerated. This creates a paradox: while European citizens are prohibited from selling, the healthcare system imports from markets where selling is legal.

In addition, states and citizens pay for drugs derived from donated plasma—generating profits for the industry—without donors receiving any financial compensation for their contribution. Faced with increasing demand, ethical questions are resurfacing: is it acceptable to allow the sale of blood and gametes? And if the ban aims to prevent the commodification of the body, why does the system allow the sale of derivatives but not the original substance?

This asymmetry highlights broader tensions between bioethical principles, market logic and global health needs.

The issue mentioned above therefore returns with force. Western legal systems seem to move along two axes: on the one hand, the protection of the dignity and integrity of the body; on the other, the distinction between material/biological and immaterial/cognitive participation in biotechnological progress<sup>40</sup>. This distinction emerged with particular clarity when life was progressively translated into information, a process made possible as early as 1994 with the adoption of the TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), promoted by the WTO at the instigation of large US pharmaceutical companies. While the stated intention was to protect scientific innovation in the health sector, the actual outcome was the creation of patent monopolies in the biotechnology field, with the effect of hindering the production of low-cost generic drugs in developing countries and, more generally, consolidating the supremacy of the most economically advanced countries<sup>41</sup>.

The regulatory framework has progressively rewarded intangible/cognitive contributions—such as patents on genes and cell lines—benefiting universities, research centres and pharmaceutical companies, while the material/productive contribution represented by donors' bodies has remained in the shadows. Although in Europe the collection of biological materials is based on voluntariness, gratuitousness and anonymity, and therefore on altruism and solidarity between donor and recipient, this only apparent gratuitousness flows into a global economic circuit: biological resources

---

<sup>40</sup> E. CAPULLI, *Gestazione per altri: corpi riproduttivi tra biocapitale e biodiritto*, in *Biolaw Journal*, 1, 2021.

<sup>41</sup> V. SHIVA, *The World Under Patent*, Milan, 2002, 7.

provided without compensation are transformed and patented by the bioindustry and reintroduced onto the market as commercial products. In this way, the bodies of donors feed a constantly expanding pharmaceutical-biotechnology sector, in which individuals are first expropriated of their contribution and then reintroduced as consumers of the derivatives that result from it<sup>42</sup>.

A similar trend concerns the circulation of oocytes which, although clearly moving within commercial dynamics, remains outside the radar of ordinary economic analyses of life sciences, thus maintaining an ambiguous legal status. In Italy, the ban on any financial compensation means that around 98% of the oocytes used come from abroad, mainly from Spain<sup>43</sup>. The case of the Emilia-Romagna region is emblematic, as it has banned the purchase of oocytes from foreign banks, recognising €2,000–2,500 per oocyte, a figure attributed to transport and clinical tests necessary for therapeutic use.

These data show how the prohibition on profiting from the human body is often fraught with contradictions. The issue of commodification—i.e., the treatment of the body and its parts as transferable goods—remains open both at the regulatory and political levels and at the theoretical level, which questions the concepts of property and personhood. The body-market relationship therefore requires a critical analysis capable of overcoming the traditional Marxian distinction between inanimate capital and living labour, highlighting how, today, value tends to be attributed above all to the immaterial/cognitive component, to the detriment of the material/biological one.

## 6. Conclusions.

In his book *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy*<sup>44</sup>, Richard Titmuss highlights the close link between the welfare state and the ethics of gift-giving, arguing that the structure of public institutions can facilitate or inhibit altruistic behaviour. Starting from the idea that human beings are not naturally inclined to give, Titmuss clearly separates the social and economic spheres and warns that replacing the gift regime with a market regime leads to the progressive commercialisation of moral values, transforming acts of solidarity into simple transactions and, in so doing, affecting the stability of welfare.

---

<sup>42</sup> S. ZULLO, *Body and property rights: critical issues and limits in the balance between individual and collective interests*, in *Revista de Bioética y Derecho*, 42, 2018, 156.

<sup>43</sup> Ministry of Health, Report of the Minister of Health to Parliament on the state of implementation of the law containing provisions on medically assisted procreation (Law No. 40 of 19 February 2004, Article 15) 2019, 15, Available at: [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2866\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2866_allegato.pdf) (last accessed on 10/10/2025).

<sup>44</sup> R. TITMUSS, *The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy*, New York, 1970.

Applied to blood, his thesis is that the existence of a market distorts its meaning: if blood is given a price, even those who donate for free end up conceiving their gesture in monetary terms ('I did not donate life, I gave up an equivalent in money'). A key argument concerns the risk of exploitation: in the United States, most blood comes from economically vulnerable people, with a flow 'from the poor to the rich'. However, it is argued that banning remuneration could worsen the conditions of potential donors without actually eliminating exploitation. Kathleen McLaughlin<sup>45</sup> also takes a critical view, arguing that a portion of global medicine is based on the assumption that some Americans cannot count on a stable income and fill the economic gaps by selling blood components, while the long-term effects of frequent blood draws remain uncertain.

For Titmuss, donation is fundamental to a just society, but once institutionalised by law, it risks losing its moral authenticity and becoming an obligation rather than a free choice. In his view, the coexistence of donation and the market leads to the prevalence of commercial logic: even the 'altruistic' donor acts with an awareness of the economic value of the commodity. This view has been criticised for its clear-cut dualism (market = devoid of moral value; donation = morally elevated): in reality, there are grey areas, institutional hybrids and intermediate arrangements that do not fit into this dichotomy<sup>46</sup>.

John Harris adds another perspective: a well-designed welfare system should focus primarily on altruism to meet social needs, but it must also provide regulatory tools to ensure the distribution of resources when altruism is not enough<sup>47</sup>. This leads to the final questions: can taxation and redistribution be seen as a modern form of gift-giving, or does state regulation undermine altruism, transforming it into coercive practice? And again: if the relationships between biocapital, biolabor and the market risk undermining fundamental rights, can welfare be the space in which biolaw reconciles the interests at stake?

The debate remains open and highlights the tension between equity, the market and public morality, calling into question the relationship between solidarity and institutions. In this perspective, the ethical foundations of biolaw are crucial in guiding legislators towards a balance between the trend towards the commercialisation of substances of human origin—driven by the valorisation of intangible/cognitive contributions at the expense of material/biological ones—and the need to defend the dignity of the most

---

<sup>45</sup> K. McLAUGHLIN, *Blood Money: The Story of Life, Death, and Profit Inside America's Blood Industry*, New York, 2023.

<sup>46</sup> P. SILVESTRI, S. AKESTING, *An Institutional Economics of Gift?*, in *Journal of Economic Issues*, 2021, 55, 4, 954-976.

<sup>47</sup> D. HARRIS, *Justifying State Welfare: The New Right versus the Old Left*, Hoboken, 1987, 73.

vulnerable people, relying on voluntary donation. The welfare state is therefore called upon to play a central role in addressing the challenges posed by biotechnology: lawyers and policy makers must adopt an interdisciplinary approach, capable of integrating regulatory, ethical and scientific aspects, so as to ensure a system that is fair, sustainable and respectful of human dignity.

Taken together, contemporary bio-economies expose a structural tension between voluntary, unpaid contributions of human biological materials and the marketisation of their derivatives along increasingly complex value chains. Ethical analysis (autonomy, beneficence, non-maleficence, justice) and positive law point in the same direction: preserving human dignity and avoiding commodification as such requires not withdrawal from innovation but a different mode of governance.

The new EU SoHO Regulation (2024/1938) provides the legal anchor: it reaffirms voluntary non-remunerated donation while allowing financially neutral compensation for costs and losses, and it strengthens traceability and public oversight. To make these principles credible in practice, systems should move beyond a prohibition-only stance and articulate a fair-value governance for SoHO — combining supply-chain transparency (costs, mark-ups, public contributions), neutral compensation schemes that recognise donors' burdens without creating gain or undue inducement (including non-monetary supports), solidarity-based pricing/procurement for derivatives consistent with the altruistic origin of inputs, and safeguards against vulnerability and coercion (ethics review, demographic monitoring, independent audits). Complementing these, national self-sufficiency plans and social-return mechanisms — e.g., earmarking a share of IP- or price-based revenues to public health funds — can align private incentives with public purposes.

Framed this way, the governance of SoHO does not “price the body”; it governs the value that flows from it in transparent, proportionate and just ways. The result is a principled reconciliation: human dignity and individual autonomy are protected *ex ante*; beneficence and non-maleficence steer innovation toward patient and public benefit; and distributive justice is pursued through access and affordability policies that keep essential therapies within reach. This, ultimately, is the task of a welfare-oriented biolaw: not to halt the bio-economy, but to civilise it — so that biomedical progress strengthens, rather than erodes, the ethical foundations of our health systems.



## **Per un diritto all'«indipendenza economica»: misure e strumenti innovativi di contrasto alla violenza economica femminile in Italia.**

**di Sara Landini, Emilia Giusti, Giulia Biagioni e Niccolò Pellini\***

**Abstract EN:** The paper examines economic gender-based violence as a structural and often invisible form of abuse that undermines women's autonomy and dignity, functioning as an instrument of control and subordination. In light of the international and European legal framework and the absence of specific national regulation, the study highlights the need for an autonomous legal recognition of economic violence. It proposes an integrated approach — educational, technological, and normative — aimed at promoting women's economic independence as a fundamental right and a prerequisite for personal freedom and substantive gender equality.

**Abstract IT:** Il contributo analizza la violenza economica di genere come forma di abuso strutturale e spesso invisibile che compromette l'autonomia e la dignità delle donne, configurandosi quale strumento di controllo e subordinazione. Alla luce del quadro normativo internazionale ed europeo di riferimento e dell'assenza di una disciplina nazionale specifica, si evidenzia la necessità di un riconoscimento giuridico autonomo della violenza economica. L'elaborato propone, dunque, un approccio integrato - educativo, tecnologico e normativo - finalizzato a promuovere l'indipendenza economica femminile quale diritto fondamentale e presupposto di libertà personale e di parità sostanziale di genere.

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Che cos'è la violenza economica femminile. – 3. I diritti delle donne ed i problemi ancora irrisolti. – 4. I mezzi per conoscere e contrastare la violenza economica: il ruolo dei Centri antiviolenza, l'uso dei dati e della tecnologia. 5. Verso un diritto all'indipendenza economica.

---

\*Sara Landini è Professoressa ordinaria di Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi di Firenze ed è autrice del paragrafo 1; Emilia Giusti è Assegnista di ricerca in Diritto dell'economia ed è autrice dei paragrafi 3 e 5; Giulia Biagioni è *Dottoranda* in Diritto privato presso l'Università degli Studi di Firenze ed è autrice del paragrafo 2; Niccolò Pellini è *Dottorando* in Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi di Firenze ed è autore del paragrafo 4.

### 1. Premessa.

A partire da alcune analisi di dati<sup>1</sup> e ricerche pubblicate dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (raccolta dati 2018-2020), si evidenzia che una delle ragioni per cui una donna vittima di violenza fisica non denuncia o non dà seguito a denunce fatte, magari addirittura ritirandole, è la dipendenza economica o legale: il timore di perdere il sostegno economico e la custodia dei figli in un procedimento di separazione o divorzio a causa di una insufficiente indipendenza economica rappresenta una delle motivazioni che frena le azioni della vittima per fermare l'abusatore.

Come vedremo nel paragrafo 2, nel corso degli anni si sono registrate diverse iniziative rivolte alla protezione delle donne che tengono conto, almeno a livello di dichiarazioni, della violenza anche economica e legale, un concetto emergente di violenza su cui è necessario lavorare ai fini di una sua migliore e più rapida emersione.

Come vedremo più ampiamente nei prossimi paragrafi, il riferimento è a quelle pratiche che sono di ostacolo alla indipendenza della donna dal proprio partner, marito o padre dal punto di vista finanziario, attuando un controllo totale sulle risorse economiche (personali e familiari), negando l'accesso a denaro e conti correnti, vietando o ostacolando la vittima nello studio o nel lavoro, oppure dissuadendo la donna dal lavorare e poi controllando le sue carte di debito e credito, impedendole sistematicamente di usufruire dei beni familiari (ad esempio, auto, casa), concentrando la contraenza delle polizze assicurative e dei fondi di investimento sulla persona del partner.

La violenza economica è una forma di maltrattamento in cui il dominio delle risorse finanziarie viene utilizzato come strumento per esercitare potere all'interno di una relazione. Questa tipologia di violenza può manifestarsi in vari modi, tra cui:

- Controllo del reddito
- Limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie personali e familiari
- Obbligo di contrarre debiti
- Esclusione dalle decisioni finanziarie
- Sabotaggio economico

Il sabotaggio economico, ultima forma di violenza economica, si verifica quando, al contrario, la violenza economica assume comportamenti volti a spingere la donna a effettuare operazioni per svuotare il conto corrente, rendendola priva di risorse disponibili prima di una separazione, e aggravando la situazione se ci sono figli, facendola compiere operazioni economiche più svantaggiate per deriderne le capacità o inducendola a firmare documenti per

---

<sup>1</sup> L. ROSSI, *Investigative analysis in criminal psychology. Victimology: theoretical aspects and practical cases*, Milano, Giuffrè, 2005, 417; G. SCARDACCIONE, *Victims and victimology. Theories and applications*, Milano, Franco Angeli, 2016.

ottenere finanziamenti e prestiti senza motivazioni apparenti o senza farle comprendere cosa ha già firmato a suo nome.

Oggi, quindi, è necessario recensire tutte queste manifestazioni di violenza economica per strutturare una serie di nuovi parametri attorno alla figura femminile così che il suo percorso verso l'affermazione di genere possa continuare in piena autonomia soggettiva.

Il presente studio mira a ricostruire il *legal framework* della violenza di genere all'interno del quale si inserisce la violenza economica (parr. 2 e 3) con una parte costruttiva volta ad individuare strumenti per riconoscere la presenza di una condizione di violenza economica (par. 4) e a elaborare dal punto di vista giuridico la esistenza e consistenza di un diritto all'indipendenza economica (par. 5).

## **2. Che cos'è la violenza economica femminile.**

Diverse sono state le iniziative che negli anni hanno interessato la donna e la sua tutela.

Sicuramente le più recenti e maggiormente rilevanti sono la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dalle Nazioni Unite nel 1993 e che definisce la violenza contro le donne come “qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici o la sofferenza delle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichino nella vita pubblica sia nella vita privata” e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conosciuta anche come «Convenzione di Istanbul» ed entrata in vigore nel 2014, che è diventata il primo strumento giuridicamente vincolante in Europa nel campo della violenza domestica e della violenza contro le donne<sup>2</sup>.

Questi strumenti internazionali hanno segnato un punto di svolta, poiché per la prima volta si è riconosciuto che la violenza di genere non è soltanto un fatto privato, ma una violazione dei diritti umani, sebbene vi siano ancora

---

<sup>2</sup>Risorsa reperibile al seguente link: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/about-the-convention>; sul tema si vedano, *ex multis*, S. DE VIDO, *Donne, violenza e diritto internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*. Vol. 1. Sesto San Giovanni, 2016; M. D'AMICO, *Una parità Ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2020, 16 e ss.; E. NARCISO, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)*, in V. CIARAVOLO (a cura di), *La Violenza di genere dalla A alla Z.-(Dentro le storie)*, Roma, Armando Editore, 2021, 68 ss.; V. LORUBBIO, *Violenza contro le donne e limiti delle convenzioni internazionali: solo una questione di diritti?*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 5, 2022, 1177 ss.

importanti passi avanti da compiere ai fini di un'effettiva applicazione concreta delle stesse<sup>3</sup>.

La Convenzione, infatti, ha dato una definizione di violenza domestica come *“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o dell'unità domestica o tra i coniugi o i partner precedenti o attuali, indipendentemente dal fatto che l'autore abbia condiviso o meno la stessa residenza con la vittima”*.

Ciò significa che la violenza economica è parte integrante di un sistema di controllo più ampio, che mira a limitare la libertà e l'autodeterminazione della donna<sup>4</sup>.

In ultimo, ha completato il quadro delle normative ad oggi maggiormente rilevanti sul punto, la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativa alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>5</sup>.

Ricorrente e costante in ambedue le dichiarazioni il concetto di violenza nei confronti della donna.

Un concetto, quello di violenza, che però, oggi, non si esaurisce più, solo ed esclusivamente come violenza fisica nei confronti della figura femminile ma si espande in tutte quelle attività quotidiane che in realtà sono strumentali per l'affermazione e l'autonomia della donna come tale ma anche in veste di madre, moglie, *partner*, figlia.

È proprio in questa dimensione quotidiana che la violenza economica si costruisce silenziosamente, privando la donna di autonomia decisionale e di potere sulle proprie risorse<sup>6</sup>. Il concetto nuovo di violenza sul quale si intende in questo lavoro riflettere è, allora, quello di violenza economica femminile<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Gruppo GREVIO, *Rapporto di Valutazione (di base) sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, adottato il 15 novembre 2019 pubblicato il 13 gennaio 2020, reperibile in italiano al seguente link: [http://www.pariopportunita.gov.it/wp\\_content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/wp_content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf), ultima consultazione novembre 2025.

<sup>4</sup> L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, in *Rivista di filosofia del diritto* 8, 2019, 23 e ss.

<sup>5</sup> Per un primo commento, si veda M. FERRARI, *Violenza contro le donne: l'Unione europea adotta finalmente la direttiva (UE) 2024/1385*, in *EuroJus.it Rivista* disponibile al seguente link <https://rivista.eurojus.it/violenza-contro-le-donne-lunione-europea-adotta-finalmente-la-direttiva-ue-2024-1385/>, ultima consultazione novembre 2025; R. DE PAOLIS, *Il mancato consenso sul consenso: una riflessione alla luce della nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, in *Riv. Dir. Comp.*, 2, 2024, 209 e ss.

<sup>6</sup> Cfr. anche S. GINO e L. CAENAZZO, *La violenza sulle donne. Definizioni e caratteristiche di un fenomeno globale*. Padova, Piccin Nuova Libreria s.p.a., 2019, 18 e ss.

<sup>7</sup> G. CARNINO, *Violenza contro le donne e violenza di genere: ripensamenti di teoria femminista tra sovversione e uguaglianza*, in L. ELLENA, L. HERNÁNDEZ NOVA e C. PAGNOTTA (a cura di), *World Wide Women Globalizzazione,Generi, Linguaggi*, Torino, *Collane@unito.it*, 2011, reperibile al seguente link: [World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi — Vol. 4 . Collane@unito.it](http://WorldWideWomen.Globalizzazione.Generi.Linguaggi—Vol.4.Collane@unito.it), ultima consultazione novembre 2025.

Tale concetto, impiegato per la prima volta dal D.L. 14 agosto 2013 n. 93<sup>8</sup>, indica l'insieme di condotte, atteggiamenti e situazioni volti a controllare, assoggettare e danneggiare un soggetto sul piano economico<sup>9</sup>.

Tuttavia, si tratta di un comportamento poco conosciuto, attraverso il quale, mediante plurime e diversificate condotte, si cerca o si tenda di rendere la donna dipendente dal proprio *partner*/marito/padre/familiare dal punto di vista economico, attivando un controllo totale sulle risorse finanziarie (personali e/o familiari), negando l'accesso al denaro e ai conti corrente, vietando o impedendo alla vittima di studiare o lavorare<sup>10</sup>, oppure nel dissuadere la donna dal lavorare per poi giungere a controllare il suo bancomat e la carta di credito ed impedirle in modo sistematico di godere dei beni della famiglia (es. auto; casa etc.)<sup>11</sup>.

Non esiste una previsione normativa espressa che vieti tali condotte ed infatti solo recentemente la Suprema Corte di Cassazione è arrivata ad affermare che *“Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti*

---

<sup>8</sup> Recante proprio *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”*.

<sup>9</sup> Ciò, in ambito civilistico, può assumere rilevanza quale fenomeno per l'attivazione degli ordini di protezione contro gli abusi famigliari, di cui agli artt. 473-*bis*.69-473-*bis*.71 c.p.c., mentre come si spiegherà meglio *infra*, tale condotta, sotto il profilo penalistico è stata recentemente ritenuta integrante del delitto di maltrattamenti in famiglia.

<sup>10</sup> I. PELLIZZONE, *La violenza economica contro le donne. Riflessioni di diritto costituzionale in Diritto di Difesa*, 3, 2021, 567. A livello nazionale, la legislazione ha cercato, sia pure modo puntiforme e sporadico, di intervenire al fine di contrastare questo fenomeno, come vedremo meglio dopo, senza però avventurarsi in contributi definitivi. Pensiamo soprattutto all'art. 18-*bis* del d.lgs. n. 286 del 1998 (c.d. T. U. sull'immigrazione), introdotto con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93), che ha introdotto un permesso di soggiorno speciale per vittime di violenza domestica, tra cui viene citata esplicitamente, in scia con l'allora neo-ratificata Convenzione di Istanbul (il cui recepimento è avvenuto con la l. n. 77 del 2013), la violenza economica come tipo di violenza domestica legittimante il permesso medesimo. Altro spunto interessante, ricadente nel diritto penale, deriva dalla previsione del reato di *“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”* (art. 570 c.p.), esteso anche al coniuge separato e/o divorziato (art. 570-*bis*); sul tema si veda anche A. BROWNE, A. SALOMON, S.S. BASSUK, *The impact of recent partner violence on poor women's capacity to maintain work*, in *Violence Against Women*, 1999, 393-426.

<sup>11</sup> Peraltro, tali comportamenti si inseriscono in dinamiche sociali già fortemente compromissorie per l'autonomia della donna, atteso che l'Italia in Europa si piazza al quinto posto per divario del 2,7% del rischio di indigenza a sfavore del sesso femminile; la discriminazione in base al sesso, in Italia, resta ancora altissima, in quanto le donne non hanno lo stesso accesso alle risorse (dal credito, ai diritti di eredità, a lavori stabili) degli uomini, i loro stipendi sono mediamente più bassi e per molte di loro il lavoro non viene retribuito per nulla o devono lavorare in nero, senza alcuna forma di assicurazione o protezione sociale. Recenti dati ISTAT riportano che nel 2016 le donne in povertà assoluta in Italia sono risultate essere circa 2 milioni e mezzo (il 7,9% dell'intera popolazione femminile), e sono soprattutto le madri a dover vivere in uno stato di povertà assoluta (un bambino su otto, infatti, si trova a vivere nella più totale indigenza). Cfr. rapporto GREVIO, cit.

vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica”<sup>12</sup>.

La giurisprudenza di merito<sup>13</sup> ha, poi, a sua volta fornito una definizione di violenza economica, in base alla quale “la c.d. violenza economica si colloca nell’ambito di una generale clima di mortificazione realizzato dall’imputato e si spingeva ad un controllo sulle più minute scelte economiche della persona offesa, che era tenuta all’oscuro delle ambigue operazioni economiche realizzate dal marito rispetto a somme ben più cospicue. Si tratta quindi, non di una legittima ripartizione dei compiti nell’ambito delle scelte organizzative della famiglia, ma di una prevaricazione totale da parte dell’imputato sulla libertà di agire in campo economico della persona offesa, che peraltro con il suo lavoro al reddito familiare.”.

La violenza economica, quindi, non si manifesta sempre in modo eclatante: spesso si manifesta con condotte diverse che da sole non sono, purtroppo, sempre in grado di assumere autonoma rilevanza giuridica, oppure si cela dietro gesti apparentemente “protettivi” o “giustificati” che, nel tempo, invece limitano la libertà della donna.

La violenza economica è una forma di abuso in cui il controllo delle risorse economiche viene utilizzato come mezzo per esercitare potere all’interno di una relazione, in modo spesso estremamente subdolo e non visibile all’esterno<sup>14</sup>.

Questo tipo di violenza può manifestarsi<sup>15</sup>, appunto, in diversi modi e sotto diverse forme, tra cui rientrano a mero scopo esemplificativo:

- il controllo del reddito;
- la limitazione dell’accesso alle risorse finanziarie personali e familiari;
- l’obbligo alla contrazione del debito;
- l’esclusione dalle decisioni finanziarie;
- il sabotaggio economico;

---

<sup>12</sup> Cfr. Cass. pen., 14 novembre 2024, n. 1268, in *Dir. Pen. e Processo*, 2025, 4, 438, con nota di S. BRASCHI, *Maltrattamenti in famiglia e violenza economica*, 613 e ss. Sul tema si veda anche S. VINCIULLO, *Violenza economica e maltrattamenti in famiglia: una rilevanza problematica*, in *Giurisprudenza Italiana*, 6, 2025, 1381.

<sup>13</sup> Così, testualmente, Trib. Cassino, 15 giugno 2025, n. 427, in *Massima redazionale Wolters Kluwer*, 2025.

<sup>14</sup> C. PECORELLA, L. AUTIERO, M. CITRONI, M. DOVA, M. TRAPANI, *Invisibili, inascoltate e dimenticate: le donne vittime di violenza di fronte al diritto*, in *Altre modernità*, 2019, 132 e ss.

<sup>15</sup> In questo senso, S. FERLIN, *Commento all’art. 473-bis.40 c.p.c.*, in L.P. COMOGLIO E R. VACCARELLA (a cura di), M.C. GIORGETTI, G. FINOCCHIARO, A. SCALA (con la collaborazione di) *Codice di Procedura Civile commentato*, in *One Legale*.

Ogni manifestazione rappresenta una diversa sfaccettatura di un'unica strategia di dominio che mina l'autostima, la libertà e la dignità della vittima<sup>16</sup>.

In particolare, merita segnalare come mentre la maggior parte delle ipotesi di violenza economica si manifestano come comportamenti che tendono ad escludere la vittima dalla gestione delle risorse, esistono anche casi di comportamenti attivi, tra cui, ad esempio, il sabotaggio economico.

Tale fattispecie si ha quando la violenza economica si concretizza in comportamenti finalizzati a indurre la donna ad effettuare operazioni per disporre della gran parte dei risparmi presenti sul conto corrente affinché, ad esempio, non possa disporre di risorse nel periodo precedente ad un procedimento di separazione e/o divorzio (con un ulteriore aggravio se vi sono figli), oppure indurla a compiere operazioni economiche svantaggiose denigrando le sue capacità una volta compiute (creando una pressione psicologica sulla vittima) o, ancora, costringerla con violenza a carattere psicologico (e non) a firmare documenti per accedere a finanziamenti e prestiti senza apparenti motivazioni e senza renderla consapevole di quanto già firmato anche a suo nome, ad esempio in casi di conti correnti cointestati a firma disgiunta<sup>17</sup>.

Oggi, quindi, la necessità è di individuare i casi di violenza economica per strutturare intorno alla figura femminile una serie di parametri nuovi (tra cui l'indipendenza economica), affinché il suo percorso verso l'affermazione di genere possa proseguire nelle piene capacità soggettive<sup>18</sup>.

La costruzione di un sistema di tutela effettivo passa attraverso il riconoscimento sociale e giuridico di questa forma di violenza, nonché per la formazione degli operatori e la promozione dell'educazione finanziaria di genere.

### 3. I diritti delle donne ed i problemi ancora irrisolti.

Nel dibattito giuridico odierno, il tema della violenza di genere, nonché, in particolare, di violenza economica, è centrale<sup>19</sup>. Infatti, oltre ad essere un

---

<sup>16</sup> A. BENFANTE et al. «Money is not the only thing economic violence is made of»: a scoping review of economic violence in Intimate Partner Violence/«Non di solo denaro è fatta la violenza economica»: una scoping review sulla violenza economica nell'Intimate Partner Violence, in *Rassegna Italiana Di Criminologia*, 4, 2024, 251 e ss.

<sup>17</sup> Y. HIRDMAN, *The gender system. Theoretical reflections on the social subordination of women, The Study of Power and Democracy in Sweden, English series, report no. 40.*, Uppsala, Sweden, 1990, Maktutredningen, 37 e ss.

<sup>18</sup> S. DUNCAN, *Introduction. Theorising comparative gender inequality* in S. DUNCAN & B. PFAU EFFINGER, *Gender, economy and culture in the European Union*, 1 e ss., 2000, London-Routledge.

<sup>19</sup> Sul punto basta ricordare come i numeri dei femminicidi sono ancora altissimi nel nostro ordinamento. Si vedano, *ex multis*, A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo* 1, 2015, 430-468; E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Vol. 15. Università degli Studi di Trento, 2017.

argomento ampiamente dibattuto e trattato dall'opinione pubblica<sup>20</sup>, i concetti di economia e parità di genere sono spesso oggetto di studi e ricerche al fine di comprenderne i punti di contatto, le criticità che dai temi scaturiscono e le possibili correlazioni.

Ed un maggiore interesse scaturisce dal fatto che, nella complessa società odierna, le tematiche della violenza di genere e dei diritti risultano ormai essere due facce della stessa medaglia: in altri termini, non può esserci uguaglianza sociale senza indipendenza economica.

Trattiamo dei diritti delle donne come se fossero sempre esistiti, ma ci dimentichiamo che, in realtà, questi diritti solo *oggi* trovano un loro sfogo giuridico in quanto fino a *ieri* erano solo mere richieste spesso rimaste inascoltate. Per questo è fondamentale che il *domani* renda finalmente effettivi quei diritti che garantiscono una parità di genere, in assenza di violenze economiche (e non).

La storia dei diritti femminili è una conquista lenta e costante, frutto del coraggio di chi ha saputo ribellarsi al silenzio.

Diventa, volendo fare un discorso compiuto sull'argomento, imprescindibile riassumerle. Era il 1° febbraio 1945, quando, per la prima volta, un decreto legislativo luogotenenziale consentì alle donne di almeno 21 anni di votare e di candidarsi alle prime elezioni amministrative post belliche (fu, dunque, in principio, il diritto al voto attivo e passivo)<sup>21</sup>.

Nel 1963, con la legge n. 66<sup>22</sup>, il Parlamento italiano ammise la donna "ai pubblici uffici e alle professioni": la donna poté così accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura. Ancora, la legge sul divorzio in Italia fu introdotta il 1° dicembre 1970<sup>23</sup> mentre qualche anno dopo, nel 1974, un movimento politico<sup>24</sup> cercò di abrogare la legge sul divorzio indicando un *referendum* abrogativo, dal quale però emerse la volontà della

---

<sup>20</sup> Le notizie sull'argomento sono molteplici. Ad esempio, di recente si legga la notizia ANSA secondo cui il 68% delle donne abusate non lascia l'aggressore per il timore di restare senza casa; contenuto reperibile al link [https://www.ansa.it/canale\\_lifestyle/notizie/societa\\_diritti/2025/10/17/violenza-di-genere-la-connezione-pericolosa-tra-poverta-abitativa-e-violenza-economica\\_27d496cf-20e9-4ce7-8620-b5fda3fd28a5.html](https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2025/10/17/violenza-di-genere-la-connezione-pericolosa-tra-poverta-abitativa-e-violenza-economica_27d496cf-20e9-4ce7-8620-b5fda3fd28a5.html), ultima consultazione novembre 2025.

<sup>21</sup> D.lgs luogotenenziale, 1 febbraio 1945, n. 23, in *Normattiva*, disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1945/02/20/045U0023/sg>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>22</sup> Che reca *Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni* <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1963/02/19/063U0066/sg>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>23</sup> Consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1970:898~art3!vig=9999-12-31>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>24</sup> [http://www.archiviola stampa.it/component/option,com\\_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,0137\\_01\\_1971\\_0143\\_0002\\_4663902/](http://www.archiviola stampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,0137_01_1971_0143_0002_4663902/), ultima consultazione novembre 2025.

maggioranza della popolazione italiana di mantenere la legge in vigore<sup>25</sup>. Nel 1975 il Parlamento italiano con la legge n. 151<sup>26</sup> approvò la riforma del nuovo diritto di famiglia, con la quale veniva riconosciuta la completa parità tra donna e uomo all'interno della famiglia.

La riforma prevedeva: il passaggio dalla potestà del marito (patriarcale) alla potestà condivisa da entrambi i coniugi (la cosiddetta responsabilità genitoriale); l'eguaglianza tra coniugi (si passa dalla potestà maritale all'eguaglianza tra coniugi); il regime patrimoniale della famiglia (separazione dei beni o comunione legale / convenzionale); la revisione delle norme sulla separazione personale dei coniugi (il tradimento del marito poteva essere causa legittima di separazione)<sup>27</sup>.

Nel 1978 furono approvate le norme per la “*tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza*” con la legge n. 194/1978<sup>28</sup> che consentiva alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (in una struttura pubblica nei primi 90 giorni di gestazione, mentre tra il quarto e il quinto mese vi si poteva ricorrere solo per motivi terapeutici).

Prima di allora l'interruzione volontaria di gravidanza era considerata reato dal Codice penale italiano, che la puniva con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all'esecutore dell'aborto sia alla donna stessa<sup>29</sup>. Fino agli anni Ottanta, il delitto d'onore consentiva una riduzione della pena a chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella solo per difendere “*l'onore suo o della famiglia*”. Nel 1981 venne abrogata questa parte di legge. Nello stesso anno fu abolito anche l'istituto del matrimonio riparatore<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> *Ex multis*, sul tema, M. SESTA, *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio. Per i cento anni dalla nascita di Renato Scognamiglio*, Napoli, Jovene, 2022, 983-996; R. GUETTO, R. IMPICCIATORE, *50 anni dalla legge sul divorzio. Cause e conseguenze dell'instabilità coniugale in Italia*, Firenze, Neodemos, 2021, 1 e ss.; G. SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Dalla legge al referendum, in Italia contemporanea*, 2007, 247, risorsa reperibile al seguente link [IC. 247 2007 5 r.pdf](#) ultima consultazione novembre 2025.

<sup>26</sup> Consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975:151>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>27</sup> P. DONATI, *Forme familiari e nuovo diritto di famiglia in Italia: una riflessione sociologica*, in *Studi di sociologia*, 2, 1976, 113-167; B. AVANZINI, *Mutamento sociale e norme istituzionalizzate: analisi del contenuto del nuovo diritto di famiglia*, in *Studi di Sociologia*, 1981, 299-318; P. ZATTI, *Trattato di diritto di famiglia*, Milano, Giuffrè Editore, 2011, 76 e ss.; U. SALANITRO, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, in *Rivista di diritto civile* 65.3, 2019, 563-582.

<sup>28</sup> Consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978:194>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>29</sup> C. FLAMIGNI, *L'aborto*, in *Storia e attualità di un problema sociale*, 1, 2008, 27 e ss.; C. SARTEA, *Sulla problematica idea di un "diritto di aborto"*, in *Medicina e Morale*, 62.4, 2013, 46 e ss..

<sup>30</sup> V. CALABRÒ, *Storia di un contrastato tramonto: la legge abrogativa della causa d'onore e del matrimonio riparatore*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, Milano, Giuffrè Editore, 2014, 275-327; C. FORMISANO, *Violenza carnale e tutela dell'onorabilità femminile: il matrimonio*

Nel 2009 con la legge n. 38<sup>31</sup> *lo stalking* – inteso come comportamento molesto, ossessivo, persecutorio – diventava reato.

Ancora, con il D.L. n. 5 del 25 gennaio 2010<sup>32</sup> si rafforzava il diritto delle lavoratrici a percepire, a parità di condizioni, la stessa retribuzione dei colleghi maschi, veniva rivista la normativa vigente sul congedo parentale per incentivare il ritorno della donna al lavoro dopo la gravidanza ed erano introdotti incentivi per promuovere l'imprenditoria femminile, sanzioni contro le molestie sessuali, disparità di trattamento sul lavoro.

Con la legge n. 120 del 12 luglio 2011<sup>33</sup> è stata introdotta la disposizione in base alla quale gli statuti delle società quotate in borsa devono prevedere che la ripartizione degli amministratori da eleggere sia effettuata in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Nel 2013 venne poi approvato il D.L.<sup>34</sup> contro il femminicidio e la violenza sulle donne, che definisce per la prima volta il concetto di violenza domestica. Nel 2019 con la legge n. 69, conosciuta come Codice rosso, sono state inasprite le pene di diversi reati di genere<sup>35</sup>.

Da ultimo non può non ricordarsi il Disegno di legge approvato solo pochi mesi fa all'unanimità da parte del Senato della Repubblica, teso ad introdurre una fattispecie autonoma di reato di omicidio, cioè il "femminicidio", quando lo stesso sia commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona in quanto donna, o per reprimere i suoi diritti, libertà o l'espressione della sua personalità<sup>36</sup>.

---

*riparatore nella tradizione giuridica italiana*, Genova, Università degli Studi di Genova, 2022, 16 e ss..

<sup>31</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-04-23:38>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>32</sup> Approvato in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e consultabile al *link* <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010:5>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>33</sup> Consultabile al *link* <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011:120>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>34</sup> Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, consultabili rispettivamente ai *link* <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-14:93> e <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-15:119>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>35</sup> C. PELOSO, *Il "Codice rosso": risvolti processuali e sostanziali di un'emorragia culturale e sociale attuale*, in *La legislazione penale*, 2020, 1-21; F. BASILE, *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in *Diritto penale e Uomo*, 2019, 78-93; B. PEZZINI, *Il diritto e il genere della violenza: dal Codice Rocco al Codice Rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)*, in *Collana del Dipartimento di Giurisprudenza/Università degli Studi di Bergamo*, 15, 2020, 1-21.

<sup>36</sup> Il Disegno di legge, n. 2528 del 2025, disponibile al *link* <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2528>, ultima consultazione novembre 2025, mira ad introdurre il nuovo art. 577 *bis* c.p. rubricato appunto «femminicidio». Per un primo commento si veda C. PASINI, *Il nuovo delitto di femminicidio*:

Tante tappe accomunate dalla medesima volontà di raggiungere una parità di genere che però ancora non è stata raggiunta.

Le disuguaglianze si manifestano ancora oggi nei salari, nelle opportunità di carriera e nella rappresentanza istituzionale<sup>37</sup>.

Dobbiamo cercare di raggiungere una parità nei diritti e tramite questa strada lavorare per costruire una strada comune per entrambi i sessi in cui l'esser donna non sia un ostacolo ma un privilegio.

Sicuramente, è necessario intervenire in quella parte di tessuto economico-sociale in cui ancora non si è riusciti a rappresentare compiutamente la figura femminile ed in cui ancora si cerca una giustificazione per ammetterla.

Nel nostro Codice civile sono state individuate tutele dedicate per i fragili ed i vulnerabili o per il minore: forse, è arrivato il momento di ricercare ed individuare un effettivo “diritto di genere”<sup>38</sup>.

Diventa, allora, fondamentale studiare le necessità a cui dare risposta che non sono solo quelle sociali, i c.d. bisogni primari, ma tutte quelle esigenze, in particolare oggi alla violenza economica femminile, che ruotano intorno a queste condizioni e che alla fine ne creano la base principale, il trampolino con cui poi accedere agli altri.

#### **4. I mezzi per conoscere e contrastare la violenza economica: il ruolo dei Centri antiviolenza, l'uso dei dati e della tecnologia.**

Compiuto tale inquadramento preliminare, si tratta di inquadrare concretamente mezzi e strumenti utili a (ri)conoscere e contrastare la violenza economica. Per fare questo è imprescindibile (e preliminare ad ogni riflessione) che il giurista crei un rapporto di collaborazione attiva con i Centri antiviolenza e le Case Rifugio, realtà specializzate che possiedono una mole di dati utili ad individuare quegli indici che, alla stregua di vere e proprie “spie”, fungono da segnale della presenza di una violenza economica in atto, dando la possibilità di prevenire tali eventi di violenza, intervenendo<sup>39</sup> sulle criticità e

---

*alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un'indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d'assise di Milano*, in *Sistema Penale*, 10, 2025, 97 e ss.

<sup>37</sup> Cfr. E. DI BELLA, *La violenza economica*, Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, UniGe, 2023, risorsa reperibile al seguente link: [Progetto DSS 1 - D.A. N.O.I.](#), ultima consultazione novembre 2025.

<sup>38</sup> L. RE, E. RIGO, M. MILLI VIRGILIO, *Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, in *Studi sulla questione criminale* 14, 2019, 9-34.

<sup>39</sup> Ad esempio, attraverso iniziative di prevenzione coinvolgendo la cittadinanza, i *policymakers*, gli *stakeholders* etc. e di educazione alle vittime e al personale dei Centri. L'approccio dev'essere, dunque, «integrato». Con profili di educazione attraverso modelli didattici, relazioni e creazione di reti di collaborazione tra Enti, con tecnologiche per il contrasto alla violenza con innovazioni normative (linee guida, raccomandazioni, *white papers*).

sulle carenze conoscitive giuridico-economiche presenti nel sistema (spesso concause del concretizzarsi della violenza economica).

In tali ambienti la tecnologia può diventare una voce che rompe il silenzio, uno strumento di supporto immediato e accessibile a tutte le vittime<sup>40</sup>.

Sono, allora, proprio le realtà dei Centri antiviolenza che si prestano ad essere luoghi e spazi di sperimentazione, veri e propri “laboratori di innovazione”, punti di contatto tra il mondo dell’assistenza alle vittime di violenza e quello della ricerca, in cui è possibile riflettere su nuovi approcci al contrasto alla violenza di genere, sia per prevenirla, sia per intercettarla, che per contrastarla.

Più precisamente, per quanto importa la violenza economica, un primo passo verso un’innovazione dell’approccio al fenomeno problematico può essere quello dello sviluppo di un sistema idoneo ad intercettare ed individuare i casi di violenza economica al momento dell’ingresso delle vittime nei Centri antiviolenza, così da poter raccogliere dati utili ad individuare quando, come, per quali motivazioni (ambientali, sociali, educative etc.) ed in che modo la violenza economica si manifesta.

Infatti, uno dei grandi dilemmi che affligge i meccanismi di contrasto alla violenza economica è quello della mancanza dei dati, indispensabili per la creazione di percorsi dedicati di assistenza alle donne, ma soprattutto necessari per creare un diritto in ausilio delle donne e della loro formazione.

---

<sup>40</sup> Negli ultimi anni, la tecnologia ha iniziato a svolgere un ruolo significativo nella prevenzione e nel contrasto della violenza economica femminile. A livello internazionale, si stanno sviluppando chatbot dedicati al supporto delle vittime di violenza di genere, capaci di fornire assistenza anonima, informazioni legali e contatti utili. Tra i più noti vi è “*Sophia*”, sviluppato dall’organizzazione *Spring ACT* e sostenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti, che offre un servizio di consulenza digitale anonimo, gratuito e multilingue per le donne vittime di violenza domestica e di abuso economico (EIB, *Chatbot against domestic violence – Spring ACT*, 2023). Un altro esempio è “*rAInbow*”, progetto nato in Sudafrica e sostenuto dal *World Justice Project*, che utilizza l’intelligenza artificiale per accompagnare le vittime di violenza di genere – in particolare economica – nel riconoscimento delle situazioni di controllo e coercizione finanziaria (World Justice Challenge, *rAInbow Chatbot*, 2021). In Italia, il progetto “NonPossoparlare” (*Save The Woman*, 2020) rappresenta un modello virtuoso di *chatbot* a tutela delle donne vittime di violenza domestica, che consente di chiedere aiuto in sicurezza, anche in contesti in cui l’abusatore esercita un controllo sui dispositivi digitali. Questi strumenti digitali dimostrano come l’innovazione tecnologica possa integrarsi con le reti di protezione tradizionali, diventando un alleato nella rilevazione precoce di situazioni di abuso economico e nella promozione dell’autonomia finanziaria femminile. Cfr. *European Investment Bank* (EIB), *Chatbot against domestic violence – Spring ACT (Sophia)*, 2023, disponibile su: <https://www.eib.org/en/stories/chatbot-against-domestic-violence-springact>; *World Justice Project*, *rAInbow Chatbot – Support for victims of domestic abuse*, 2021, disponibile su: <https://worldjusticeproject.org/world-justice-challenge-2021/rainbow-chatbot-support-victims-domestic-abuse>; *Save The Woman*, *Progetto NonPossoparlare*, 2020, disponibile su: <https://www.savethewoman.org/en/chatbot/>, ultime consultazioni novembre 2025.

Percorsi che tengano in considerazione le differenze di genere, le disabilità, i contesti sociali, i diversi luoghi di provenienza delle vittime, senza dimenticare di coniugare il benessere della vittima a quello, ove presente, della prole e dei minori su cui, ad esempio, la vittima esercita la responsabilità genitoriale.

Concretamente, i Centri Antiviolenza, coadiuvati da gruppi di ricerca delle Università, potrebbero superare questo ostacolo approcciandosi al fenomeno della violenza economica, *in primis* attraverso l'ausilio "sul campo" di esperti provenienti sia dai settori scientifico disciplinari delle scienze giuridiche ed economico statistiche, sia da esperti nel settore della scienza medica, *nonché* con un metodo che unisca le competenze nell'assistenza e nella cura alla vittima (e alla eventuale prole) dei Centri, all'approccio proprio dei gruppi di ricerca universitari.

Così facendo esperti di diverse discipline, "dialogando" tra loro, potrebbero *sia* affiancare gli educatori guidandoli in un percorso di formazione, *sia* istruire le vittime sulle materie giuridiche ed economiche (didattica erogata parimenti con corsi frontali, *flipped teaching activity* e *mutual learning*, adeguati ed adeguabili alle esigenze degli educatori e delle vittime), *sia*, infine, organizzare iniziative tese alla sensibilizzazione della cittadinanza (convegni, seminari nelle scuole, *workshops* etc.).

Quindi, innanzitutto, inserire percorsi *ad hoc* per educatori e vittime. Parallelamente, questo nuovo approccio mira ad implementare strumenti che permettano, come anticipato, di creare, oltre che linee guida per il contrasto alla violenza economica, vere e proprie banche dati utili ai Centri antiviolenza che sarebbero in grado di poter individuare indici che segnalano la presenza di vittime di violenza economica e, conseguentemente, di dedicare a queste ultime dei percorsi dedicati (che, come sopra spiegato, vedono coinvolte anche le Università in iniziative di educazione giuridico-finanziaria e psicologica).

Lo strumento preposto a raccogliere dati nei Centri antiviolenza potrebbe essere un questionario, in cui raccogliere una serie di dati che possano far individuare i casi di vittime di violenza economica (con domande che riguardino i rapporti con il o la *partner*, la loro situazione finanziaria, le loro conoscenze in materia di economia e gestione patrimoniale, il possesso di un conto corrente, il possesso di strumenti finanziari etc.).

Ma non solo. Difatti, a fianco di tale strumento, è possibile che i Centri Antiviolenza implementino interfacce web online in cui le vittime di violenza possano interagire con *conversational chatbots* attraverso cui segnalare violenza non rischiando di subire ritorsioni dagli aguzzini (collegandosi alle piattaforme, ad esempio, con il proprio smartphone) o grazie a cui avere informazioni sulla violenza economica, sulle tutele e sui diritti esistenti o acquisire consapevolezza sulle modalità di denuncia in situazioni di violenza<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Oltre agli esempi di cui alla nota precedente si segnala il progetto portato avanti da *WE ENCOURAGE* che ha sviluppato la *chatbot AINO Aid* ([www.ainoaid.fi](http://www.ainoaid.fi)) che fornisce una gamma

In concreto. Il cambiamento immediato sarebbe l'adozione di tale questionario nei Centri per tutte le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza e che intendano sottoporsi al test. Si prevede che questo porterà a miglioramenti significativi nella raccolta dei dati. Raccogliendo sistematicamente informazioni attraverso il questionario, le banche dati dei Centri saranno arricchite con dettagli specifici riguardanti la prevalenza degli ambienti dove si sviluppa e la natura della violenza economica subita dalle donne che assistono.

Questi dati sono fondamentali, poiché costituiscono la base per lo sviluppo potenziale di percorsi di sostegno su misura, progettati per affrontare questa specifica violenza economica.

A medio termine, si prevede che gli effetti dell'implementazione iniziale diventeranno più rilevanti all'interno dei Centri partecipanti e tra le donne che essi assistono. In tal modo, un numero maggiore di donne avrà una migliore conoscenza di ciò che costituisce la violenza economica e di come questa possa influire sulla loro vita.

In secondo luogo, grazie al miglioramento dei dati e alla maggiore consapevolezza delle donne, i Centri dovrebbero essere in grado di proporre un numero maggiore di percorsi di sostegno specifici volti ad affrontare gli abusi economici e le difficoltà.

Ciò significa passare dalla raccolta di dati allo sviluppo di interventi attivi basati sulle esigenze individuate. In una prospettiva a lungo termine, la visione si espande oltre i Centri iniziali in cui testare lo strumento del questionario, diffondendosi anche in ulteriori realtà presenti nel contrasto alla violenza economica, al fine di ottenere una diffusione su larga scala dello strumento nella società.

L'obiettivo finale è, oltre che dotare i Centri antiviolenza di uno strumento di ausilio nella gestione e contrasto a tale forma di violenza, quello di promuovere una maggiore percezione e comprensione sociale della violenza economica come questione significativa, educando direttamente le vittime, il personale che le assiste nei Centri medesimi, i *first e second responders*, i *crisis managers*, ma altresì promuovendo iniziative "esterne" i professionisti del mondo medico, economico e legale (per una "consapevolezza professionale) e la cittadinanza (in un ottica di "consapevolezza pubblica" di cittadini formati, anche per permettere l'"autoidentificazione" per le vittime), mettendo a disposizione dei *policymakers* dati concreti su cui basare proposte legislative e/o progettualità nuove per la tutela delle donne vittime di violenza.

Si prevede che questa maggiore consapevolezza porterà ad un aumento delle donne che si sentiranno in grado di denunciare e cercare aiuto specificamente per condizioni di difficoltà economica o violenza.

---

ampia di informazioni alle vittime di violenza (diritti, tutele per la vittima e per i familiari minori, tipi di violenza, metodi con cui accedere ai Centri antiviolenza etc.).

Inoltre, il successo del programma iniziale dovrebbe incoraggiare una più ampia adozione dello strumento del questionario da parte di un maggior numero di Centri antiviolenza, rendendo questa una forma di valutazione standardizzata.

Questa più ampia diffusione, combinata con le conoscenze accumulate, dovrebbe facilitare la creazione di risorse educative più solide da mettere a disposizione delle vittime e percorsi di intervento mirati in tutta la rete di sostegno, creando un sistema di risposta più completo ed efficace alla violenza economica contro le donne<sup>42</sup>.

Grazie a questo strumento, sarà anche possibile cambiare l'approccio a determinati casi di violenza economica, poiché i Centri antiviolenza disporranno di più dati su cui basarsi per creare programmi personalizzati per le donne vittime di violenza. I dati forniranno anche una comprensione più approfondita del fenomeno della violenza economica, rendendo possibile l'organizzazione di corsi e formazioni più specifici e su misura incentrati su questi tipi di abuso.

In breve, con l'implementazione di questo approccio che unisce strumenti innovativi ad educazione mirata, si vuole:

1. Formare il personale dei Centri antiviolenza sulle tematiche della violenza economica e legale per intercettare situazioni che possono portare alla mancata denuncia o alla mancata prosecuzione delle azioni contro il partner.

La formazione include anche le informazioni e l'assistenza che possono essere fornite per guidare la vittima nella transizione al di fuori della situazione di violenza, nonché una guida per la sottoposizione del questionario alle vittime di violenza.

2. Strutturare soluzioni per acquisire dati che permettano di far comprendere ai Centri antiviolenza se la vittima che richiede aiuto ed assistenza ha subito violenza economica (il questionario porrà tutta una serie di domande che, una volta risposte, forniranno un profilo della vittima che a sua volta, tenuto conto di indici che segnalano la presenza di violenza economica, chiarirà se la donna è o non è vittima di violenza economica).

Gli indici, come già precisato sopra, possono essere la mancanza di un'indipendenza economica, il controllo del reddito, la limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie personali e familiari, l'obbligo alla contrazione del debito, l'esclusione dalle decisioni finanziarie, il sabotaggio economico e altri

---

<sup>42</sup> Con più dati a disposizione, i Centri possono strutturare programmi di lavoro e di educazione delle vittime con, ad esempio, le Università. Con dati più precisi, oltre ai percorsi assistenziali standardizzati sarà possibile crearne di nuovi che tengano conto delle differenze tra le donne vittime di violenza (hanno o non hanno figli; soffrono di forme di disabilità; hanno necessità di cure psicologiche o psichiatriche; età, il background socioeconomico; eventualmente, hanno lo status di immigrato o rifugiato politico; sono vittime di discriminazione razziale o etnica o religiosa, la geografia; l'identità di genere e l'orientamento sessuale etc.).

indici possono individuarsi in un dialogo interdisciplinare tra gli esperti coinvolti.

Creare, poi, percorsi per le vittime di violenza economica femminile, una volta individuati grazie allo strumento del questionario, per cercare di offrire loro quell'indipendenza e quell'autonomia che solo la conoscenza tecnica e scientifica, acquisibile attraverso una formazione *ad hoc*, possono garantire. Creare percorsi attraverso un progetto pilota con alcune donne vittime di violenza economica, coinvolgendo eventuali minori presenti, che si trovano all'interno del Centro antiviolenza per sviluppare con loro e con il personale un percorso di crescita cognitiva sulla questione e sugli strumenti disponibili per superarla e gestirla nel miglior modo possibile.

3. Aiutare i Centri antiviolenza nell'individuazione della c.d *Gender Based Economic Violence* identificando i parametri di riferimento per verificare la condizione delle donne e la tutela necessaria per i minori.

4. Raccogliere dati e fornire supporto e guida alle vittime di violenza anche tramite *conversational chatbots*, in modo da poter analizzare il fenomeno della violenza economica di genere a 360 gradi.

Grazie a questa implementazione, i Centri antiviolenza saranno dotati di strumenti che consentiranno loro di identificare e aiutare le donne in difficoltà vittime di violenza economica.

Durante la loro prima visita al Centro antiviolenza, sarà possibile raccogliere dati specifici per arricchire il database e perfezionare le *chatbot*, uno strumento aggiuntivo che potrà essere diffuso e messo a disposizione dell'intera comunità delle vittime di violenza, anche al di fuori dell'ambito dei Centri antiviolenza. Un ulteriore vantaggio sarà la possibilità di offrire alle vittime di violenza risposte più chiare e percorsi dedicati e strutturati (primo accesso; identificazione della violenza economica; formazione dedicata alle vittime di violenza; reinserimento nella comunità economica).

5. Studiare il fenomeno attraverso i dati e il contributo delle conoscenze e delle esperienze dei Centri, delle Università e degli esperti di settore, redigendo linee guida per il contrasto alla violenza economica, altresì mettendo lo strumento e i dati raccolti a disposizione di altri Centri e dei *policymakers*.

Tutto ciò, allora, si tradurrà in uno strumento che consentirà una conoscenza diffusa (interna a Centri e gruppi di ricerca universitari ed esterna, destinata alla cittadinanza, ai *policymakers* e agli organi di governo) basata su dati reali e una migliore gestione di questo fenomeno di violenza contro le donne, anche attraverso l'impiego della tecnologia.

### **5. Verso un diritto all'indipendenza economica.**

Molte sono le associazioni che, quindi, ogni giorno si battono per questi risultati, avendo ormai raggiunto la consapevolezza che il fenomeno discriminatorio intorno alla figura femminile non si esaurisca più nella sola

violenza fisica, come tristemente nota alle cronache, quanto invece si sia diversificato ed evoluto.

La violenza economica rappresenta oggi la nuova frontiera della disuguaglianza di genere, più subdola, ma altrettanto impattante.

L'importanza quindi di raggiungere un diritto all'indipendenza economica o per l'indipendenza economica di genere non può non avvertirsi.

Il diritto all'indipendenza economica deve essere per il mondo femminile un primo baluardo di diritti, un'«ancora» di tutela alla quale aggrapparsi, in particolare in situazioni di violenza, per poter definire ed esaltare le capacità di ciascun individuo. È un diritto che non si esaurisce nella sua definizione, ma è così interdisciplinare che spazia: dalla conoscenza del mondo economico, delle sue regole e di tutti gli strumenti che possiede, al diritto alla sicurezza economica relazionale della donna attraverso il rapporto economico familiare d'origine ed acquisito, un diritto ad essere economicamente madre e quindi le possibilità economiche sociali che ci possono essere e che si potranno prevedere alla luce dell'evoluzione della società<sup>43</sup>.

Per strutturare questo nuovo asset di funzioni è necessario calare nelle singole materie e strutturare su di essere questi nuovi rami.

Questo diritto deve tradursi in politiche concrete: incentivi all'imprenditoria femminile, parità salariale effettiva<sup>44</sup>, educazione finanziaria obbligatoria e tutela contro le discriminazioni economiche.

Sicuramente, strumenti quali *chatbots* o interfacce interattive sono utili nella raccolta di dati necessari per individuare le problematiche maggiormente ricorrenti nei contesti in cui sussiste una violenza, anche – ma non solo – al fine di strutturare un nuovo impegno legislativo che supporti, *in primis*, tutte quelle realtà che fino ad oggi hanno operato attivamente nel campo dell'assistenza alle vittime di violenza.

Questo perché, come abbiamo visto, a livello normativo, in ambito nazionale ma non solo<sup>45</sup>, manca una disciplina specifica sulla violenza economica femminile e di genere e questo vuoto, se non colmato, porta alla concretizzazione di casi che poi non riescono ad essere regolate perché gli strumenti giuridici oggi a disposizione non sono sufficienti: manca la consapevolezza sul problema.

L'assenza di un riconoscimento giuridico autonomo rende la violenza economica una realtà pressoché invisibile, spesso confusa con semplici

---

<sup>43</sup> E. GIUSTI, *Le misure economiche assicurative per il diritto alla maternità: il diritto ad essere economicamente madre*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, 1, 2025, 77 e ss.

<sup>44</sup> D. GOTTARDI – M. PERUZZI (a cura di), *Differenziali retributivi di genere e contrattazione collettiva*, Torino, 2017, e M.L. VALLAURI, A. TONARELLI, *Povertà femminile e diritto delle donne al lavoro*, in *Lavoro e Diritto*, 2019, 173 e ss.

<sup>45</sup> J. TRUE, *The political economy of violence against women: A feminist international relations perspective*, in *Australian Feminist Law Journal*, 2010, 39-59; J. POSTMUS et al., *Economic abuse as an invisible form of domestic violence: A multicountry review*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2020, 261 e ss..

conflitti familiari o gestionali e spesso fortemente sottovalutata o, addirittura, ignorata<sup>46</sup>.

Infatti, secondo studi di vittimologia<sup>47</sup> e ricerche pubblicate da *Eige European institute for gender equality (data collection 2018-2020)* una delle cause di mancata denuncia e di prosecuzione nella denuncia fatta è la dipendenza economica o legale: alcune vittime potrebbero dipendere economicamente o legalmente dall'abusatore. La paura di perdere il sostegno finanziario e la custodia dei figli per insufficiente indipendenza economica è una delle cause che inibisce le azioni della vittima per fermare l'abusatore.

La violenza economica produce, inoltre anche degli effetti non solo economico-finanziari, ma anche fisici<sup>48</sup> e psicologici<sup>49</sup> sulla donna: essa incide profondamente sull'autostima, sulla capacità decisionale e sulla percezione del proprio valore personale<sup>50</sup>.

Bisogna riuscire a regolare la violenza economica femminile creando maggiore consapevolezza nella collettività sulla presenza di questi comportamenti abusivi sulla donna che per difficoltà e per impossibilità di comprensione e conoscenza non riesce a capire ponendosi in una dimensione difficile e in antitesi rispetto al proprio partner o marito o famiglia<sup>51</sup>.

Con l'aiuto dei Centri antiviolenza, delle strutture ospedaliere, delle Università ed in generale di tutti gli esperti in materia, si istruisce e salvaguarda la parte "fragile" della donna, valorizzando a conoscenza e formazione sugli strumenti economici che servono per condurre la propria vita in armonia con le esigenze proprie e della prole<sup>52</sup>.

---

<sup>46</sup> O.I. FAWOLE, *Economic violence to women and girls: is it receiving the necessary attention?*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2008, 67-177.

<sup>47</sup> L. ROSSI, *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, Giuffrè Editore, 2005, 417; G. SCARDACCIONE, *Le vittime e la vittimologia. Teorie e applicazioni*, Milano, Franco Angeli, 2016, 17 e ss.

<sup>48</sup> A. GIBBS, K. DUNKLE, R. JEWKES, *The prevalence, patterning and associations with depressive symptoms and self rated health of emotional and economic intimate partner violence: a three-country population based study*, in *Journal of global health*, 2020, 415; S. GINO, F. FREILONE, E. BIONDI, D. CECCARELLI, S. VEGGI, G. ZARA, *Dall'Intimate Partner Violence al femmini cidio: relazioni che uccidono*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 2019, 129-146.

<sup>49</sup> Cfr. A.E. ADAMS, M.L. BEEBLE, *Intimate partner violence and psychological well-being: Examining the effect of economic abuse on women's quality of life*, in *Psychology of Violence*, 2019, 517-525; R. SETIAWATI, M. MARHUMAH L. ZULKIPLI, *Economic violence against women: A case of mental health perspective*, in *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 2023, 305-334.

<sup>50</sup> E. FERNÁNDEZ, *Diritti Umani e Violenza nei confronti delle donne*, in *Ragion pratica* 1, 2008, 77-98.

<sup>51</sup> C. SEGRE, S. SPAGNOLO, *L'educazione finanziaria può essere uno strumento fondamentale per riconoscere i comportamenti violenti all'interno di una relazione e intraprendere un percorso di autodeterminazione*, in *In Genere*, 2018.

<sup>52</sup> Risorsa reperibile al seguente link: [https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/02/bolzano\\_violenza\\_economica\\_2009-1.pdf](https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/02/bolzano_violenza_economica_2009-1.pdf), ultima consultazione novembre 2025.

Ebbene, l'educazione economica deve diventare parte integrante dei programmi di *empowerment* femminile<sup>53</sup>.

Per far questo è necessario creare una rete di formazione tra i Centri antiviolenza, gli ospedali e le Università affinché lo studio del problema non si limiti solo ad un mero approfondimento, ma miri alla concreta realizzazione di un percorso in aiuto di soggetti fragili, quali le donne che hanno subito una violenza economica che ha portato al completo stravolgimento la loro vita.

E solamente una rete multidisciplinare che permette di unire competenze giuridiche, mediche, psicologiche e sociali può offrire alle vittime soluzioni reali e durature.

La fragilità è un concetto troppo generale se non lo si incanala in un processo di crescita e di evoluzione mettendovi al Centro non solo la cura della persona come da sempre intesa nel nostro codice civile e quindi come cura delle personalità, della salute, dell'identità ma aggiungendo l'ulteriore e specifico tratto che della stessa vogliamo accrescere: le sue conoscenze sui suoi strumenti economici intesi quale conoscenza dei mezzi finanziari, assicurativi, sociali a disposizione (e.g. il conto corrente bancario, le polizze R.C.A. e malattia, i fondi di investimento etc.)<sup>54</sup>.

Pertanto, oggi la donna è un Centro da valorizzare che passi dall'essere "madre" all'essere madre lavoratrice, dall'essere "moglie" o "compagna" all'essere donna istruita e consapevole che partecipa al *ménage* familiare senza sentirsi penalizzata perché, ad esempio, momentaneamente fuori dal mondo del lavoro o poiché non dotata di quella educazione che le permette di poter essere una donna libera che afferma il suo pensiero.

Tra le soluzioni spicca l'investimento nella formazione del personale dei Centri antiviolenza su temi di violenza economica di genere per permettere di intercettare casi di violenza economica e far desistere le vittime dalla mancata prosecuzione di azioni promosse contro il *partner*.

La formazione include anche le informazioni da fornire alla vittima e l'assistenza immediata su queste tematiche che può essere fornita per la gestione ed il superamento della situazione di violenza. Si rivela una mossa strategica creare opportunità di formazione focalizzate sul sapere tecnico e scientifico per le donne colpite da violenza economica.

---

<sup>53</sup> I. CARDENAS, L. JOHNSON, J.L. POSTMUS, *Improving Quality of Life Among Latina Intimate Partner Violence Survivors Through Economic Empowerment*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 2022, 15 e ss.

<sup>54</sup> M. SORGI, *Il tempo del benessere: L'educazione finanziaria come servizio alle persone*, Milano, Egea Editore, 2024, 16 e ss.; M. PARRICCHI, *Promozione della financial literacy femminile per una sostenibilità economica equa*, in *Women&Education* 5, 2025, 75-79; E. MANDRONE, *Il ruolo sociale dell'educazione economica. Evidenze, strumenti e tutele*, in *Sinapsi - connessioni tra ricerca e politiche pubbliche*, 1, 2017, 7 e ss..

Questo è l'unico modo per assicurare loro la piena indipendenza e autonomia finanziaria<sup>55</sup>.

Per contrastare tale forma di violenza, i Centri antiviolenza devono, con sempre più impegno, dimostrarsi capaci di individuare e circoscrivere il “rischio di violenza economica”, studiando dei parametri a cui far riferimento per verificare e identificare con precisione la condizione di sottoposizione della donna a violenza economica di genere.

Alla luce delle dichiarazioni internazionali ed europee sulla volontà di lottare contro la violenza femminile, è necessario intraprendere un percorso di formazione, anche di natura giuridica, che individui le cause e fornisca delle possibili soluzioni utili al contrasto del fenomeno della violenza economica femminile. L'obiettivo è valorizzare la donna e le sue capacità attraverso la tutela dei diritti già esistenti e l'implementazione di nuove tutele finalizzate al raggiungimento della completa parità di genere<sup>56</sup>.

La strada è quella che punta a sensibilizzare il legislatore europeo e nazionale a rivalutare quanto previsto per le donne in termini di ausili, sostegni e soluzioni in caso di violenza economica con l'obiettivo di dare alla donna la possibilità di realizzare la propria indipendenza, in presenza o meno di una famiglia.

Tale auspicio non rappresenta una mera utopia, visto che un simile percorso è già stato intrapreso dalla Spagna che, con la *Ley Orgánica* del 28 dicembre 2004<sup>57</sup>, ha varato una serie di misure finalizzate alla costruzione di un sistema integrato di assistenza, prevenzione e protezione<sup>58</sup> per far fronte alla violenza femminile. Ancora, in Francia, la riforma del 2010 sul Codice penale ha ampliato la nozione di “*violences conjugales*” fino a comprendere le privazioni economiche<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> Ad esempio, attraverso lo studio di percorsi pilota che coinvolgano alcune donne vittime di violenza economica che si trovano all'interno del Centro antiviolenza con il fine di sviluppare con loro e con il personale un itinerario di crescita conoscitiva sul tema e sugli strumenti a disposizione della vittima per superare e gestire al meglio un caso di violenza di genere.

<sup>56</sup> *Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions. A Roadmap for Women's Rights*. Sul tema si veda anche A. LOPEZ et al., *Sessismo economico e violenza basata sul genere: da questione culturale a questione educativa*, in *Civitas educationis: education, politics and culture*: XI, 2, 2022, 267-283.

<sup>57</sup> “*Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*” disponibile al link <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>58</sup> E. VILLA, *Le tutele “economiche” per le donne vittime di violenza di genere e l'introduzione del Reddito di libertà. L'Italia ha seguito l'esempio spagnolo?*, 2023, risorsa reperibile al seguente link <https://www.lavorodirittieuropa.it>, ultima consultazione novembre 2025.

<sup>59</sup> *Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010*, disponibile al link <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022454032>, ultima consultazione novembre 2025.

Tali esperienze comparate dovrebbero rappresentare un punto di riferimento importante per il Legislatore italiano, chiamato oggi a colmare un vuoto normativo e a riconoscere che la violenza economica costituisce una limitazione effettiva dei diritti fondamentali della persona, che tuttavia dovrebbe essere approcciata attraverso la creazione di un modello che non deve essere solo “assistenziale” ma “formativo”, “di supporto” per la vittima di violenza economica e che accresca conoscenza e consapevolezza del fenomeno per la popolazione.

In conclusione, la lotta contro la violenza economica femminile deve passare attraverso un approccio integrato: educativo (creazione di modelli didattici, relazioni, creazione di reti di collaborazione tra Enti), tecnologico (messa a punto di tecnologie di contrasto alla violenza) e normativo (linee guida, raccomandazioni, *white papers*).

È necessario introdurre nel nostro ordinamento un vero e proprio «diritto all'autonomia economica», inteso come presupposto di libertà personale e di eguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Solo riconoscendo la violenza economica come violazione dei diritti fondamentali sarà possibile costruire strumenti giuridici efficaci di tutela e percorsi di prevenzione realmente inclusivi. La sfida è culturale e legislativa insieme: rendere l'indipendenza economica una condizione di dignità, non un privilegio.



## **La vulnerabilità nel paradigma del diritto delle successioni: prospettive evolutive dell'attuale illusione della forma olografa testamentaria.**

**di Gregorio Pacini\***

**Abstract EN:** This paper aims to analyse the current state of the art of ontological defects, from a legal perspective, of holographic wills, in a social context characterised by phenomena of alteration of the deceased's will and falsification of the will, such as to exploit the testator's psychological and physical vulnerability. In this social context, the work in question aims to analyse the legal remedies developed in doctrine, aimed, firstly, at legitimising a formal self-imposed clause whereby only the public form is to be adopted for any subsequent wills and, secondly, at promoting the use of new technologies, with a view to the potential compatibility between video wills and testamentary formalism. This paper also proposes an original version of the same remedies, in the spirit of a systematic argumentative approach and from a comparative inheritance perspective.

**Abstract IT:** Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare l'attuale stato dell'arte dei difetti ontologici, sotto il profilo giuridico, della forma olografa testamentaria, in un contesto sociale contraddistinto da fenomeni di alterazione della volontà del *de cuius* e di falsificazione della scheda testamentaria, tali da sfruttare la vulnerabilità psico-fisica del testatore. In tale scenario, il lavoro in esame mira ad analizzare i rimedi giuridici sviluppati in sede dottrinale, tesi, in primo luogo, a legittimare una clausola autoimpositiva formale con cui adottare esclusivamente la forma pubblica per gli eventuali successivi testamenti e, in secondo luogo, a valorizzare il ricorso delle nuove tecnologie, in vista di una potenziale compatibilità tra video *will* e formalismo testamentario. Il presente contributo propone, altresì, una versione originale dei suddetti rimedi, nel segno di un percorso argomentativo di carattere sistematico e in prospettiva successorio-comparata.

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Il problema: la forma olografa testamentaria tra illusione dell'autodeterminazione della persona e incertezza del diritto. – 3. Le soluzioni proposte dalla dottrina in chiave *de iure condito*. – 3.1 ...(Segue) La clausola autoimpositiva della forma pubblica testamentaria. – 3.2 ...(Segue)

---

\* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche, *Curriculum* "Discipline civilistiche", Università degli Studi di Firenze

Per un nuovo rapporto tra formalismo testamentario e nuove tecnologie: un potenziale impiego del *video-will* in ambito successorio. – 4. Spunti di riflessione per un’applicazione congiunta dei rimedi individuati in sede dottrinale. – 5. Uno sguardo in prospettiva comparata. – 6. Riflessioni conclusive.

### 1. Premessa.

Il tema della vulnerabilità sta dominando l’attenzione dell’attuale panorama giuridico italiano<sup>1</sup>, tanto da essere dipinto e raffigurato con una connotazione pluralista<sup>2</sup>, in grado di impostare la correttezza dell’orizzonte semantico del discorso mediante il lemma *delle* vulnerabilità, in luogo della “mera” vulnerabilità. Un pluralismo che supera la dimensione *singolare* della proposizione di nostro interesse e che abbraccia una molteplicità di discipline, culture, conoscenze, delineando e strutturando un dibattito di *bioetica pratica*<sup>3</sup>. Basti por mente, a conferma della connotazione pluralista evocata, alle molteplici accezioni che la vulnerabilità può assumere, da quella anagrafica<sup>4</sup> a quella sessuale<sup>5</sup>, da quella psico-fisica<sup>6</sup> a quella tecnologica<sup>7</sup>,

---

<sup>1</sup> Il tema è ampiamente esplorato anche in altri ordinamenti giuridici. Sul punto si veda H. BIGGS – C. JONES, *Legally Vulnerable: What is Vulnerability and Who is Vulnerable?*, in M. FREEMAN – S. HAWKES – B. BENNETT (a cura di), *Law and Global Health: Current Legal Issues*, 16, 2014, 133 ss.; L. BURGORGUE-LARSEN, *La vulnérabilité saisie per la philosophie, la sociologie et le droit. De la nécessité d’un dialogue interdisciplinaire*, in EAD. (a cura di), *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, Pedone, 2014, 237 ss.

<sup>2</sup> Cfr. A. PATRONI GRIFFI, *Vulnerabilità e diritti sociali nella dimensione costituzionale e bioetica: a mo’ di introduzione e presentazione*, in ID. (a cura di), *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, a cura di ID., Milano, 2025, 10, ove rileva «La vulnerabilità, anzi meglio, le vulnerabilità, da intendersi al plurale, non rappresentano una frontiera della bioetica quotidiana, ma ne costituiscono l’essenza».

<sup>3</sup> Sul punto si vedano i contributi presenti in L. CHIEFFI (a cura di), *Bioetica pratica e cause di esclusione sociale*, in *Quaderni di bioetica*, Milano, 2012.

<sup>4</sup> Cfr. F. CARIMINI – S. GIOVA, *Anziani vulnerabili e tutele civilistiche*, in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 111 ss. Sulla vulnerabilità anagrafica in ambito civilistico si vedano altresì le riflessioni di R. LENZI, *Il mandato di protezione*, in *Dir. succ. fam.*, 2024, 479 ss.; S. VICIANI, *Le tutele civilistiche dei soggetti vulnerabili per disabilità psico-fisica*, Napoli, 2024, *passim*.

<sup>5</sup> Cfr. R. CATALANO, *La vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza nella narrazione mediatica: nuovi profili di vulnerabilità*, in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 221 ss.

<sup>6</sup> Cfr. T. LICCARDO – P. VALERIO, *Prendersi cura della propria genitorialità* in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 545 ss.

<sup>7</sup> Cfr. L. GATT – I.A. CAGGIANO – M.C. GAETA – P. GRIMALDI – A.A. MOLLO – L. AULINO, *Vulnerabilità tecnologica: una prospettiva di diritto privato*, in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 611 ss.

rilevando anche in un settore come quello geografico<sup>8</sup> ed ambientale<sup>9</sup>. La dimensione pluralista della vulnerabilità trova la propria ragion d'essere nella cifra essenziale che la contraddistingue: «il riflesso concreto della considerazione della dignità della vita umana, dell'*etica della vita*, della bioetica»<sup>10</sup>. Il che offre all'interprete, che si accinge allo studio di istituti immersi nel paradigma della (*rectius*: delle) vulnerabilità, un suggerimento di carattere metodologico, sì che l'indagine da avviare sia in grado di prestare rilievo non solo alle eventuali connotazioni patrimoniali che la riguardano, ma altresì a profili essenziali quali la dignità e l'etica umana, nel segno di una lettura critica in grado di unire la prospettiva patrimoniale a quella esistenziale<sup>11</sup>.

Recentemente, in questo panorama di *frontiere della vulnerabilità*, anche nel diritto delle successioni italiano (e non solo) si è sviluppato un sentito dibattito giuridico attorno al tema di nostro interesse. Più precisamente, l'attenzione si è focalizzata sulla vulnerabilità del testatore<sup>12</sup>, con particolare riferimento al *de cuius* che ricorre alla forma olografa testamentaria. Essendo la dinamica testamentaria un'attività tendenzialmente destinata ad essere compiuta in un momento pressochè *agé* della vita umana, la vulnerabilità del testatore può essere *lato sensu* ricompresa nella dianzi anticipata vulnerabilità *anagrafica*<sup>13</sup>. Il presente contributo si pone l'obiettivo di sondare i confini della vulnerabilità in ambito successorio, constatando i difetti *ontologici* – giuridicamente intesi -

<sup>8</sup> Cfr. M. RUBINO DE RITIS, *La vulnerabilità dell'imprenditore meridionale: ma "reso al Sud", in Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., p. 375 ss.

<sup>9</sup> Vedi D. SALOTTOLO, *Ripensare la "vulnerabilità ambientale" nell'Antropocene: paradossi e problematizzazioni*, in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., p. 349 ss.

<sup>10</sup> Così A. PATRONI GRIFFI, *Vulnerabilità e diritti sociali nella dimensione costituzionale e bioetica: a mo' di introduzione e presentazione*, cit., 10.

<sup>11</sup> Cfr. P. PERLINGIERI, «*Depatrimonializzazione*» e diritto civile, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 1 ss.; C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 644; A. DE CUPIS, *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 482. Più recentemente, si veda C. CICERO, *Il formalismo testamentario*, in *Riv. not.*, 2019, 1186. Sia consentito altresì il riferimento a G. PACINI, *I diritti successori del coniuge superstite nel prisma della depatrimonializzazione*, in C. COLUCCI e L. DANI (a cura di), *Frontiere della patrimonialità. Itinerari di ricerca sul rapporto tra persona e res*, Torino, 2024, 155 ss.

<sup>12</sup> Cfr. A.M. GAROFALO, *Testamento e vulnerabilità*, Napoli, 2024, *passim*; C. CICERO, *Il testamento della persona vulnerabile*, in *Giur. it.*, 2023, 2602 ss.; A. SPATUZZI, *Le ultime volontà del testatore anziano e vulnerabile*, in *Corriere giuridico*, 2020, 209; M. CINQUE, *Capacità di disporre per testamento e "vulnerabilità senile"*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 361 ss.; A. BUCCELLI, *Il testamento olografo redatto da persona anziana: questioni di validità e qualificazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, 8-9, 711 ss.; A. FUSARO, *L'atto patrimoniale della persona vulnerabile. Oltre il soggetto debole: vulnerabilità della persona e condizionamento del volere*, Napoli, 2019, 135 ss.; C. SARTORIS, *Testamenti suggeriti e invalidità (parziale)*, in *Persona e mercato*, 2021, 557 ss.

<sup>13</sup> Per un approfondimento sul trattamento della senilità nel contesto giuridico italiano, si veda P. PERLINGIERI, *I diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale*, in P. STANZIONE (a cura di), *Anziani e tutele giuridiche*, Napoli, 1991, 96 ss.; E. MINERVINI, *Esiste la categoria giuridica degli anziani?*, in *Giur. it.*, 1989, 329 ss.; S. PATTI, *Senilità e autonomia negoziale della persona*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 305 ss.

del testamento olografo, per poi esaminare le potenziali soluzioni delineate in sede dottrinale al fine di presidiare la suddetta vulnerabilità del *de cuius*, nel segno di una prospettiva giuridica sistematica e successorio-comparata.

## **2. Il problema: la forma olografa testamentaria tra illusione dell'autodeterminazione della persona e incertezza del diritto.**

Il testamento olografo<sup>14</sup>, nell'immaginario comune, è considerato uno degli istituti giuridici in grado di esprimere al meglio il principio di autodeterminazione<sup>15</sup> della persona, giacché con un semplice foglio di carta l'individuo può disporre delle proprie ultime volontà come crede e vuole. Una percezione dell'istituto che, fino a pochi anni fa in sede dottrinale ed ancora oggi a livello sociale, era ed è destinata a profilarsi come *intramontabile*, tale da rendere l'istituto stesso *immodificabile* ed *intoccabile*. Il che trova conferma nei recenti dati statistici<sup>16</sup>, oggettivi ed incontrovertibili, dai quali emerge che, ai fini di una programmazione successoria, nel 78% dei casi viene utilizzato il testamento olografo, a fronte di uno scarso impiego del testamento pubblico, pari al 21% dei casi, e di un irrisorio utilizzo del testamento segreto, pari all'1% dei residui casi.

Orbene, proprio l'intramontabilità della suddetta percezione e l'intoccabilità della forma olografa testamentaria sono state messe in crisi, a ragion veduta, dalla più recente dottrina<sup>17</sup>. Il motivo della rilettura critica della virtù regolativa e dispositiva dell'istituto di nostro interesse risiede proprio nell'acclarata vulnerabilità della persona testatrice, tendenzialmente

---

<sup>14</sup> Cfr. A. CICU, *Testamento*, Milano, 1951, 45; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1964, 125.

<sup>15</sup> Per un'analisi sul concetto di autodeterminazione si veda il recente lavoro monografico di D. FARACE, *Profili critici dell'autodeterminazione come situazione giuridica soggettiva*, Napoli, 2025, *passim*.

<sup>16</sup> Tali dati sono reperibili nella Guida 2024 sull'attività degli Archivi Notarili, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia.

<sup>17</sup> Cfr. G. DE NOVA, *Il testatore anziano e la forma del testamento*, in *Jus civile*, 2017, 382; R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 467 ss.; M. IEVA, *Per una tutela non giurisdizionale della volontà del testatore*, in *Riv. dir. priv.*, 2022, 181 ss.; ID., *L'autotutela del testatore mediante la forma volontaria del testamento: inerzia del legislatore e interpretazione evolutiva*, in *Riv. not.*, 2024, 189 ss.; ID., *L'utilizzazione del contenuto atipico del testamento in funzione (anti)processuale*, in *Familia*, 2024, 705 ss.; M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, in *Riv. not.*, 2025, 479 ss.; V. CUFFARO, *Introduzione*, in C. CICERO (a cura di), *Per un nuovo diritto successorio*, Napoli, 2025, IX, ove rileva che «sarebbe irragionevole un aprioristico rifiuto in nome del principio della revocabilità dell'atto. Anzi la disposizione che fissi la forma dei successivi testamenti offre, a ben vedere, una aggiornata esemplificazione di quel contenuto atipico esposto nell'antico insegnamento di Giorgio Giampiccolo».

anziana<sup>18</sup>. I fenomeni sociali legati alla vulnerabilità a cui ci si riferisce presentano dei contorni perimetrali ben precisi, tali da chiarirne l'ambito semantico. Essi si configurano nei diffusi accadimenti di alterazione e abuso della volontà testamentaria, tesi a generare quelli che sono stati classificati anche come i "testamenti suggeriti"<sup>19</sup>. Difatti, l'assenza di un qualsiasi controllo legale al momento della redazione del testamento olografo<sup>20</sup> consente, o meglio, agevola l'influenza che terzi possono ingenerare nella mente di un testatore, che, sebbene sia ancora capace di agire sotto il profilo giuridico, sovente mostra una fragilità e debolezza mentale suscettibile di essere *sfruttata, elusa, violata*. Tali fenomeni di alterazione della volontà testamentaria, come testimoniato dai numerosi casi giurisprudenziali<sup>21</sup>, sono sempre più all'ordine del giorno, assieme, altresì, alle diffuse operazioni di falsificazione della scheda testamentaria<sup>22</sup>. Falsificazioni che, come fatto notare dalla prassi notarile<sup>23</sup>, sovente non riescono ad essere scoperte con certezza dalle perizie di esperti grafologi, le quali, anche ove avessero il pregio di far emergere un percepibile grado di sicurezza attorno all'*eterografia*, potrebbero sempre essere disattese dal giudice, ove sia predisposta una motivazione sulle ragioni per le quali quest'ultimo abbia ritenuto opportuno discostarsi dalle perizie stesse. D'altronde, con l'imperante avvento della

---

<sup>18</sup> Sul punto si vedano le argute riflessioni di M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 483, ove avverte che «Un fattore di rischio di carattere generale è il progressivo invecchiamento della popolazione che si accompagna all'aumento delle famiglie unipersonali, ossia delle persone anziane che vivono sole».

<sup>19</sup> Cfr. M. GIROLAMI, *I testamenti suggeriti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 562 ss.; S. PAGLIANTINI, *Sub art. 625*, in *Commentario al codice civile* diretto da E. Gabrielli, *Delle successioni testamentarie (artt. 565-712)*, a cura di V. Cuffaro - F. Delfini, Torino, 2010, 495 ss.; ID., *Violenza morale e captazione del testamento (Note sull'art. 624 c.c.)*, in *Famiglia*, 2008, 37 ss.; S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 992 ss.

<sup>20</sup> Cfr. M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 482, ove segnala che «La comparazione delle diverse garanzie offerte dal testamento pubblico rispetto al testamento olografo deve essere fatta pensando che il testamento pubblico si effettua in unico contesto alla *esclusiva* presenza del notaio e dei testimoni il che, almeno tendenzialmente, protegge il testatore da interferenze altrui».

<sup>21</sup> Cfr. Cass., 10 luglio 2014, n. 15815, in banca dati *DeJure*; Cass., 2 aprile 2014, n. 7732, in banca dati *DeJure*; Cass., 18 gennaio 2013, n. 1265, in banca dati *DeJure*; Cass., 25 marzo 2011, n. 6978, in banca dati *DeJure*. Si vedano altresì le riflessioni di S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, cit., 994.

<sup>22</sup> Cfr. M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 483, ove segnala che «Alla luce della lettura dei contributi di studio specialisti e delle sentenze pubblicate risulta che il testamento, particolarmente nella forma olografa, costituisce spesso strumento di illecita appropriazione di patrimoni altrui con due diverse modalità: il testamento "suggerito" alla persona "fragile" e il testamento falso attraverso il quale si può rendere incerta la produzione di effetti anche di testamenti pubblici redatti da persona giovani, in buona salute e perfettamente lucide».

<sup>23</sup> Cfr. M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 480-481.

tecnologia, è dato ritenere che l'unico testo scritto interamente di pugno da un soggetto possa essere proprio il testamento olografo<sup>24</sup>. Il che aumenta inevitabilmente le difficoltà per i periti di accertare la sopra evocata *eterografia*, atteso che manca la concreta possibilità di un confronto con altri campioni di scrittura olografa.

Quanto descritto ha delle ricadute pratiche molto gravi sotto il profilo sociale, giuridico ed economico, che l'interprete non può permettersi di sottovalutare. In primo luogo, sotto il profilo *sociale*, come dianzi anticipato, si assiste al passaggio della considerazione di un istituto da manifestazione dell'autodeterminazione privata della persona ad illusione<sup>25</sup> della stessa. L'evidenza di siffatto rilievo è giustificata dall'oramai acclarato, per non dire ordinario, mutamento della cifra essenziale che contraddistingue (*rectius*: dovrebbe contraddistinguere) la forma olografa: l'autografia è negli accadimenti della realtà fattuale destinata ad assumere le vesti di un'eterografia, difficilmente accertabile; la personalità<sup>26</sup> è destinata a tradursi in coartazione della propria volontà. L'illusione è svelata: la forma olografa, nata per garantire la libertà e la volontà privata, spesso si mostra come la negazione della volontà stessa.

In secondo luogo, sotto il profilo *giuridico*, l'attuale impiego del testamento olografo, superiore di gran lunga a quello pubblico, genera un notevole contenzioso, che, a sua volta, si traduce in una violazione di uno dei principi cardine di uno Stato civile moderno, perlomeno di *civil law*, vale a dire il

---

<sup>24</sup> Avverte, lucidamente, M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video will*, in *Comp. dir. civ.*, 2024, 523, che «oggi le occasioni di scrivere a mano testi di una qualche ampiezza sono sempre più rare, il che rende tale confronto sempre più impervio, e non ci risulta difficile ipotizzare una situazione in cui all'apertura della successione di un soggetto, magari ancora relativamente giovane, l'unico testo scritto interamente di suo pugno sia proprio l'olografo redatto nella scrupolosa osservanza delle regole codicistiche, che risulterebbe di conseguenza radicalmente inutile a fini probatori. Al contrario, una videoregistrazione del testatore, ipotesi tecnologica del tutto ignorata a livello codicistico, può offrire evidentemente maggiori garanzie di autenticità».

<sup>25</sup> L'illusione è ancora più evidente osservando i dati statistici in ordine alla difficoltà con cui ottenere l'annullamento di un testamento per incapacità del *de cuius* o la nullità per falsità della scheda testamentaria. Cfr. F. PADOVINI, *Incapacità di disporre per testamento fra disciplina positiva e prospettive di riforma*, in F. VOLPE (a cura di), *Il testamento: fisiologia e patologie*, Napoli, 2015, 57-58. In ambito giurisprudenziale, cfr. Cass., 14 giugno 2012, n. 14655, in banca dati *DeJure*; Cass., 9 gennaio 2012, n. 19, in banca dati *DeJure*; Cass., 10 gennaio 2011, n. 356, in banca dati *DeJure*. Sull'annullabilità del testamento si vedano le riflessioni di S. PAGLIANTINI, *Gli statuti normativi del testamento annullabile*, in *Diritto delle successioni*, II, a cura di R. CALVO - G. PERLINGIERI, Napoli, 2009, 886 ss.; ID., *I vizi della volontà testamentaria*, in R. CALVO - G. PERLINGIERI (a cura di), in *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008, 847 ss.

<sup>26</sup> A sottolineare il bisogno di un rispetto del principio di personalità del *de cuius* è il recente contributo di P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, in *Dir. succ. fam.*, 2025, 441 ss.

principio di certezza del diritto<sup>27</sup>. Il che comporta delle inevitabili ripercussioni sotto il profilo *economico*. Difatti, matematicamente parlando, è possibile senz'altro affermare che la diffusione del contenzioso giudiziale è inversamente proporzionale allo sviluppo del sistema economico, atteso che l'incertezza che governa la regolazione della delazione ereditaria – appesantita dalle tempistiche giudiziali - disincentiva potenziali investimenti patrimoniali e di vita nel nostro Paese.

Ecco che il suggerimento di metodo dianzi indicato può essere in questa sede còlto: l'approfondimento esegetico attorno ad un problema legato alla dignità della persona, quale quello della vulnerabilità, può essere affrontato secondo una logica tesa ad una protezione di tale istanza, sulla base di un approccio in grado di tutelare gli interessi sottesi sia alla dimensione esistenziale che a quella patrimoniale.

In questo scenario di incertezza del diritto e di illusione dell'autodeterminazione della forma olografa, la vulnerabilità della persona testatrice può configurare per l'interprete un'*opportunità*. Con ciò non si intende affatto sminuire la portata dei numerosi problemi che la vulnerabilità implica (tant'è che si è ritenuto necessario dedicare una preventiva attenzione alla descrizione ed indicazione degli stessi), quanto, piuttosto, ponendosi nella prospettiva di ragionamento che l'interprete deve assumere, rilevare che la sopra evidenziata vulnerabilità in ambito successorio può essere descritta come un'*opportunità* sotto il profilo del metodo scientifico. In altri termini, accedendo ad una dimensione squisitamente teleologica del discorso ermeneutico, la vulnerabilità può essere letta come un faro<sup>28</sup> dei difetti *ontologici* del testamento olografo. Ciò significa che l'interprete deve maturare la consapevolezza dell'attuale pericolo sociale in ordine ad un diffuso impiego di un *inadeguato* istituto giuridico, sì che l'operatore del diritto possa, a sua volta, praticare il suggerimento pervenuto in sede dottrinale, col fine ultimo di proteggere la vulnerabilità del singolo. Il fatto – vale a dire, ai nostri fini, i fenomeni di alterazione della volontà privata e di falsificazione della scheda testamentaria – permea l'evoluzione del diritto. È la dimensione *in fieri* del

---

<sup>27</sup> Cfr. M. TAMPONI, *Certezza del diritto e successioni per causa di morte*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 93, ove rileva che «La vera equità del diritto, a ben vedere, sta proprio nella certezza, e significativamente il principio di legalità – di stretta legalità – costituisce una delle principali roccaforti dei diritti dell'uomo. Si può dire, anzi, che la certezza viene a configurarsi proprio come «essenza di eticità specifica del diritto».

<sup>28</sup> A conferma di ciò, *mutatis mutandis*, si vedano le interessanti riflessioni di E. D'ANTUONO, *Agire e patire il vivere. Le vicissitudini della vulnerabilità*, in *Vulnerabili. Questioni giuridiche, dilemmi bioetici*, cit., 41, ove rileva che «La ferita è una feritoia, uno spiraglio nella compattezza dell'autoreferenzialità primigenia di ogni vivente e in specifico del vivente umano. È un grido, un'invocazione di soccorso, sonora o tacita, che desta il sé dell'immersione in se stesso, lo disloca in un orizzonte in cui l'alterità dell'altro gli si impone nella sua inaggirabilità, quale che sia la reazione a tale presenza. Cfr. altresì H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, Milano, 2001, 412, ove constata che «Zeus conduce i mortali alla saggezza avendo fissato una valida legge: conoscenza attraverso dolore [...] verso coloro che hanno sofferto».

diritto a garantire lo sviluppo spirituale e materiale della realtà fattuale<sup>29</sup>. Come già affermato in altra sede<sup>30</sup>, l'evoluzione della scienza si realizza nella consapevolezza della passibilità della stessa alla rivisitazione di ogni suo postulato.

Se tutto ciò è vero, giocoforza, compito dell'interprete è quello di maturare la consapevolezza del problema sociale, al fine di avviare un'operazione ermeneutica evolutiva<sup>31</sup>, nel segno di un recupero della giuridicità dei rapporti fattuali. Di fronte ad un problema fattuale di natura sociale, il diritto deve essere in grado di offrire delle risposte e dei rimedi, evolvendosi.

### **3. Le soluzioni proposte dalla dottrina in chiave *de iure condito*.**

Alcuni avveduti studiosi, percependo il bisogno di una protezione nei riguardi della vulnerabilità del *de cuius* nonché l'inadeguatezza della forma olografa testamentaria per i motivi sopra descritti, hanno proposto delle soluzioni, aventi il pregio ermeneutico di essere strutturate in prospettiva *de iure condito*.

---

<sup>29</sup> Sul ruolo del tempo nell'ambito giuridico si veda P. VIRGADAMO, "Disporre del tempo" (giuridico). La rinuncia alla prescrizione e alla decadenza e l'estinguibilità delle situazioni giuridiche soggettive come oggetto dell'atto negoziale, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2024, 16; M.A. LUPOI, Prefazione, in *Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo*, a cura di Id., Bologna, 2020, 7. Sia consentito altresì il riferimento a G. PACINI, *Per un'idea di programmazione della vicenda successoria nel prisma dell'autonomia negoziale: tra partecipazioni autoestinguibili alla morte del socio e collazione di una donazione avente ad oggetto un'impresa*, in *Comp. dir. civ.*, 2025, 235 ss.

<sup>30</sup> Cfr. G. PACINI, *Riflessioni sul patto di famiglia e sul suo rapporto con la successione necessaria*, in V. RIZZO – G. BERTI DE MARINIS – E.L. POMBO – L. MEZZASOMA – F.J. PÉREZ SERRABONA GONZALEZ – M. PUCCI (a cura di), *Le garanzie del credito e la tutela del contraente debole*, (a cura di) V Napoli, 2024, 135.

<sup>31</sup> Condivisibili le riflessioni di M. IEVA, *L'autotutela del testatore mediante la forma del testamento*, cit., 191, ove rileva che «Lo spirito della ricerca deve dunque essere quello di offrire soluzione ai problemi pratici. La possibilità per il testatore di adottare una forma volontaria che sia per lui vincolante (o, per meglio dire, di vincolarsi volontariamente ad adottare la forma pubblica) deve essere valutata sulla base dell'unico interesse che viene in considerazione, quello del testatore alla tutela della propria volontà e come strumento per contribuire finalmente a risolvere i notevoli problemi creati dal testamento olografo, che con ogni probabilità, tenderanno ad estendersi in una società nella quale le dinamiche demografiche sono caratterizzate dall'aumento delle famiglie monopersonali composte da persone anziane».

### 3.1 ...(Segue) La clausola autoimpositiva della forma pubblica testamentaria.

In primo luogo – nella consapevolezza della *ontologica* superiorità<sup>32</sup> di protezione e di certezza della forma pubblica testamentaria rispetto a quella olografa, stante il controllo legale del notaio alla presenza dei testimoni – parte della dottrina<sup>33</sup> si è posta l'interrogativo di come poter evitare quello che, allo stato attuale, rappresenta, a ben vedere, un frequente difetto di *sistema*, vale a dire la possibilità del testamento olografo di revocare un precedente testamento pubblico, in applicazione del principio di equipollenza delle forme testamentarie. Una volta precisato che il suddetto scenario rappresenta non un limite intrinseco del testamento pubblico, come da alcuni<sup>34</sup> sostenuto, bensì, per l'appunto, un difetto di *sistema* che prescinde dalle immanenti caratteristiche della forma pubblica, è stata avanzata la possibilità di adottare una clausola volontaria di autotutela con cui il *de cuius* si autoimpone di utilizzare esclusivamente la forma pubblica per i futuri testamenti.

Tale soluzione postula evidentemente una valorizzazione del potere dei privati, sì che la volontà individuale possa fungere da bussola ai fini della regolazione delle proprie istanze. Sotto il profilo della compatibilità tra volontà e formalismo testamentario, si avverte lucidamente la legittimità di un'estensione del potere dei privati a dettare regole di forma a tutti gli atti che costituiscono un'espressione dell'autonomia privata, fra i quali vi rientrerebbe, senz'altro, anche il testamento<sup>35</sup>. La meritevolezza dell'interesse da tutelare si ravviserebbe proprio nel bisogno di protezione da una potenziale vulnerabilità

---

<sup>32</sup> Sul punto la recente dottrina è vasta. Su tutti si veda G. DE NOVA, *Autonomia privata e successioni mortis causa*, in *Jus*, 1997, 277 ss.; ID., *Il testatore anziano e la forma del testamento*, cit., 771 ss.; S. PATTI, *Il testamento olografo nell'era digitale*, cit., 992 ss.; M. IEVA, *Il testamento: potenzialità e limiti nel confronto con i nuovi modi di trasmissione della ricchezza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 573 ss.; F.P. PATTI, *La volontà testamentaria nei conflitti ereditari*, Napoli, 2022, 192 ss.

<sup>33</sup> Cfr. M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 484.

<sup>34</sup> Il riferimento è alla posizione assunta da M. GIROLAMI, *I testamenti suggeriti*, cit., 562 ss., ove rileva che «il rischio che con un successivo testamento olografo il testatore revochi la volontà espressa in un precedente testamento pubblico resta sempre attuale». L'autrice, prosegue affermando altresì che «in una visione d'insieme, tuttavia, si è portati ad ammettere che a fronte delle difficoltà evidenziate per gli atti *mortis causa*, le vie più stabili per l'allocatione delle ricchezze *post mortem* passano in definitiva per la valorizzazione degli strumenti di «pianificazione» *inter vivos* che l'ordinamento già mette a disposizione del testatore, pur anziano e fragile».

<sup>35</sup> Cfr. R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 474, ove rileva che «si è da tempo osservato che l'indagine sulle disposizioni che stabiliscono oneri formali va compiuta non tanto in termini astratti, ma in relazione a ogni singola previsione che impone una forma specifica, individuando le esigenze e gli interessi che ne giustificano l'adozione e verificando la loro adeguatezza e coerenza con il sistema»; Cfr. altresì P. PERLINGIERI, *Note critiche sul rapporto tra forma negoziale e autonomia*, in *La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni*, Napoli, 1988, 578.

da evitare, sì da assicurare l'effettiva volontà del testatore<sup>36</sup>. Pertanto, il problema del formalismo e, segnatamente, della presunta impossibilità della volontà di vincolare se stessa<sup>37</sup>, risulterebbe una mera petizione di principio, priva di fondamento assiologico. L'applicazione analogica<sup>38</sup> degli artt. 1322, secondo comma, c.c. e 1352 c.c.<sup>39</sup> in sede testamentaria, in vista dell'identità dei profili funzionali rispetto al contratto, offre uno spiraglio argomentativo tanto sotto il profilo formale-letterale quanto sotto il profilo assiologico, giacché la scelta di una futura forma testamentaria, ontologicamente superiore in termini di protezione e certezza, scandisce la meritevolezza degli interessi da tutelare, senza che possa parlarsi di *aggravamento* della forma<sup>40</sup>. D'altronde, l'ordinamento offre una disciplina eteronoma in ordine alla forma testamentaria da adottare, rimettendo al singolo la libertà di scelta, a conferma della disponibilità degli interessi ivi sottesi. Accedendo ad un'interpretazione evolutiva, sistematica ed assiologica è quindi possibile delineare una

---

<sup>36</sup> Cfr. M. IEVA, *L'autotutela del testatore mediante la forma volontaria del testamento: inerzia del legislatore e interpretazione evolutiva*, cit., , ove rileva che «Il paradosso al quale si è già accennato si sostanzia nel fatto che, *in nome della libertà di revocare* i propri precedenti testamenti con *un testamento olografo*, si nega la libertà di tutelarsi, attraverso l'imposizione volontaria della forma pubblica, ad un *soggetto consapevole*, per un verso degli illeciti che possono essere perpetrati attraverso il testamento olografo (in particolare testamenti "suggeriti" a soggetti fragili – e nessuno può avere la certezza di non divenire con l'avanzare degli anni un soggetto fragile – e nonché testamenti falsi attraverso i quali si privano di efficacia precedenti testamenti, anche pubblici, redatti da persone giovani, in buona salute e perfettamente lucidi) e, per altro verso, del fatto che attualmente la tutela della propria volontà sia affidata esclusivamente all'intervento del giudice (con conseguenze in termini di costi da sopportare, di tempi da attendere e di incertezza dell'esito per il notevole peso che in questi giudizi hanno le perizie grafologiche e, da ultimo, di costi per la collettività)».

<sup>37</sup> Cfr. A. CICU, *Testamento*, cit., 12; F. P. PATTI, *La volontà testamentaria nei conflitti ereditari*, cit., 222.

<sup>38</sup> Sul punto la letteratura è vasta. Si veda, almeno, G. BENEDETTI, *Negozio giuridico e iniziativa economica privata*, in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, Milano, 1991, 317; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale e testamento*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2019, 834; G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato*, Milano, 1990, 65 ss.; M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1996, 180 ss.

<sup>39</sup> Sul dibattito in ordine all'applicabilità dell'art. 1352 c.c. in sede testamentaria, si veda R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 470 e i relativi riferimenti bibliografici.

<sup>40</sup> Condivisibili le riflessioni di R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 473, ove sostiene che «Una volta introdotta la disposizione di cui all'art. 1352 cod. civ. e riconosciuto *ex lege* il diritto del contraente di limitare sé stesso in punto di forma tramite un negozio bilaterale – poi, dalla giurisprudenza, interpretato estensivamente sino a ricomprendere anche la forma degli atti unilaterali tra vivi – non si vede perché, sotto il profilo della meritevolezza dei interessi, debba essere negata l'ammissibilità dell'autovincolo espresso in forme diverse dal contratto. La previsione legale del patto sulla forma costituisce un indice rilevante di conferma della possibilità di accordare, sotto il profilo assiologico, analoga tutela in ambito testamentario».

compatibilità tra formalismo testamentario e volontà privata. La dimensione evolutiva dell'attività interpretativa ci offre l'opportunità di assumere una prospettiva differente: nella fattispecie delineata la volontà non sta vincolando se stessa, bensì la sta preservando. In termini teleologici, l'autoimposizione *formale* si traduce non in un vincolo, ma in una *protezione* di una futura applicazione della volontà individuale. L'evoluzione è colta: la forma diviene lo strumento non per vincolare la propria volontà, quanto piuttosto per preservarne la sua effettività. L'idea della qualificazione dell'autoimposizione quale *vincolo* della volontà è un'illusione che non tiene conto delle attuali e diffuse dinamiche insite nella realtà fattuale. In un settore come quello successorio, dominato da una logica di protezione della determinazione della volontà del *de cuius*, è nei riguardi di quest'ultimo che deve essere affidata la valutazione<sup>41</sup> in ordine alla *forma* testamentaria da adottare, senza che si possa discorrere di aggravamento *formale* o di *vincolo* della volontà. Si assiste, quindi, ad un *adattamento sostanziale* del principio di equipollenza delle forme testamentarie ai bisogni della realtà fattuale, nel segno di una protezione della vulnerabilità del *de cuius* in grado di scandire un'evoluzione ermeneutica.

L'operazione interpretativa tesa a vagliare la legittimità del suddetto rimedio volontario deve, inoltre, fare i conti con la presenza di eventuali disposizioni di segno contrario contemplate nello *jus positum*. Su tutte, a primo acchito, parrebbe emergere una netta incompatibilità con l'art. 679 c.c.<sup>42</sup>, là dove si prevede che «non si può *in alcun modo* rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie». Difatti, si potrebbe sostenere che una simile clausola di autoimposizione della forma pubblica di futuri testamenti possa, di fatto, integrare una rinuncia alla facoltà di revoca mediante il testamento con forma olografa. Non solo, ad allarmare una potenziale applicazione della clausola di autoimposizione sarebbe la formula letterale dell'art. 679 c.c. in cui recita «*in alcun modo*». Anche questa osservazione tesa a censurare la legittimità della clausola autoimpositiva, ad attenta analisi, non sembra condivisibile. È stato correttamente e lucidamente osservato che «un conto è il modo in cui può essere espressa la facoltà, altro sono il diritto di compierla e il suo contenuto: in altre parole, limitare la forma

---

<sup>41</sup> Condivisibili le riflessioni di R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 477, ove avverte che «I migliori interpreti dei propri interessi devono sempre essere reputati i privati, poiché la disciplina che l'ordinamento detta per tutelare categorie astratte di soggetti deve cedere di fronte alla scelta, operata dal singolo in assoluta libertà, di non avvalersi (nel caso particolare) della situazione di vantaggio attribuitagli in linea generale dalla legge, in quanto considerata concretamente pregiudizievole».

<sup>42</sup> Fra i sostenitori della violazione dell'art. 679 c.c., si vedano i contributi di C. CICERO, *Il problema del formalismo testamentario. Per una rivisitazione dell'olografo*, Napoli, 2023, 19; F.P. PATTI, *La volontà testamentaria nei conflitti ereditari*, cit., 225; A.M. GAROFALO, *Testamento e vulnerabilità*, cit., 865.

della revoca non significa rinunciare alla revoca, in quanto, in termini semplificanti, un conto è la forma, altro la sostanza»<sup>43</sup>.

Giocoforza, occorre cogliere la dimensione sostanziale della norma in esame, sì da comprendere la vera, reale *ratio* ivi sottesa, consistente nel divieto di rendere definitivo e immodificabile il testamento. Il che troverebbe conferma nella collocazione sistematica dell'art. 679 c.c., quale prima disposizione codicistica della Sezione V, intitolata «*Della revocazione e delle disposizioni testamentarie*», del Titolo III del Libro II del codice civile.

Ne segue, coerentemente, che una clausola di autoimposizione della forma testamentaria non impingerebbe nel suddetto divieto, bensì, come sopra rilevato, si mostrerebbe funzionale alla effettiva protezione della propria volontà<sup>44</sup>. Giova sottolineare che il presente rimedio volontario autoimpositivo potrebbe essere impiegato tanto nel testamento pubblico quanto in un testamento olografo<sup>45</sup>. Tuttavia, in quest'ultimo caso, come anche *infra* meglio precisato, il rischio potrebbe essere quello di creare un effetto “*boomerang*” del fenomeno, atteso che, in occasione di una falsificazione di un testamento, un avveduto *fittizio de cuius* potrebbe addirittura spingersi sino a prevedere una simile clausola. Per tale motivo, allora, l'impiego della clausola di autoimposizione in un testamento olografo richiederebbe, per ragioni di opportunità e coerenza con quanto sopra affermato, il ricevimento di un verbale notarile di deposito<sup>46</sup> del suddetto olografo, in cui sia certificata la consegna *personale* del testamento stesso, alla presenza di due testimoni.

### **3.2 ...(Segue) Per un nuovo rapporto tra formalismo testamentario e nuove tecnologie: un potenziale impiego del *video-will* in ambito successorio.**

---

<sup>43</sup> Così R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 476.

<sup>44</sup> Cfr. R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 477, ove rileva che «Non si tratta di privare un soggetto di quella che è stata definita la massima espressione di libertà in ambito successorio, ossia della possibilità di avvalersi del testamento in forma olografa, ma di riconoscergli una libertà ancora maggiore, ossia quella di plasmare l'autonomia che gli viene riconosciuta per schemi generali».

<sup>45</sup> Come ben rilevato da G. DE NOVA, *Il testatore anziano e la forma del testamento*, 776; M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 489.

<sup>46</sup> Giova dare atto della recente introduzione del Registro Volontario dei testamenti olografi, piattaforma *online* introdotta il 6 novembre 2023, grazie alla quale chi è in possesso di un certificato di morte può verificare se vi siano testamenti olografi depositati presso i notai. Sul punto si veda P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, cit., 449, nt. 26 e 27.

Il secondo rimedio recentemente *configurato* in sede dottrinale<sup>47</sup> esplora le potenzialità delle nuove tecnologie nel paradigma del formalismo testamentario, in un «giuoco di corsi e ricorsi storici»<sup>48</sup>. L'idea ci appare intrigante sotto il profilo ermeneutico-innovativo e fondata sotto il profilo tecnico-giuridico. Muovendo dall'attenta considerazione per cui il legislatore in alcune circostanze – e precisamente con riferimento alle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – avrebbe preferito la videoregistrazione rispetto al documento olografo, si propone un utilizzo del *video-will* in una logica tesa non a sostituire il testamento olografo, bensì ad affiancarlo, al fine di assicurare rilevanza sotto il profilo probatorio<sup>49</sup>. Questo *affiancamento* potrebbe tradursi in termini giuridici nel senso di una *relatio*, contenuta nell'olografo ed esplicitata mediante la videoregistrazione<sup>50</sup>. Il che gioverebbe alla certezza ed autenticità del contenuto della volontà del *de cuius*. Difatti – aderendo ad un'autorevole ricostruzione dottrinale<sup>51</sup>, tesa ad inquadrare gli elementi necessari ai fini della validità di una *relatio* formale in sede testamentaria nella certezza della disposizione testamentaria, tale da garantire la attualità e la riferibilità della volontà – la videoregistrazione, ove

---

<sup>47</sup> Cfr. l'innovativa idea di M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video will*, cit., 517 ss.; Recentemente la suddetta tesi è stata condivisa, con l'adattamento dell'istituto della *relatio* formale testamentaria, da P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, cit., 441 ss.

<sup>48</sup> Così M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video will*, cit., 533.

<sup>49</sup> Cfr. M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video will*, cit., 527, ove, con riferimento alla disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento, sostiene che «ci sembra assai significativo considerare che le forme ordinariamente ammesse sono invece l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata e quella consegnata personalmente dal disponente ad un pubblico ufficiale, ma non quella olografa conservata privatamente, per cui parrebbe che il legislatore sia già pervenuto a ritenere più affidabile, almeno in alcune circostanze, la videoregistrazione rispetto al documento olografo».

<sup>50</sup> Cfr. P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, cit., 455, ove rileva che «l'utilizzo della video-registrazione potrebbe rappresentare un importante strumento per perseguire la funzione di *personalità* (per le ragioni appena esposte in relazione alla video-registrazione con finalità probatorie), e, al tempo stesso, quella di accessibilità dello strumento testamentario. Se, come si è detto, il *video-will* è da considerare attualmente nullo per mancanza di forma, l'istituto – che potrebbe consentire l'utilizzo della video-registrazione per “completare” le proprie disposizioni testamentarie – è quello della *relatio* formale».

<sup>51</sup> Cfr. G.B. FERRI, *In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale «per relationem»*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, 212, ove ritiene che la disciplina della *relatio* debba essere affrontata sulla base della distinzione tra regola e forma, rilevando come il principio della *relatio* non possa che riguardare la regola, giacché ci si misura in un problema di sostanza e non di forma. Fedele a tale ricostruzione è, coerentemente, P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, cit., 457. Sul rapporto tra forma e sostanza, seppur in un contesto giuridico differente, mi sia consentito il rinvio a G. PACINI, *Rapporti tra forma e sostanza nell'evoluzione dell'adozione in casi particolari*, in V. BARBA – E.W. DI MAURO – B. CONCAS – V. RAVAGNANI (a cura di), *Nuovi paradigmi della filiazione. Atti del Primo Congresso Internazionale di Diritto delle Famiglie e delle Successioni*, Roma, 2023, 262–266.

posta in essere preventivamente o contestualmente alla redazione della scheda testamentaria olografa, si configurerebbe quale mezzo idoneo per il compimento della *relatio* formale testamentaria.

La suddetta tesi, inoltre, esprime il suo potere persuasivo là dove individua, in prospettiva successoria comparata, uno scenario applicativo (già) attuale in ordine alla regolazione della vicenda successoria a mezzo del *video-will*. Basti por mente all'ipotesi del cittadino americano - residente abitualmente in America, ovvero residente in Italia ed intenzionato a scegliere la legge dello Stato di cui ha cittadinanza ai fini della regolazione della propria successione - che sia titolare di beni immobili in Italia, di cui intende disporre ricorrendo proprio al *video-will*, legalmente ammesso e previsto in alcuni Stati nordamericani<sup>52</sup>. Non solo, tornando nella nostra dimensione nazionale, sarebbe possibile senz'altro distinguere un testamento nuncupativo da un testamento videoregistrato<sup>53</sup>, di modo che il primo sia affetto da una totale inesistenza ed il secondo possa essere considerato nullo ma esistente, ed in quanto tale confermabile. In questi casi la forma del *video-will* sarebbe già idonea a regolare una vicenda successoria.

#### **4. Spunti di riflessione per un'applicazione congiunta dei rimedi individuati in sede dottrinale.**

Delineato il panorama dottrinale in ordine alla tutela giuridica da predisporre nei riguardi della vulnerabilità del *de cuius* che ricorre alla forma olografa testamentaria, a parere di chi scrive, per attingere ad esiti di ricerca evolutivi, sempre in una prospettiva *de iure condito*, potrebbe essere interessante ipotizzare una congiunta applicazione delle due ipotesi rimediali sopra esposte. Nel farlo, tuttavia, giova distinguere i diversi potenziali scenari applicativi. In primo luogo, ove la clausola autoimpositiva formale fosse inserita in un testamento pubblico, *nulla quaestio*, atteso che la intrinseca certezza della forma pubblica testamentaria risulta autosufficiente a presidiare la eventuale vulnerabilità del *de cuius*. Pertanto, in questa circostanza il ricorso al *video-will* contenente la sopra descritta clausola sarebbe privo di utilità pratica. Alle medesime conclusioni non sempre si potrebbe giungere ove fosse impiegato un testamento olografo, con la previsione della suddetta clausola autoimpositiva. Il percorso argomentativo

---

<sup>52</sup> Cfr. M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video will*, cit., 525. Sul punto si vedano altresì le riflessioni di M. GRONDONA, *Il testamento filmato negli Stati Uniti d'America*, in *Tradizione e modernità nel diritto ereditario nella prassi notarile*, nei *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, 2016, 228 ss.

<sup>53</sup> Cfr. S. LANDINI, *Testamento nuncupativo e nuove tecnologie*, in *Corti Fiorentine*, 2019, 125 ss. La suddetta ricostruzione interpretativa è stata recentemente condivisa da M. RIZZUTI, *Nuove tecnologie e formalismo testamentario: il problema del video will*, cit., 531 e P. COPPINI, *Funzione e forma del testamento: nuove (e vecchie) tecnologie*, cit., 455, nt. 48.

che si intende intraprendere non mira ad estremizzare ed esasperare la fattispecie di nostro interesse. Piuttosto, sotto il profilo ermeneutico, crediamo che un giurista debba porsi preventivamente eventuali problematiche in ordine alle fattispecie alle quali intende individuare dei rimedi giuridici, in modo tale da assicurare fondatezza alle tesi elaborate. A ben vedere, l'impiego della forma olografa deve essere, a sua volta, valutato distinguendo due ipotesi applicative. Qualora venisse ricevuto un verbale notarile di deposito *formale* di testamento olografo, anche in questo caso *nulla quaestio*, giacché la consegna *personale* della scheda testamentaria al notaio alla presenza dei testimoni, accompagnata da un'auto-dichiarazione dell'olografia, offrirebbe, tendenzialmente, certezza e protezione alla vulnerabilità del *de cuius*. Diversamente, in assenza del suddetto deposito formale, il mero testamento olografo in cui è contenuta anche la clausola autoimpositiva, paradossalmente, come sopra anticipato, potrebbe rivelarsi controproducente, integrando un effetto "*boomerang*", per il caso in cui un avveduto *fittizio de cuius* falsifichi la scheda sino al punto di prevedere anche la suddetta clausola di nostro interesse<sup>54</sup>, in modo tale da evitare la validità di eventuali futuri testamenti olografi del *reale de cuius*. Gli è che, proprio quest'ultima ipotesi, vale a dire l'impiego del mero olografo privo di deposito *formale* presso un notaio, rappresenta il principale scenario applicativo della realtà fattuale. Per tali ragioni, in questa circostanza potrebbe assumere utilità pratica l'idea di coniugare i due rimedi, con una programmazione successoria basata su un testamento olografo, "supportato", per fini probatori, da un *video-will* contenente la dichiarazione di autoimposizione formale, di modo che eventuali future revocche potranno essere realizzate esclusivamente con la forma pubblica. Tale "supporto" potrebbe tradursi, in termini giuridici, anche in questa circostanza in una *relatio* formale testamentaria. Sebbene si creda fortemente che un sapere dotato di un'elevata intensità di tecnica giuridica, come sarebbe quello in ambito di una programmazione successoria, richieda *giustamente* un apprezzabile esborso economico in favore dei relativi professionisti, con il congegno negoziale e probatorio esposto, oltre a presidiare la vulnerabilità del *de cuius* in termini di certezza e personalità, si verrebbe altresì incontro alle eventuali istanze in ordine all'accessibilità dei costi da sostenere.

Sul punto, giova precisare lo statuto dogmatico della clausola autoimpositiva formale, sì da consentire, senza particolari sforzi ermeneutici, la sua previsione in una videoregistrazione.

---

<sup>54</sup> Il problema esposto potrebbe porsi anche qualora un soggetto suggerisca in sede testamentaria al *de cuius*, oltre ad un preciso programma attributivo, la previsione di una clausola autoimpositiva formale.

Orbene, tale clausola sembra sfuggire dalle connotazioni tipiche di un atto *mortis causa*<sup>55</sup>, atteso che «la fattispecie risulta già integralmente formata prima del verificarsi del decesso del dichiarante, essendone completo il profilo strutturale e definito quello funzionale»<sup>56</sup>. In altri termini, la dichiarazione di nostro interesse non ritrova la propria autonoma qualificazione e ragion d'essere nel decesso del *de cuius*. A ciò consegue, quindi, la possibilità di inquadrare la stessa nel senso di atto *post mortem*. Non solo, è possibile ulteriormente affermare che la suddetta clausola sia intessuta di una dimensione non patrimoniale<sup>57</sup>, contraddistinta da un paradigma di neutralità e destinata a regolare e proteggere un interesse di natura esistenziale, vale a dire la vulnerabilità del *de cuius*.

Giocoforza, tanto l'accezione *soggettiva*<sup>58</sup> della patrimonialità - tesa a rinvenire potenziali indici della dimensione patrimoniale sulla base degli interessi sottesi delle parti (*rectius*: del testatore) - quanto la concezione *oggettiva*<sup>59</sup> della stessa - volta a valorizzare le caratteristiche intrinseche della disposizione oggetto di indagine, ovvero secondo una più recente declinazione

---

<sup>55</sup> Per un'attenta analisi in ordine alla configurazione di un atto *mortis causa* si vedano le riflessioni di G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, 219 ss.; V. PUTORTÌ, *I contratti «post mortem»*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 768 ss.; V. BARBA, *La successione dei legittimari*, Napoli, 2020, 34 ss.; Id., *Interessi post mortem tra testamento e atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 319 ss.; G. AMADIO, *L'atto di ultima volontà: il valore attuale di una categoria*, in *Lezioni di diritto civile*, Torino, 2024, 487 ss.; C. CICERO, *La non sempre facile distinzione tra atto mortis causa e atto post mortem*, in *Riv. not.*, 2024, 351 ss.

<sup>56</sup> Così R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 472.

<sup>57</sup> Per una rivisitazione della visione dicotomica del contenuto atipico e tipico del testamento, si vedano i contributi di G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità del testamento*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 459 ss.; V. BARBA, *Il contenuto atipico del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, 14. Recentemente il tema è stato affrontato anche dal lavoro monografico di L. DANI, *La regolamentazione post mortem degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, Napoli, 2024, 147 ss.

<sup>58</sup> Sul punto la giurisprudenza è granitica. Cfr., almeno, Cass., 8 febbraio 1961 n. 265, in *Giust. civ.*, 1961, 585 ss., con nota di F. BRIGNOLA, *Donazione modale, negozio oneroso e patrimonialità della prestazione*; Cass., 10 aprile 1964, n. 835, in *Riv. dir. comm.*, 1965, 333, con nota di G.B. FERRI, *Promessa di adozione e di istituzione di erede e prestazione di lavoro. Contra*, L. DANI, *La regolamentazione post mortem degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, cit., 59-61, ove acutamente sostiene che «ciò che nell'impostazione c.d. soggettiva suscita dubbi e perplessità è l'esclusiva rimessione alle parti del potere di incidere in modo determinante sulla valutazione circa la suscettibilità di valutazione economica della prestazione». L'a. prosegue affermando che «l'impostazione che riconosce alla sola volontà del disponente la facoltà di incidere sul giudizio di patrimonialità mediante previsioni *ausiliari* di natura patrimoniale, non possa essere accolta, soprattutto là dove si tratti di valutare il carattere, patrimoniale o meno, dei negozi a valenza successoria».

<sup>59</sup> Cfr. U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 1991, 48 ss.; G. TRAVAGLINO, *Carattere patrimoniale della prestazione*, in V. CUFFARO (a cura di), *Delle obbligazioni*, vol. I, Artt. 1173-1217, *Comm. cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, Torino, 2012, 54 ss.

“funzionale”<sup>60</sup>, volta a premiare la natura dell’interesse individuato dal generale contesto giuridico e sociale –, conducono alla qualificazione della dichiarazione di nostro interesse nel senso di disposizione *post mortem* a carattere non patrimoniale.

Ciò posto, non ci appare un ostacolo alla ricostruzione applicativa qui delineata la possibilità che la forma del *video-will* contenente una clausola di autoimposizione possa impedire la validità di futuri testamenti privi della forma pubblica. Difatti, strutturando il *video-will* nel senso di una *relatio* formale testamentaria, sussisterebbero i requisiti *sostanziali* in ordine alla sua validità, vale a dire la certezza e la riferibilità della volontà. Il che risulta coerente con l’approccio ermeneutico sopra esposto, teso ad accedere ad una dimensione evolutiva e sostanziale, in luogo di una lettura conservatrice e formale. Sul punto, giova dare atto che parte della dottrina<sup>61</sup> ha sostenuto la necessità della forma pubblica della clausola volontaria autoimpositiva, stante il principio di simmetria delle forme. Questa lettura interpretativa non ci persuade. Prima di tutto, non ci appare del tutto fondato invocare il principio di simmetria delle forme, atteso che la clausola autoimpositiva si profilerebbe quale *relatio* o tutt’al più quale documento *a latere* con fini probatori. Inoltre, se si ritiene che una simile clausola possa essere contenuta in un olografo, *a fortiori* può essere contenuta in una videoregistrazione, giacchè, come sopra precisato, il legislatore avrebbe già manifestato in alcune circostanze la sua preferenza, in termini di certezza e riferibilità, rispetto alla scrittura privata.

Infine - a differenza della soluzione operativa di cui sopra, consistente nella redazione di un olografo a cui accede una *relatio* formale a mezzo di un *video-will* avente contenuto *patrimoniale* - nel caso qui delineato il *video-will* avrebbe un contenuto non patrimoniale, prevedibile, già nell’attuale stato dell’arte, in documenti diversi dalla forma testamentaria. In altri termini, il contenuto non patrimoniale della clausola autoimpositiva consente di strutturare l’orizzonte della soluzione di nostro interesse in termini di maggiore sicurezza

---

<sup>60</sup> Cfr. L. DANI, *La regolamentazione post mortem degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, cit., 65-69, ove rileva che, secondo l’impostazione c.d. oggettiva del carattere della patrimonialità, «una prestazione avrebbe carattere non patrimoniale non già quando fuoriesca dalle logiche mercantilistiche, bensì se nel contesto giuridico-sociale di riferimento, sia avvertita l’impossibilità (o l’inopportunità) di assegnargli un valore economico senza urtare le norme imperative vigenti o la sensibilità economica comune ai consociati», L’a. - adottando, invece, una prospettiva funzionale, diretta a valorizzare la natura degli interessi sottesi all’atto e non già la suscettibilità di valutazione economica del suo oggetto - prosegue, affermando che «si sposta, così, l’angolo visuale, passando dalla suscettibilità di valutazione economica dell’oggetto dell’atto di disposizione a causa di morte alla natura dell’interesse che questo è idoneo a soddisfare. In altri termini, il carattere non patrimoniale dell’atto non è dato unicamente dalla impossibilità di esprimere il suo oggetto in termini economici, ma soprattutto dalla natura degli interessi che tale entità può essere diretta a soddisfare, i quali conformano la natura del negozio».

<sup>61</sup> Cfr. R. MAZZARIOL, *Forma volontaria del testamento e autotutela del testatore vulnerabile*, cit., 472.

applicativa<sup>62</sup>, giacché non occorrono particolari sforzi ermeneutici che invece servirebbero per giustificare la previsione di un contenuto patrimoniale successorio in un documento diverso da quello testamentario.

### 5. Uno sguardo in prospettiva comparata.

Il tema della vulnerabilità in ambito successorio ha catturato l'attenzione della dottrina anche di altri ordinamenti giuridici<sup>63</sup>. A tal riguardo, il dibattito in ordine all'individuazione di soluzioni in grado di presidiare la vulnerabilità del testatore anziano si è particolarmente diffuso in Grecia, tanto da spingere il legislatore ad elaborare una proposta di legge con cui modificare, fra l'altro, la disciplina del testamento olografo<sup>64</sup>. Oltre alla previsione di contratti

---

<sup>62</sup> A conferma di ciò si vedano le lucide riflessioni di L. DANI, *La regolamentazione post mortem degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, cit., 159: «emerge dal capoverso dell'art. 587 c.c. che funzioni diverse da quella devolutiva della delazione possono essere realizzate mediante atti *mortis causa* unilaterali, non recettizi e sempre revocabili, che non sono qualificabili come testamento. Tale norma – come si è osservato – nel riconoscere efficacia alle disposizioni di carattere non patrimoniale che siano rivestite delle forme di cui agli artt. 601 ss. c.c., si riferisce a fattispecie altre rispetto al negozio definito dal primo comma, sebbene compatibili con la struttura di questo. Infatti, se tali fattispecie avessero natura tecnicamente testamentaria, il legislatore non si sarebbe preoccupato di stabilirne l'efficacia anche quando l'atto che le contiene abbia la forma del testamento, dato che la disciplina formale di quest'ultimo dovrebbe necessariamente applicarsi. Al contrario, come si è visto, deve ritenersi che tali atti non abbiano natura testamentaria, che siano governati da regole formali diverse rispetto a quelle dettate per il testamento e che, qualora rispettino i requisiti per esso previsti, siano comunque validi ed efficaci. Del resto, il dato letterale del secondo comma dell'art. 587 c.c., laddove stabilisce che le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge “consente” siano contenute in un testamento hanno efficacia se contenute in un atto avente la forma testamentaria, non intende limitare al solo testamento le disposizioni non attributive – come se dovessero necessariamente esservi comprese – ma intende permettere che esse siano contenute in un atto di ultima volontà avente la forma del testamento».

<sup>63</sup> In prospettiva comparata, giova dare atto che anche in altri Paesi europei si è sviluppata in sede dottrinale una forte critica all'attuale utilizzo del testamento olografo. In particolare, per quanto concerne il sistema giuridico tedesco, si vedano i contributi presenti in M. SCHMOECKEL (a cura di), *Das holographische Testament. Erleichterung oder Hindernis für den Laden?*, Baden 2015, *passim*.

<sup>64</sup> Le considerazioni esposte nel testo traggono spunto dall'incontro dottorale tenutosi presso l'Università degli studi di Firenze il 12 novembre 2025, dal titolo «*The ongoing reform of inheritance law in Greece*», con la partecipazione del Prof. E. LASKARIDIS, incontro al quale ho avuto l'onore di partecipare, assieme al dott. L. Dani, in qualità di *discussant*. Relativamente al contenuto della proposta di riforma greca, mi sia consentito, altresì, un ringraziamento al Prof. M. Rizzuti.

ereditari e alla rimodulazione<sup>65</sup> delle quote di legittima dei riservatari<sup>66</sup>, la suddetta proposta di riforma del diritto delle successioni greco, n. 5221/2025, prevede un nuovo “procedimento” giuridico ai fini della validità del testamento olografo, nel segno di una valorizzazione della funzione notarile. Difatti, la nuova regolazione pone al centro della procedura la figura del notaio, investito del potere di certificazione della validità del testamento olografo, nonché del dovere di comunicazione, entro dieci giorni dal ricevimento del relativo verbale di deposito, del verbale stesso alle Autorità pubbliche greche, sì da consentirne l’iscrizione presso il Registro elettronico dei testamenti. Il “filtro” notarile diviene, quindi, un passaggio obbligatorio ai fini della validità del testamento olografo. Si assiste, giocoforza, ad un’inversione giuridico-cronologica della tutela da apprestare alla vulnerabilità del *de cuius*: non *ex post* mediante l’intervento del giudice, bensì *ex ante* mediante il controllo del notaio, alla presenza di due testimoni.

Ciò posto, che la prospettiva comparata costituisca un arricchimento culturale per il giurista è fuori dubbio. Nel caso in esame, il giurista italiano, a parere di scrive, oltre ad essere “arricchito”, dovrebbe essere profondamente *ispirato*. Difatti, a parere di chi scrive, la proposta di riforma del diritto delle successioni greco, relativamente alla disciplina della forma olografa testamentaria, è apprezzabile per due ragioni. In primo luogo, l’idea di anticipare la tutela nei riguardi del soggetto *debole* è assolutamente da premiare, in quanto implica una sicura attenuazione del contenzioso giudiziale, esaltando la dimensione antiprocessuale della figura notarile<sup>67</sup>. È la

---

<sup>65</sup> Per il bisogno di una attenuazione dell’entità delle quote predisposte dalla successione necessaria nell’ordinamento giuridico italiano, si veda il recente lavoro monografico di I.L. NOCERA, *Per una rimediazione quantitativa della legittima. solidarietà endofamiliare e autonomia nel passaggio generazionale*, Napoli, 2024, *passim*.

<sup>66</sup> Giova dare atto di una peculiarità della proposta di riforma successoria greca, tesa ad aumentare la quota di legittima del coniuge superstite. Il che si pone assolutamente contro tendenza rispetto alla recente dottrina italiana e francese. Difatti – come emerso dalla relazione della Prof.ssa. Cécile Pérès, dal titolo «*La réserve héréditaire en droit français. Critiques et résistance*», in occasione del Convegno «*Successione necessaria e negozialità successoria nel panorama giuridico europeo*», presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, 7–8 novembre 2025 – recentemente in un Congresso Nazionale del Notariato francese è stata avanzata la necessità di provvedere alla abrogazione della quota di legittima esclusivamente nei riguardi del coniuge superstite, ferma restando la permanenza della successione necessaria per i figli del *de cuius*. Per il recente dibattito italiano sulla riforma dei diritti successori del coniuge superstite si vedano i contributi presenti in G. FREZZA (a cura di), *Riforme proposte in ambito familiare. Quaderni della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.)*, a cura di G. Frezza, Napoli, 2022, 121 ss.; G. PERLINGIERI, *Proposta di legge per la riforma della disciplina in tema di riserva a favore del coniuge superstite*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, 1228 ss.; T. ROSSI, *La riserva del coniuge superstite. Scenari attuali e prospettive evolutive*, Napoli, 2022, 225. Sia consentito altresì il riferimento a G. PACINI, *I diritti successori del coniuge superstite tra successione necessaria e successione legittima*, in *Fam. dir.*, 2023, 875 ss.

<sup>67</sup> Cfr. F. CARNELUTTI, *La figura giuridica del notaio*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 1950, 927; S. SATTA, *Poesia e verità del Notaio*, Conferenza a *La giornata internazionale del Notariato latino*, Rapallo,

recente storia della legislazione italiana a segnalare il successo di alcune riforme basate sulla valorizzazione dei poteri del notaio. Basti pensare al controllo di legalità in ordine alle delibere assembleari in ambito societario, nonché alla recente riforma della volontaria giurisdizione<sup>68</sup>. In secondo luogo, l'idea di proporre *congiuntamente* una riforma della successione necessaria e una riforma della disciplina del testamento olografo dimostra una grande chiarezza di idee del legislatore greco, stante il rapporto di complementarietà che coinvolge le due discipline. Difatti, da un punto di vista sistematico, è dato ritenere che la presenza nel nostro ordinamento giuridico della forma olografa testamentaria sia, *lato sensu*, "bilanciata" dalla rigida e densa tutela predisposta nei riguardi dei legittimari, di talché quest'ultimi possano esercitare le relative pretese successorie, ove risultassero lesi o pretermessi nel testamento olografo. Il che ci appare un elemento, di respiro sistematico, da tenere sempre in debita considerazione.

Accedendo, ci sia ora consentito, ad una prospettiva *de iure condendo*, è auspicabile un intervento del legislatore italiano che, su ispirazione del modello greco, preveda l'obbligo di deposito formale *notarile* del testamento olografo, in assenza del quale quest'ultimo sarebbe privo di validità.

Difatti, i rimedi volontari sopra esposti in chiave *de iure condito*, senz'altro apprezzabili, sarebbero in grado di attenuare il problema della vulnerabilità del *de cuius*, ma non di offrire una sicura e, soprattutto, generalizzata soluzione ai fenomeni di alterazione della volontà privata e falsificazione della scheda testamentaria, atteso che la scelta sarebbe sempre rimessa al singolo. Per queste ragioni, sebbene apparentemente possa sembrare una prospettiva rigida o drastica, si ritiene opportuna l'introduzione di un deposito obbligatorio formale notarile del testamento olografo, in grado di proteggere la personalità del *de cuius* e presidiare la certezza del diritto.

## 6. Riflessioni conclusive.

«Solo attraverso la ferita l'occhio può afferrare e avvicinarsi al mondo»<sup>69</sup>.

La suddetta riflessione ben può calarsi nella presente indagine di ricerca. Difatti, sotto il profilo scientifico, la vulnerabilità del *de cuius* rappresenta la

---

2 ottobre 1955, in *Riv. not.*, 1955, IV; P. PERLINGIERI, *Il ruolo del notaio nella formulazione del regolamento contrattuale*, Napoli, 1976, 24.

<sup>68</sup> Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, Studio approvato dal Gruppo di lavoro sulla riforma della volontaria giurisdizione in data 9 febbraio e dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 13 febbraio 2023.

<sup>69</sup> Così E. D'ANTUONO, *Agire e patire il vivere. Le vicissitudini della vulnerabilità*, cit., 41, in una rilettura delle poesie di P. CELAN, «vittima e testimone dello squarcio nel corpo della civiltà europea costituito dalla Shoah».

«ragione di apertura conoscitiva»<sup>70</sup> dei difetti *ontologici* del testamento olografo. In tale contesto giuridico, compito dell'interprete, nella consapevolezza della illusione dell'autodeterminazione della forma olografa testamentaria e dell'incertezza del diritto che ne deriva, è quello di proporre dei validi ed innovativi rimedi giuridici. Le riflessioni sopra esposte si sono focalizzate sull'analisi delle principali ricostruzioni interpretative rimediali delineate in sede dottrinale, proponendo una versione auspicabilmente innovativa delle stesse e offrendo, al contempo, una prospettiva di diritto successorio comparato che ci appare significativa.

Il progressivo invecchiamento della popolazione, unitamente all'aumento delle famiglie unipersonali<sup>71</sup>, impone la necessità di dedicare un'immediata attenzione alla tematica in esame.

L'attenzione da dedicare alla vulnerabilità del *de cuius* e, quindi, alla rivisitazione dell'istituto del testamento olografo, deve procedere in maniera coordinata e complementare con il piano di indagine da sviluppare in ordine alle prospettive evolutive<sup>72</sup> della successione necessaria<sup>73</sup>. Non è possibile pensare ad una abrogazione<sup>74</sup> della successione necessaria senza un adeguato intervento anche in ordine alla disciplina del testamento olografo. Sul punto, la recente proposta di riforma del diritto delle successioni greco può rappresentare un'importante fonte di ispirazione per il legislatore italiano.

---

<sup>70</sup> L'espressione è di E. D'ANTUONO, *Agire e patire il vivere. Le vicissitudini della vulnerabilità*, cit., 41.

<sup>71</sup> Come ben rilevato da M. IEVA, *Il testamento: tecniche di redazione e tutela della volontà (a margine di App. Milano n. 2731/2024)*, cit., 482.

<sup>72</sup> Giova dare atto che il 26 novembre 2025 è stato approvato il disegno di legge n. 1184/2024, XIX legislatura, che integra una riforma epocale in ordine alla circolazione dei beni con provenienza donativa. Per un'analisi attorno alle conseguenze derivanti dalla suddetta riforma sia consentito il riferimento a G. PACINI, *Riflessioni sulla proposta di riforma in ordine al sistema di tutela dei legittimari*, in *Accademia*, 2025, 7, 97 ss.

<sup>73</sup> Per una rivendicazione della reciprocità della solidarietà quale fondamento della successione necessaria, si veda, con toni critici, il contributo di V. BARBA, *La ipocrisia del diritto successorio italiano: solidarietà familiare, autonomia e diseredazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2025, 371 ss.

<sup>74</sup> Per un'abrogazione della successione necessaria, si vedano i contributi di G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 803 ss.; S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. not.*, 2007, 815 ss.



## Recensione a

**G. MARCHETTI, *La volontà procreativa. Profili evolutivi nel fenomeno generativo naturale e medicalmente assistito*, Bari, 2025**

**di Marco Rizzuti\***

Il volume si segnala all'attenzione dei lettori della *Rivista* anzitutto in quanto recentissimo ed aggiornato contributo su di un tema in costante, e talvolta magmatica, evoluzione, quale è la procreazione medicalmente assistita. Più in particolare, l'angolatura prescelta dall'autrice, come evidenziato sin dal titolo e dalle premesse introduttive, si impernia sulla considerazione della volontà procreativa. Nei primi due capitoli viene, infatti, condotta un'analisi organica e sistematica della assai diversa rilevanza giuridica che la volontà di procreare assume nella riproduzione naturale ed in quella assistita.

Da una parte, nelle vicende procreative naturali essa ha un rilievo assai limitato, dal momento che i fatti giuridici del concepimento e della nascita producono i loro effetti a prescindere da una eventuale volontà specificamente diretta all'esito riproduttivo che stia a monte degli stessi. Invero, nella maggior parte dei casi una volontà procreativa potrebbe anche essere del tutto assente in concreto al momento della congiunzione carnale senza che ciò abbia alcun rilievo giuridico. Potrà semmai rilevare, come l'autrice pone in evidenza, la volontà negativa di colei che scelga consapevolmente di non procreare, interrompendo la gravidanza, oppure di non divenire giuridicamente madre, optando per il parto in anonimato, così da impedire il prodursi degli effetti normalmente ricollegati al fatto della nascita. Al di fuori di tali evenienze, il fatto biologico della procreazione si impone, e reclama tutela per il nato, a prescindere dalla volontà dei soggetti coinvolti. Di conseguenza, non sussiste alcun meccanismo giuridico che consenta all'uomo non soltanto, ovviamente, di impedire la prosecuzione di una gravidanza ma neanche di optare per un anonimato che lo renda legalmente non padre. Emerge dunque, come ragionevolmente rilevato dall'autrice, uno squilibrio di genere che appare giustificato in quanto nella riproduzione naturale i fatti della gravidanza e del parto ineriscono imprescindibilmente alla corporeità della donna e non possono trovare un qualche omologo maschile<sup>1</sup>.

---

\* Professore Associato di Diritto Privato, Università degli Studi di Firenze.

<sup>1</sup> G. MARCHETTI, *La volontà procreativa. Profili evolutivi nel fenomeno generativo naturale e medicalmente assistito*, Bari, 2025, 43 ss.

Può essere opportuno osservare che in altre epoche storiche questo dato, apparentemente così inoppugnabile nella sua naturalità, non ha impedito che si venisse a configurare uno scenario quasi rovesciato. Per secoli, infatti, la nostra tradizione giuridica ha conosciuto la maternità come dato meramente fattuale, insuscettibile di una diversa determinazione giuridica a fronte della sua intrinseca certezza autoevidente, e la paternità come frutto di una scelta che, a fronte della sua insuperabile incertezza fattuale, sino a tempi relativamente recenti si manifestava nel riconoscimento inteso come atto di libertà effettiva, stante il divieto della ricerca della paternità naturale<sup>2</sup>. Solo le nuove certezze offerte dei test genetici e l'emergere del riconoscimento della libertà riproduttiva della donna hanno potuto condurre a quella configurazione odierna della procreazione naturale a partire dalla quale si dipanano le considerazioni dell'autrice.

Alla tendenziale irrilevanza della volontà procreativa nelle vicende naturali viene, infatti, contrapposta la sua centralità in quelle artificiali, procedimentalizzate ed imperniate su di un consenso informato all'accesso alle tecniche, da cui può scaturire anche una genitorialità priva di substrato

---

<sup>2</sup> Anticamente pure nell'ambito della famiglia matrimoniale il *pater* era libero di scegliere se accogliere il figlio, compiendo il rito del *tollere liberos*, oppure esercitare lo *jus exponendi* (cfr. E. VOLTERRA, *Voce Esposizione dei nati, diritto greco e romano*, in *Nss. D. I.*, VI, Torino, 1960, 878-879), tanto che da un punto di vista romanistico ogni paternità, e non solo quelle adottive, può essere riguardata come essenzialmente giuridica e "artificiale" (cfr. V. MAROTTA, *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli, 2023, 7). In età moderna, invece, il dibattito si è concentrato piuttosto sulla filiazione extramatrimoniale. In un contesto in cui l'incertezza sulle origini genetiche ed il connesso rischio di abusi erano tecnicamente ineliminabili, in quanto «*La natura... ha coperto di un velo pudico e impenetrabile l'opera della generazione*» (V. CATTANEO, C. BORDA, *Il Codice civile annotato*, Torino, 1865, 141), mentre si riteneva che non sussistesse alcun interesse pubblico al riconoscimento dei figli naturali, la cui esistenza rappresentava anzi una minaccia alla stabilità della famiglia (J. BLOQUET, «*La société n'a pas intérêt à ce que des bâtards soient reconnus*» (*Napoléon*), in *Napoleonica*, 2012, 2, 50-73), l'art. 340 del *Code Civil* pervenne alla scelta di massimizzare la libertà del padre di riconoscerli o meno, proibendo, con l'unica eccezione della violenza carnale a fini evidentemente sanzionatori, la ricerca della paternità naturale: giacché altrimenti, osservava A.C. Thibaudeau nei lavori preparatori: «*si esporrebbe la gente dabbene al essere vittima delle pretensioni della prima prostituta. L'uso di questa azione era per lo addietro scandaloso: le leggi che vi hanno posto fine, han renduto servizio ai costumi*» (in A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino, 2008, 192, nt. 40). Al contrario, la ricerca della maternità, in cui si poteva fare perno sul dato accertabile del parto e si incideva comunque sulla posizione di una donna in termini generali soggetta a doveri più che titolare di poteri, era libera ai sensi dell'art. 341 del *Code Civil*. Ancora nel nostro Codice del 1942 la ricerca della maternità era libera e quella della paternità consentita solo in casi tassativi, sino a che, attuando l'art. 30, ult. comma, Cost., la riforma del 1975 ha riscritto il testo dell'art. 269 c.c. per eliminare ogni differenza fra le due azioni. Il riconoscimento ha quindi perso ogni carattere potestativo ed è divenuto un atto esecutivo e doveroso, la cui mancata effettuazione è surrogabile dall'intervento del giudice, e per di più viene sanzionata a livello risarcitorio (cfr. *ex multis*, Cass., 16 febbraio 2015, n. 3079).

biologico, nel caso di ricorso alla fecondazione eterologa, e correlativamente una non genitorialità del donatore o della donatrice di gameti. Emerge così il problema centrale dei vincoli giuridici che possono derivare da siffatta volontà, espressa dalla coppia come parte complessa<sup>3</sup>, anche a fronte di eventuali sopravvenienze che del rapporto di coppia abbiano determinato la fine. Al livello normativo il problema non è affrontato in quanto l'assetto originario della legislazione italiana in materia, con l'obbligo dell'unico e contemporaneo impianto di un massimo di tre embrioni, rendeva tali sopravvenienze assai improbabili, ma il venire meno di un simile assetto, per effetto dei ben noti interventi della giustizia costituzionale<sup>4</sup>, ha reso attualissima la questione. La tesi oggi prevalente in giurisprudenza riconosce, invero, alla donna il potere di decidere in ordine all'impianto dell'embrione crioconservato anche nei casi di un dissenso dell'ex partner o del suo decesso, a tutela sia delle *chances* di vita del concepito sia dell'investimento fisico ed emotivo della stessa donna<sup>5</sup>, mentre ovviamente non potrebbe mai essere imposto un impianto forzato a colei che non lo voglia più.

L'autrice propone al riguardo una differente ricostruzione, in quanto lo squilibrio di genere non appare qui un esito necessario come nella procreazione naturale, dal momento che le vicende precedenti all'impianto embrionario si svolgono all'esterno del corpo di entrambi, ed in caso di ricorso ad una donatrice di ovociti anche l'investimento fisico ed emotivo non è diverso fra l'uomo e la donna. Viene dunque delineato un assetto in cui per entrambe le parti della coppia vige una distinzione fra revoca del consenso *ad nutum*, sempre inammissibile, e revoca fondata invece sul mutamento oggettivo delle circostanze, sempre ammissibile. Pertanto, da una parte, la revoca *ad nutum* dell'uomo non impedirebbe alla donna di procedere con l'impianto mentre la revoca *ad nutum* della donna non legittimerebbe comunque un impianto forzato, pur restando sanzionabile su altri piani, come ad esempio l'addebito della separazione, ma soprattutto, dall'altra parte, la revoca fondata sul mutamento oggettivo delle circostanze permetterebbe in ogni caso, cioè anche qualora provenga dall'uomo, di impedire l'impianto embrionario<sup>6</sup>. La crisi di coppia, insomma, non rilevarebbe di per sé come causa di revocazione legale

---

<sup>3</sup> In altri ordinamenti si è posto anche il problema della rilevanza di un siffatto accordo anche come un vero e proprio *prenuptial agreement*: cfr. M. RIZZUTI, *Accordi sulla sorte di embrioni e gameti crioconservati in caso di crisi familiare*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2022, vol. 17 bis, 662-683.

<sup>4</sup> Alludiamo naturalmente a Corte cost. 8 maggio 2009, n. 151.

<sup>5</sup> Si tratta dell'approccio adottato da varie decisioni di merito e fatto proprio nella sostanza anche da Corte Cost., 24 luglio 2023, n. 161, che ha rigettato la questione di legittimità costituzionale relativa al disposto dell'art. 6, comma 3, della l. 19 febbraio 2004, n. 40, con riferimento all'irrevocabilità del consenso dell'uomo dopo la fecondazione.

<sup>6</sup> G. MARCHETTI, *op. cit.*, 87 ss.

del consenso, secondo il modello francese<sup>7</sup>, ma come fattore di legittimazione della eventuale revoca.

La critica all'orientamento dominante appare convincente, e valorizzata dalla comparazione sistematica con la procreazione naturale, che fa emergere le differenze sostanziali tra i due paradigmi. Del resto, nella giurisprudenza di merito non mancano sentenze eterodosse che mettono in discussione l'orientamento prevalente da un punto di vista diverso, e per certi aspetti ancor più correlato al profilo del consenso, in quanto proprio il difetto di informazione in ordine alle conseguenze giuridiche in caso di sopravvenienze lo renderebbe invalido e quindi insuscettibile di vincolare l'ex partner di sesso maschile<sup>8</sup>. D'altra parte, considerando anche ulteriori esperienze giuridiche, potrebbe emergere pure un differente meccanismo di risoluzione di questo genere di conflitti, che prescindendo dalla complessa analisi dei fondamenti delle cause di revoca del consenso, ma riconosca alla donna il potere di procedere in ogni caso con l'impianto ed al tempo stesso all'uomo quello di sottrarsi alle conseguenze giuridiche di una paternità non voluta<sup>9</sup>, secondo un paradigma che, riprendendo proprio le considerazioni dell'autrice, non ha più cittadinanza nella procreazione naturale ma può ben averne in quella artificiale.

Nel terzo capitolo l'angolo visuale si sposta sulla dialettica fra l'autodeterminazione rivolta alla genitorialità ed i limiti ordinamentali all'accesso alle tecniche. Emerge come la giurisprudenza costituzionale abbia valorizzato la posizione soggettiva in discorso per far cadere il divieto della fecondazione eterologa<sup>10</sup>, ed abbia quindi richiamato tale decisione come precedente per quella ben più recente che ha aperto alle persone singole l'accesso all'adozione internazionale con effetti pieni<sup>11</sup>. Al contempo non ha invece ritenuto di poterla valorizzare ai fini dell'accesso alla procreazione medicalmente assistita delle coppie di donne<sup>12</sup> o delle donne singole<sup>13</sup>, ritenendo insindacabili le scelte discrezionali del legislatore in proposito. A fronte di un siffatto andamento altalenante delle ultime valutazioni di costituzionalità, la trattazione monografica in commento condivide solo alcuni degli esiti cui è pervenuta la nostra giurisprudenza.

Più in particolare, l'autrice trova ragionevoli quei vincoli che si fondano sulla necessità di assicurare al minore nascituro una duplice figura genitoriale

---

<sup>7</sup> Article L 2141-2 - Code de la santé publique, come modificato dalla Loi n°2021-1017 du 2 août 2021.

<sup>8</sup> Si veda al riguardo Z.E. ZIADE, *Una sentenza controcorrente in tema di P.M.A. e crisi della coppia. La centralità del consenso informato*, in questa Rivista, 2025, 1, 135 ss.

<sup>9</sup> Corte costituzionale della Colombia, 13 ottobre 2022, T-357/22.

<sup>10</sup> Corte cost. 10 giugno 2014, n. 162.

<sup>11</sup> Corte cost. 21 marzo 2025, n. 33.

<sup>12</sup> Corte cost. 23 ottobre 2019, n. 221.

<sup>13</sup> Corte cost. 22 maggio 2025, n. 69.

e che quindi, laddove non si tratti di garantire le *chances* di vita di un embrione preesistente ma di crearne uno nuovo, impediscono l'accesso alle persone singole e vietano la fecondazione *post mortem*, aspetto quest'ultimo cui programmaticamente l'opera dedica solo degli accenni<sup>14</sup>. Analogamente può risultare ragionevole, ancorché criticabile per la sua indeterminatezza, il divieto di accesso per chi non sia più in età potenzialmente fertile, onde evitare il prodursi di una situazione in cui il minore rischierebbe troppo presto di perdere una figura genitoriale. Per ragioni diverse appare fondato anche il divieto della maternità surrogata, che nella maggior parte dei casi pone un grave problema di dignità della donna, cui si sottrarrebbero solo ipotesi peculiari di una surrogazione puramente solidaristica e non impegnativa per la gestante, e ad ogni modo pone sempre quello della reificazione del nato, che viene comunque fatto oggetto di una vicenda circolatoria a titolo oneroso o gratuito che sia. L'autrice non trova invece più alcuna ragione giustificativa per il divieto di accesso alla fecondazione eterologa per le coppie di donne, a maggior ragione all'indomani della storica decisione che ha reso pienamente riconoscibile la doppia maternità in caso di ricorso alla medesima tecnica all'estero<sup>15</sup>.

Naturalmente su ciascuna soluzione si potrebbe discutere. La distinzione fra l'accesso delle persone singole all'adozione, che sarebbe giustificato dall'esigenza di tutelare minori abbandonati già esistenti, e quello alla procreazione medicalmente assistita, che non riguarderebbe invece un mero progetto di genitorialità, può essere messa in crisi dalla considerazione che quando una persona singola si rivolge alla giustizia minorile per essere dichiarata idonea ad adottare, la vicenda non ha ancora ad oggetto alcun minore concretamente determinato e potrebbe produrre un domani i suoi effetti con riguardo ad un bambino che al tempo della domanda non era stato nemmeno concepito. L'indeterminatezza del riferimento all'età non più fertile potrebbe non rappresentare un *vulnus* ma al contrario uno strumento per adeguare in via interpretativa il concetto alla mutata realtà cui le stesse tecnologie riproduttive, e più in generale i mutamenti demografici, stanno dando luogo. A fronte della tenuta del divieto della maternità surrogata, a nostro avviso condivisibile, si potrebbero considerare le diverse ipotesi della poligenitorialità, in cui sia i componenti della coppia sia la gestante sono configurati come tre figure autenticamente genitoriali<sup>16</sup>, nonché, in un futuro

---

<sup>14</sup> Per un più ampio approfondimento si vedano L. DANI, *Lo statuto e la destinazione dei gameti tra interessi personali e patrimoniali*, in *Famiglia*, 2024, 1, 85-107, nonché L. DANI, *La regolamentazione post mortem degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, Napoli, 2024, 265-286.

<sup>15</sup> Corte cost. 22 maggio 2025, n. 68.

<sup>16</sup> Sia consentito il riferimento a M. RIZZUTI, *Adozioni e poligenitorialità*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2020, vol. 13, 646-681.

più o meno remoto, quella dell'ectogenesi<sup>17</sup>, magari combinata con la gametogenesi artificiale<sup>18</sup>. Concordiamo, ad ogni modo, sul punto fondamentale, ovvero sulla sopravvenuta irragionevolezza del divieto di accesso alla fecondazione eterologa per le coppie femminili.

Nella postilla l'autrice fornisce infine qualche informazione anche su di una ulteriore questione pendente al momento della pubblicazione del volume, indice di quella continua evoluzione della materia cui facevamo cenno all'inizio. Nello specifico emergeva il tema della possibilità di configurare la duplice genitorialità di una coppia divenuta femminile in seguito al cambiamento di sesso del componente maschile, che non aveva però impedito alle interessate di avvalersi del seme crioconservato prima della transizione per portare a termine un procedimento di procreazione assistita. Al riguardo il recensore può solo cogliere l'occasione per dare notizia della decisione frattanto intervenuta nel senso dell'inammissibilità delle questioni sollevate: secondo i giudici costituzionali, infatti, i limiti all'accesso alla procreazione medicalmente assistita non assumerebbero rilievo nel caso di specie, mentre il diritto vigente già consente di riconoscere come padre il soggetto da cui provengono i gameti maschili senza che tale esito possa essere inficiato dall'intervenuta transizione di genere<sup>19</sup>. Un'ulteriore disamina della questione ci allontanerebbe troppo dall'oggetto di questo contributo, ma non ci possiamo esimere dal rilevare che, a quanto consta, la parte chiedeva in realtà di essere qualificata come madre, e che il diritto vigente non sembra ancora in grado di offrire una soluzione al riguardo.

---

<sup>17</sup> L'ectogenesi potrebbe un domani surrogare tecnologicamente la *surrogacy*, come a suo tempo il latte artificiale ha surrogato il baliatico, e potrebbero sorgere dubbi sulla tenuta del divieto assoluto previsto dall'art. 13 della l. 40 del 2004, ma è chiaro che il problema non può porsi fino a che l'ipotesi non risulti concretamente realizzabile.

<sup>18</sup> La produzione di gameti da cellule somatiche potrebbe consentire addirittura una fecondazione omogenitoriale omologa. Si possono vedere in proposito M. RIZZUTI, *Parenthood and genetic manipulation*, in *Católica Law Review*, 2019, vol. 3, 65-78, nonché L. DANI, *La gametogenesi artificiale tra sostenibilità della p.m.a., circolazione e controllo del materiale biologico umano*, in M.J. SÁNCHEZ CANO, J. MARTÍNEZ CALVO (a cura di), *El derecho privado en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Una panorámica global*, A Coruña, 2019, 261-273.

<sup>19</sup> Corte cost. 23 ottobre 2025, n. 155.





## Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

...to trattamento sanitario se non per disposizioni... dal rispetto della person...

**dirittoesalute**  
Rivista di sanità e responsabilità medica